

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	8
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	162
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIV)	»	169
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	170
GIUSTIZIA (II)	»	187
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	211
DIFESA (IV)	»	213
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	219
FINANZE (VI)	»	243
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	257
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	261

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoecco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Azione+Europa-Radicali Italiani: Misto-A++E-RI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	266
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	278
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	285
AFFARI SOCIALI (XII)	»	301
AGRICOLTURA (XIII)	»	315
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	322
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	325
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	327
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	349
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	351
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	352
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	354
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	357
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	358
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	360

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>) ...	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione</i>)	5
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di esperti su qualità della legislazione ed emergenza (prof.ssa Ida Nicotra e Francesco Clementi)	7

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 6 aprile 2022. – Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo FERRI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del

provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3475 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

il provvedimento, oltre ad essere collegato alla manovra di finanza pubblica, è indicato tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; in particolare, il disegno di legge trae origine nella componente 2 concernente "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale" della Missione 6 in materia di salute (M6C2-1); la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato

il piano richiede l'adozione dei decreti legislativi di attuazione del provvedimento entro il 31 dicembre 2022; in base alla menzionata decisione, i decreti legislativi attuativi dovranno riorganizzare la rete degli IRCCS per migliorare la qualità e l'eccellenza del SSN, potenziando il rapporto tra salute e ricerca e riesaminando il regime giuridico degli IRCCS e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della Salute italiano; la riforma deve pertanto contenere misure volte a: i) rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie; ii) migliorare la *governance* degli IRCCS pubblici attraverso un miglioramento della gestione strategica degli Istituti e una più efficace definizione dei loro poteri e delle loro aree di competenza sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni dei principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 1 dell'articolo 1; per alcuni di essi la relazione illustrativa fornisce ulteriori indicazioni che si potrebbe valutare di integrare nel testo al fine di rendere i principi di delega maggiormente circoscritti; in particolare, con riferimento alla lettera *h*) la relazione precisa che il coordinamento da realizzare tra la direzione generale e la direzione scientifica si potrà realizzare attraverso "l'inserimento concreto e a pieno titolo del direttore scientifico nella direzione strategica dell'Istituto e l'assegnazione di obiettivi di ricerca anche al direttore generale della struttura"; con riferimento alla lettera *o*) la relazione afferma che il rispetto dei criteri di trasparenza e integrità nello svolgimento delle attività di ricerca degli IRCCS potrà essere ottenuto attraverso "prescrizioni comportamentali che assicurino il corretto utilizzo delle risorse nonché regole di leale concorrenza" e "attraverso la previsione dell'adesione obbligatoria a un codice di condotta";

la lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 1 delega il Governo a disporre il coordina-

mento della disciplina vigente in materia di IRCCS, anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge; al riguardo si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012; in questo caso si tratta dei successivi principi e criteri direttivi);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 1 prevede che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di tre mesi (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); nel caso del provvedimento in esame dovrebbe poi essere approfondita la coerenza del ricorso alla "tecnica dello scorrimento" con l'esigenza di rispettare il termine del dicembre 2022 per l'adozione dei decreti legislativi previsto

dalla decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 di approvazione del PNRR;

il testo del provvedimento non è corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); l'assenza di AIR risulta nel caso in esame grave in quanto la predisposizione di tale analisi potrebbe invece contribuire a valutare in concreto l'idoneità delle misure del provvedimento a realizzare gli specifici obiettivi previsti nella decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 di approvazione del PNRR; si segnala peraltro che, dei 126 provvedimenti di iniziativa governativa privi di cause di esenzione dall'AIR ai sensi del DPCM n. 169 del 2017 esaminati dal Comitato nella Legislatura in corso, solo 51 risultavano effettivamente dotati di AIR;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito per le ragioni esposte in premessa l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettere *h*) ed *o*)

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 3, terzo periodo,

il Comitato raccomanda infine:

provveda il Governo a una più regolare predisposizione delle analisi di impatto della regolamentazione (AIR) in particolar modo per i provvedimenti legislativi di attuazione del PNRR, per i quali l'AIR potrebbe costituire uno strumento prezioso per valutare in concreto l'idoneità delle disposizioni a realizzare gli specifici obiet-

tivi previsti nella decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 di approvazione del PNRR ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

Mercoledì 6 aprile 2022. – Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 14.45.

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI, *relatore*, fatto presente che nel parere sono confluiti alcuni degli spunti formulati nella precedente seduta del Comitato dalla prof.ssa Randazzo, a riprova dell'utilità del ciclo di audizioni deliberato dal Comitato sulla qualità della legislazione e l'emergenza, formula la seguente proposta di parere, segnalando che a suo giudizio alcuni dei rilievi contenuti nella stessa potranno formare oggetto di proposte emendative sottoscritte da componenti del Comitato:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3533 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 15 articoli per un totale di 62 commi, appare

riconducibile, sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di individuare le disposizioni necessarie, successivamente alla cessazione dello stato di emergenza per la pandemia da COVID-19, alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria e alla prosecuzione del contrasto alla pandemia da COVID-19;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 62 commi, 2 necessitano dell'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di una circolare del Ministro della salute;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 1 dell'articolo 2 prevede che il direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia agisca con i poteri attribuiti al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020; al riguardo si valuti l'opportunità di esplicitare, alla luce della delicatezza del tema, se tra tali poteri rientri anche la possibilità di adottare provvedimenti di natura non normativa anche in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea; andrebbe inoltre chiarito se l'Unità sia incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come potrebbe desumersi dalla circostanza che alla nomina del direttore e del suo vicario si provvede con DPCM ovvero presso il Ministero della salute, come potrebbe invece desumersi dal fatto che l'Unità si avvarrà in parte di personale del Ministero della salute e che il dirigente di prima fascia vicario della struttura apparterrà ai ruoli del Ministero della salute; all'articolo 4, comma 1, nell'ambito delle misure di autosorveglianza per i soggetti che abbiano

avuto un contatto stretto con soggetti positivi al virus SARS-CoV-2, andrebbe specificato se l'obbligo di portare dispositivi di protezione FFP2 al chiuso sussista in caso di presenza di sole persone conviventi; all'articolo 9, comma 2 si valuti l'opportunità di chiarire la portata della disposizione, conseguente all'abrogazione dell'articolo 3-sexies del decreto-legge n. 1 del 2022 operata dal medesimo comma in base alla quale le misure adottate ai sensi del citato articolo 3-sexies sono ridefinite in funzione della presente disposizione (si segnala che l'articolo 3-sexies abrogato recava la disciplina relativa alla gestione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, disciplina ora sostituita da quella introdotta dal comma 1 dell'articolo 9);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1 delinea un modello di uscita dallo stato di emergenza per la pandemia da COVID-19 diverso da quello previsto in via generale dall'articolo 26 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018); l'articolo 26 prevede infatti che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale sia adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati; ai sensi dell'articolo 26, inoltre, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea; rispetto a tale modello, l'articolo 1 prevede la possibilità di adottare ordinanze che, pur adottate "ai sensi dell'articolo 26" si caratterizzano per alcune peculiarità: in primo luogo si può trattare di più ordinanze, adottabili fino al 31 dicembre 2022, e non di una sola ordinanza; in secondo luogo, tali ordinanze potranno adeguare all'evoluzione dello stato

della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile; inoltre le medesime ordinanze potranno anch'esse contenere misure derogatorie alla normativa vigente fino al 31 dicembre 2022, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea; a questo proposito, a sostegno della legittimità della scelta operata, si può ricordare che la sentenza n. 198 del 2021 della Corte costituzionale ha precisato che il codice di protezione civile non assurge al rango di "legge rinforzata" e quindi il Legislatore può delineare, come già fatto nel corso dell'emergenza pandemica, modelli alternativi; ciò premesso, merita tuttavia approfondire se, nell'ottica di un corretto utilizzo degli strumenti normativi previsti dall'ordinamento, l'obiettivo di un efficace contrasto della pandemia non possa essere perseguito attraverso modelli più vicini a quello del codice della protezione civile;

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 in materia di definizione di protocolli e linee guida adottati a livello nazionale, applicabili in assenza di quelli regionali; a differenza dell'articolo sostituito, la disposizione non specifica, attraverso il richiamo all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, che i protocolli e le linee guida dovranno essere redatti nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, una precisazione che appare necessaria, ai fini di un corretto collocamento di questi strumenti nel contesto normativo;

il testo del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis

del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa a:

approfondire l'articolo 1;

aggiungere, all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-bis, dopo le parole: "il Ministro della salute," le seguenti: "nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità,"

il Comitato osserva inoltre:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 1; l'articolo 4, comma 1, l'articolo 9, comma 2 ».

Alessio BUTTI, *presidente*, condividendo l'intenzione espressa dal relatore, ribadisce che i rilievi e gli spunti offerti nel parere del Comitato potranno formare oggetto di emendamenti al provvedimento normativo in esame.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 aprile 2022. – Presidenza del presidente Alessio BUTTI, indi del vicepresidente Carlo SARRO.

Audizioni di esperti su qualità della legislazione ed emergenza (prof.ssa Ida Nicotra e Francesco Clementi).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.50.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	8
GIUNTA PLENARIA:	
Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459	8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 6 aprile 2022. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 13.45.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, in base a quanto convenuto nelle riunioni dell'uf-

ficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltesi il 15 e 24 marzo e in data odierna, propone di deliberare, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento della Giunta, l'avvio di un'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero ai fini della verifica elettorale ».

L'indagine conoscitiva si articolerà in un ciclo di audizioni secondo il calendario definito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e terminerà entro il 12 maggio prossimo.

La Giunta approva.

La seduta termina alle 13.50.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Sui lavori della Giunta	9
Richiesta avanzata dal deputato Giovanni Donzelli nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Prato (n. 1604/19 RG NR – n. 2130/19 RG GIP) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.

Sui lavori della Giunta.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che in data 5 aprile 2022 è pervenuta alla Presidenza della Camera una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità presentata dal deputato Giorgio Mulè, che scaturisce da un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (n. 12225/2019 RG).

Richiesta avanzata dal deputato Giovanni Donzelli nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Prato (n. 1604/19 RG NR – n. 2130/19 RG GIP).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 30 marzo 2022.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti del deputato Giovanni Donzelli, pendente presso il tribunale di Prato (n. 1604/19 RG NR – n. 2130/19 RG GIP). Ricorda che nella seduta del 23 marzo 2022 il relatore, deputato Federico Conte, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella stessa seduta la Giunta ha ascoltato il deputato Donzelli ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Chiede, quindi, al relatore, all'esito del dibattito svoltosi nella seduta della Giunta del 30 marzo 2022, di intervenire e di formulare una proposta di deliberazione.

Federico CONTE (LeU), *relatore*, sottolinea che le dichiarazioni contestate all'on. Donzelli appaiono essere in relazione di nesso funzionale con atti tipici della funzione parlamentare, allineati, nel tempo, su tre diversi momenti rispetto alle dichiarazioni medesime. Vi sono innanzitutto atti tipici pregressi, come le due proposte di inchiesta parlamentare presentate sin dall'inizio della legislatura. Rileva che è emerso anche che il sopralluogo – definito dallo stesso pubblico ministero di Prato divulgativo dell'attività parlamentare pregressa e

ricondotto quindi a una delle categorie previste dalla legge n. 140 del 2003 per l'insindacabilità delle opinioni espresse – costituisce esso stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 140, un'attività di ispezione, vale a dire un'attività parlamentare tipica svolta, necessariamente *extra moenia*, dal deputato anche in altre occasioni nelle quali si è recato presso altri campi nomadi della Toscana. Osserva che è stato possibile, infine, rinvenire anche un atto tipico presentato successivamente all'attività di ispezione e in conseguenza di essa, e cioè l'interrogazione 5/02137, presentata il 15 maggio 2019. Evidenzia che la giurisprudenza costituzionale sul nesso funzionale con atti tipici pregressi si è diffusamente occupata solo delle altre tre attività *extra moenia* per le quali l'art. 3 della citata legge n. 140 prevede l'applicazione dell'art. 68 della Costituzione, vale a dire la divulgazione, la critica e la denuncia politica. Osserva che la quarta attività, quella di ispezione, ha per scopo proprio quello di acquisire elementi che, naturalmente, possono sfociare in un atto tipico solo in un momento successivo. Pur comprendendo le possibili perplessità nei confronti del riconoscimento del nesso funzionale con atti tipici successivi, evidenzia che nel caso in esame appare esservi continuità logico-temporale tra i contenuti della diretta *Facebook* e l'atto tipico successivo. Per l'oggettivo nesso funzionale rinvenibile tra l'attività del parlamentare, pregressa e successiva, e le dichiarazioni, dalle quali intende comunque dissociarsi quanto al contenuto e all'impronta culturale, formula la sua proposta nel senso della insindacabilità.

Alfredo BAZOLI (PD) condivide pienamente la ricostruzione del relatore, anche con riferimento alla valutazione nel merito dell'episodio, a suo giudizio sgradevole, che tuttavia non costituisce l'oggetto della valutazione della Giunta. Essendo emersi atti tipici pregressi in relazione di nesso funzionale con le dichiarazioni contestate, secondo quanto previsto dalla costante giurisprudenza, e anche atti tipici successivi, che di per sé non sono ritenuti di solito sufficienti ma che, nel caso in esame, sono logicamente collegati con le medesime di-

chiarazioni, ritiene che vi siano le condizioni per riconoscere l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Donzelli. Dichiaro pertanto a nome del gruppo di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore.

Antonio LOMBARDO (CI) dichiara a nome del gruppo di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore, che ha evidenziato con imparzialità l'esistenza di un palese nesso funzionale tra le opinioni espresse dall'on. Donzelli e la sua attività parlamentare tipica.

Ingrid BISA (LEGA) condivide la dettagliata ricostruzione del relatore che è giunto a conclusioni logiche e consequenziali. Ricorda inoltre la disamina dettagliata e oggettiva dell'attività parlamentare del deputato svolta dal pubblico ministero del Tribunale di Prato ai fini dell'individuazione del nesso funzionale con le opinioni espresse fuori dal Parlamento, diversamente da quanto avvenuto in altri casi pervenuti all'attenzione della Giunta. Dichiaro pertanto a nome del gruppo di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore.

Carlo SARRO (FI) esprime apprezzamento per il rigore e l'imparzialità della relazione svolta. Sottolinea che nel caso in esame, anche accedendo all'interpretazione restrittiva che subordina il nesso funzionale all'esistenza di atti tipici necessariamente pregressi, peraltro non condivisa dal Gruppo di Forza Italia, non si può non accogliere favorevolmente le conclusioni del relatore in merito all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Donzelli. Evidenzia infatti che il deputato ha svolto un'attività parlamentare molto ampia, nella quale sono compresi, oltre all'accesso ispettivo ai campi nomadi, anche proposte di istituzione di Commissioni di inchiesta e atti di sindacato ispettivo che, numerosi, testimoniano la sensibilità politica dell'on. Donzelli rispetto ai temi oggetto delle dichiarazioni contestate, che rappresentano una cifra distintiva della sua attività parlamentare. Dichiaro pertanto a nome del gruppo

di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore.

Eugenio SAITTA (M5S) condivide la precisa e puntuale illustrazione del relatore e si associa alle considerazioni del deputato Bazoli sul merito delle dichiarazioni, che non è però l'oggetto della deliberazione della Giunta. Osserva che il caso in esame può essere paragonato al precedente della deliberazione di insindacabilità nei confronti della deputata Bruno Bossio, nel quale pure vi erano atti tipici pregressi, perché ribadisce ulteriormente che l'attività ispettiva esterna costituisce sicuramente attività parlamentare tipica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003. Rileva che vi sono tutti gli elementi per riconoscere l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Donzelli e dichiara, pertanto, a nome del gruppo di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore.

Catello VITIELLO (IV) dichiara a nome del gruppo di appartenenza il voto favorevole alla proposta del relatore.

Silvia COVOLO (LEGA) osserva che nel caso in esame non deve essere riscontrato

solo il nesso funzionale con atti tipici, tra i quali è compresa l'ispezione presso il campo nomadi, ma anche con la divulgazione della complessiva attività parlamentare dell'on. Donzelli, incentrata sul tema della sicurezza e della lotta al degrado, anche nei campi nomadi. Con l'occasione, richiama in tal senso le considerazioni svolte in qualità di relatrice nel corso dell'esame di una domanda di insindacabilità relativa a opinioni espresse dall'on. Sgarbi, divulgative della complessiva attività parlamentare di quest'ultimo, incentrata sul tema della difesa dei beni culturali.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva la proposta del relatore, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato al relatore di predisporre il documento per l'Assemblea.

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	12
Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. C. 2755 Delmastro Delle Vedove (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	12

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. C. 2755 Delmastro Delle Vedove.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite, a partire dalla seduta del 13 gennaio 2021, hanno già svolto l'esame in sede referente della proposta di legge, concludendolo nella seduta del 20 gennaio 2021, senza apportarvi alcuna modifica e conferendo il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Essendo quindi maturati i presupposti in tal senso, è stato successivamente chiesto il trasferimento dell'esame della proposta di legge in sede legislativa, richiesta cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 24 marzo 2022.

Rammenta inoltre che tutti i gruppi hanno già rinunciato, nel corso dell'esame in sede referente, a fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Informa quindi che anche in questa sede tutti i gruppi hanno confermato di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, Federico Conte, si richiama alla relazione introduttiva svolta all'inizio del provvedimento in sede referente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver preso atto che la rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire e che nessuno chiede di parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Prende quindi atto che i relatori e la rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica.

Prende atto altresì che tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge: pertanto avverte che si passerà ora alla discussione dell'articolo unico della proposta di legge.

Segnala altresì che sul provvedimento non sono previsti pareri di altre Commissioni.

Non essendovi richieste di intervento, le Commissioni approvano l'articolo unico della proposta di legge.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver preso atto che non vi sono richieste di interventi per dichiarazioni di voto finale, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza, ricordando che la votazione avverrà per appello nominale con verbalizzazione del voto.

Le Commissioni approvano, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 2755.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro della Cultura, Dario Franceschini, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00807 Mollicone, 7-00809 Di Giorgi, 7-00812 Belotti e 7-00814 Del Sesto, sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina	14
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 aprile 2022.

Audizione del Ministro della Cultura, Dario Franceschini, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00807 Mollicone, 7-00809 Di Giorgi, 7-00812 Belotti e 7-00814 Del Sesto, sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	15
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative segnalate</i>)	25
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento 42.100 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	154
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della presidente della X Commissione, Martina NARDI, indi della presidente della VIII Commissione, Alessia ROTTA. — Intervengono la sottosegretaria per la transizione ecologica, Vannia Gava e la sottosegretaria per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 18.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina NARDI, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovisivo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla web-tv in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31

marzo 2020. Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

C. 3495 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo 2022.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che, in relazione all'organizzazione dei lavori definita nelle riunioni congiunte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, i gruppi medesimi hanno segnalato le proposte emendative che chiedono di esaminare (*vedi allegato 1*).

Avverte che, ad integrazione delle inammissibilità già pronunciate nelle sedute del 22 marzo scorso, l'emendamento Siragusa

23.3, non compreso tra gli emendamenti segnalati, è da considerarsi inammissibile, trattando una materia oggetto di altre proposte emendative già dichiarate inammissibili.

Avverte altresì che gli articoli aggiuntivi D'Ettore 14.09 e 25.09 devono ritenersi ammissibili in quanto trattano materia analoga alla proposta emendativa Cannizzaro 30.5, riammessa in accoglimento del ricorso proposto dal sottoscrittore.

Avverte altresì che l'emendamento Sut 18.10 è stato sottoscritto anche dal deputato Chiazzese.

Avverte altresì che il 31 marzo il Governo ha depositato l'emendamento 42.100, rispetto al quale sono stati presentati i subemendamenti Fregolent 0.42.100.3 e gli identici subemendamenti Bruno Bossio 0.42.100.1 e Longo 0.42.100.2 (vedi allegato 2).

Dà quindi conto delle sostituzioni.

Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, invita i relatori e la rappresentante del Governo a formulare i pareri sulle proposte emendative.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore per l'VIII Commissione*, avverte che sono oggetto di istruttoria da parte del Governo alcuni emendamenti sui quali sarà quindi proposto un accantonamento. Altre riformulazioni sono state invece definite e messe a disposizione dei colleghi nella seduta odierna (vedi allegato 3).

Preannuncia che esprimerà il parere, anche a nome del collega relatore per la X Commissione, sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 12.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 1, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Lucchini 1.14, Zucconi 1.6, Muroli 1.5 nonché dell'articolo aggiuntivo Masi 1.04.

La Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore per l'VIII Commissione*, passando all'espres-

sione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Maccanti 2.31, Lucchini 2.32, Lupi 2.35, degli identici emendamenti Pettarin 2.22 e Porchietto 2.46, degli emendamenti Gribaudo 2.7, Deiana 2.24, Sut 2.26, degli identici emendamenti Morgoni 2.2 e Patassini 2.34, degli emendamenti Fregolent 2.19, De Toma 2.15 nonché degli articoli aggiuntivi Plangger 2.016 e Rizzetto 2.031, degli identici articoli aggiuntivi Foti 2.02, Gagliardi 2.012, Braga 2.013 e Mazzetti 2.024, degli identici articoli aggiuntivi, Incerti 2.05 Ciaburro 2.03, Gastaldi 2.021 e Nevi 2.029.

Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Moretto 2.08. Invita i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Patassini 2.20 e Cortelazzo 2.026, nonché dell'articolo aggiuntivo Foti 2.04.

Propone, infine, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Patassini 2.019.

La Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore per l'VIII Commissione*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti De Toma 3.9 e Sapia 3.2, nonché dell'articolo aggiuntivo De Toma 3.02.

Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Masi 3.07 e Crippa 3.08.

Invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Romaniello 3.09 e Lupi 3.014.

La Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore per l'VIII Commissione*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Moretto 4.28, degli identici emendamenti Butti 4.12, Gagliardi 4.35, Pezzopane 4.41, Sut 4.47, Galli

4.49 e Labriola 4.66, degli identici emendamenti Ruffino 4.2, Bonomo 4.10, Zucconi 4.23, Gagliardi 4.37, Plangger 4.63 e Cortelazzo 4.65, degli emendamenti Scanu 4.38, Raduzzi 4.32, degli identici emendamenti Cenni 4.19, Zucconi 4.24 e Nevi 4.71, dell'emendamento Silvestroni 4.7, degli identici emendamenti Incerti 4.18 e Nevi 4.76, degli identici emendamenti Cenni 4.21 e Marco Di Maio 4.27, dell'emendamento Zollezzi 4.44, degli identici emendamenti Foti 4.6, Fregolent 4.29, Gagliardi 4.36, Pellicani 4.40, Terzoni 4.46, Valbusa 4.51, Benvenuto 4.55, Lupi 4.61 e Mazzetti 4.67, nonché degli identici emendamenti Zucconi 4.25 e Cortelazzo 4.68.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Raduzzi 4.34 e degli identici emendamenti Mollicone 4.9, Furgiuele 4.59 e Mazzetti 4.72.

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Foti 4.14, Incerti 4.16 e Nevi 4.73 nonché dell'emendamento Lucchini 4.56.

Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Fraccaro 4.04, avente ad oggetto il tema del fotovoltaico, trattato da numerose altre proposte emendative delle quali, annuncia, proporrà parimenti l'accantonamento.

Invita quindi i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lucchini 4.0.6.

La Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 4. In relazione agli identici emendamenti Mollicone 4.9, Furgiuele 4.59 e Mazzetti 4.72, preannuncia che l'orientamento del Governo è favorevole ed è in istruttoria una loro riformulazione.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore per l'VIII Commissione*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Rachele Silvestri 5.5, Gagliardi 5.19, Pellicani 5.21, Sut 5.26, Fiorini 5.28 e Labriola 5.37.

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Foti 5.7, Moretto 5.15,

Pellicani 5.20, Deiana 5.23, Lucchini 5.34 e Porchietto 5.40, nonché degli emendamenti Lupi 5.35, Fiorini 5.27, Plangger 5.3, Vianello 5.1, nonché degli articoli aggiuntivi Baratto 5.01, Ruffino 5.06, Baratto 5.02, Romaniello 5.04, Fassina 5.07 e 5.08.

La Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore per l'VIII Commissione*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Tombolato 6.24 e Pentangelo 6.45, nonché sugli identici emendamenti De Micheli 6.2, Rotelli 6.5 e Tombolato 6.25, a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 3*).

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Grippa 6.19 e degli identici emendamenti Morgoni 6.1, Moretto 6.11, Benamati 6.30, Cortelazzo 6.32 e Torromino 6.35.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Fregolent 6.8.

Invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Lupi 6.082 e Silvestroni 6.015, dell'articolo aggiuntivo Osnato 6.032, degli articoli aggiuntivi Lucchini 6.0108, Rixi 6.069 e 6.070, degli identici articoli aggiuntivi Gariglio 6.014, Foti 6.027, Masi 6.054, Maccanti 6.078, Giacomoni 6.089 e Torromino 6.098, degli articoli aggiuntivi Traversi 6.061, Vietina 6.0.110, Foti 6.083, degli identici articoli aggiuntivi Gariglio 6.012, Rotelli 6.020, degli identici articoli aggiuntivi Butti 6.023, Gagliardi 6.050, degli identici articoli aggiuntivi Gariglio 6.010, Gemmato 6.021, Tateo 6.063, Pentangelo 6.0105, dell'articolo aggiuntivo Masi 6.056, degli identici articoli aggiuntivi Bruno Bossio 6.08, Foti 6.030, Gagliardi 6.046, Valbusa 6.074, Vallascas 6.086 e Mazzetti 6.095.

Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Bruno Bossio 6.07, Foti 6.029, Gagliardi 6.045, Maccanti 6.073, Vallascas 6.085 e Cortelazzo 6.094, nonché dell'articolo aggiuntivo Andreuzza 6.067.

La Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Tommaso FOTI (FDI) chiede ai relatori e al Governo una revisione del giudizio espresso sull'articolo aggiuntivo Osnato 6.032, in ordine al quale gli era stato annunciato dal Governo, per le vie brevi, un orientamento favorevole all'accantonamento.

Martina NARDI, *presidente*, acquisita la disponibilità del Governo ad effettuare le necessarie verifiche, invita il collega Foti a trattare la questione quando le Commissioni esamineranno la proposta emendativa richiamata.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore per l'VIII Commissione*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Lucchini 7.10.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Caiata 7.5. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Rospi 7.11.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Rossi 7.7.

La Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore per l'VIII Commissione*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, propone l'accantonamento dell'emendamento Fraccaro 8.21.

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Raduzzi 8.16, Rachele Silvestri 8.4, degli identici emendamenti Zucconi 8.14, Moretto 8.15, Binelli 8.23, Benamati 8.24 e Cortelazzo 8.28.

Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Caretta 8.5, Cenni 8.9, Gallinella 8.18, Golinelli 8.25 e Nevi 8.31.

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Labriola 8.33 e Baroni 8.29, nonché degli articoli aggiuntivi Caiata 8.04, Sut

8.014, D'Ippolito 8.015, Masi 8.016, Lombardo 8.012 e Alaimo 8.017.

La Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore per l'VIII Commissione*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere favorevole dell'emendamento Masi 9.73, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato 3*), nonché sugli identici emendamenti Muroi 9.14, Benamati 9.47, Braga 9.60, Masi 9.77, Patassini 9.96 e Cattaneo 9.122, a condizione che siano riformulati in identico testo rispetto all'emendamento Masi 9.73, come riformulato (*vedi allegato 3*)

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Braga 9.64, Sut 9.70 e Torromino 9.117.

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento De Toma 9.21.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 9.42, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato 3*).

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Muroi 9.15, Fregolent 9.44, Masi 9.75 e Patassini 9.102.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Moretto 9.38.

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Lupi 9.104. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pastorino 9.129, a condizione che sia riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 3*).

Propone l'accantonamento dell'emendamento Mazzetti 9.111.

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Ruffino 9.3, Bonomo 9.20, Zucconi 9.36, Gagliardi 9.50, Scanu 9.53, Ruffino 9.105, Plangger 9.107 e Mazzetti 9.110.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Andreuzza 9.100 e degli identici emendamenti Zucconi 9.35, Gagliardi 9.49, Scanu 9.52 e Plangger 9.106.

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Vallascas 9.4 e Bond 9.126 nonché dell'emendamento De Toma 9.22.

Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Foti 9.23, Gagliardi 9.51, Scanu 9.54, Pezzopane 9.57, Terzoni 9.68, Lucchini 9.98, Lupi 9.103 e Mazzetti 9.112.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Pastorino 9.130, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato 3*).

Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Gagliardi 9.56, Terzoni 9.79, Pella 9.128 nonché dell'emendamento Penna 9.80.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Paolo Nicolò Romano 9.83.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Barbuti 9.66, Foti 9.24, degli identici emendamenti Muroli 9.8, Pellicani 9.61 e Chiazze 9.74, degli identici emendamenti Vianello 9.7, Zucconi 9.34 e Patassini 9.88, degli identici emendamenti Zucconi 9.29 e Lucchini 9.84, nonché dell'emendamento Braga 9.63.

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Zucconi 9.30.

Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Moretto 9.40 e Patassini 9.89.

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Moretto 9.41, Patassini 9.90 e Torromino 9.124.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Romaniello 9.1.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Scanu 9.55, Terzoni 9.67, Timbro 9.120, Morassut 9.17, degli identici emendamenti Bellachioma 9.131, Moretto 9.134 e Lucchini 9.135, nonché degli identici emendamenti Masi 9.82, Scanu 9.136 e Romaniello 9.137 nonché dell'emendamento Comaroli 9.133.

Invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Menga 9.01, Aprile 9.04, Muroli 9.06 e Lucaselli 9.012.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Deiana 9.020, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato 3*).

Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Golinelli 9.027, Patassini 9.028 e Torromino 9.030.

Invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Ruffino 9.029, Porchietto 9.032 e Zolezzi 9.019.

Propone l'accantonamento dell'emendamenti Cattoi 9.025, nonché degli identici articoli aggiuntivi Lacarra 9.016, Fiorini 9.024, Cattaneo 9.031 e Pastorino 9.034.

Invita i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Torromino 9.042 e Muroli 9.043, nonché dell'articolo aggiuntivo Masi 9.040.

La Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA, esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore per l'VIII Commissione*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 10, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento De Toma 10.1.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Galli 10.3.

Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Fioramonti 10.02.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Moretto 10.03, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato 3*).

La Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA, esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore per l'VIII Commissione*, propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 11.

La Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA concorda con la richiesta di accantonamento.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore per l'VIII Commissione*, invita i presentatori al rinvio dell'emendamento Vianello 12.3.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 12.25, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato 3*).

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Benedetti 12.36 e De Toma 12.12.

Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Muroi 12.7, Mollicone 12.9, Benamati 12.19, Rotta 12.22, Chiazzese 12.31, Sut 12.34, Patassini 12.41, nonché dell'emendamento Braga 12.27.

Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Pastorino 12.47.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Pastorino 12.57, a condizione che venga riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato 3*).

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Foti 12.13, Fregolent 12.17, Lucchini 12.42.

Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Muroi 12.6, Braga 12.23, Sut 12.28, Patassini 12.40, Cattaneo 12.51 e Torromino 12.52.

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Moretto 12.18 e Torromino 12.53, nonché degli emendamenti Siragusa 12.38 e Zucconi 12.16.

Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Gadda 12.04, Cassese 12.012, Patassini 12.017, Torromino 12.019, Cenni 12.022, degli articoli aggiuntivi Casese 12.013, Sut 12.014 e 12.015.

La Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Martina NARDI, *presidente*, concorde il Governo, dispone gli accantonamenti richiesti.

Gianluca BENAMATI (PD), Angela MASI (M5S), Rossella MURONI (M-MAIE-PSI-FE), Maria Flavia TIMBRO (LEU), Lucia SCANU (CI), Piergiorgio CORTELAZZO (FI), Albrecht PLANGGER (MISTO-MIN.LING.) e Silvia FREGOLENT (IV) ritirano, a nome del rispettivo gruppo, tutti gli emendamenti per i quali è stato formulato dal relatore e dal Governo un invito in tal senso.

Elena LUCCHINI (LEGA) chiede l'accantonamento dell'emendamento Lucchini 12.42 e accoglie l'invito al ritiro formulato

dal relatore e dal Governo per i restanti emendamenti presentati dal suo gruppo.

Martina NARDI, *presidente*, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Foti 12.13, Fregolent 12.17 e Lucchini 12.42.

Avverte che l'emendamento Lucchini 1.14 è stato ritirato.

Riccardo ZUCCONI (FDI) illustra l'emendamento 1.6 a sua prima firma, inerente alla rideterminazione degli oneri generali di sistema, sottolineando che si tratta di una misura importante che, sebbene abbia un costo significativo, darebbe un segnale concreto degli oneri energetici a carico di famiglie ed imprese.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zucconi 1.6.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati dai presentatori l'emendamento Muroi 1.5, l'articolo aggiuntivo Masi 1.04, gli emendamenti Maccanti 2.31, Lucchini 2.32, Lupi 2.35, gli identici emendamenti Pettarin 2.22 e Porchietto 2.46, gli emendamenti Gribaudo 2.7, Deiana 2.24, Sut 2.26, gli identici emendamenti Morgoni 2.2 e Patassini 2.34 e l'emendamento Fregolent 2.19.

Massimiliano DE TOMA (FDI), intervenendo ad illustrare l'emendamento 2.15 a sua prima firma, rileva che esso affronta il tema assai attuale della crisi del prezzo dei carburanti, che presenta riflessi preoccupanti non solo per le famiglie e gli operatori economici ma anche per i distributori di carburante e la filiera connessa. Ricorda che la vigente misura volta a contenere il prezzo nel breve termine non rappresenta una soluzione strutturale al problema. L'emendamento introduce un meccanismo volto a ridurre gli oneri per IVA e accise, tenendo conto dei costi di approvvigionamento da parte dei distributori, corrispondente al prezzo a cui essi hanno acquistato le giacenze di magazzino. Ricorda, infatti, che in alcuni casi i rifornimenti sono avvenuti a

costi alti, con conseguenti difficoltà economiche, stante l'obbligo di applicare anche a tale ammontare di carburante la riduzione di prezzo prevista dalla normativa vigente.

L'emendamento è volto a introdurre un meccanismo di rideterminazione del prezzo su base trimestrale – prevedendo controlli della Guardia di finanza, anche di carattere quantitativo, sulle giacenze di magazzino – creando quindi un meccanismo strutturale, in luogo di quello temporaneo attualmente vigente, anche al fine di evitare che si creino fenomeni di lunghe file alle pompe a ridosso della scadenza della misura attualmente prevista. Anche l'onere derivante dall'emendamento risulterebbe contenuto, considerata l'elasticità della domanda rispetto al prezzo. Ricorda che lo stesso tema è stato affrontato in una mozione presentata in Assemblea che prevedeva un meccanismo analogo a quello dell'emendamento in esame, volto a calmierare l'IVA sulla base del prezzo medio previsto.

La Commissione respinge l'emendamento De Toma 2.15.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Plangger 2.016 è stato ritirato dai presentatori.

Tommaso FOTI (FDI), intervenendo ad illustrare l'articolo aggiuntivo Rizzetto 2.031, premette che si rende a suo avviso opportuna una riflessione di carattere politico. Stigmatizza l'indeterminatezza dell'orientamento della maggioranza e del Governo sulle questioni più importanti affrontate nel provvedimento, nonostante l'esame dello stesso sia iniziato da circa trenta giorni, al punto che gli emendamenti a un intero articolo sono stati accantonati.

Per quanto riguarda le proposte emendative presentate dal proprio gruppo, osserva che le stesse hanno per lo più carattere ordinamentale e non determinano di conseguenza oneri aggiuntivi di bilancio. Tale osservazione riguarda in particolare l'articolo aggiuntivo in esame che destina le *royalty* afferenti alla produzione su terraferma di gas naturale al contenimento delle

bollette elettriche, riducendo la componente della bolletta volta a finanziare impianti di energia da fonti rinnovabili.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A), intervenendo a sua volta sull'articolo aggiuntivo Rizzetto 2.031, osserva che l'intento politico dell'emendamento appare meritorio, in quanto destina un onere gravante sull'estrazione di gas combustibile a un uso virtuoso, in quanto destinato a finanziare la produzione di energia da fonti rinnovabili, per cui dovrebbe trovare il favore del Ministero per la transizione ecologica. Chiede pertanto l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo in esame.

Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva preliminarmente di non avere mai assistito nel corso dei lavori delle Commissioni alla decisione di un gruppo parlamentare di ritirare tutti i propri emendamenti in cambio dell'accantonamento di uno di essi, come accaduto all'avvio della seduta.

Passando al merito dell'articolo aggiuntivo Rizzetto 2.031, segnala che il tema da esso posto appare significativo e qualificante e sarebbe pertanto di buon auspicio se i relatori e il rappresentante del Governo facessero uno sforzo proponendone un accantonamento per un'eventuale sua rivalutazione. Ciò rappresenterebbe anche un segnale di attenzione verso le forze di opposizione, soprattutto quando esse si fanno portatrici di temi ampiamente condivisi a livello internazionale. Rileva che una chiusura in tal senso rappresenterebbe, al contrario, un segnale di forte contrapposizione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rizzetto 2.031.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Gagliardi 2.012, Braga 2.013 e Mazzetti 2.024.

Tommaso FOTI (FDI) nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 2.02, di cui è primo firmatario, si dichiara consapevole della sua onerosità, ricordando però che tutti i gruppi parlamentari hanno mostrato sensibilità

verso l'obiettivo di ridurre i costi per l'energia a carico delle famiglie, delle piccole e medie imprese e di quelle energivore. Sottolinea che anche nei documenti redatti dell'Autorità regolatrice del settore è stata evidenziata la necessità di una riforma degli oneri generali di sistema. Ritiene necessario un riordino complessivo, non limitandosi a interventi di natura temporanea. Auspica pertanto che ci sia una riflessione politica su una questione di indubbia rilevanza.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Foti 2.02.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Incerti 2.05, Gastaldi 2.021 e Nevi 2.029.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ciaburro 2.03.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli identici articoli aggiuntivi Patassini 2.020 e Cortelazzo 2.026.

Tommaso FOTI (FDI) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.04, manifesta stupore per il fatto che nonostante ormai da molti anni in numerose città di grandi e medie dimensioni, inclusa Torino, si è cercato di promuovere il teleriscaldamento esso rimane l'unico settore per il quale non è prevista alcuna agevolazione. Si interroga, pertanto, sulla possibilità che vi sia una volontà punitiva dietro questo atteggiamento, considerando che non sarebbero necessarie grandi risorse finanziarie per colmare tale lacuna.

Osserva che sarebbe opportuno quanto meno un riconoscimento della disparità dell'attuale situazione, eventualmente rimandando ad altro provvedimento il reperimento delle risorse necessarie, ricordando che oltretutto molte delle imprese che operano nel settore sono aziende pubbliche.

Paolo TRANCASSINI (FDI), in aggiunta alle considerazioni svolte dal collega Foti, ricorda che il tema del teleriscaldamento è

stato approfondito anche nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge cosiddetto « milleproroghe » e che è stato accolto un ordine del giorno relativo alla riduzione dell'aliquota Iva. In quella sede era stato prospettato che le risorse a tale scopo avrebbero potuto essere reperite con il provvedimento in discussione.

Invita quindi ad approvare una norma di buon senso che permetterebbe di conseguire l'obiettivo di un maggiore risparmio energetico.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Foti 2.04.

Massimiliano DE TOMA (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.9, volto a precisare che il *bonus* sociale elettrico e gas previsto dall'articolo 3 anche per i clienti domestici in gravi condizioni di salute, deve essere riservato a situazioni certificate dal medico di famiglia o a persone in condizioni di disabilità, ricordando che i macchinari che consentono l'esistenza in vita di numerose persone comportano un notevole consumo energetico.

Salvatore CAIATA (FDI) ad integrazione dell'intervento svolto dal collega De Toma, si dichiara imbarazzato della richiesta di ritirare l'emendamento 3.9, osservando che esso investe questioni etiche, relative alle persone in difficoltà, che vanno oltre le logiche di maggioranza e opposizione. Invita ad una riflessione in tal senso, al fine di assicurare un sostegno adeguato alle famiglie in condizioni di forte disagio.

La Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra SARTORE richiama l'attenzione sul fatto che il contenuto dell'emendamento 3.9 appare ad una prima lettura restrittivo rispetto a quanto previsto dal testo del decreto-legge e che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, richiamato nella norma, già indica le categorie a cui dedicare forme di sostegno, inclusi coloro che necessitano di macchinari per esigenze di salute. Ricorda, infine, che in sede di con-

versione del decreto-legge n. 4 del 2022 è stato approvato un emendamento, presentato dai deputati di Fratelli d'Italia, con il quale è stato costituito un Fondo che destina ulteriori risorse a tale finalità.

Tommaso FOTI (FDI) precisa che nel corso delle riunioni informali che si sono tenute prima della seduta è stato sostenuto che l'invito al ritiro dell'emendamento in discussione era motivato da questioni relative alla sua copertura, senza alcun riferimento ai temi oggetto delle considerazioni svolte dalla Sottosegretaria Sartore. Chiede pertanto un accantonamento dello stesso al fine di poter effettuare le opportune verifiche.

La Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia GAVA concorda con la richiesta di accantonamento dell'emendamento De Toma 3.9 formulata dai presentatori.

Alessia ROTTA, *presidente*, concordi i relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento De Toma 3.9.

Andrea VALLASCAS (MISTO-A), nell'illustrare l'emendamento Sapia 3.2, di cui è cofirmatario, evidenzia l'importanza di incrementare di 100 milioni di euro il fondo destinato al rafforzamento del *bonus* sociale elettrico e gas in considerazione delle forti difficoltà in cui si trovano molte famiglie in presenza di un aumento dei costi dell'energia che non si verificava da oltre trent'anni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sapia 3.2.

Massimiliano DE TOMA (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.02, ne evidenzia l'obiettivo di conseguire un notevole risparmio energetico attraverso la sostituzione di elettrodomestici obsoleti. Segnala, inoltre, che a differenza del settore produttivo dei televisori, per i quali sono stati stanziati notevoli risorse per incentivi legati all'evoluzione dei canali digitali, nella produzione degli

altri elettrodomestici l'Italia svolge un ruolo primario. Evidenzia che attraverso lo smaltimento dei prodotti a più alto consumo energetico sarebbe possibile anche riciclare alcune componenti in una fase di aumento dei costi delle materie prime. Ribadisce che l'approvazione dell'emendamento permetterebbe di conseguire molteplici obiettivi, incluso un risparmio energetico pari al consumo di una città di 150.000 abitanti. Insiste quindi per la sua votazione, osservando che sarebbe stato possibile compiere uno sforzo in considerazione degli importanti traguardi che si sarebbero potuti conseguire.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo De Toma 3.02.

Devis DORI (MISTO-EV-VE), illustrando l'articolo aggiuntivo Romaniello 3.09 di cui è cofirmatario, riferisce che esso, al fine di intervenire sugli extraprofitto delle aziende energetiche, autorizza il Governo a rendere pubblici i prezzi di acquisto della materia prima gas da parte delle aziende medesime. Contestualmente istituisce un fondo alimentato dal prelievo su tali extraprofitto, finalizzato a concedere alle famiglie un *bonus* energia commisurato all'ISEE. Insiste quindi per la sua votazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Romaniello 3.09.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che è stato ritirato dal proponente l'articolo aggiuntivo Lupi 3.014 e che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, si riprenderà con l'esame di quelle riferite all'articolo 4 nella seduta di domani.

Tommaso FOTI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede spiegazioni in merito alla decisione di rinviare a domani il seguito dell'esame. Chiede, inoltre, quali margini di modifica ci siano sulle riformulazioni proposte dal Governo.

Alessia ROTTA, *presidente*, fa presente al collega Foti che sulle riformulazioni i proponenti potranno svolgere un'interlocuzione con il Governo per eventuali modifiche e che la presidenza ha ritenuto di non metterle in votazione nella seduta odierna al fine di consentire a tutti di esaminarle. Quanto alle modalità di prosieguo dei lavori, comunica che saranno stabilite in sede di ufficio di presidenza, già convocato al termine della seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.05 alle 20.25.

ALLEGATO 1

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE**

ART. 1.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per il primo e secondo trimestre del 2022 i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante « Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore », sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20 per cento e il 30 per cento, nella misura dello 0,75 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30 per cento e il 40 per cento e nella misura dello 0,5 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40 per cento e il 50 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa della missione 23 (Fondi da ripartire), programma 23.1 (Fondi da assegnare).

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dalla presente disposizione *con le seguenti:* dai commi 1 e 2.

1.14. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Per l'anno 2022 i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in

deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante « Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore », sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20 per cento e il 30 per cento, nella misura dello 0,75 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30 per cento e il 40 per cento e nella misura dello 0,5 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40 per cento e il 50 per cento, in linea con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 28 giugno 2014 n. 2014/C 200/01.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 3.000 milioni *con le seguenti:* 3.120 milioni.

1.6. Zucconi, De Toma, Caiata.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente legge, ARERA definisce una proposta di eliminazione di tutti gli oneri impropri dalla bolletta elettrica.

1.5. Muroni, Fioramonti, Tasso.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Semplificazione in materia di rateizzazione per il pagamento delle fatture di energia elettrica e di gas naturale)

1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « In caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei confronti » sono sostituite dalle seguenti: « Per il pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, su richiesta ».

1.04. Masi, Sut, Deiana, Davide Crippa, Zanichelli.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, *inserire le seguenti*: nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, alimentate a gas naturale per almeno l'80 per cento su base annua.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, *inserire il seguente*:

1-bis. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, » sono aggiunte le seguenti: « nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, alimentate a gas naturale per almeno l'80 per cento su base annua »;

b) *al comma 2, sostituire le parole*: dal comma 1, valutati in 591,83 *con le seguenti*: dai commi 1 e 1-bis valutati in 621,83;

c) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: nonché misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento;

d) *all'articolo 42, comma 2, lettera e)*, *sostituire le parole*: 20 milioni *con le seguenti*: 50 milioni.

2.31. Maccanti, Benvenuto, Rixi, Lucchini, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, *inserire le seguenti*: nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente*:

1-bis. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, » sono aggiunte le seguenti: « nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, »;

b) *al comma 2 sostituire le parole*: dal comma 1, valutati in 591,83 *con le seguenti*: dai commi 1 e 1-bis valutati in 624,83 milioni;

c) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , nonché misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento;

d) *all'articolo 42, comma 2, lettera e)*, *sostituire le parole*: 20 milioni *con le seguenti*: 53 milioni.

2.32. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali.

Al comma 1 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: di aprile, maggio e giugno *con le seguenti*: da aprile a dicembre;

Conseguentemente:

a) *al comma 2 sostituire le parole: 591,83 milioni con le seguenti: 1.775,49 milioni;*

b) *all'articolo 42, comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 8.953,19 milioni;*

c) *al medesimo articolo 42, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 4.516 milioni con le seguenti: 5.699,66 milioni.*

2.35. Lupi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono parimenti assoggettate alla medesima aliquota IVA del 5 per cento le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito dei Contratti Servizio Energia e dei Contratti Servizio Energia Plus di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole: 591,83 milioni con le seguenti: 599,83 milioni.*

b) *all'articolo 42, comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.777,53 milioni;*

c) *al medesimo articolo 42, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 4.516 milioni con le seguenti: 4.524 milioni.*

*** 2.22. Pettarin.**

*** 2.46.** Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica disciplinato dal numero 122), della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, contabilizzato

nelle fatture emesse per i consumi dei mesi da gennaio 2022 a giugno 2022;

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Agli oneri derivanti, dall'ultimo periodo del comma 1, stimati in 33 milioni di euro per il semestre gennaio-giugno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.7. Gribaudo, Bonomo, Pellicani, Braga, Benamati, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la fornitura di energia elettrica utilizzata per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, contabilizzata nelle fatture riferite ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022, è assoggetta all'aliquota IVA del 5 per cento.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma **1-bis**, valutati in 50 milioni di euro, per i mesi di marzo aprile e maggio 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'energia elettrica.

2.24. Deiana.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, nonché al comma 506 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 », sono inserite le seguenti: « nonché le forniture di energia termica prodotta per usi civili e industriali di cui al predetto articolo con

impianti alimentati a gas metano sulla base di contratti servizio energia ».

2.26. Sut, Masi, Chiazze, Zanichelli.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas di petrolio liquefatto usato in serbatoi fissi o in bombole come combustibile per gli usi domestici di riscaldamento, cottura cibi e produzione di acqua calda, contabilizzate nelle fatture o negli scontrini emessi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **2.2.** Morgoni, Morani.

* **2.34.** Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Valotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Fino al 31 dicembre 2022, per contenere gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, il Ministro della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, procede con proprio decreto alla determinazione dei prezzi massimi al consumo dei prodotti di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con esclusione di alcol e bevande alcoliche e di tabacchi lavorati. Nell'individuare i prezzi massimi di cui al periodo precedente si dovrà garantire che detti prezzi siano inferiori al prezzo medio di ogni singolo prodotto nel primo trimestre 2020.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Contenimento dei prezzi dei prodotti energetici.

2.19. Fregolent, Moretto, Paita.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, ai prodotti energetici per usi civili e industriali sottoposti all'accisa di cui all'articolo 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, limitatamente ai soli prodotti energetici per autotrazione di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, si applica per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l'aliquota IVA del 4 per cento e la corrispondente accisa è ridotta del 40 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo può essere prorogata per un periodo di tre mesi sino al permanere dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, ovvero sino al 31 dicembre 2022. Al fine di migliorare il sistema di controllo INFOIL, i titolari delle strutture di cui all'articolo 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, provvedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'installazione di contatori quali-quantitativi, sia in ingresso che in uscita dalle strutture medesime ai fini della corretta misurazione dei flussi dei prodotti energetici. La vigilanza sull'attuazione del precedente periodo è demandata al Comando generale della Guardia di finanza che può disporre verifiche anche presso gli operatori del settore della produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti energetici per usi civili ed industriali per autotrazione.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: e degli oneri generali nel settore del gas *con le seguenti:* , delle accise e degli oneri generali nel settore del gas e dei prodotti energetici per uso civile e industriale.

2.15. De Toma, Zucconi, Caiata.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)

1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « ; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i *pellet* » sono sostituite dalle seguenti: « o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83 milioni di euro annui, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinati al Ministero della transizione ecologica.

2.016. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Riduzione degli oneri di sistema relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili)

1. Al fine di contenere gli oneri delle bollette elettriche mediante riduzione della componente tariffaria ASOS (ex componente A3), le *royalty* afferenti alla produzione su terraferma di gas naturale, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), sono destinate al finanziamento di nuovi impianti da

fonti rinnovabili ed assimilati ai sensi del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT).

2.031. Rizzetto, Lucaselli, Zucconi, De Toma, Rachele Silvestri, Caiata.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo per le Energie Rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. Per il finanziamento del *bonus* sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022-2024, è pari a 670 milioni di euro all'anno. Il *bonus* è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: « tener conto » a: « al medesimo comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « redistribuirne il peso tra le diverse tipologie di clienti finali, in misura

proporzionale ai prelievi delle diverse tipologie di utenti ».

* **2.02.** Foti, Bignami, Maschio, Butti, Rachele Silvestri, Zucconi, Caiata, De Toma.

* **2.012.** Gagliardi.

* **2.013.** Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* **2.024.** Mazzetti, Labriola, Porchietto, Torromino, Cortelazzo, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini, Giacometto.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Riduzione dell'IVA nelle forniture di energia elettrica)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la fornitura di energia elettrica per uso di imprese agricole di cui al numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 17 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

** **2.05.** Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.

** **2.021.** Gastaldi, Viviani, Loss, Golinelli, Manzato, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

** **2.03.** Ciaburro, Foti, Bignami, Zucconi, Caretta, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.

** **2.029.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Riduzione dell'IVA nel settore dell'energia elettrica)

1. Al fine di contenere gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota IVA sull'energia elettrica, è trimestralmente rideterminata in diminuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'ARERA, al fine di garantire un gettito medio trimestrale complessivamente non superiore al gettito derivato nel medesimo trimestre dell'anno precedente a quello in corso per gli stessi prodotti energetici. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

2.08. Moretto, Fregolent, Paita.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure compensative in tema di IVA sui contratti servizio energia)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1° ottobre 2021 al 30

giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **2.020.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

* **2.026.** Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Le fatture emesse, per i consumi effettivi o stimati del secondo trimestre 2022, relative a prestazioni di servizi rese, nell'ambito di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, per la fornitura ad uso domestico di energia termica derivante da fonte rinnovabile o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2.04. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per la valorizzazione del settore energetico dei bioliquidi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia circolare)

1. Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari di incentivi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto o in data successiva ma

anteriore al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ad un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico del produttore o comunque del soggetto responsabile, ed i ricavi conseguiti sui mercati dell'energia ed eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l'equilibrio economico finanziario degli impianti stessi.

2. Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione:

a) costi di approvvigionamento della biomassa sostenibile al lordo degli oneri relativi al trasporto, stoccaggio e accise;

b) costi di esercizio, comprendenti i costi di manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;

c) ulteriori componenti addizionali nel caso di:

1) utilizzo di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010;

2) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC);

3) impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane;

4) impianti di taglia inferiore a 1 MW.

3. Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando annualmente la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività *standard* per il comparto e prevedendo rimborsi a favore dell'operatore elettrico nel caso in cui il complesso dei costi

e dei ricavi non abbia consentito di trarre la redditività *standard* fissata, ovvero restituzioni da parte dell'operatore elettrico stesso nel caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività *standard* fissata, secondo un approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della delibera ARERA n. 111/2006.

4. In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito:

a) l'utilizzo prevalente di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW;

b) la cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali;

c) l'appartenenza a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'interno dei quali avvenga la cessione (totale o parziale) dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti.

5. Per gli impianti ancora beneficiari di incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca successivamente alla data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo sopra descritto.

2.019. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: in gravi condizioni di salute *inserire le seguenti:* certificate dal medico di famiglia o in con-

dizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

3.9. De Toma, Zucconi, Caiata.

Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni *con le seguenti:* 500 milioni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 400 milioni *con le seguenti:* 500 milioni.

3.2. Sapia, Vallascas, Vianello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, contestualmente ad avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)

1. Ai fini di favorire una riduzione dei consumi domestici, promuovendo al contempo il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.

4. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.02. De Toma, Zucconi, Caiata, Lucaselli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Strategia nazionale contro la povertà energetica)

1. All'articolo 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui al comma 6, è adottata la Strategia Nazionale contro la Povertà Energetica.

6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis, prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici, al fine di elaborare, a livello nazionale, misure strutturali e di lungo periodo e integrare tutte le azioni in corso e quelle programmate nelle diverse politiche pubbliche per contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno.

6-quater. Lo schema di Strategia di cui al comma 6-bis, è sottoposto, dopo la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della strategia stessa. Durante l'attuazione della Strategia sono svolte periodicamente, e in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento. ».

3.07. Masi, Sut, Deiana, Davide Crippa, Zanichelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni per la fornitura di energia elettrica a favore di clienti domestici economicamente disagiati)

1. A decorrere dal 1° luglio 2022, l'equivalente dell'importo riconosciuto auto-

maticamente come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è erogato sotto forma di quota di energia rinnovabile.

2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), definisce le procedure per le modalità di selezione, su base provinciale, di impianti di nuova costruzione, che non beneficiano di ulteriori incentivi sull'energia prodotta, per l'approvvigionamento con energia elettrica rinnovabile dei soggetti di cui al comma 1, specificando le misure e le condizioni di contratto con i medesimi.

3. Agli impianti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al comma 2, in grado di soddisfare almeno l'equivalente in kWh del *bonus* concesso, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), su indicazione del gestore del Sistema informativo integrato – SII, eroga annualmente, per un periodo non superiore a quindici anni, il credito spettante ai clienti di cui al comma 1 e contestualmente cede energia elettrica rinnovabile ai clienti di cui al comma 1 per almeno quindici anni, in detrazione del consumo.

4. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative per l'erogazione del *bonus* elettrico sotto forma di quota parte di energia rinnovabile, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai chilowattora verdi tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche.

3.08. Davide Crippa, Galizia, Zanichelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Prelievo straordinario sugli extraprofitti delle aziende energetiche)

1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale aumento del prezzo del gas per le imprese e i cittadini e considerata la grave crisi sociale ed economica conseguente, il Governo è autorizzato a rendere pubblici i prezzi di acquisto della materia prima gas da parte delle società energetiche operanti sul territorio nazionale e ciò al fine della determinazione degli extraprofitti generati da detti aumenti.

2. A decorrere dal 31 luglio 2021 e sino al 31 dicembre 2022, è applicato alle società energetiche operanti sul territorio nazionale che commercializzano gas un prelievo pari al 50 per cento, al netto degli oneri di sistema, del valore risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto dello standard metro cubo (Smc) di gas ed il prezzo di vendita finale all'utente domestico o commerciale.

3. Le risorse ottenute sono destinate a un Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali finalizzato all'erogazione di un *bonus* energia per un importo pari al 50 per cento della media delle bollette a decorrere dal 31 luglio sino al 31 dicembre 2022 alle famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro, e di un importo pari al 30 per cento alle famiglie con un ISEE fino a 60.000 euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze emana, entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, un decreto attuativo della presente norma.

3.09. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Paxia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Contributo straordinario a favore degli studenti fuori sede)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'aumento del costo delle utenze

elettriche e del gas, per gli studenti universitari immatricolati presso le università autorizzate e accreditate dal Ministero dell'università e della ricerca, con ISEE, in corso di validità ordinario o corrente, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro, aventi un contratto di locazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, per l'anno 2022 per corrispondere un contributo annuale a fondo perduto pari a 500 euro.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3.014. Lupi.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017 *con le seguenti:* A tutte le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GW/h anno.

4.28. Moretto, Fregolent.

Al comma 1, sostituire le parole: a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 *con le seguenti:* rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 e successive modificazioni.

* **4.12.** Butti, Foti, Bignami, Maschio, Rachele Silvestri, Zucconi, Caiata, De Toma.

* **4.35.** Gagliardi.

- * **4.41.** Pezzopane, Braga, Pellicani, Burratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.
- * **4.47.** Sut, Traversi, Masi, Deiana.
- * **4.49.** Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
- * **4.66.** Labriola, Mazzetti, Polidori, Torromino, Cortelazzo, Porchietto, Sessa, Casino, Ferraioli, Valentini, Giacometto.

Al comma 1, dopo le parole: 27 dicembre 2017 aggiungere le seguenti: e alle imprese del settore turistico ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento.

- ** **4.2.** Ruffino.
- ** **4.10.** Bonomo.
- ** **4.23.** Zucconi, De Toma, Caiata.
- ** **4.37.** Gagliardi.
- ** **4.65.** Cortelazzo, Mazzetti, Porchietto, Torromino, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini, Giacometto.
- ** **4.63.** Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo le parole: medesimo periodo dell'anno 2019 aggiungere le seguenti: nonché alle imprese del settore turistico ricettivo, termale e degli impianti di risalita che hanno subito un analogo incremento.

4.38. Scanu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle imprese produttive dell'industria cartaria, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 100 milioni di euro. L'accesso al fondo è

subordinato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e spetta esclusivamente alle attività produttive del settore cartario. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono indicate le disposizioni per l'erogazione del beneficio per le imprese destinatarie.

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dei commi 375, 376, 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

4.32. Raduzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, nella medesima forma e percentuale, anche alle imprese che esercitano l'attività di pesca professionale iscritte negli appositi registri istituiti presso le capitanerie di porto, i cui costi di carburante e olio combustibile utilizzato per le imbarcazioni in navigazione, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento di costo superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2020.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.

- * **4.19.** Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
- * **4.24.** Zucconi, De Toma, Caiata.
- * **4.71.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Torromino, Pittalis, Cortelazzo, Maz-

zetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese che esercitano l'attività di pesca, iscritte negli appositi registri istituiti presso le capitanerie di porto, i cui costi di carburante utilizzato per le imbarcazioni in navigazione, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento di costo superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 1-bis.

4.7. Silvestroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le imprese agricole il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto in misura pari al 10 per cento.

* **4.18.** Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.

* **4.76.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì a imprese diverse da quelle di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 per le quali, nel periodo di riferimento, si sono verificate le seguenti condizioni:

a) hanno utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 1 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 1 gigawattora di energia diversa dall'elettrica o, per le imprese del settore agroalimentare, almeno 0,15 gigawattora/anno di energia elettrica oppure almeno 0,07 gigawattora/anno di energia diversa dall'elettrica;

b) hanno subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

c) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato, valutato con cadenza bimestrale, non sia risultato inferiore al 3 per cento del valore del fatturato.

Ai fini di cui al presente comma, il valore del fatturato è assunto pari al volume di affari relativo al periodo di riferimento come dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

** **4.21.** Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.

** **4.27.** Marco Di Maio, Moretto, Fregolent.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle sole aziende che abbiano effettuato la diagnosi energetica ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e ne abbiano conseguito gli obiettivi.

4.44. Zolezzi, Zanichelli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel *aggiungere le seguenti:* primo e.

* **4.6.** Foti, Zucconi, De Toma, Butti, Caiata, Rachele Silvestri.

* **4.29.** Fregolent, Moretto.

* **4.36.** Gagliardi.

* **4.40.** Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* **4.46.** Terzoni, Zanichelli.

* **4.51.** Valbusa, Fiorini, Frassini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'E-

ramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

* **4.55.** Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

* **4.61.** Lupi.

* **4.67.** Mazzetti, Porchietto, Torromino, Cortelazzo, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa o arti e professioni, diversi da quelli indicati al comma 1, per i quali il costo per consumi di energia elettrica, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, costituisce una percentuale pari o superiore all'1 per cento dei ricavi o compensi dichiarati per il medesimo periodo, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della differenza tra il costo per consumi di energia relativo al medesimo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e il corrispondente valore relativo al terzo periodo d'imposta precedente.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* e al comma 2-bis;

b) *al comma 4, dopo le parole:* per l'anno 2022 *aggiungere le seguenti:* e 4.225,9 milioni di euro per l'anno 2023;

c) *all'articolo 5, dopo il comma 2, inserire il seguente:* 2-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa o arti e professioni, diversi da quelli indicati al comma 1, per i quali il costo per consumi di gas naturale, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, costituisce una percentuale pari o superiore all'1 per cento dei ricavi o compensi dichiarati per il medesimo periodo, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della differenza tra il costo per consumi di gas naturale relativo al medesimo periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2022 e il corrispondente valore relativo al terzo periodo d'imposta precedente.;

d) *all'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole:* di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* e al comma 2-bis;

e) *all'articolo 5, comma 4, dopo le parole:* per l'anno 2022 *aggiungere le seguenti:* e 1.483,8 milioni di euro per l'anno 2023;

f) *all'articolo 42, comma 2, alinea, sostituire le parole:* 2.240,6 milioni di euro *con le seguenti:* 7.950,3 milioni di euro.

** **4.25.** Zucconi, De Toma, Caiata.

** **4.68.** Cortelazzo, Porchietto, Mazzetti, Torromino, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 *con le seguenti:* in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4.34. Raduzzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e in particolare per le imprese del settore cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati ad operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all'anno, è da applicarsi come

vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo. Tale deroga si applica automaticamente agli impianti di cui al periodo precedente senza necessità di comunicazioni aggiuntive. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **4.9.** Mollicone.

* **4.59.** Furgiuele.

* **4.72.** Mazzetti, Cortelazzo, Porchietto, Torromino, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese agricole non ricomprese nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

** **4.14.** Foti, Bignami, Zucconi, Ciaburro, Caretta, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.

** **4.16.** Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Capellani, Frailis, Braga.

** **4.73.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) impianti di depurazione industriale di cui al codice ATECO 38.2».

4.56. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Credito d'imposta per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture

produttive ed introduzione dell'opzione dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito per l'utilizzo dello stesso)

1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del costo, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è altresì subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa di euro 1.200 al netto dell'IVA per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico e per un massimo di potenza elettrica complessiva dell'impianto pari a 1 MW.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

7. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite complessivo di 4 miliardi di euro per l'anno 2022.

8. Ai fini dell'assegnazione delle risorse, i soggetti interessati inviano le domande relative ai progetti d'investimento già autorizzati per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, al Ministero della transizione ecologica, che provvede a valutarne la congruità con quanto stabilito nei commi precedenti. Le domande sono registrate, attraverso procedure a sportello con cadenza trimestrale, e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione e alle risorse assegnate fino a esaurimento dei fondi disponibili.

9. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, secondo quanto stabilito nei

commi precedenti, le modalità di presentazione delle domande ai fini della richiesta del beneficio, le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi incentivi.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 4.000 milioni per l'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

4.04. Fraccaro, Nardi, Zanichelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)

1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 richiamati dall'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4.06. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raf-

faelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Galinella.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: a forte consumo di gas naturale;

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Ai fini del presente articolo, sono ammesse al contributo straordinario di cui al comma 1 le imprese rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/1.

* **5.5.** Rachele Silvestri, Foti, Bignami, Maschio, Butti, Zucconi, Caiata, De Toma.

* **5.19.** Gagliardi.

* **5.21.** Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* **5.26.** Sut, Traversi, Masi, Deiana, Zanichelli.

* **5.28.** Fiorini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **5.37.** Labriola, Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Ferraioli, Sessa, Casino, Polidori, Valentini.

Al comma 1, sostituire le parole: pari al 15 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento e le parole: nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 con le seguenti: a partire dal 1° gennaio 2022;

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito di imposta di cui al primo periodo è riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale, considerando anche il consumo di gas per l'autoproduzione di energia elettrica, fino all'assegnazione dei volumi di*

gas di cui all'articolo 16, comma 5, ai clienti industriali nei quantitativi di cui al comma 2 del citato articolo 16;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022 *con le seguenti:* valutati in 1.600 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022.

**** 5.7.** Foti, Bignami, Butti, Rachele Silvestri.

**** 5.15.** Moretto, Fregolent.

**** 5.20.** Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

**** 5.23.** Deiana, Sut, Terzoni.

**** 5.34.** Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

**** 5.40.** Porchietto, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Torromino, Polidori, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

Al comma 1, sostituire le parole: pari al 15 per cento della spesa sostenuta *con le seguenti:* pari al 20 per cento della spesa sostenuta.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 522,2 milioni *con le seguenti:* 548,31 milioni.

5.35. Lupi.

Al comma 1, sostituire le parole: nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 *con le seguenti:* negli anni 2022 e 2023.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42 *con le seguenti:* si provvede, quanto a 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 42 e quanto a

1077,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

5.27. Fiorini, Valbusa, Frassini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

Al comma 2, dopo le parole: 8 gennaio 2022 *inserire le seguenti:* , nonché quella che opera nel settore del turismo identificato dal codice ATECO 55.10.00 (Alberghi) e nel settore del teleriscaldamento identificato dal codice ATECO 35.30,.

5.3. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono escluse dal credito d'imposta di cui al comma 1 le imprese operanti nei settori indicati nell'allegato 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, elencati nell'allegato C al presente decreto.

Conseguentemente, al presente decreto aggiungere il seguente allegato:

ALLEGATO C

(Articolo 5, comma 3-bis)

NACE	Classificazione Ateco
06.10	Estrazione di petrolio greggio
06.20	Estrazione di gas naturale

14.20	Confezione di articoli in pelliccia
19.10	Fabbricazione di prodotti di cokeria
19.20	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20.11	Fabbricazione di gas industriali
22.22	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
24.26	Trattamento dei combustibili nucleari
24.51	Fusione di ghisa
24.52	Fusione di acciaio
25.40	Fabbricazione di armi e munizioni
30.40	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

5.1. Vianello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Riduzione delle accise sulla benzina, benzina con piombo e gasolio)

1. Nel periodo dal 20 marzo 2022 al 20 luglio 2022 sono ridotte nella misura del 50 per cento l'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel caso in cui i predetti prodotti siano utilizzati come carburante per auto-trazione o come combustibile per riscaldamento.

5.01. Baratto, Ruffino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Riduzione delle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio)

1. Fino al 30 luglio 2022 le accise sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio, di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante

testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, sono ridotte nella misura del 50 per cento nel caso in cui i predetti prodotti siano utilizzati come carburante per auto-trazione o come combustibile per riscaldamento.

5.06. Ruffino, Angiola.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Contenimento dei prezzi dei carburanti e dei combustibili)

1. Nel periodo dal 20 marzo 2022 al 20 luglio 2022, il prezzo al dettaglio dei prodotti di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è stabilito nella misura massima di 1.724,25 euro/1.000 litri per la benzina, 1.589,30 euro/1.000 litri per il gasolio auto, 821,36 euro/1.000 litri per il GPL, 1.386,36 euro/1.000 litri per il gasolio da riscaldamento, 899,03 euro/1.000 kg per O.C. fluido BTZ, 593,93 euro/1.000 kg per O.C. denso BTZ.

5.02. Baratto, Ruffino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure di sostegno alle PMI per far fronte agli aumenti del prezzo dell'energia)

1. Al fine di contrastare la grave crisi economica e sociale causata dall'aumento

dei prezzi dell'energia e del gas, le PMI possono compensare i maggiori oneri sostenuti per il costo dell'energia elettrica e del gas, calcolati a partire dalla data del 1° settembre 2021, con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione mediante cessione degli stessi alle aziende fornitrici dei servizi energetici, cedibili dai medesimi ad altri soggetti compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari, iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Il Ministero dell'economia e delle finanze emana entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto un decreto attuativo della presente norma.

5.04. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Paxia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Credito d'imposta a favore delle comunità energetiche costituite in forma cooperativa)

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di 50 milioni di euro per anno alle comunità di energia rinnovabile costituite in forma cooperativa in cui sia presente almeno un ente religioso è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non

rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5.07. Fassina, Timbro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Norme a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, l'impresa che vanta crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a fronte di somministrazioni, forniture e appalti può trasformare tali crediti in crediti d'imposta.

2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in forma non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto sono previste le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione del presente articolo.

5.08. Fassina, Timbro.

ART. 6.

Al comma 3, sostituire le parole: di ultima generazione Euro VI/D con le seguenti: Euro V e VI.

* **6.24.** Tombolato, Rixi, Maccanti, Donina, Capitano, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **6.45.** Pentangelo, Porchietto.

Al comma 3, dopo le parole: bassissime emissioni inquinanti, aggiungere le seguenti: nonché con mezzi di trasporto Euro VI/A, Euro VI/B, Euro IV/C ed Euro V,

Conseguentemente al medesimo comma 3, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.

** **6.2.** De Micheli, Gariglio, Casu, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.

** **6.5.** Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

** **6.25.** Tombolato, Donina, Maccanti, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, le parole: « entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese di riferimento ».

6.19. Grippa, Iorio, Masi, Del Sesto, Scagliusi, Barbutto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Raffa, Serritella, Traversi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: a metano liquefatto aggiungere le seguenti: e compresso.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 30 milioni;*

b) *al medesimo comma 5, primo periodo, dopo le parole: gas naturale liquefatto aggiungere le seguenti: e compresso;*

c) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 84,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, per 79,6 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, per i restanti 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **6.1.** Morgoni, Morani.

* **6.11.** Moretto, Fregolent.

* **6.30.** Benamati.

* **6.32.** Cortelazzo, Mazzetti, Porchietto, Labriola, Torromino, Ferraioli, Sessa, Casino, Polidori, Valentini.

* **6.35.** Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al fine di contenere gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota IVA sulla benzina, sulla benzina senza piombo, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto usati come carburante, è trimestralmente rideterminata in diminuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di garantire un gettito medio trimestrale complessivamente non superiore al gettito derivato nel medesimo trimestre dell'anno precedente a quello in corso per gli stessi prodotti energetici.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della mobilità.

6.8. Fregolent, Moretto, Paita.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure urgenti per il contrasto dell'aumento del costo dei carburanti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative a benzina e benzina con piombo, gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti usati come carburante e gas naturale per autotrazione sono ridotte del venticinque per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000 milioni euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

6.082. Lupi.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al protrarsi della situazione di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2022, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:

a) benzina e benzina con piombo: euro 0,0 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante: euro 0,0 per mille litri.

6.015. Silvestroni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Dal 1° aprile 2022 ogni maggior introito fiscale derivante dell'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.

6.032. Osnato.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Fondo a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)

1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di in-

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nell'ambito privato.

2. Il 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo pari al 50 per cento delle spese relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sostenute dal contribuente, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW; la spesa massima ammissibile è calcolata in 2500 euro per infrastruttura di ricarica. Il contributo di cui al precedente periodo è richiesto dal contribuente, ovvero dalle persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) che forniscono e installano l'infrastruttura di ricarica, che lo anticipano al contribuente sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Il restante 30 per cento delle risorse del Fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo pari al 70 per cento delle spese documentate e sostenute da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, la spesa massima ammissibile è calcolata in 10.000 euro per condominio.

3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 2. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, 115 milioni di euro per il 2023 e 120

milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6.0108. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Ulteriori misure a sostegno delle imprese esercenti attività di autotrasporto)

1. Al fine di calmierare il costo del carburante per i mezzi di trasporto impiegati, alle imprese esercenti attività di autotrasporto merci per conto di terzi è riconosciuto, per il terzo e quarto trimestre 2022, uno sconto di 0,50 centesimi al litro, per ciascuno trimestre, quale ulteriore ristoro derivante dall'aumento dei prezzi del gasolio commerciale. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato « Fondo di solidarietà per l'aumento dei prezzi del gasolio commerciale per l'autotrasporto » con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022.

2. L'istanza è presentata dalle imprese di cui al comma 1 all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente, che, con proprio provvedimento, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta e all'effettuazione dei controlli e provvede a validare il diritto al rimborso e all'emissione di *voucher* di pari importo.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il terzo e quarto trimestre dell'anno 2022, si provvede:

a) nel limite di 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) nel limite 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) nel limite di 370 milioni di euro mediante compensazione tra sconto rimborsato e maggior gettito derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prezzi del gasolio commerciale.

6.069. Rixi, Maccanti, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Morrone, Raffalli, Bubisutti, Panizzut, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Valbusa, Vallotto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Ulteriori misure a sostegno dei mezzi di trasporto impiegati nelle attività di agricoltura e pesca)

1. Al fine di calmierare il costo del carburante per le macchine agricole e per i mezzi di trasporto impiegati per la pesca, ai soggetti esercenti le medesime attività è riconosciuto, per il terzo e quarto trimestre 2022, uno sconto di 0,50 centesimi al litro per ciascuno trimestre, quale ristoro derivante dall'aumento dei prezzi del gasolio. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è isti-

tuito un fondo denominato « Fondo di solidarietà per l'aumento dei prezzi del gasolio per le attività di pesca e agricoltura » con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022.

2. L'istanza è presentata dalle imprese di cui al comma 1 all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente, che, con proprio provvedimento, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta e all'effettuazione dei controlli e provvede a validare il diritto al rimborso e all'emissione di *voucher* di pari importo.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il terzo e quarto trimestre dell'anno 2022, si provvede:

a) nel limite di 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) nel limite 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) nel limite di 370 milioni di euro mediante compensazione tra sconto rimborsato e maggior gettito derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prezzi del gasolio commerciale.

6.070. Rixi, Viviani, Maccanti, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Binelli, An-

dreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaeli, Valbusa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a « Euro VI », di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia « Euro VI », è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di un veicolo di categoria M2, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

c) al 25 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, oltre la spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **6.014.** Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

* **6.027.** Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.

* **6.054.** Masi, Grippa, Manzo, Ficara, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Liuzzi, Raffa, Scagliusi, Serriella, Traversi.

- * **6.078.** Maccanti, Rixi, Furgiuele, Capitani, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zannella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Petazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
- * **6.089.** Giacomoni, Cortelazzo, Porchietto, Mazzetti, Torromino, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.
- * **6.098.** Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto merci)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, alle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del predetto carburante consumato nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della

base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.061. Traversi, Sut, Masi, Deiana.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese a partire da quelle aventi massa complessiva a pieno carico di 35

quintali aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al comma 5-ter si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle

condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

6.0110. Vietina.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Al fine di promuovere la decarbonizzazione nel settore dell'autotrasporto e di incentivarne la sostenibilità di esercizio, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità e alimentazione alternativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ed entro il limite complessivo di spesa di 25 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo di acquisto di biocarburante utilizzato in purezza, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Per le medesime finalità, alle imprese di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per gli anni 2023 e 2024 e nella misura del 10 per cento per gli anni 2025 e 2026 del costo di acquisto di biocarburante utilizzato in purezza, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i termini per l'erogazione del beneficio di cui

al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

6.083. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto persone)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, ad imprese, artigiani e lavoratori autonomi, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività di trasporto persone, quali il servizio taxi, il servizio di noleggio con conducente e il trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei predetti carburanti consumati nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i me-

desimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 42.

* **6.012.** Gariglio, De Micheli, Casu, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro, Cantini, Pezzopane.

* **6.020.** Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto persone)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, alle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività di trasporto persone, a mezzo taxi, noleggio con conducente a mezzo autovetture e noleggio con conducente a mezzo autobus, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di

200 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei predetti carburante consumati nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle con-

dizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 42.

**** 6.023.** Butti, Foti, Bignami, Maschio, Rachele Silvestri, Zucconi, Caiata, De Toma.

**** 6.050.** Gagliardi.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Interventi in favore del trasporto passeggeri con autobus)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio per autotrazione, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **6.010.** Gariglio, Ubaldo Pagano, Casu, Bruno Bossio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Del Basso De Caro.

* **6.021.** Gemmato, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.

* **6.063.** Tateo, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **6.0105.** Pentangelo, Sarro.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Credito d'imposta per acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo

di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.056. Masi, Grippa, Manzo, Ficara.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **6.08.** Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

* **6.030.** Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.

* **6.046.** Gagliardi.

* **6.074.** Valbusa, Maccanti, Rixi, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

* **6.086.** Vallasca.

* **6.095.** Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Labriola, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Per la fornitura di carburante e di energia elettrica utilizzati per la produzione dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le aziende affidatarie, anche di natura non pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale.

** **6.07.** Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

** **6.029.** Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.

** **6.045.** Gagliardi.

** **6.073.** Maccanti, Rixi, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

** **6.085.** Vallasca.

** **6.094.** Cortelazzo, Mazzetti, Polidori, Labriola, Torromino, Porchietto, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Interventi in favore del trasporto via acqua)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, per le medesime finalità, si applicano an-

che al trasporto di merci e persone via acqua.

6.067. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 7.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ai soggetti che gestiscono centri natatori ad uso pubblico.

7.10. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, alle associazioni e società sportive dilettantistiche fino a 3 milioni di fatturato annuo è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta a compensazione dei maggiori costi sostenuti per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Incremento del Fondo unico *con la seguente:* Disposizioni.

7.5. Caiata, Zucconi, De Toma.

Al comma 3, sostituire le parole: 40 milioni *con le seguenti:* 80 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni *con le seguenti:* 7.809,53 milioni;

b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni *con le seguenti:* 290 milioni.

7.11. Rospi, Sozzani, Polidori, Porchietto, Sessa, Torromino.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, la sospensione dei termini di cui all'articolo 1, comma 923, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata fino al 31 agosto 2022.

3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 settembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento *con le seguenti:* Misure in favore.

7.7. Rossi, Di Giorgi, Lattanzio, Lotti, Nitti, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino.

ART. 8.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 2, lettera *n)*, dopo la parola: « investimenti » sono inserite le seguenti: « anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici altamente innova-

tivi, sistemi di accumulo ad essi abbinati e interventi di efficientamento energetico, ».

8.21. Fraccaro, Zanichelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 14-septies », sostituire le parole: Fino al 30 giugno 2022 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2022.

Conseguentemente,

a) al medesimo comma 1, lettera b) sostituire le parole: Fino al 30 giugno 2022 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2022;

b) aggiungere in fine il seguente comma: 1-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8.16. Raduzzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 14-septies », sostituire le parole: Fino al 30 giugno 2022 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2022.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: Fino al 30 giugno 2022 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2022.

8.4. Rachele Silvestri, Foti, Butti, De Toma, Zucconi, Caiata.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo le parole: « 80 per cento. » sono inserite le seguenti: « Fino al 30 giugno 2022, sulle garanzie rilasciate a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, è riconosciuta la percentuale di copertura del 90 per cento. A queste ultime operazioni, il soggetto richiedente, nel caso di garanzia diretta, applica un tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non supe-

riore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento. ».

*** 8.28.** Cortelazzo, Labriola, Porchietto, Polidori, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Giacometto.

*** 8.23.** Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

*** 8.24.** Benamati.

*** 8.15.** Moretto, Fregolent.

*** 8.14.** Zucconi, De Toma, Caiata.

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis). All'articolo 13 dopo il comma 11, è inserito il seguente: « 11-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia. ».

**** 8.5.** Caretta, Foti, Bignami, Zucconi, Ciaburro, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.

**** 8.9.** Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.

**** 8.18.** Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Casese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia.

**** 8.25.** Golinelli, Viviani, Loss, Gastaldi, Manzato, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

**** 8.31.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: « clienti finali domestici », con le seguenti: « clienti finali domestici e non domestici ».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ulteriori misure.

8.33. Labriola, Polidori, Torromino, Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, può rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie dirette o controgarantendo banche nazionali ed estere, anche in favore del gestore del mercato elettrico nell'interesse degli operatori del mercato all'ingrosso di energia elettrica e gas.

8.29. Anna Lisa Baroni, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. In via eccezionale, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili agli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventisei settimane fruibili fino al 30 giugno 2022.

2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, comma 2, e 30, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il periodo di integrazione salariale di cui al comma 1 non rileva ai fini dei limiti di cui agli articoli 4, 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

8.04. Caiata, Zucconi, De Toma.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Accesso al Fondo di garanzia SACE delle CER)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito all'attuazione della presente disposizione.

8.014. Sut, Zanichelli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Contributi per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione europea de-

nominato « Emissioni zero entro il 2050 » e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, « Rivoluzione verde e transizione ecologica », Componente 2 « Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile », Investimento 1.2 « Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo » del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nello stato di previsione del Ministero delle transizione ecologica è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute, per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2030, con una dotazione, che costituisce limite di spesa, di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

2. Alle risorse del fondo di cui al comma 1 possono accedere le pubbliche amministrazioni, le persone fisiche e le piccole e medie imprese situate nei comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, e fino a 100.000 abitanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità e le condizioni per l'accesso al Fondo e per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

4. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata e tempestiva informazione in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'am-

missione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

6. Ai relativi oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per il 2024 e 30 milioni ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.015. D'Ippolito.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il « Fondo Rinnovabili PMI ».

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 500 milioni di euro e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108,

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

8. Agli oneri derivanti dalla misura si provvede mediante il trasferimento di una quota pari a 470 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e mediante il trasferimento di una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo nazionale per l'efficienza energetica istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

8.016. Masi, Sut, Traversi, Deiana, Zanichelli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure per il risparmio energetico)

1. Per far fronte alla crescita dei costi dell'energia elettrica, è fatto obbligo agli enti locali per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2022, di provvedere alla riduzione del 40 per cento dell'uso della pubblica illuminazione, nonché di vietare l'utilizzo di insegne, scritte pubblicitarie luminose e di vetrine illuminate dopo le ore 20. Sono esclusi da tale divieto gli esercizi aperti al pubblico autorizzati a svolgere la propria attività dopo le ore 20.

8.012. Lombardo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure per favorire il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO2 tramite il prolungamento del lavoro agile)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della necessità di contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di riduzione delle emissioni di CO2, il termine per la rimodulazione del lavoro agile, già fissato al 31 marzo 2022, è prorogato al 31 dicembre 2022, sia per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia per i dipendenti del settore privato.

8.017. Alaimo, Giarrizzo, Elisa Tripodi, Barzotti, Zanichelli.

ART. 9.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Fatti salvi l'articolo 6-bis e il comma 5 dell'articolo 7-bis, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, sono disciplinati come segue:

a) impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente. Per opere su aree non nella disponibilità del proponente, ivi incluse le opere di con-

nessione alla rete, si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS), con deroga a quanto previsto all'articolo 6, comma 2, riguardo alla proprietà o disponibilità delle aree interessate dall'impianto e dalle opere connesse. Il proponente può optare per la PAS per l'intero intervento;

b) impianti di potenza superiore a 1 e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata, con la medesima deroga di cui alla lettera *a*).

c) impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica l'autorizzazione unica.

2-ter. Ai fini del comma *2-bis* resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera *a*).

2-quater. Le opere per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, ivi inclusi i sistemi di accumulo, che acquisiscono il titolo autorizzativo ai sensi del comma *2-bis*, sono qualificate come opere di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti.

2-quinquies. Ai fini di quanto disposto ai commi da *2-bis* a *2-quater*, la potenza richiamata al comma *2-bis*, lettere *a*), *b*) e *c*), è riferita allo stato conseguente all'intervento. ».

01-bis. Le disposizioni dei commi da *2-bis* a *2-quinquies* dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come introdotte dal comma *1-bis*, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

01-ter. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021, al comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: « *e-bis*) l'accesso agli incentivi non può essere precluso a impianti in area classificate come idonee ai sensi dell'articolo 20, ivi incluse le aree classificate idonee dal comma 8 ».

01-quater. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, alla lettera *a*) dopo le parole: « decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 » sono aggiunte le seguenti: « nonché, per il solo solare foto-

voltaico, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata, o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui all'articolo 20 comma 8 lettera *d-bis*, sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico. ».

01-quinquies. Al medesimo articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, sono aggiunte in fine le seguenti lettere:

« *d*) esclusivamente per il fotovoltaico, anche con moduli a terra;

d-bis) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, ivi inclusi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere e impianti fotovoltaici in esercizio;

d-ter) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti all'articolo 268, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

d-quater) le aree anche qualora classificate agricole, adiacenti ad autostrade, e comunque collocata a una distanza non superiore a 300 metri dalle stesse, previo parere favorevole del gestore delle medesime infrastrutture acquisito dal proponente l'impianto;

d-quinquies) i siti degli impianti eolici, come definiti all'articolo 6, comma *3-bis*;

d-sexies) anche ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, misura 2, componente 2, investimento 1.2 (promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), le aree classificate agricole che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, i comuni individuano, come di trascurabile interesse per l'agricoltura e la pastorizia, dandone comunicazione alla regione e al Ministero della transizione ecologica;

d-septies) senza necessità di variazione della destinazione urbanistica, le aree ricadenti nelle zone territoriali omogenee *c*) e *d*) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, che, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della disciplina della predetta classificazione, risultano inutilizzate e per le quali non siano presentate richieste di approvazione di piani attuativi o interventi edilizi entro il 31 dicembre 2022, fermo restando che i comuni possono stabilire un limite massimo di utilizzo delle aree industriali per impianti a fonte rinnovabile pari al 35 per cento delle stesse. ».

9.73. Masi, Sut, Chiazzese, Zanichelli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01) all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, a livello nazionale per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica la cui proposizione comporta l'automatica sospensione dei termini di inizio e fine lavori sino all'emissione della relativa autorizzazione unica dell'intervento di modifica sostanziale. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui

all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti fotovoltaici con moduli a terra, anche se non ancora realizzati, a condizione che gli interventi non comportino incrementi dell'area autorizzata e destinata ad ospitare gli impianti stessi, a prescindere dalla potenza elettrica risultante. Rientrano nella presente ipotesi gli interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto dei medesimi e degli altri componenti, anche mediante la modifica del *layout* dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio nonché una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini. Non sono sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti eolici, anche se non ancora realizzati, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro

diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini. »;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis* Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

1) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondati per eccesso;

2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni. »;

c) il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

« 3-*quater*) Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h_2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende il prodotto tra all'altezza massima dal suolo h_1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente ed il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore d_2 e dell'aerogeneratore esistente d_1 : $h_2 = h_1 * (d_2/d_1)$ ».

* 9.14. Muroli.

* 9.47. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

* 9.60. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* 9.77. Masi, Sut, Chiazzese.

* 9.96. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* 9.122. Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è aggiunto, infine il seguente periodo: « Nel caso in cui la modifica non sostanziale determini un incremento della potenza installata e la necessità di realizzazione di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area già occupata, queste ultime sono autorizzate mediante la medesima procedura semplificata applicabile all'intervento non sostanziale di cui all'articolo 6-*bis* ».

** 9.117. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

** 9.64. Braga, Pellicani, Benamati, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

** 9.70. Sut.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: « adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 » sono aggiunte le seguenti: « e, in deroga alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici, delle relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica dei predetti impianti ».

9.21. De Toma, Zucconi, Caiata.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente « Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1-*quater* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale »;

b) all'articolo 6-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle rela-

tive infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente:

a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6 comma 9-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché il proponente alleggi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010;

b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'*eternit* o dell'amianto »;

9.42. Fregolent, Moretto.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 6 comma 9-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo le parole: « impianti fotovoltaici » ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ».

* **9.15.** Muroni.

* **9.75.** Masi, Sut, Chiazzese, Zanichelli.

* **9.44.** Fregolent, Moretto.

* **9.102.** Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Valotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: « , nonché l'utilizzazione di potenza sino a 1 MW all'ora dell'impianto eolico costituito da una sola pala, anche se l'autorizzazione preveda una potenza inferiore ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: per l'installazione *inserire le seguenti* e lo sfruttamento.

9.38. Moretto, Fregolent.

Al comma 1, capoverso comma 5, dopo le parole: di impianti solari fotovoltaici, *inserire le seguenti:* con elettrolizzatori, stoccaggio di idrogeno e *fuel cell*.

9.104. Lupi.

Al comma 1, capoverso comma 5, sostituire le parole: delle opere *con le seguenti:* di tutte le opere.

Conseguentemente:

a) dopo la parola: pertinenze, *inserire le seguenti:* compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici, strutture e manufatti che si rendessero necessari;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rientrano nell'ambito delle manutenzioni ordinarie anche gli interventi di rifacimento parziale o totale delle coperture di tutti gli immobili di qualunque categoria e tipo, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento di coperture in amianto, abbinate all'installazione di impianti fotovoltaici e termici, non necessitando tali interventi di alcuna ulteriore autorizzazione di qualsiasi tipo fatta eccezione per quegli immobili di cui al citato articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)* del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.

9.129. Pastorino, Timbro.

Al comma 1, capoverso comma 5, dopo le parole: nonché nelle relative pertinenze, *aggiungere le seguenti:* nonché su strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici.

9.111. Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Giacometto.

Al comma 1, capoverso comma 5, dopo le parole: nonché delle relative pertinenze *aggiungere le seguenti:* o anche in assenza di preesistenti strutture e manufatti fuori terra.

* **9.110.** Mazzetti, Cortelazzo, Porchietto, Torromino, Labriola, Polidori, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

* **9.36.** Zucconi, De Toma, Caiata.

* **9.50.** Gagliardi.

* **9.53.** Scanu.

* **9.105.** Ruffino, Angiola.

* **9.107.** Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

* **9.20.** Bonomo.

* **9.3.** Ruffino.

Al comma 1, capoverso comma 5, sostituire le parole: lettere *b)* e *c)* *con le seguenti:* lettera *b)*.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il primo periodo del presente comma si applica anche agli impianti solari fotovoltaici e termici che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettera *c)*, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, limitatamente nei casi in cui i pannelli sono integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, nonché di colore e forma compatibili a quelli della copertura.

9.100. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra,

Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Bisa, Racchella, Picchi, Manzato.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere b) e c) con le seguenti: lettera b).

* **9.35.** Zucconi, De Toma, Caiata.

* **9.49.** Gagliardi.

* **9.52.** Scanu.

* **9.106.** Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 1, capoverso comma 5, sopprimere le parole: , individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice,.

** **9.4.** Vallascas, Vianello, Leda Volpi.

** **9.126.** Bond, Spena, Caon, Sandra Savino, Cortelazzo.

Al comma 1, capoverso comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; decorsi inutilmente i termini per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque all'autorizzazione della domanda.

9.22. De Toma, Zucconi, Caiata.

Al comma 1, capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali qualora contrastanti.

* **9.23.** Foti, Butti, Rachele Silvestri.

* **9.51.** Gagliardi.

* **9.54.** Scanu.

* **9.57.** Pezzopane, Pellicani, Braga, Burratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.

* **9.68.** Terzoni, Sut.

* **9.98.** Lucchini, Rixi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **9.103.** Lupi.

* **9.112.** Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Labriola, Porchietto, Polidori, Torromino, Casino, Sessa, Valentini, Ferraioli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i progetti di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per i quali sia stato avviato il procedimento per il conseguimento del provvedimento di verifica di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale o di procedimento unico ambientale o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio nonché delle relative opere necessarie alla connessione alla rete elettrica nazionale o il procedimento di concessione di derivazione d'acqua o più dei predetti procedimenti per i quali siano già decorsi i termini di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per la conclusione del relativo procedimento, da computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni, sono da considerarsi conclusi positivamente in deroga al comma 2-*quater* dell'articolo 20 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e, pertanto, i relativi provvedimenti sono assentiti. I provvedimenti autorizzativi e concessori ottenuti a causa del mancato rispetto dei termini hanno durata di anni 30 ed in mancanza di rinnovo da parte delle amministrazioni competenti gli impianti realizzati in forza delle medesime devono essere rimossi dopo 30 anni.

1-ter. Il comma 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

«*9-bis.* Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità compe-

tente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera *b*), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche *in itinere* nella medesima area. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti ».

1-quater. Al fine di conseguire celermente i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi) e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto ministeriale da emanarsi sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato regioni ed enti locali, aggiorna il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017.

1-quinquies. La revisione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 di cui al comma *1-quater* deve prevedere la conversione entro il 2026 degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale, mediante Piani di investimenti comprensivi delle reti

di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022.

1-sexies. Al fine di conseguire i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi), alle isole di cui all'allegato 1, colonna A del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017, dopo « Capri » è aggiunta « Giannutri », come territorio del comune dell'Isola del Giglio.

9.130. Pastorino, Timbro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di conseguire celermente i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi) e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto ministeriale da emanarsi sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato regioni ed enti locali, aggiorna il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017.

1-ter. La revisione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 di cui al comma 2 deve prevedere la conversione entro il 2026 degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale, mediante Piani di investimenti comprensivi delle reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica entro il 31 dicembre 2022 e agli enti locali competenti.

1-quater. Al fine di conseguire i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Compo-

nente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi), alle isole di cui all'allegato 1, colonna A del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017, dopo « Capri » è aggiunta « Giannutri », come territorio del comune dell'Isola del Giglio.

* **9.79.** Terzoni, Sut, Zanichelli.

* **9.128.** Pella, Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Labriola, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

* **9.56.** Gagliardi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È consentito l'accesso alle risorse di cui al Fondo per l'efficientamento energetico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014 per gli interventi di realizzazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete pubblica installati su edifici pubblici o privati, qualora gli stessi coprano almeno il 150 per cento dei consumi. L'intervento di realizzazione degli impianti è finanziato nella misura del 100 per cento qualora ricorrano le condizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, esclusivamente nel caso in cui il titolare dell'impianto ceda a titolo gratuito alle entrate del bilancio dello stato, gli eventuali ricavi percepiti al netto dei consumi nei primi cinque anni a decorrere dalla messa in esercizio dell'impianto. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100 per cento dei costi ammissibili. I proventi di cui al presente comma sono destinati ad un fondo costituito presso il Ministero della transizione ecologica finalizzato al finanziamento di interventi per la realizzazione degli impianti ad energia rinnovabile da installarsi in spazi pubblici senza consumo di suolo. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le

modalità di funzionamento di gestione del fondo.

9.80. Penna, Maraia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

9.83. Paolo Nicolò Romano, Romaniello, Dori, Siragusa, Paxia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b-bis)* gli interventi e le opere di cui alle voci B.8 nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Codice, a condizione che il progetto risulti conforme alle specifiche prescrizioni di tutela e fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del Codice. ».

9.66. Barbuto, Grippa, Deiana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'allegato A, punto A.6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « limita-

tamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici »;

b) all'allegato B, punto B.8, primo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 », è aggiunto il seguente periodo: « e non rientranti tra le fattispecie di cui al punto A.6 dell'allegato A »;

c) l'ultimo periodo del medesimo punto B.8 è soppresso.

9.24. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nei centri e nuclei storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici.

1-ter. Al punto A.6, dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, le parole: « lettere b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera b) ».

* **9.8.** Muroni, Fioramonti, Tasso.

* **9.61.** Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* **9.74.** Chiazzese, Masi, Sut.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di progetti volti a ridurre l'inquinamento ambientale nelle aree portuali, l'energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto si considera, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 per le attività di ricarica dei veicoli elettrici, una

componente del più ampio servizio erogato dall'operatore che si qualifica come cliente finale dell'energia elettrica erogata alle navi.

** **9.7.** Vianello.

** **9.34.** Zucconi, Silvestroni, De Toma, Caiata.

** **9.88.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, lettera b) del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole: « autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « segnalazione certificata di inizio attività rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, secondo le disposizioni di cui al comma 2-ter ».

* **9.29.** Zucconi, De Toma, Caiata.

* **9.84.** Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 30, del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, come convertito in legge dalla legge 29 giugno 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: « nei procedimenti di autorizzazione » sono inserite le seguenti: « e di valutazione ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle opere connesse ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, anche in itinere, ai sensi

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli interventi di adeguamento stradale e di installazione di cavi interrati. »

1-ter. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), dopo le parole « impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW » sono aggiunte le seguenti « Resta ferma la facoltà del proponente di optare per la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale presso le Regioni o le Province autonome ».

9.63. Braga, Pellicani, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

« 2-sexies. Qualora, in pendenza di un procedimento di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, intervenga una modifica progettuale consistente nell'inserimento di un impianto di accumulo elettrochimico, tale modifica non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse le valutazioni ambientali ».

9.30. Zucconi, De Toma, Caiata.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2021, n. 108, dopo le parole: « nei procedimenti di autorizzazione » sono inserite le seguenti: « e di valutazione am-

biennale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

*** 9.89.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

*** 9.40.** Moretto, Fregolent.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle opere connesse ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, anche *in itinere*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli interventi di adeguamento stradale e di installazione di cavi interrati. ».

**** 9.41.** Moretto, Fregolent.

**** 9.124.** Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

**** 9.90.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: « impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW » sono aggiunte le seguenti: « , nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, ».

9.1. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Paxia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 è soppresso.

9.55. Scanu, Vietina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 comma 9-*bis*, lettera e), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea la parola: « installati », è sostituita dalle seguenti: « installate pompe di calore a gas o »;

b) al punto *iii*), dopo la parola: « installare » sono aggiunte le seguenti: « pompe di calore a gas o » e, al medesimo punto *iii*), le parole: « e pompe di calore il cui rendimento sia » sono sostituite dalle seguenti: « e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento ».

9.67. Terzoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-*bis*, secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2022 ».

9.120. Timbro, Bersani, Fornaro, Stumpo.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di agevolare l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2022 ».

2. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.17. Morassut, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2022 ».

* **9.131.** Bellachioma, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **9.134.** Moretto, Fregolent.

* **9.135.** Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « , a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo » sono soppresse.

** **9.82.** Masi, Lucchini, Benamati, Cortelazzo, Moretto, Gagliardi, Bersani, Planger, Terzoni, Binelli, Pellicani, Torromino, Fregolent, Scanu, Timbro, Zanchelli.

** **9.136.** Scanu, D'Ettore.

** **9.137.** Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Paxia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti all'articolo 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenti, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi.

9.133. Comaroli, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Interventi in favore degli automobilisti)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei carburanti dovuti alla guerra in atto tra la Russia e l'Ucraina, ai prodotti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, identificati ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come carburante per motori non si applicano le relative accise dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

9.01. Menga.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *b-bis*), aggiungere le seguenti:

« *b-ter*) per l'acquisto e la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;

b-quater) la detrazione di cui alla lettera *b-ter*) è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici oggetto della detrazione, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo »;

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-bis.1. La detrazione di cui al comma 2, lettere *b-ter*) e *b-quater*), è subordinata alla cessione dell'energia prodotta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), prevista dall'articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a complessivi 50 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

9.04. Aprile.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un subcommissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.

5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei subcommissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per

quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrare, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strut-

ture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10.

9.06. Muroni, Fioramonti, Tasso.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Credito d'imposta per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive)

1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta. Ai fini dell'ottenimento del be-

neficio gli impianti devono essere installati da aziende certificate, con almeno due bilanci depositati.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista per regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è altresì subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della

non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

6. Ai fini dell'assegnazione delle risorse le imprese devono presentare apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica. La richiesta deve riportare la data di ottenimento del titolo autorizzativo, la potenza dell'impianto e il risparmio energetico conseguito con riferimento alla dimensione dell'azienda richiedente. Le domande sono registrate in base all'ordine cronologico di presentazione.

9.012. Lucaselli, De Toma, Foti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Semplificazioni della disciplina per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di realizzazione e di esercizio degli impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 20 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati con modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, ivi compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad eccezione dei bacini d'acqua che ricadono nelle aree di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nelle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle le aree incluse nella Rete Natura 2000.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per l'inserimento degli impianti e la loro integrazione sotto il profilo ambientale anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e il corretto posizionamento dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.

9.020. Deiana, Masi, Sut, Davide Crippa, Zanichelli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

1) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

2) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

3) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera *b*) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.

3. Sempre nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite modalità semplificate e automatiche per l'eventuale potenziamento non incentivato di impianti di produzione di energia elettrica da biogas già in esercizio e incentivati che adottino modifiche dell'assetto di impianto finalizzate ad un incremento della produzione che comporti un incremento del valore della potenza nominale di impianto.

* **9.027.** Golinelli, Patassini, Lucchini.

* **9.028.** Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Valotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

* **9.030.** Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Incentivi ai sistemi di accumulo negli impianti fotovoltaici)

1. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

« *h-bis*) relativi all'installazione di sistemi di accumulo per impianti fotovol-

taici, nel caso in cui tale installazione sia contestuale ovvero successiva a quella dell'impianto fotovoltaico stesso, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico. L'installazione successiva del sistema di accumulo dà diritto alla detrazione anche nel caso in cui l'impianto fotovoltaico benefici delle tariffe incentivanti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 ».

2. Per le spese documentate, sostenute nel periodo dal 1° giugno 2022 al 31 dicembre 2024, relative agli interventi di cui al comma 1, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare. Il contribuente può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con

modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

9.029. Ruffino, Angiola.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure per la messa in sicurezza e il potenziamento della produzione energetica da fonte idroelettrica)

1. Al fine di rafforzare la sicurezza energetica nazionale, di incrementare la produzione da fonte idroelettrica e tenuto conto dall'archiviazione della procedura d'infrazione dell'Unione europea n. 2011/2026, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche hanno titolo a richiedere alle amministrazioni concedenti la rideterminazione in aumento della durata della concessione, anche se scaduta, subordinata alle seguenti condizioni:

a) impegno all'adozione di un piano di investimenti concernente interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglio-

ramento tecnologico e strutturale, ottimizzando la funzionalità degli organi di servizio e di manovra, tali da realizzare un significativo incremento della produttività e dell'efficienza dell'infrastruttura;

b) impegno a effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti a contrastare l'interrimento e a consentire l'ampliamento dei volumi di invaso, anche connessi a interventi di risanamento ambientale e messa in sicurezza idrogeologica, o volti a contrastare la carenza di risorsa idrica in periodi siccitosi;

c) disponibilità a sottoscrivere per il tramite del Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.a. contratti di lunga durata (PPA) di cessione di una quota dell'energia prodotta netta sino al 25 per cento, sulla base di un prezzo definito secondo criteri di equa remunerazione, a clienti finali ad alta intensità energetica, ovvero ad altri utenti identificati come eligibili da apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prioritariamente nelle regioni ove sussistono gli impianti idroelettrici interessati o nelle regioni limitrofe;

d) definizione, in accordo con l'amministrazione concedente, di condizioni di esercizio della derivazione tali da assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge e in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica e dalla normativa ambientale vigente, coerentemente con l'obiettivo di ottimizzare il rendimento energetico;

e) impegno al mantenimento e possibile incremento della base occupazionale.

2. La rideterminazione in aumento della durata della concessione, comunque non inferiore a 20 anni a fronte di un incremento della generazione elettrica potenziale pari ad almeno il 30 per cento rispetto alla media dei 5 anni precedenti, è proporzionata all'entità degli investimenti previsti ai sensi del comma 1 del presente articolo, secondo parametri stabiliti con decreto del

Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Entro sei mesi dalla richiesta di rideterminazione di cui al comma 1, esperite ove occorra le indagini tecniche, geologiche e ambientali necessarie, il concessionario presenta, a pena di decadenza dal diritto:

a) un programma di investimenti, in cui illustra quali modifiche intenda eventualmente apportare allo schema e alle principali caratteristiche dell'impianto idroelettrico oggetto della concessione e quali migliorie dell'impianto stesso, in termini ambientali e/o paesaggistici e/o di aumento dell'energia producibile o della potenza installata, si ottengano con l'esecuzione di quanto proposto;

b) un progetto di massima, a scopo autorizzativo, che descrive con adeguato livello di dettaglio le opere da realizzare *ex-novo* e le innovazioni e migliorie da apportare alle opere e agli invasi esistenti, nell'ambito del programma di investimenti di cui al punto a). L'autorizzazione non è necessaria per quanto attiene alla sostituzione di macchinari, impianti o apparati elettromeccanici esistenti;

c) il piano industriale ed economico/finanziario, in cui illustra il costo delle opere da realizzare o modificare, la produttività media attesa dall'impianto ad esito del programma di investimenti, ed attesta la sostenibilità economica del programma di potenziamento.

4. Le attività di ammodernamento e miglioria degli impianti strumentali all'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche sono considerate di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del de-

creto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

5. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) sono previste misure a sostegno della sistemazione, dell'ampliamento e della trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, nonché dell'efficientamento dei sistemi di generazione elettrica, ivi compresi i sistemi di pompaggio mediante l'utilizzo dell'energia eccedente prodotta da altre fonti rinnovabili, promuovendone l'utilizzo energetico compatibilmente con gli altri usi e gli ecosistemi, purché siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica; ».

6. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definiti le misure a tutela della sicurezza energetica nazionale, nonché i criteri equi, trasparenti e omogenei, cui le regioni sono tenute ad attenersi in sede di espletamento delle gare con procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Fino alla data dell'emanazione del decreto di cui al presente comma sono sospese le procedure di messa a gara delle concessioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

7. A fronte di situazioni di conclamata emergenza, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, con proprio provvedimento, su proposta motivata del Ministro della transizione ecologica, che l'energia prodotta da impianti idroelettrici in regime di concessione sia immessa al consumo esclusivamente a clienti finali residenti sul

territorio nazionale o può vietarne talune tipologie di utilizzo.

9.032. Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Giacometto, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Zucconi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure strutturali per la riduzione dei consumi di energia elettrica e per la riduzione dell'inquinamento luminoso)

1. Sono fissati i seguenti obiettivi di consumo totale e/o *pro-capite* annuo per l'illuminazione esterna pubblica e privata, da raggiungere in ogni comune tenendo come dato di partenza quello del consumo rilevato nel 2019:

a) entro il 31 dicembre 2023 un consumo inferiore al 70 per cento o, in alternativa, inferiore al valore di 70 kWh *pro-capite*;

b) entro il 31 dicembre 2025 un consumo inferiore al 50 per cento o, in alternativa, essere inferiore al valore di 50 kWh *pro-capite*;

c) entro il 31 dicembre 2027 un consumo inferiore al 40 per cento o, in alternativa, essere inferiore al valore di 40 kWh *pro-capite*;

d) entro il 31 dicembre 2029 un consumo inferiore al 30 per cento o, in alternativa, essere inferiore al valore di 30 kWh *pro-capite*;

e) entro il 31 dicembre 2031 un consumo inferiore al 20 per cento o, in alternativa, essere inferiore al valore di 20 kWh *pro-capite*;

f) entro il 31 dicembre 2033 un consumo inferiore al valore di 20 kWh *pro-capite*;

g) entro il 31 dicembre 2027 il flusso luminoso deve essere inferiore a 1000 *lumen pro-capite*, e il prodotto del flusso per il numero di ore di accensione a quel flusso

deve essere inferiore a 2 milioni di *lumen x ora* ogni anno;

h) entro il 31 dicembre 2033 il flusso luminoso deve essere inferiore a 500 *lumen pro-capite*, e il prodotto del flusso per il numero di ore di accensione a quel flusso deve essere inferiore a 1 milione di *lumen x ora* ogni anno.

Conseguentemente, alla rubrica del capo II, dopo le parole: misure strutturali inserire le seguenti: per il contenimento dei consumi.

9.019. Zolezzi, Zanichelli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modificazioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige le parole: « 31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute, ».

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

9.025. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 8 novembre 2021 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Tutti i provvedimenti autorizzativi aventi ad oggetto la costruzione ed

esercizio di impianti da fonte rinnovabile devono essere pubblicati sulla piattaforma digitale realizzata e gestita dal GSE, a prescindere dal fatto che siano o meno ammessi al sistema di incentivazione. I termini di efficacia dei pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale o nell'ambito della conferenza di servizi decisoria pre rilascio del provvedimento di autorizzazione unica, nonché delle procedure semplificate comunque denominate (PAS; DILA; CILA) decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale. La pubblicazione ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati. ».

* **9.016.** Lacarra, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* **9.024.** Fiorini, Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

* **9.031.** Cattaneo, Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

* **9.034.** Pastorino, Timbro.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. All'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « nelle aree idonee » sono aggiunte le seguenti: « e nelle aree diverse da quelle non idonee individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 ovvero, per le regioni che non le hanno individuate, in quelle esterne a quelle elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto ministeriale 10 settembre 2010 ».

** **9.042.** Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

** **9.043.** Muroi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) non trovano applicazione le norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 nonché quelle di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ».

9.040. Masi.

ART. 10.

Al comma 1 sostituire le parole: fino a 200 kW con le seguenti: fino a 999 kW.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: fino a 200 kW con le seguenti: fino a 999 kW.

10.1. De Toma, Zucconi, Caiata.

All'articolo 10, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.

1-ter. Gli impianti di cui al comma 1-bis possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.

10.3. Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Piccole utilizzazioni locali)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica non superiore a 2.000 chilowatt termici per ciascun singolo pozzo, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla ».

b) il comma 4-bis) è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nella medesima falda acquifera, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili ».

10.02. Fioramonti, Tasso.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), numero 2) il secondo periodo è sostituito con il seguente:

« In tal caso:

a) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale

con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

b) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore »;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2, lettera b), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1, e alla lettera a), numero 2), lettera b), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 »;

c) è aggiunta, in fine la seguente lettera:

« c-bis) nel contesto della regolamentazione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all'energia autoconsumata nelle configurazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera a), di nuova costruzione sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. ».

10.03. Moretto, Fregolent.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11.6. Rampelli, Foti, Zucconi, Butti, Caiata, Rachele Silvestri.

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

0a) al comma 1, dopo le parole: « in aree agricole » sono aggiunte le seguenti: « che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale »;

0b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. È fatto divieto in aree agricole di installare impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra che occupino una superficie complessiva superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale. ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-septies.

11.41. Benedetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b):

a) al capoverso 1-septies, sostituire le parole da: , a condizione fino alla fine del capoverso con le seguenti: su superficie agricola, a condizione che concorrano per un meccanismo competitivo con contingenti e basi d'asta dedicati e di entità da definirsi nell'ambito dei decreti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.;

b) al capoverso 1-octies, sostituire le parole: 10 per cento della superficie agricola aziendale con le seguenti: 50 per cento della superficie agricola disponibile.

*** 11.5. Muroni.**

*** 11.23. Moretto, Fregolent.**

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 1-septies, sostituire le parole: della superficie agricola aziendale con le seguenti: delle tare della superficie

agricola aziendale, ad eccezione delle aree boscate.

11.32. Cadeddu, Galizia, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente: 1-novies. Resta inteso che pur rimanendo non consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono consentite le realizzazioni di impianti in area agricola a terra in modalità anche agrofotovoltaica, da parte di aziende agricole o non agricole che abbiano acquisito titolarità delle aree.;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo la lettera o), sono aggiunte le seguenti:

« o-bis) attività agricola: attività agropastorale e attività agro pastorale, ivi inclusa l'apicoltura;

o-ter) area agricola: aree agricole non utilizzate o aree su cui è già presente l'attività agricola. L'attività agricola inserita in un progetto di impianto agro-fotovoltaico può differire rispetto all'attività preesistente all'implementazione del progetto stesso;

o-quater) sistema agro-fotovoltaico: impianto alimentato da fonte solare che coesiste con l'attività agricola ed insiste sulla medesima porzione di territorio e che adotta soluzioni che non compromettono la continuità delle attività agricole e che consentono di verificare contestualmente l'impatto sulle colture mediante l'impiego di sistemi di monitoraggio;

o-quinquies) sistema agro-fotovoltaico elevato: sistema agro-fotovoltaico rialzato al di sotto del quale può essere svolta l'attività agricola, con strutture fisse o ad

inseguimento solare, i cui moduli sono fissati ad una altezza minima dal suolo pari a 2,1 metri. Nel caso di *tracker* tale altezza deve essere misurata nella posizione di massima inclinazione dei moduli (massimo *tilt*);

o-sexies) sistema agro-fotovoltaico interfilare: sistema agro-fotovoltaico disposto su *interfile* di moduli fotovoltaici alternate ad *interfile* di aree in cui svolgere l'attività agricola, con strutture fisse con moduli fissi, strutture ad inseguimento solare o strutture fisse con moduli posti verticalmente. Nel caso di *tracker* l'altezza libera ai fini agricoli, pari a 2,1 metri, deve essere misurata nella posizione di massima inclinazione dei moduli (massimo *tilt*);

o-septies) superficie totale del progetto agro-fotovoltaico: superficie agricola prima della realizzazione del sistema agro-fotovoltaico nella piena disponibilità del proponente ai fini della realizzazione del progetto;

o-octies) superficie utilizzabile ai fini agricoli (AL): porzione di superficie dell'appezzamento che può continuare a essere utilizzata per attività agricole senza interventi edili e limitazioni tecniche dopo la realizzazione del sistema agro-fotovoltaico;

o-novies) superficie non utilizzabile ai fini agricoli (AN): porzione di superficie dell'appezzamento che dopo la realizzazione del sistema agro-fotovoltaico non è più temporaneamente disponibile per lo svolgimento di attività agricole sino al termine della vita utile dell'impianto fotovoltaico, così come definito dall'Allegato A-bis. ».

1-ter. Il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emana entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'allegato A-bis di cui al punto z) del comma 1-bis.

1-quater. Nell'ambito dei meccanismi incentivanti di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019 e successivi, il Gestore dei servizi energetici aggiorna entro 60 giorni dal-

l'entrata in vigore della presente disposizione i criteri di priorità relativi alle graduatorie di assegnazione delle tariffe incentivanti, attraverso l'introduzione della categoria dei sistemi agro-fotovoltaici. In particolare, il Gestore dei servizi energetici prevederà che, a parità di offerta economica, i progetti di impianti agrofotovoltaici che presentino almeno tre degli indicatori previsti dall'articolo 6-ter, comma 2, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, abbiano priorità di ammissione rispetto ai progetti rientranti nel medesimo gruppo tecnologico.

11.64. Pastorino, Timbro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1-quinquies, dopo le parole «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «da tali attività agricole.»;

Conseguentemente, alla lettera b):

a) al capoverso 1-septies, sostituire la parola: aziendale con le seguenti: per cui il titolare dell'impianto concluda accordi di asservimento con titolari di aree ubicati nella medesima regione dell'impianto interessato. Le aree asservite non potranno essere utilizzate per scopi diversi dall'attività agricola-pastorale;

b) al capoverso 1-octies, sostituire le parole: e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale con le seguenti: a condizione che il titolare dell'impianto concluda accordi di asservimento con titolari di aree ubicati nella medesima regione dell'impianto interessato per una superficie complessiva almeno pari al 90 per cento della superficie agricola occupata dall'impianto. Le aree asservite non potranno essere utilizzate per scopi diversi dall'attività agricola-pastorale.

c) dopo il capoverso 1-octies inserire il seguente: 1-novies. Gli impianti fotovoltaici di cui ai commi 1-quater, 1-sexies, 1-septies e 1-octies sono autorizzati attraverso pro-

cedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, senza necessità di valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che la relativa potenza nominale non superi 10 MW purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010.

11.56. D'Attis, Cortelazzo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: « realizzazione di sistemi di monitoraggio » sono inserite le seguenti: « da attuarsi sulla base di specifiche Linee guida adottate da AGEA in collaborazione con il GSE entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, » e dopo le parole: « aziende agricole interessate » sono inserite le seguenti: « purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale. In caso di trasferimento anche a titolo non oneroso dei terreni computati ai fini del calcolo della superficie agricola aziendale, prima che siano trascorsi tre anni dalla realizzazione degli impianti, si applica il comma 1-sexies, anche in relazione ai commi 1-septies e 1-octies ».

Conseguentemente:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) il comma 1-sexies, è sostituito dal seguente: « 1-sexies. Qualora dall'attività di verifica e controllo ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28 risulti la violazione delle condizioni di cui ai commi 1-quater, 1-septies ed 1-octies, cessano i benefici ai sensi del medesimo articolo 42. »;

b) alla lettera b), capoverso 1-septies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies in relazione alla verifica della continuità produttività sia dal punto di vista agricolo che pastorale sull'area interessata.;

c) alla lettera b), dopo il capoverso 1-octies inserire il seguente: 1-novies. Nell'assegnazione di benefici incentivanti la realizzazione degli impianti ovvero la produzione di energia da sistemi agri-fotovoltaici di cui ai commi 1-quater, 1-septies e 1-octies, la realizzazione di impianti ai sensi del comma 1-quater costituisce titolo di priorità per l'ammissione al beneficio.;

d) dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole: « quali capannoni e parcheggi » sono inserite le seguenti: « includendo aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica »;

b) al comma 8, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: « c-ter) esclusivamente per il fotovoltaico, anche con moduli a terra, le aree adiacenti ad autostrade, collocate a una distanza non superiore a 150 metri dalle stesse autostrade anche qualora classificate agricole ».

11.51. Rotta, Gallinella, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Cenni, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento della superficie agricola aziendale con le seguenti: 30 per cento della superficie complessiva del progetto agrovoltaiico. Si intende, in ogni caso, esclusa dal computo della superficie occupata dall'impianto l'area che, per effetto della sopraelevazione, consente lo svolgimento dell'attività agricola al di sotto dello stesso.

* **11.19.** Fregolent, Moretto.

* **11.25.** Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da intendersi come la superficie agricola totale (SAT) risultante dal fascicolo aziendale (FA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

11.36. Deiana, Sut, Masi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1-*sexies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il reddito da attività agricola deve comunque prevalere rispetto al reddito da agrivoltaico, pena la restituzione del beneficio fruito.»

11.47. Manzato, Lucchini, Viviani, Loss, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-*septies* sostituire le parole: 10 per cento della superficie agricola aziendale con le seguenti: 5 per cento della superficie aziendale, destinato all'autoconsumo, con il ritiro del residuo da parte del GSE senza oneri;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. La realizzazione di impianti fotovoltaici o agrovoltaici nei limiti della superficie aziendale indicata al comma 1 esclude in ogni caso che a seguito di cessione o frazionamento dei terreni possa essere richiesta o autorizzata l'installazione di impianti diversi da quelli fotovoltaici o termici a servizio di edifici strutture o manufatti.

1-*ter*. La violazione della disposizione contenuta nel comma 1-*bis* comporta l'applicazione dell'articolo 65, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

11.54. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Frai-lis, Rotta.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-*octies*, aggiungere i seguenti:

1-*novies*. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali sia grandi sia piccoli ove compatibili con gli altri usi.

1-*decies*. È agevolata la partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici flottanti con la trasformazione ad uso plurimo di invasi, sia grandi, sia piccoli, con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie, ove compatibile con gli altri usi.

* **11.4.** Muroni.

* **11.22.** Fregolent, Moretto.

* **11.29.** Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* **11.37.** Masi, Chiazzese, Sut, Cadeddu, Zanichelli.

* **11.49.** Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-*octies*, aggiungere il seguente:

1-*novies*. Gli impianti di cui ai commi 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*septies* e 1-*octies* sono obbligatoriamente installati in via prioritaria su volumi edilizi esistenti, altrimenti detti superfici, dell'azienda agricola e la relativa estensione viene scomputata dalla superficie complessiva, non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale. Il restante 90 per cento della superficie agricola aziendale, durante l'intero periodo di funzionamento dell'impianto fo-

tovoltaico, non può essere locato o sublocato a terzi.

11.40. Benedetti.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

1-novies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative che prevedono un sistema agrovoltaico integrato alla struttura della serra e la realizzazione di sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies al fine di controllare il movimento dei moduli fotovoltaici e ottimizzare il bilancio energetico della serra per garantire continuità dell'attività agricola.

11.53. Gerardi, Viviani, Loss, Gastaldi, Golinelli, Manzato, Liuni, Bubisutti, Germanà, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

1-novies. Resta inteso che pur rimanendo non consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono consentite le realizzazioni di impianti in area agricola a terra in modalità anche agrovoltaica, da parte di aziende agricole o non agricole che abbiano acquisito titolarità delle aree, anche nel caso superino il limite previsto dal comma 1-quinquies.

* **11.17.** Soverini.

* **11.20.** Fregolent, Moretto.

* **11.60.** Cattaneo.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

1-novies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-octies del presente articolo,

non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti energetici per i 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

11.35. Gallinella, Galizia.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

1-novies. Il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) verifica il perdurare del rispetto della percentuale del 10 per cento di cui ai commi 1-quinquies, 1-septies e 1-octies anche nei casi di trasformazioni delle dimensioni della superficie agricola aziendale.

11.46. Lucchini, Manzato, Viviani, Loss, Golinelli, Gastaldi, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « capannoni industriali e parcheggi, » sono aggiunte le seguenti: « nonché di strutture serricole idonee per installazioni fotovoltaiche ».

11.58. D'Attis, Nevi, Cortelazzo, Labriola, Porchietto, Polidori, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Spina.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Realizzazione di impianti fotovoltaici per complessi turistici e termali)

1. Per far fronte all'emergenza energetica, per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono realizzabili con le medesime modalità previste al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWh ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, purché ubicate fuori dai centri storici, finalizzati ad utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di dette strutture.

- * **11.01.** Ruffino.
- * **11.02.** Bonomo.
- * **11.08.** Zucconi, De Toma, Caiata.
- * **11.014.** Gagliardi.
- * **11.035.** Fiorini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
- * **11.037.** Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
- * **11.038.** Mazzetti, Porchietto, Labriola, Cortelazzo, Polidori, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Giacometto.
- * **11.040.** Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
- * **11.053.** Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
- * **11.015.** Scanu.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Riconversione strutture produttive ed efficientamento energetico)

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la

riconversione delle strutture per il loro efficiente reimpiego, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, predispone un Piano nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali agricoltura integrata e coltivazione fuori suolo, nonché all'aggiornamento per le più recenti norme in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per la loro sostenibilità ambientale ed efficienza agronomica;

c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, incoraggiando gli investimenti dedicati alla riduzione dell'impatto che le attività agricole hanno sull'ambiente;

d) favorire il passaggio da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, ovvero rendere le serre produttrici di energia necessaria al loro funzionamento;

e) incrementare la resilienza delle strutture ai mutamenti climatici;

f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti delle serre;

g) favorire investimenti nel comparto del fotovoltaico semitrasparente sui tetti delle serre a duplice utilizzo sia energetico che agricolo dedicato a nuove installazioni e rinnovo e manutenzione straordinaria installazioni esistenti;

h) incentivare lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia;

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, compreso

il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e centrali a biogas;

l) incentivare la rottamazione delle serre e strutture con caratteristiche di vetustà e inefficienza energetica, anche attraverso contributi per la demolizione delle strutture, bonifica dei terreni sottostanti e rinaturalizzazione e per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano almeno quinquennale di gestione e coltivazione;

m) favorire la manutenzione straordinaria delle serre con introduzione di reti e protezioni antigrandine e miglioramento delle caratteristiche strutturali con finalità di miglioramento delle *performance* di resilienza nei confronti dei mutamenti climatici;

n) incentivare la rottamazione delle coperture delle serre, il rinnovamento delle coperture in vetro ed eventuale sostituzione con impianti fotovoltaici semitrasparenti, ovvero coperture in grado di incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione quali riduzione ponti termici, impiego teli e strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche con film innovativi foto-selettivi e di lunga durata, dotati di caratteristiche di efficienza termica o dotati di specifiche capacità di trattamento e modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali impianti di raffrescamento, riscaldamento, luce, con impiego di sistemi interattivi con l'operatore e interagenti con gli impianti di controllo;

q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione, introducendo in ambiente protetto anche ricorrendo all'uso di energia rinnovabile, sistemi di coltivazione fuori suolo;

r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e

riutilizzo delle acque meteoriche, quali invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali per una ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

3. Il decreto di cui al comma 1 identifica le forme e modalità di raccordo delle finalità di cui al presente articolo con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.

11.09. Zucconi, De Toma, Caiata.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di economia circolare a garanzia della continuità nella produzione dell'energia da impianti di biogas di piccola taglia)

1. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-*septies* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, della legge 25 febbraio 2022, n. 15, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1 MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

11.028. Gavino Manca, Bonomo, D'Elia, Soverini, Zardini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Incentivi all'autoconsumo di biogas nelle imprese agricole)

1. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di

produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, al comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 300 kW » sono sostituite dalle seguenti: « 500 kW ».

11.042. Caon, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure urgenti per l'aumento della produzione di energia da fonte rinnovabile)

1. Al fine di garantire la sicurezza energetica nazionale e di conseguire l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050, le opere per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza fino a 50 MWp, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, quali opere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono soggetti ad Autorizzazione unica rilasciata dalla Commissione tecnica PNRR/PNIEC istituita presso il Ministero della transizione ecologica, per i progetti di competenza statale, e dagli uffici regionali preposti ai sensi della normativa regionale, per i progetti di competenza delle regioni all'esito della valutazione sulla compatibilità delle opere con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, le norme di tutela paesaggistica e l'impatto ambientale delle stesse.

2. L'Autorizzazione unica di cui al comma 1 sostituisce l'Autorizzazione unica ex articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, la Valutazione d'impatto ambientale e il Procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ogni altra autorizzazione, concessione, licenza ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti nazionali e regionali ed è rilasciata a se-

guito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. L'istanza di Autorizzazione unica è corredata delle informazioni e degli allegati tecnici previsti per l'istanza di Valutazione d'impatto ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. L'Autorizzazione Unica è rilasciata entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente. Nel caso in cui l'impianto proposto ricada in aree classificate come idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili, l'Autorizzazione unica è rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5. Su richiesta del soggetto proponente, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia stata completata la procedura di Valutazione d'impatto ambientale.

6. L'atto decisorio motivato di conclusione della conferenza di servizi è immediatamente pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini di decorrenza dei termini di impugnazione giurisdizionale.

11.029. Dori, Romaniello, Siragusa, Paolo Nicolò Romano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Sviluppo di impianti di biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW destinati alla produzione di energia per l'autoconsumo nelle aziende agricole per sostenere il settore primario e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo)

1. Al fine di sostenere le imprese del settore primario nella produzione di ener-

gia destinata prevalentemente all'autoconsumo aziendale e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, agli imprenditori ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nel caso di realizzazione di impianti di energia elettrica con potenza non superiore a 300 kW che utilizzino biogas derivante da reflui zootecnici, colture di secondo raccolto, sottoprodotti di origine biologica ed altri residui organici del ciclo produttivo aziendale è riconosciuto un contributo a fondo perduto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 100 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono esonerati dall'onere di registrazione in deroga alla disciplina del decreto ministeriale 6 luglio 2012 recante norme per la «Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.».

3. L'accesso al contributo è corrisposto senza alcun collegamento con gli importi delle tariffe con le quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA stabilisce il prezzo dell'energia elettrica ed è cumulabile con ulteriori distinti contributi pubblici.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è stabilita l'entità del contributo. Esso deve essere commisurato in proporzione alla riduzione di nitrati conseguente alla trasformazione in biogas dei materiali organici indicati al comma 1 del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.044. Spina, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee)

1. La lettera a) dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è abrogata.

12.3. Vianello.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « entro centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro centoventi giorni »;

b) al comma 3, dopo la parola: « parcheggi » sono inserite le seguenti: « includendo aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica »;

c) al comma 4, le parole: « entro centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni ».

12.25. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: « parcheggi » sono inserite le seguenti: « , nonché aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali, aree dichiarate come siti di interesse nazionale, purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto

completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio, nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ».

12.36. Benedetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di valutazione di impatto ambientale, *con le seguenti:* in materia ambientale, inclusa la valutazione di impatto ambientale.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 22, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: « si esprime » sono sostituite dalle seguenti: « può esprimersi » e la parola « obbligatorio » è soppressa.

12.12. De Toma, Zucconi, Caiata.

Al comma 1, dopo le parole: di impatto ambientale, *inserire le seguenti:* nonché nelle aree gravate da vincolo paesaggistico ove sono installati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,.

* **12.7.** Muroni.

* **12.9.** Mollicone.

* **12.19.** Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

* **12.22.** Rotta.

* **12.31.** Chiazzese, Masi, Sut.

* **12.34.** Sut, Chiazzese, Masi, Zanichelli.

* **12.41.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, per il solo solare fotovoltaico, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata, o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico. »;

b) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

« c-ter) esclusivamente per il fotovoltaico, anche con moduli a terra:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, ivi inclusi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere e impianti fotovoltaici in esercizio;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti all'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree anche qualora classificate agricole, adiacenti ad autostrade, e comunque collocata a una distanza non superiore a 300 metri dalle stesse, previo parere favorevole del gestore delle medesime infrastrutture acquisito dal proponente l'impianto;

4) i siti degli impianti eolici, come definiti all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

5) senza necessità di variazione della destinazione urbanistica, le aree ricadenti nelle zone territoriali omogenee *c)* e *d)* di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, che, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della disciplina della predetta classificazione, risultano inutilizzate e per le quali non siano presentate richieste di approvazione di piani attuativi o interventi edilizi entro il 31 dicembre 2022, fermo restando che i comuni possono stabilire un limite massimo di utilizzo delle aree industriali per impianti a fonte rinnovabile pari al 35 per cento delle stesse. ».

1-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* Fatti salvi l'articolo *6-bis* e il comma 5 dell'articolo *7-bis*, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, sono disciplinati come segue:

1. impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente. Per opere su aree non nella disponibilità del proponente, ivi incluse le opere di connessione alla rete, si applica la procedura abilitativa semplificata, con deroga a quanto previsto all'articolo 6, comma 2, riguardo alla proprietà o disponibilità delle aree interessate dall'impianto e dalle opere connesse. Il proponente può optare per la PAS per l'intero intervento;

2. impianti di potenza superiore a 1 e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata, con la medesima deroga di cui alla lettera a).

3. impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica l'autorizzazione unica.

2-ter. Ai fini del comma *2-bis* resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-quater. Le opere per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, ivi inclusi i sistemi di accumulo, che acquisiscono il titolo autorizzativo ai sensi del comma *2-bis*, sono di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti.

2-quinquies. Ai fini di quanto disposto ai commi da *2-bis* a *2-quater*, la potenza richiamata al comma *2-bis*, numeri 1), 2) e 3), è riferita allo stato conseguente all'intervento. ».

1-quater. Le disposizioni dei commi da *2-bis* a *2-quinquies* dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

12.27. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

« *c-ter*) gli impianti che non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelli da realizzarsi nelle aree contermini. ».

1-ter. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, lettera *c-ter*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e ar-

cheologica in capo alle amministrazioni competenti.

1-quater. Nelle aree idonee non possono essere negate le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

12.47. Pastorino, Timbro.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 20, » sono inserite le seguenti: « con apposito decreto ministeriale del Ministero della transizione ecologica d'intesa con la Conferenza Unificata » e, alla fine del periodo, sono inserite le seguenti parole: « , ivi compresa la modalità di riconoscimento e determinazione delle misure compensative per tutte le tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente provvedimento ».

1-ter. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera a) è abrogata.

12.57. Pastorino, Timbro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle more della definizione dei criteri per l'identificazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono da intendersi come aree idonee, ai fini delle procedure autorizzative, quelle su cui insistono gli impianti che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano avviato un iter autorizzativo, nella misura in cui tali impianti insistano in aree non soggette a vincoli.

* **12.13.** Foti, Butti, Rachele Silvestri, Carretta, Ciaburro.

* **12.17.** Fregolent, Moretto.

* **12.42.** Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di integrale ricostruzione; ».

** **12.6.** Muroli.

** **12.23.** Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

** **12.28.** Sut, Chiazzese, Masi.

** **12.40.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

** **12.51.** Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

** **12.52.** Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

« c-ter) aree industriali, produttive, commerciali e artigianali. ».

* **12.18.** Moretto, Fregolent.

* **12.53.** Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) i procedimenti di autorizzazione di cui alla lettera a) si applicano anche agli interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo

2011, n. 28, di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili anche se installati in aree sottoposte a norme di tutela paesaggistica; ».

12.38. Siragusa, Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Paxia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

« 7-bis. La costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali sono esclusi dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ».

12.16. Zucconi, De Toma, Caiata.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Biomasse utilizzabili negli impianti biogas e biometano agricoli ai fini dell'impiego di digestato agroindustriale)

1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti di biogas e di biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 1A del decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e ammessi in ingresso agli impianti di produzione di biogas e di biometano, si intendono ricompresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25

febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016.

* **12.04.** Gadda, Moretto, Fregolent.

* **12.012.** Cassese, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

* **12.017.** Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Valotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

* **12.019.** Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

* **12.022.** Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.

2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di

incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.

12.013. Cassese, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale »;

b) all'articolo 6-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Fatto salvo

quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7-bis, con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici fino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-bis, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleggi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010. ».

12.014. Sut.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti fotovoltaici in siti industriali)

1. L'installazione di impianti fotovoltaici con potenza fino a 10 MW nei siti industriali, indipendentemente dalla zona territoriale su cui essi insistono, purché libera da vincoli di bonifica, e collocati a terra, su edifici, strutture e manufatti, nonché la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, sono da considerarsi attività di edilizia libera subordinate alle procedure semplificate ad essa afferenti.

12.015. Sut, Masi, Chiazese, Zanichelli.

ART. 13.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è soppresso;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4. ».

* **13.10.** Braga, Pellicani, Benamati, Burratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* **13.14.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

* **13.16.** Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis) all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'ultimo periodo, dopo le parole: « procedimento unico » sono inserite le seguenti: « comprensivo del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, se previsto, ».

** **13.2.** Muroni.

** **13.5.** Fregolent, Moretto.

** **13.12.** Chiazese.

** **13.9.** Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

Sopprimere il comma 2.

* **13.17.** Bond, Spena, Caon, Sandra Savino, Cortelazzo.

* **13.1.** Vallasca, Vianello, Leda Volpi.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « e di concerto, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ».

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le seguenti: di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentito, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura.

13.15. Viviani, Lucchini, Binelli, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il « Fondo Rinnovabili PMI ».

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

* **13.01.** Foti, Bignami, Maschio, Butti, Rachele Silvestri, Zucconi, Caiata, De Toma, Caretta, Ciaburro.

* **13.03.** Fregolent, Moretto.

* **13.05.** Gagliardi.

* **13.02.** Zucconi, De Toma, Caiata.

* **13.011.** Labriola, Porchietto, Mazzetti, Cortelazzo, Polidori, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Giacometto.

* **13.07.** Rotta, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 52-*quinquies*, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « , nell'ambito della procedura di VIA, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; » sono aggiunte le seguenti: « il piano è approvato dalla Soprintendenza competente entro sessanta giorni, con eventuali prescrizioni, che provvede contestualmente, ove richiesto dal proponente, all'emissione del decreto di occupazione di cui all'articolo 88, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;

c) le parole: « tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 9 » sono soppresse;

d) dopo le parole: « ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura » sono aggiunte le seguenti: « di cui al comma 8 ».

** **13.09.** Sut.

** **13.014.** Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Sviluppo di infrastrutture per la trasmissione di energia elettrica tra l'Italia ed i Paesi del Nord Africa)

1. Si promuove, anche attraverso il partenariato pubblico/privato, la realizzazione di collegamenti elettrici sottomarini tra l'Italia ed i Paesi del Nord Africa, con par-

icolare priorità a quello con la Tunisia, per aumentare la sicurezza dei rispettivi sistemi elettrici nazionali, la sostenibilità energetica, anche al fine di importare energia prodotta in tali Paesi da fonti rinnovabili.

* **13.017.** Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

* **13.04.** Benamati, Braga, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Pellicani, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezopane, Buratti.

Dopo l'articolo 13 aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.

(Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva diversa valutazione caso per caso che potrà essere espressa dalla regione, o comune da essa delegato, con congrua motivazione nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'infrastruttura.

1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti, e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze. »;

b) all'articolo 13 il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni. »;

c) all'articolo 52-quinquies, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; il piano è approvato dalla Soprintendenza competente entro sessanta giorni, con eventuali prescrizioni, che provvede contestualmente, ove richiesto dal proponente, all'emissione del decreto di occupazione di cui all'articolo 88, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura di cui al comma 8 si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano ».

Art. 13-ter.

(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239)

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, quarto periodo, le parole: « tre anni » sono sostituite con le

seguenti: « cinque anni » e sopprimere le seguenti parole: « , salvo il caso in cui il Ministero dello Sviluppo economico ne disponga, per un sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie »;

b) al medesimo comma 3, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente « La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione, la compatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata. » ;

c) al comma 4-*sexies*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree in cavo interrato. » e al secondo capoverso, le parole: « strettamente necessari alla » sono sostituite dalle seguenti: « necessari per lo svolgimento di attività o la »;

d) al comma 4-*quaterdecies*, primo periodo, dopo le parole « sia in fase di realizzazione delle opere, » sono aggiunte le seguenti: « ivi compreso l'interramento in cavo, » e al secondo capoverso, le parole: « di tracciato » sono soppresse;

e) al comma 4-*quinqüesdecies*, primo periodo, dopo le parole: « realizzate con le migliori tecnologie esistenti » sono inserite le seguenti: « compreso l'interramento in cavo »;

g) dopo il comma 4-*quinqüesdecies*, è aggiunto il seguente:

« 4-*sexiesdecies*. Le ricostruzioni di linee esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti ed aventi caratteristiche diverse da quelle indicate al comma precedente, sono autorizzate ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di un preventivo inserimento in piani e programmi. »;

h) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-*bis*. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione sia stata volturata per tali opere di connessione in favore del gestore della rete elettrica nazionale. ».

13.06. Braga, Pellicani, Benamati, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239)

1. All'articolo 1-*sexies*, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*sexies*, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree in cavo interrato. » e al secondo periodo, le parole: « strettamente necessari alla » sono sostituite dalle seguenti: « necessari per lo svolgimento di attività o la »;

b) al comma 4-*quaterdecies*, al primo periodo, dopo le parole: « sia in fase di realizzazione delle opere, » sono inserite le seguenti: « ivi compreso l'interramento in cavo, » e al secondo periodo, le parole: « di tracciato » sono soppresse;

c) al comma 4-*quinqüesdecies*, al primo periodo, dopo le parole: « realizzate con le

migliori tecnologie esistenti » sono inserite le seguenti: « compreso l'interramento in cavo ».

13.08. Sut.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro *con le seguenti:* Alle imprese che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo di energia, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 1 miliardo di euro;

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole: Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il; *e dopo la parola:* ecologica *inserire le seguenti:* di concerto con;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 2, lettera a), sostituire la parola: 4.516 *con la seguente:* 5.516 *e sostituire la parola:* 1.730 *con la seguente:* 2.730.

14.13. Ruffino, Angiola.

Al comma 1, dopo la parola: Molise, *aggiungere le seguenti:* Marche, Umbria,.

14.8. Terzoni.

Al comma 1, dopo le parole: Puglia, Sardegna e Sicilia *aggiungere le seguenti:* e nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: regioni del Sud *aggiungere le seguenti:* e nei territori colpiti dal sisma 2016.

14.3. Rachele Silvestri, Foti, Butti, De Toma, Zucconi, Caiata, Albano, Trancassini.

Al comma 1, dopo le parole: promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili *aggiungere le seguenti:* anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici,;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1 sostituire le parole: 145 milioni di euro *con le seguenti:* 290 milioni di euro;

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385, società apparte-

menti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.»;

al comma 4, sostituire le parole: 145 milioni di euro *con le seguenti:* 290 milioni di euro *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.7. Masi, Chiazzese.

Al comma 1, dopo le parole: promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili *aggiungere le seguenti:* anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.

* **14.4.** Moretto, Fregolent.

* **14.10.** Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **14.6.** Benamati.

* **14.2.** Muroni.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per quanto compatibili, alle associazioni e società sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine, per investimenti relativi all'impiantistica sportiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, nel limite di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 145 milioni *con le seguenti:* 185 milioni.

14.17. Rospi, Sozzani, Polidori, Porchietto, Sessa, Torromino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare il progetto di risanamento e riconversione dell'area industriale di Porto Torres ed anche in funzione degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica delineata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con la regione Sardegna, la «Cabina di regia» così come previsto dal Protocollo di intesa del 2011 per la Chimica Verde, alla quale parteci-

pano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici per la riscrittura, l'aggiornamento, la ridefinizione degli obiettivi e la trasformazione in « Accordo di Programma » degli impegni istituzionali ed economici contenuti nel Protocollo d'intesa firmato nel 2011 e non ancora portati a termine.

14.9. Gavino Manca, Benamati, Bonomo, D'Elia, Soverini, Zardini, Deiana.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche ai canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 *a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di

concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato. ».

14.04. Muroni, Fioramonti, Tasso.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)

1. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: « 65 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 75 per cento ».

14.014. Siragusa, Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Paxia.

ART. 15.

Al comma 1, capoverso comma 6-bis, sopprimere le parole: ossia sonde geotermiche;

Conseguentemente:

al capoverso comma 6-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale.;

sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico.

* **15.8.** Fraccaro.

* **15.11.** Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

* **15.2.** Muroni, Fioramonti, Tasso.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici a prezzi ragionevoli ai

clienti finali, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti ed al fine di garantire gli investimenti necessari al mantenimento in efficiente esercizio e al potenziamento della capacità di generazione di energia elettrica da fonte geotermica installata, il titolare della concessione manifesta al Ministero della transizione ecologica, entro il 30 giugno 2022, la volontà di presentare un opportuno piano di investimenti. Al concessionario che, entro il 30 giugno 2022, si impegna a mettere in atto tale piano, è prorogata la concessione in essere per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell'investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2042. Al fine di migliorare la concorrenza sui mercati dell'energia, la proroga di cui sopra è condizionata all'obbligo di cessione, da parte del titolare e a partire dalla data del 1° luglio 2022, di una quota di almeno il 30 per cento della produzione di energia alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in grado di garantirne un acquisto su base pluriennale un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione dell'energia da fonti geotermoelettrica.

1-ter. I titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 legge 23 luglio 2009 n. 99, sono tenuti dal 1° gennaio 2023 a corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate e sentiti gli enti comunali coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le

modalità di erogazione, ripartizione e di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-ter.

1-quinquies. Le norme di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *f*), della legge n. 239 del 2004 non si applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per fronteggiare l'emergenza energia attraverso la valorizzazione della risorsa geotermica e semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso.

15.4. Sani, Nardi, Cenni, Ciampi, Braga, Morani.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga a quanto previsto dal quadro normativo vigente, in particolare dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31 dicembre 2024 sono valide fino al 31 dicembre 2036, a condizione che i concessionari, d'intesa con i comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché favorire ricadute socio economiche sui territori interessati. Tale piano deve prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

* **15.13.** Pastorino, Timbro.

* **15.12.** Pella, Porchietto, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

* **15.6.** Gagliardi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « agli edifici, », sono aggiunte le seguenti: « ovvero di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui al comma 1. ».

15.1. Nardi, Fragomeli.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Semplificazione per lo sviluppo energetico per il settore idrogeno)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'idrogeno in modo efficiente nel sistema energetico nazionale e favorire la crescita, la competitività e l'innovazione di tale vettore nel sistema energetico ed industriale italiano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida che contengono i criteri direttivi volti a semplificare e rendere più efficaci le disposizioni vigenti, riducendo gli ostacoli normativi, per un riordino della disciplina in materia di diffusione di idrogeno nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* definizione di norme tecniche di sicurezza su produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno, orientate verso una semplificazione della regolamentazione amministrativa per la realizzazione d'impianti di produzione di idrogeno verde; *b)* regolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai

servizi di rete, orientati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità; *c)* definizione di un sistema di garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile al fine dell'indicazione di un prezzo ai consumatori, garantendo condizioni di concorrenza effettiva; *d)* definizione di misure per consentire la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno lungo i principali snodi di strade, autostrade e porti.

15.01. Vallasca.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Ulteriori misure strutturali e di semplificazione energetica in geotermia)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « gli accordi già sottoscritti » le parole « alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo » sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole: « con provvedimento dell'amministrazione competente, » sono inserite le seguenti: « sentiti gli enti locali interessati, »

c) al medesimo comma 2, le parole: « da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, eventualmente con riduzione e ripermitezzazione dell'area, confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro, » sono sostituite dalle seguenti: « eventualmente con riduzione e ripermitezzazione dell'area, »;

d) al medesimo comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base

delle linee guida da adottarsi dalle regioni entro novanta giorni ».

15.03. Potenti, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Semplificazioni per impianti di rigassificazione)

1. Per la progettazione, autorizzazione e realizzazione di nuovi impianti di rigassificazione, ovvero per l'ampliamento di quelli esistenti, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

15.02. Paita, Moretto, Fregolent.

ART. 16.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi gassosi sono considerate di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'individuazione delle aree idonee nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile, approvato con decreto

del Ministro della transizione ecologica n. 548 del 28 dicembre 2021, è rivista tenendo conto delle necessità di sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico nazionale, nonché delle nuove tecnologie che consentono una coltivazione maggiormente produttiva e a minor impatto ambientale. I soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi gassosi in essere, nonché i soggetti che alla data del 13 febbraio 2019 avevano presentato istanza di proroga e quelli per i quali i titoli concessori siano scaduti a decorrere della medesima data, sono autorizzati ad incrementare la propria produzione sino alla quota massima consentita dalle misure di sicurezza relative a ciascun impianto.

16.18. Cortelazzo, Porchietto, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Giacometto.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di ridurre qualsiasi intervento esterno speculativo all'approvvigionamento energetico nazionale tutti i contratti stipulati dal Gruppo GME e dal Gruppo GSE sono pubblicati sul sito internet degli stessi e sono sottoposti al controllo amministrato dal CIPESS.

16.1. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli.

Al comma 5, dopo la parola: industriali aggiungere le seguenti: a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6 possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gestito da SACE S.p.A.

6-ter. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti.

- * **16.5.** Foti, Zucconi, De Toma, Butti, Caiata, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
- * **16.14.** Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
- * **16.11.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
- * **16.10.** Fiorini, Valbusa, Frassini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.
- * **16.8.** Ascari, Carbonaro.
- * **16.7.** Benamati, Rossi, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini, Pellicani, Braga, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Buratti.
- * **16.17.** Stumpo, Timbro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di sostenere il settore della pesca, nelle aree ricadenti nel Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, a decorrere dall'anno 2022 la quota delle aliquote di competenza regionale derivanti dalle attività estrattive in mare e destinate al settore della pesca è versata dalle regioni direttamente alle marinerie aventi diritto.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Le regioni erogano l'indennizzo spettante alle marinerie direttamente agli aventi diritto, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni della pesca professionale dei territori interessati, sentiti i comuni in cui sono collocati i porti di appartenenza dei beneficiari. Gli indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di cui al primo periodo. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.

16.15. Torromino, Nevi, Spena, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione)

1. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: « delle isole

Egadi » sono aggiunte le seguenti: « e del Golfo di Taranto ».

16.01. Vianello.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia dovuta alle dipendenze delle fonti fossili e favorire la tutela ambientale)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti commi:

«7-quater. Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° maggio 2022, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6, 6-bis, 7 e 7-bis perdono efficacia.

7-quinquies. I proventi del pagamento delle *royalties* di cui al comma 1 sono versati per l'anno 2022 con lo scopo di calmierare gli aumenti dei costi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti è autorizzato ad apportare le dovute modifiche.

7-sexies. A partire dal 1° gennaio 2023 i proventi dovuti al valore dell'aliquota di prodotto di gas e di olio prodotti annualmente in terraferma e in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, con lo scopo di gestire e realizzare nuove parchi e aree marine protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

7-octies. A partire dal 1° maggio 2022 sia in terraferma che in mare, sono vietati il rilascio di nuove concessioni di coltivazione e nuovi permessi di ricerca e prospezione di idrocarburi di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni. ».

16.02. Vianello.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)

1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.

2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure per le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 6 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di tre anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base a un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi, prevedendo un principio di preferenza per i soggetti aggiudicatari ai sensi della proce-

dura di cui al presente comma, localizzati nelle Isole maggiori e che partecipino al Servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare secondo la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 16 dicembre 2020, n. 558/20/R/EEL, per una quantità non inferiore a 2 TWh. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.

3. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l’attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei commi da 4 ad 7.

4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei servizi energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all’anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento prevista al comma 2.

5. L’ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2 è calcolata dal Gestore dei servizi energetici riproporzionando l’ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell’impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari stessi.

6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 euro/MWh.

7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 regolano su base mensile con il Gestore dei servizi energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4.

* **16.010.** Benamati, Braga, Bonomo, D’E-
lia, Gavino Manca, Soverini, Zardini,
Nardi, Pellicani, Ciagà, Morassut, Morgoni,
Pezzopane, Rotta, Frailis, Buratti,
Scanu, Angiola.

* **16.019.** Patassini, Lucchini, Badole, Ben-
venuto, D’Eramo, Dara, Eva Lorenzoni,
Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Scanu.

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure per promuovere l’autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)

1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.

2. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure per le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 6 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di tre anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base a un criterio di proporzionalità rispetto all’impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l’ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i

consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.

3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei commi da 4 ad 7.

4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatrici di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei servizi energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento prevista al comma 2.

5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2 è calcolata dal Gestore dei servizi energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari stessi.

6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 euro/MWh.

7. Le imprese aggiudicatrici di cui al comma 2 regolano su base mensile con il Gestore dei servizi energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4.

**** 16.016.** Davide Crippa, Sut, Deiana, Galizia, Zanichelli.

**** 16.015.** Braga, Benamati, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

**** 16.09.** Benamati, Braga, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Nardi, Pellicani, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Buratti.

**** 16.021.** Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Torromino, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli, Giacometto.

**** 16.024.** Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)

1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure per le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma, è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 6 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di 3 anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base ad un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del

singolo soggetto, come calcolato al comma 4.

3. L'ARERA, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei seguenti commi da 4 ad 8.

4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatrici di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei servizi energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento sancita al comma 2.

5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2, è calcolata dal Gestore dei servizi energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari stessi.

6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 euro/MWh.

7. Le imprese aggiudicatrici di cui al comma 2, regolano su base mensile con il Gestore dei servizi energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4.

* **16.07.** Foti, Bignami, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.

* **16.026.** Nevi, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

* **16.020.** Lupi.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)

1. Ai fini di ristabilire un quadro di regole del mercato elettrico volte alla piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili

nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, è istituita una piattaforma di negoziazione in acquisto di energia elettrica rinnovabile, la cui gestione è affidata al Gestore del sistema energetico, di seguito denominato « GSE »

2. Attraverso la piattaforma di cui al comma 1, il GSE organizza una o più sessioni di negoziazione a cadenza annuale per l'acquisto di energia elettrica di origine rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prodotta da impianti stabiliti sul territorio nazionale già operativi alla data della sessione di negoziazione e da impianti di nuova realizzazione, anche razionalizzando le procedure d'asta gestite dal GSE, tramite la stipula di contratti alle differenze a due vie di durata, rispettivamente, di anni 7 per impianti già operativi e anni 14 per impianti nuovi tra il GSE e il soggetto cessionario. Il relativo contratto-tipo è predisposto dal GSE, unitamente al sistema di garanzie necessario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni ed approvato dall'Autorità per l'energia le reti e l'ambiente, di seguito denominata « ARERA ».

3. Sono ammessi alle sessioni di negoziazione di cui al comma 2 produzioni di energia elettrica da impianti basati sulle seguenti tecnologie:

- 1) solare fotovoltaica, ivi inclusa la tecnologia a concentrazione;
- 2) eolica sul territorio e *off shore*;
- 3) geotermoelettrica;
- 4) idroelettrica a bacino e a serbatoio;
- 5) idroelettrica reversibile, limitatamente all'apporto di produzione rinnovabile netta;
- 6) idroelettrica ad acqua fluente.

4. In coerenza con quanto previsto all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, previa asseverazione con decisione del Ministro della transizione

ecologica, nelle sessioni di negoziazione vengono offerti contratti alle differenze con profili orari di energia elettrica immessa in rete:

- a) costanti in tutte le ore dell'anno;
- b) tipici delle singole tecnologie rinnovabili;

5. Annualmente il GSE verifica che l'energia elettrica oggetto dei singoli contratti alle differenze sia stata effettivamente immessa dalle fonti rinnovabili di cui al comma 3. L'energia destinata al GSE in regime di ritiro dedicato o ritirata dal medesimo in regime di tariffa omnicomprensiva non può essere conteggiata a tale scopo, salvo rinuncia espressa del cessionario a detti regimi da effettuarsi previamente. In caso di verifica negativa, il cessionario decade dal contratto alle differenze.

6. L'ARERA definisce la procedura concorrenziale da implementare sulla piattaforma di cui al comma 1, stabilendo successivamente il prezzo base d'asta per ogni sessione di negoziazione, avvalorando opportunamente i differenti profili di cui ai punti a e b del comma 4, e tenendo conto dei valori di investimento *standard* delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento, e comunicandolo al GSE con proprio atto sottratto alla pubblicazione sul sito dell'ARERA almeno sino alla completa chiusura della sessione. La sessione si svolge su aste al ribasso rispetto alla base d'asta e il prezzo di conclusione del singolo contratto alle differenze si determina secondo la regola *Pay as bid* a offerta vincolante, non reiterata né ripetuta sino a concorrenza dei contingenti di energia rinnovabile definiti con atto del Ministro della transizione ecologica.

7. Il GSE al termine di ogni sessione di negoziazione sottoscrive con i titolari aggiudicatari i contratti alle differenze ai prezzi rinvenienti dalle aste di cui al comma 4 e cede l'energia elettrica in disponibilità contrattuale al Gestore dei mercati energetici, di seguito denominato « GME », che la cede nel mercato del giorno prima.

8. Il GME organizza una o più procedure concorsuali ogni semestre, entro il 1°

aprile e il 1° ottobre di ogni anno, per la vendita dell'energia elettrica di cui al comma 7 tramite contratti di durata variabile fra i tre e i cinque anni con un prezzo non superiore al 10 per cento del prezzo di acquisizione. Il 60 per cento dell'energia elettrica oggetto delle procedure concorsuali è riservata ai clienti finali industriali con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, e alle realtà insulari.

9. Le procedure concorsuali di cui al comma 8 si svolgono come aste al rialzo con base d'asta pari al prezzo medio dei contratti conclusi in esito alla procedura di cui al comma 2, a cui possono partecipare anche clienti grossisti atteso che presentino il relativo mandato rilasciato dai corrispondenti clienti finali commisurato al relativo prelievo di energia elettrica dei medesimi l'anno precedente lo svolgimento delle procedure.

10. L'ARERA approva la procedura di svolgimento delle aste organizzate dal GME, ivi inclusi i sistemi di garanzia per la cessione di detti contratti, su proposta del GME medesimo.

11. Eventuali proventi e oneri risultanti dalle procedure concorsuali operate dal GME nonché dalla immissione dell'energia elettrica non venduta in dette procedure sono a carico della generalità dell'utenza elettrica. Con propri provvedimenti l'ARERA provvede a stabilire un meccanismo di trasferimento dei proventi e oneri che opera con cadenza mensile.

12. Per quanto non ricompreso nelle attività del comma 2 e nei movimenti della piattaforma di cui al comma 1 ed a complemento di ciò, GME è autorizzato ad attivare una piattaforma di scambio diretta per la negoziazione in acquisto a lungo termine di energia elettrica rinnovabile;

13. Le disposizioni del presente articolo non producono maggiori oneri a carico dell'erario.

** **16.06.** Benamati, Braga, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Nardi, Pellicani, Ciagà, Morassut, Mor-

goni, Pezzopane, Rotta, Berlinghieri, Frai-
lis, Buratti.

**** 16.017.** Davide Crippa, Zanichelli.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

*(Misure per fronteggiare l'emergenza caro
energia attraverso la stipula di contratti per
differenza di lungo termine a prezzi equi per
l'energia prodotta impianti a fonte rinnova-
bile)*

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di energia a prezzi ragionevoli ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE o le società da esso controllate, di seguito « Gruppo GSE », avvia, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure concorrenziali per la stipula di contratti per differenze a due vie che garantiscano condizioni di acquisto di lungo termine a prezzi equi e fissi con i titolari degli impianti a fonte rinnovabile, in esercizio o in corso di realizzazione, che non possono accedere a meccanismi incentivanti.

2. Il Gruppo GSE invita i titolari di impianti a fonte rinnovabile e di progetti di realizzazione di impianti, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando la potenza degli impianti o dei possibili interventi di potenziamento, delle tempistiche massime di entrata in esercizio per gli impianti in fase di realizzazione, del profilo di produzione o atteso di produzione. La predetta comunicazione è effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell'ARERA, entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo.

3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione degli impianti di cui al comma 2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio dei procedimenti medesimi. Le procedure di valutazione ambien-

tale sono svolte dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Il Gruppo GSE stipula contratti per differenze di lungo termine, di durata pari a dieci anni per impianti in esercizio e venti anni per impianti ancora da realizzare alla data di entrata in vigore del presente decreto con i titolari di impianti di cui al comma 2 a condizioni e prezzi fissi, differenziati per tecnologia, individuati tramite procedure concorrenziali definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e un'equa remunerazione. Per quanto riguarda i contratti per differenze a due vie relativi alla produzione di energia da impianti a fonte rinnovabile non programmabile, le differenze tra il prezzo fisso e il prezzo di riferimento saranno riconosciute in base all'energia effettivamente prodotta. Lo schema di contratto per differenze è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre contratti per differenze a due vie, per i quantitativi corrispondenti all'energia prodotta dagli impianti di cui al comma 2 a clienti finali industriali attraverso una o più procedure di asta marginale, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo di offerta dei contratti per differenze a due vie è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

6. I prezzi di riferimento per la regolazione delle differenze sui contratti conclusi

ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 sono i prezzi, rispettivamente:

a) per gli aggiudicatari dei contratti di cui al precedente comma 4, il prezzo zonale orario sul MGP della zona di mercato di appartenenza degli impianti a fonte rinnovabile;

b) per gli aggiudicatari dei contratti di cui al precedente comma 5, il prezzo unico nazionale orario sul MGP.

7. Il Gruppo GSE acquisisce corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi dei commi 4 e 5.

8. Le procedure di cui sopra potranno essere avviate dal Gruppo GSE con cadenza trimestrale di ogni anno.

* **16.011.** Zardini.

* **16.012.** Sani.

* **16.013.** Fregolent, Moretto.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di impianti di recupero dei rifiuti per una maggiore sicurezza negli approvvigionamenti energetici)

1. Al fine di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti, aumentare l'autosufficienza energetica e fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia, il Ministero della transizione ecologica, sulla base dei dati comunicati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle regioni in collaborazione con l'ISPRA e le Agenzie regionali per l'ambiente, provvede ad effettuare una ricognizione della capacità impiantistica pubblica e privata per il recupero energetico dei rifiuti urbani assimilati e speciali non pericolosi, esistente o in corso di realizzazione in ciascuna regione.

2. Gli impianti di recupero dei rifiuti da realizzare o riconvertire sulla base della ricognizione di cui al comma 1, sono finalizzati al recupero energetico della quota percentuale residuale di rifiuti non interessati dal riciclo, e nel rispetto degli obiettivi

dell'Unione europea di smaltimento, di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti, e devono essere realizzati secondo le Migliori tecnologie disponibili (BAT).

3. In relazione alle verifiche sull'offerta impiantistica regionale di cui al comma 1, qualora si evidenzino reali criticità e una sensibile carenza degli impianti di recupero, e al fine di accelerarne l'effettiva realizzazione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono nominati, laddove necessario, uno o più commissari straordinari al fine di garantire la necessaria programmazione, gestione e realizzazione, in tempi certi, degli interventi di adeguamento impiantistico, nel rispetto del principio di prossimità.

4. Il Commissario straordinario può operare in deroga alle disposizioni vigenti relative ai termini di conclusione dei procedimenti e delle autorizzazioni.

5. Ai fini della definizione dell'*iter* procedurale tecnico-amministrativo volto alla realizzazione dei medesimi impianti, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1 e delle effettive esigenze delle regioni, il Commissario promuove, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma, da stipularsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'individuazione di idonei soggetti pubblici, privati o misti, dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, necessari per l'affidamento dell'opera, nel rispetto della normativa in materia di antimafia e la relativa disciplina sulle interdittive.

6. A tutti gli impianti di recupero dei rifiuti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni e i termini ridotti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità delle aree, di cui al comma 8, articolo 35, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

16.022. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Porcietto, Polidori, Valentini, Casino, Ferraioli, Torromino, Sessa.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica)

1. Al fine promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e favorire la stabilità e l'efficienza dei prezzi dell'energia elettrica, Acquirente unico S.p.A. può approvvigionarsi attraverso tutte le modalità di acquisto disponibili sul mercato, ivi inclusi accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine da stipularsi esclusivamente con nuovi impianti, nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto degli obiettivi nazionali finalizzati alla transizione energetica, anche secondo gli indirizzi emanati dal Ministero della transizione ecologica.

2. Ai clienti domestici individuati dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, è garantito il diritto alla fornitura di energia elettrica a condizioni trasparenti ed eque, la cui funzione di approvvigionamento è svolta da Acquirente unico S.p.A.. Alla medesima fornitura accedono, altresì, tutti i clienti domestici rimasti senza fornitore per cause indipendenti dalla propria volontà.

3. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, può affidare ad Acquirente unico S.p.A. anche il servizio di vendita ai clienti finali.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta disposizioni per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica e per assicurare l'attivazione del servizio di vendita. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente verifica altresì che le condizioni economiche applicate ai clienti finali riflettano la copertura dei costi di acquisto di energia elettrica e i costi di funzionamento di Acquirente unico S.p.A., nel rispetto dell'equilibrio di bilancio della società.

5. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16.025. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici)

1. Ai fini di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la funzione di approvvigionamento di energia elettrica per i clienti domestici vulnerabili e in condizioni di povertà energetica come definiti dal comma 1 del medesimo decreto legislativo, è svolta da Acquirente unico S.p.A..

2. Acquirente unico S.p.A. opera secondo procedure di mercato, nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, anche tenendo conto degli obiettivi nazionali finalizzati alla transizione energetica, in base agli indirizzi del Ministero della transizione ecologica.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di favorire lo sviluppo di nuova capacità di generazione elettrica da fonti rinnovabili, il Ministero della transizione ecologica emana gli indirizzi affinché Acquirente unico S.p.A. stipuli contratti di approvvigionamento da nuovi impianti.

4. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, può affidare ad Acquirente unico S.p.A. anche il servizio di vendita ai clienti finali.

5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta disposizioni per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica e per assicurare l'attivazione del servizio di vendita e verifica altresì che le condizioni economiche applicate ai clienti

finali del « Servizio di Fornitura di Energia Elettrica », riflettano la copertura dei costi di acquisto di energia elettrica e i costi di funzionamento di Acquirente unico S.p.A., nel rispetto dell'equilibrio di bilancio della società.

6. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16.028. Bersani, Timbro, Fornaro.

ART. 17.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a partire dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500 mila tonnellate, che si incrementa di 100 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio. »;

Conseguentemente sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di Siti di Interesse Nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza aggiuntiva alle quote d'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di una tariffa assegnata tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento ed esercizio per la vita utile dell'impianto.

3-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro della transizione eco-

logica sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis. Entro la medesima data con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente articolo trovano copertura a valere sui prezzi all'immesso al consumo dei carburanti fossili tradizionali. ».

17.12. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Valotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), i singoli fornitori di elettricità, benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota è calcolata, tenendo conto delle disposizioni specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:

a) al denominatore: elettricità, benzina, diesel, metano, biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;

b) al numeratore: elettricità rinnovabile, biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche quando utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio riciclato, tutti considerati indipen-

dentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi. »;

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), dopo il capoverso lettera d-bis), aggiungere il seguente:

d-ter) per l'elettricità rinnovabile nei trasporti è previsto un obiettivo dell'1 per cento del consumo nel 2023, sino ad un minimo del 6 per cento del consumo nel 2030 del contenuto energetico dei consumi per il trasporto, senza considerare i fattori moltiplicativi. Di conseguenza, anche l'elettricità rinnovabile partecipa al pari degli altri biocarburanti e degli obiettivi previsti, al sistema dei certificati di immissione al consumo, come previsto dal comma 4.;

sostituire la rubrica con la seguente: Promozione delle rinnovabili nei trasporti da utilizzare in purezza.

17.8. Chiazzese, Sut, Masi.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d-bis), sostituire le parole: 200 mila con le seguenti: 500 mila, e sostituire le parole: 50 mila con le seguenti: 100 mila;

Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«*3-bis.* Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di Siti di Interesse Nazionale (SIN), per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza aggiuntiva alle quote d'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di una tariffa assegnata tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento ed esercizio per la vita utile dell'impianto.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il

fondo denominato "Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN", con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024.

3-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno più decreti del Ministro della transizione ecologica sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis. Entro la medesima data, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. ».

17.9. Sut, Masi, Chiazzese, Davide Crippa.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d-bis), sostituire le parole: 200 mila con le seguenti: 500 mila e sostituire le parole: 50 mila con le seguenti: 100 mila.

Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza aggiuntiva alle quote d'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di una tariffa assegnata tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento ed esercizio per la vita utile dell'impianto.

3-ter. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno più decreti del Ministro della transizione ecologica sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis. Entro la medesima data con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente articolo trovano copertura a valere sui prezzi all'immesso al consumo dei carburanti fossili tradizionali ».

17.14. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d-bis), sostituire le parole: 200 mila con le seguenti: 300 mila e sostituire le parole: 50 mila con le seguenti: 100 mila.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:* A ciascun progetto di riconversione non può essere riconosciuta una quota maggiore del 40 per cento dei costi di investimento sostenuti. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse, e la definizione di un meccanismo di priorità per gli investimenti in nuova capacità produttiva, addizionale rispetto ai volumi di cui alla lettera d-bis) del comma precedente, di biocarburanti da utilizzare in purezza nel territorio nazionale, al fine di garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento ed esercizio per la vita utile dell'impianto.;

b) *al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, al terzo periodo, sostituire le parole: Ai relativi oneri con le seguenti: Agli oneri relativi al fondo.*

* **17.5.** Benamati, Braga, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

* **17.16.** Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 200 mila con le seguenti: 300 mila e le parole: 50 mila con le seguenti: 100 mila.

17.3. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Misure per fronteggiare l'emergenza energetica attraverso il rafforzamento dell'uso delle biomasse)

1. Nell'ambito delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termico e termoelettrico, sono adottati provvedimenti volti a favorire il contributo offerto dalla produzione di energia da biomasse, prevedendo la modifica delle condizioni di accesso agli incentivi previsti dal capo II del Titolo V decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, concernente attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili e garantendo altresì la certezza di accesso agli operatori.

2. Al fine di ottimizzare e mantenere il parco di generazione energetica esistente, all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche attraverso l'integrazione con altre fonti rinnovabili a "zero" emissioni di CO₂, a loro volta non incentivabili, al fine di aumentare l'efficienza e ridurre le emissioni complessive di anidride carbonica »;

b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Per gli impianti per i quali gli incentivi sono in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 2030, sono adottati di specifici incentivi per l'adeguamento ai parametri di sostenibilità di cui al presente articolo. Ove tali parametri siano raggiunti, gli impianti accedono al regime di cui al comma 1. ».

3. Al fine di favorire l'utilizzo delle biomasse nella produzione di energia termica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera b) dopo le parole: « a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici » sono aggiunte le seguenti: « a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 »;

b) alla lettera c), le parole: « , esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE » sono soppresse.

17.03. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

ART. 18.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), dopo le parole: Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, aggiungere le seguenti: nonché delle società concessionarie autostradali.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: di trasmissione nazionale, aggiungere le seguenti: e di distribuzione;

sostituire la rubrica con la seguente: Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

* **18.6.** Gagliardi.

* **18.15.** Lucchini, Binelli, Patassini, Andreuzza, Piastra, Raffaelli, Pettazzi, Vallotto.

* **18.14.** Raffaelli, Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

* **18.10.** Sut, Chiazese.

Al comma 1, capoverso lettera c-bis), dopo le parole: Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, aggiungere le seguenti: e delle società concessionarie di infrastrutture ferroviarie.

** **18.4.** Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.

** **18.9.** Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Raffa, Serritella, Traversi, Zanichelli.

** **18.13.** Fiorini, Maccanti, Rixi, Donina, Furgiuele, Capitano, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

**** 18.2.** Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

**** 18.5.** Gagliardi.

**** 18.12.** Moretto, Fregolent.

**** 18.16.** Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo. ».

18.11. Davide Crippa, Galizia.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifica alla legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità)

1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: « in relazione all'andamento del mercato », sono aggiunte le seguenti: « e del reale costo di approvvigionamento della materia prima ».

18.01. Davide Crippa, Galizia, Zanichelli.

ART. 19.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 11-bis, dopo le parole: « miglioramento della prestazione energetica » sono aggiunte le seguenti: « o di generazione elettrica da fonte rinnovabile » e dopo le parole: « agli impianti sportivi » sono aggiunte le seguenti: « anche gestiti da

associazioni e società sportive dilettantistiche; ».

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità del comma 11-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2022, limitatamente agli interventi di generazione elettrica da fonte rinnovabile sugli impianti sportivi;

all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.869,53 milioni;*

b) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 350 milioni.*

19.7. Rospi, Sozzani, Polidori, Porchietto, Sessa, Torromino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di ridurre il consumo di energia elettrica degli immobili della pubblica amministrazione è data facoltà alle figure dirigenziali apicali di provvedere ad anticipare l'orario di apertura e/o di chiusura degli uffici pubblici di 30 minuti.

19.2. Lombardo.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Semplificazione per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio)

1. La realizzazione di cappotti termici senza modifica delle facciate e delle coperture sono considerati opere di manutenzione ordinaria. Gli interventi di isolamento termico con la realizzazione di cappotti termici, che prevedano la modifica delle facciate e coperture, della disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici

sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria e non pagano oneri né contributi di costruzione. Rientrano allo stesso modo tra gli interventi di manutenzione straordinaria, esonerati dal pagamento di oneri e contributi, la realizzazione, di schermature – anche non aderenti alle aperture –, serre solari, terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.

* **19.04.** Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* **19.09.** Chiazese, Masi, Sut, Zanichelli.

* **19.011.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

* **19.01.** Muroni, Fioramonti, Tasso.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili)

1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, di seguito denominata « Giornata », al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.

2. In occasione della Giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche,

negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; promuovono altresì incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

3. Il Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, costituisce il soggetto competente per il coordinamento della Giornata, in collaborazione con le regioni e gli enti locali.

19.05. Braga, Rotta, Pellicani, Deiana, Fregolent, Cortelazzo, Patassini, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Sportelli territoriali per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

« *l-bis*) promuovere e supportare la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico-privato mediante l'apertura di sportelli informativi provinciali, gestiti da società a partecipazione pubblica, per attività di assistenza, formazione e informazione territoriale ai comuni e ai singoli cittadini negli interventi in materia di efficienza energetica; »;

b) al comma 4, le parole: « 3 milioni di euro » sono sostituite con le seguenti: « 4 milioni di euro ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.08. Sut.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica)

1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e perseguire una strategia di efficientamento energetico basata sulla razionalizzazione e l'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli *standard* tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:

a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni e mezzi di trasporto;

b) individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;

c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane idonee e non idonee all'applicazione e all'uti-

lizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).

19.10. Deiana, Masi, Sut, Davide Crippa, Zanichelli.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici)

1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici ed ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° aprile 2022 e fino al 31 marzo 2023, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare, per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, non deve superare i 19 °C+2 gradi di tolleranza per gli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e non deve essere minore dei 27 °C-2 gradi di tolleranza per gli edifici di cui al medesimo articolo 3, comma 2.

19.07. Masi, Deiana, Sut, Davide Crippa.

ART. 20.

Sopprimere il comma 3.

20.5. Vianello.

Al comma 3 dopo le parole: Competente ad esprimersi in materia aggiungere le seguenti: culturale e.

20.11. Enrico Borghi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Una quota derivante dai risparmi di spesa ottenuti dall'ottimizzazione e dall'efficientamento energetico degli immobili a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa è destinata alla copertura degli oneri previsti per gli interventi di manutenzione

dei predetti immobili sui quali già insiste l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

20.1. Corda.

ART. 21.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: , anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente;

sopprimere la lettera d)

21.1. Vianello.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: stoccaggio di modulazione aggiungere le seguenti: , anche attraverso adeguati meccanismi incentivanti,

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: operanti sul territorio nazionale, aggiungere le seguenti: in relazione alla gestione operativa delle infrastrutture e delle allocazioni di capacità agli operatori di mercato,.

* **21.6.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

* **21.7.** Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: almeno il 90 per cento, aggiungere le seguenti: ma non più del 100 per cento.

21.5. Sut, Masi, Deiana, Vianello.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) Considerata la particolare sensibilità dei luoghi storici legati al Patrimonio Unesco della Valle dei Templi e la vulnerabilità dell'ecosistema circostante, in attesa di una puntale ricognizione sulla capacità di stoccaggio di gas naturale, sulle reali necessità del nostro Paese, nonché sulle nuove tecnologie e modalità di stoccaggio a basso impatto ambientale, il progetto di realizzazione del gassificatore di Porto Empedocle è sospeso.

21.3. Sodano.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-quinquies è aggiunto il seguente: « 5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale. ».

3-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 319, è aggiunto il seguente: « 319-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono

utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma. ».

21.8. Casciello, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Il Ministero della transizione ecologica, per ogni sito di stoccaggio sotterraneo, pubblica e aggiorna settimanalmente i dati inerenti le attività di stoccaggio e svuotamento del gas naturale correlati all'attività di monitoraggio dei fenomeni sismici nel raggio di 30 chilometri dai suddetti siti di stoccaggio sotterraneo.

3-ter. Entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione il Ministro della transizione ecologica trasmette alle Camere una relazione tecnica ed una sintesi non tecnica aventi entrambe ad oggetto le misure di cui al comma 1 e i dati riferiti al comma *3-bis*.

21.2. Vianello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire la lavorazione e immissione in rete delle eventuali maggiori quote di gas GNL, il Ministero della transizione ecologica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita ARERA, redige un piano che sia teso all'ampliamento delle capacità di trattamento degli impianti di rigassificazione attualmente operanti sul territorio nazionale, tanto *on-shore* che *offshore* e che individui, all'esito di una ricognizione delle richieste di autorizzazione attualmente in via di definizione, la possibilità di apertura e relativa localizzazione di nuovi impianti, definendo anche, ove possibile, un attendibile cronoprogramma di entrata in funzione a regime.

21.4. Fregolent, Moretto.

ART. 22.

Al comma 1, dopo le parole: forme produttive innovative e sostenibili, aggiungere le seguenti: come il biometano.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: non inquinanti, con le seguenti: a basso impatto ambientale e alla trasformazione delle vetture a biometano.

* **22.24.** Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

* **22.26.** Benamati.

* **22.30.** Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

* **22.27.** Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli.

* **22.8.** Moretto, Fregolent.

Al comma 1, sostituire le parole: non inquinanti, con le seguenti: a basso impatto ambientale.

** **22.7.** Fregolent, Moretto.

** **22.23.** Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

** **22.25.** Benamati.

** **22.29.** Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

** **22.21.** Di Muro, Rixi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 1, sostituire le parole: non inquinanti, *con le seguenti:* con emissioni di CO₂ da 0 a 20 g/km.

22.1. Vianello.

Al comma 1, dopo le parole: non inquinanti, *aggiungere le seguenti:* e di misure che disincentivino l'acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO₂, di agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato.

22.18. Chiazese, Sut, Vianello.

Al comma 1, dopo le parole: non inquinanti, *aggiungere le seguenti:* agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato.

* **22.3.** Muroli.

* **22.4.** Mollicone.

* **22.15.** Gagliardi.

* **22.31.** Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

* **22.22.** Donina, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Petazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **22.13.** Sani, Fragomeli, Buratti, Ciagà.

* **22.6.** Marco Di Maio, Fregolent, Morretto.

* **22.16.** Pezzopane, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.

Al comma 1, sostituire le parole: 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro, *con le seguenti:* 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.500 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 500

milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

22.11. Raduzzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, *con le seguenti:* 650 milioni di euro per l'anno 2022 e 950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 77 le parole « Per l'anno 2021, è concesso » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'anno 2022 e fino al 31 dicembre 2030, è riconosciuto »;

b) il comma 78 è sostituito dal seguente:

« 78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030. ».

22.14. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ammessi a valere sul Fondo anche gli interventi di installazione di motorizzazioni ibride-elettriche a bordo delle imbarcazioni adibite a trasporto passeggeri, iscritte nel Registro Navi Minori e

Galleggianti delle Capitanerie di Porto del Territorio Italiano.

22.34. Fassina, Timbro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di favorire la conversione in elettrico di moto e *scooter* endotermici, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad estendere anche per i veicoli della categoria L, le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto ministeriale del 1° dicembre 2015 recante «Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 2016 n. 7.

22.19. Grippa, Barbutto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Raffa, Scagliusi, Serritella, Traversi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Fondo a sostegno della diffusione degli impianti fotovoltaici nei condomini)

1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 140 milioni di euro per il 2023 e 140 milioni di euro per il 2024, finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici nei condomini.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'erogazione di un contributo pari al 70 per cento, e per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro, delle spese relative all'acquisto e alla posa in opera di impianti fotovoltaici e relativi accumulatori fino ad un massimo di 10 chilowatt. Il contributo di cui al precedente periodo è richiesto dal con-

minio e deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla sua erogazione.

3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 2. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, 140 milioni di euro per il 2023 e 140 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

22.02. Colletti, Vallascas.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Ricerca e sviluppo del settore aerospaziale)

1. Al fine di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i

soggetti beneficiari di cui al comma 1 presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

* **22.08.** Zucconi, De Toma, Caiata.

* **22.015.** Pagani.

* **22.028.** Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **22.032.** D'Attis, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Torromino, Sessa, Labriola, Mazzetti, Valentini, Casino, Ferraioli, Giacommetto.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)

1. Al fine di conseguire la riduzione di CO₂ del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009.

2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi «A» o «B» sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su ba-

gnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.

3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2022.

4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.

5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

** **22.018.** Sut, Chiazzese.

** **22.035.** Cortelazzo, Mazzetti, Torromino, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

** **22.029.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di acquisto

di autoveicoli elettrici da parte di soggetti con ISEE inferiore a 30.000 e introduzione di una imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 77, le parole « Per l'anno 2021, è concesso » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2022, è riconosciuto » e le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 78, la parola « 2021 », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « 2022 ».

2. A decorrere dal 1° maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km, secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
161-190	1.100
191-210	1.600
211-240	2.000
241-290	3.500
Superiore a 290	10.000

3. L'imposta di cui al comma 2 è altresì dovuta da chi immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato e non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007.

4. L'imposta di cui al comma 2 è versata, dall'acquirente al venditore, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

5. Il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione dell'imposta di cui al comma 2 è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni

di euro per l'anno 2022, si provvede mediante le risorse derivanti dall'imposta di cui al comma 2.

22.020. Chiazze.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Criterio dell'impronta ecologica)

1. Il Ministero della mobilità sostenibile, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, in conformità con i principi di tutela della concorrenza, nell'espletamento delle procedure di acquisizione di mezzi destinati al trasporto pubblico locale, al fine di assicurare una migliore tutela ambientale e la riduzione del consumo di risorse naturali, elabora criteri di valutazione delle offerte che tengono conto della riconversione industriale delle aziende per la produzione di mezzi ecologici, nonché della distanza tra i siti di produzione e i luoghi di utilizzo dei mezzi nel rispetto del

criterio di sostenibilità dell'impronta ecologica.

22.022. Maraia.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di acquisto di veicoli elettrici da parte di persone con disabilità)

1. All'articolo 53-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 chilowatt se con motore elettrico » ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « con emissioni di CO₂ uguali o minori a 110 g/km. ».

22.021. Chiazese.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Proroga interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012)

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

22.024. Ferraresi, Zolezzi, Zanichelli.

ART. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Misure in materia di tutela del lavoro per le imprese dei settori energivori)

1. I datori di lavoro delle industrie energivore, la cui individuazione è definita con

decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che, a decorrere dalla data del 1° aprile 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza derivante dall'innalzamento dei prezzi delle fonti energetiche, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, con le modalità di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente articolo non è dovuto alcun contributo addizionale.

24.01. Bonomo, Benamati.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Finalizzazioni del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dopo le parole: « per le finalità cui sono state assegnate » sono aggiunte le seguenti: « oltre a quelle, contingibili ed urgenti, relative agli aumenti dei costi dell'energia di cui debba direttamente o indirettamente farsi carico l'ente locale per tutta l'annualità 2022. ».

24.02. Baratto, Vietina.

ART. 25.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, al Fondo accedono anche i soggetti di cui

all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

25.12. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai lavori in corso di esecuzione la cui offerta sia stata presentata nell'anno 2020 o antecedentemente, le stazioni appaltanti, qualora non vi abbiano già provveduto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, adeguano il prezzario in uso ai prezzi correnti di mercato quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale e comunque per una percentuale non inferiore al 20 per cento e procedono alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di adeguare l'importo contrattuale residuo ai nuovi prezzi, a partire dal primo gennaio 2022. Conseguentemente, per i lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2022, è adottato un apposito stato di avanzamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatto salvo successivo conguaglio, a seguito della revisione di cui al comma 2-bis.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per i contratti di cui al comma 2, a partire dall'approvazione del nuovo prezzario di cui al medesimo comma 2, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenute ad applicare all'importo residuo del contratto, come rideterminato ai sensi del comma 2, primo periodo, le variazioni di prezzo, in aumento e diminuzione, desunte dagli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'Istat. Non è comunque soggetto a revisione

il 10 per cento dell'importo di cui al precedente periodo.

b) sopprimere i commi 3, 4, e 5;

c) al comma 7, sostituire le parole: alle compensazioni con le seguenti: al pagamento delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per fare fronte agli oneri derivanti dal pagamento delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis, possono essere altresì utilizzate le ulteriori somme rese disponibili per la stazione appaltante, da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa.;

d) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati, la cui offerta è stata fatta nell'anno 2020 o antecedentemente, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi ancora da stipulare applicando, a pena di nullità, i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.

9-ter. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali derivanti dagli incrementi eccezionali in atto che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, e sono sempre valutate ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'appaltatore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

9-quater. In relazione ai lavori la cui offerta sia stata fatta nel 2021 o nel primo semestre 2022, è consentito, all'affidatario di chiederne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 1467 codice civile, senza che da ciò derivi alcun pregiudizio o sanzione all'appaltatore, né consegua alcuna segnalazione da parte della stazione appaltante al casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.

9-quinquies. Con riferimento alle procedure di affidamento dei lavori in corso

alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla cui base sia presente un progetto redatto su un prezzario diverso da quello di cui al comma 2, le stazioni appaltanti, ove non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, dispongono l'annullamento delle stesse in via di autotutela, e procedono all'aggiornamento del prezzario ai sensi del medesimo comma 2.

- * **25.3.** Foti, Butti, Rachele Silvestri, Carretta, Ciaburro.
- * **25.4.** Gagliardi.
- * **25.6.** Pezzopane, Pellicani, Braga, Burratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.
- * **25.9.** Terzoni.
- * **25.15.** Lupi, Marco Di Maio.
- * **25.19.** Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Labriola, Porchietto, Polidori, Casino, Ferraioli, Valentini, Torromino, Sessa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai lavori in corso di esecuzione la cui offerta sia stata presentata nell'anno 2020 o antecedentemente, le stazioni appaltanti, qualora non vi abbiano già provveduto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, adeguano il prezzario in uso ai prezzi correnti di mercato quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale e comunque per una percentuale non inferiore al 20 per cento e procedono alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di adeguare l'importo contrattuale residuo ai nuovi prezzi, a partire dal primo gennaio 2022. Conseguentemente, per i lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2022, è adottato un apposito stato di avanzamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatto salvo successivo conguaglio, a seguito della revisione di cui al comma 2-bis.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. Per i contratti di cui al comma 2, a partire dall'approvazione del nuovo prezzario di cui al medesimo comma 2, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenute ad applicare all'importo residuo del contratto, come rideterminato ai sensi del comma 2, primo periodo, le variazioni di prezzo, in aumento e diminuzione, desunte dagli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'Istat. Non è comunque soggetto a revisione il 10 per cento dell'importo di cui al precedente periodo.;

b) *sopprimere i commi 3, 4, e 5;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: alle compensazioni con le seguenti: al pagamento delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per fare fronte agli oneri derivanti dal pagamento delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis, possono essere altresì utilizzate le ulteriori somme rese disponibili per la stazione appaltante, da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa.;*

d) *dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati, la cui offerta è stata fatta nell'anno 2020 o antecedentemente, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi ancora da stipulare applicando, a pena di nullità, i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.

9-ter. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali derivanti dagli incrementi eccezionali in atto che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, e sono sempre valutate ai fini dell'esclusione della responsabilità del-

l'appaltatore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

9-quater. Con riferimento alle procedure di affidamento dei lavori in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla cui base sia presente un progetto redatto su un prezzario diverso da quello di cui al comma 2, le stazioni appaltanti, ove non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, dispongono l'annullamento delle stesse in via di autotutela, e procedono all'aggiornamento del prezzario ai sensi del medesimo comma 2.

25.13. Lucchini, Rixi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,.

* **25.1.** Rachele Silvestri, Foti, Butti.

* **25.8.** De Menech, Pezzopane.

* **25.11.** Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **25.14.** Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

* **25.21.** Cortelazzo, Labriola, Polidori, Mazzetti, Torromino, Porchietto, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Fondo per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno e per il finanzia-

mento dei progetti per il trasporto ferroviario ad idrogeno)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un Fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.

2. Le risorse di cui al comma 1, per un importo fino a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui al comma precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.02. Vallasca.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali per l'idrogeno)

1. Al fine di garantire il raggiungimento di un numero adeguato di punti di rifornimento per l'idrogeno entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e sostenere l'innovazione e l'efficienza delle fonti

energetiche interne e rinnovabili le regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di autorizzazione alla ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure da individuare entro il 30 giugno 2022.

2. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1, i distributori nuovi o da ristrutturare che saranno individuati dalle regioni e dai concessionari autostradali secondo i criteri indicati nella sezione *b*) del Quadro Strategico Nazionale, inclusi quelli ubicati lungo collegamenti transfrontalieri. La lista di questi distributori dovrà essere comunicata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 30 settembre 2022.

3. Per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2020, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2020 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2015 al 2020, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2022 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

4. Per gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2021, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2021 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2015 al 2020, le regioni

prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2023 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

5. In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2022 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, garantendo un numero adeguato di punti di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio di rifornimento, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

6. Gli obblighi di cui ai commi da 1 a 5 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti:

a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 2021;

b) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio per la produzione di idrogeno in sito attraverso elettrolisi quando la distanza per l'approvvigionamento via terra supera i 1000 chilometri.

7. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica i dati in proprio possesso relativi agli impianti di distribuzione carburanti di ciascuna regione, comprensivi degli erogati per tipologia di carburante, relativamente agli anni 2020 e 2021, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a ciascuno dei predetti

anni, al Ministero dello sviluppo economico, che li trasmette alle regioni in relazione agli impianti di rispettiva competenza.

8. Ferma restando la disciplina di cui al presente articolo, le regioni possono prevedere che gli obblighi di cui ai commi da 2 a 4 siano comunque assolti dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti, dotando del prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo ai sensi del presente articolo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.

25.03. Vallasca.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Compensazione prezzi nei contratti pubblici di forniture e servizi)

1. Per i contratti relativi alle forniture ed ai servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 3.

2. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la me-

todologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

3. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

* **25.05.** Lacarra.

* **25.012.** Terzoni.

* **25.015.** Rixi, Maccanti, Donina, Furguele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva

Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **25.017.** Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Torromino, Porchietto, Polidori, Sessa, Valentini, Casino.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Compensazione nei contratti pubblici di forniture e servizi)

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, per i contratti relativi alle forniture ed ai servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 4.

2. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto

pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.

3. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a*).

4. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

** **25.08.** Gagliardi, Vietina.

** **25.020.** Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

(Disposizioni particolari in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

1. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

25.010. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2019 »;

b) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

« 1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai mede-

simi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche *on line*, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 30 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. ».

2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.

25.011. Dal Moro, Serracchiani, Pellicani.

ART. 26.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per l'esercizio 2021 si considera rispettato dell'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui le maggiori spese siano state sostenute per l'emergenza da COVID-19 dalle regioni e province autonome e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sono ripianate dalle regioni e province autonome nei dieci esercizi successivi. Conseguentemente non si applicano, per l'esercizio 2021, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-ter. Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorre nel citato articolo 1, comma 174, è differito al 15 luglio.

2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:

a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

2-quinquies. Per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2022.

2-sexies. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2022;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2022.

26.3. Buratti, Delrio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte agli aumenti

dei prezzi nei settori energetici per strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie in regime ordinario residenziale accreditate con il Servizio sanitario nazionale quali le Residenze socio-sanitarie per anziani e le Residenze socio-sanitarie per disabili e psichiatriche con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma *2-bis* sono ripartite fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma *2-bis*.

2-quater. All'onere derivante dal comma *2-bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.4. Carnevali, Rizzo Nervo, Ianaro, De Filippo, Bruno Bossio, Ciagà.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019. ».

* **26.04.** Pastorino, Timbro.

* **26.05.** Ruffino, Angiola.

* **26.06.** Berlinghieri, D'Elia, Fragomeli, Benamati, Ubaldo Pagano.

* **26.07.** Carrara, Binelli, Andreuzza, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **26.08.** Gagliardi.

ART. 27.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole da:* una dotazione di 250 milioni *fino alla fine del periodo medesimo con le seguenti:* una dotazione di 590 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 500 milioni di euro, in favore dei comuni delle unioni di comuni e, per 90 milioni di euro, in favore delle province e delle città metropolitane;

b) *al terzo periodo, dopo le parole:* data di entrata in vigore *inserire le seguenti:* della legge di conversione e *dopo le parole:* in relazione *inserire le seguenti:* ai maggiori oneri derivanti dall'emergenza sanitaria, nonché.

* **27.8.** Gagliardi.

* **27.39.** Cortelazzo, Polidori, Labriola, Porchietto, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

* **27.30.** D'Elia.

* **27.50.** Pastorino, Timbro.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro *con le seguenti:* 90 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 322,6 milioni di euro per

l'anno 2022 *con le seguenti:* 362,6 milioni di euro per l'anno 2022.

** **27.2.** Foti, Butti, Rachele Silvestri, Carretta, Ciaburro.

** **27.15.** De Menech, Pezzopane.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che sono stati destinatari delle anticipazioni dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 243-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero di quello di cui all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono esclusi dal contributo di cui al presente articolo.

3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi dei commi 3 e 3-bis, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.

3-ter. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale deri-

vante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

3-quater. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* La facoltà di cui al comma 1 è applicabile anche dagli enti locali che, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, presentano un Fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, di importo superiore di almeno quattro volte del Fondo crediti di dubbia esigibilità del precedente rendiconto per l'anno 2018. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2022. ».

27.19. D'Eramo, Bellachioma, Zennaro, Grippa.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che sono stati destinatari delle anticipazioni dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 243-*quinquies* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero di quello di cui all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

luglio 2021, n. 106, sono esclusi dal contributo di cui al presente articolo.

3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi dei commi 3 e *3-bis*, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2022 con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

27.20. Pezzopane.

Al comma 3, dopo le parole: Ai comuni aggiungere le seguenti: in condizione di dissesto finanziario, nonché ai comuni.

27.6. Ciaburro, Caretta.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'importo residuo dell'onere da restituzione dei fondi di cui al presente comma, al netto del contributo assegnato, può essere rimborsato in cinque anni decorrenti dal 2022.

* **27.24.** D'Elia.

* **27.36.** Pastorino, Timbro.

* **27.11.** Gagliardi.

* **27.43.** Pella, Cortelazzo, Porchietto, Polidori, Casino, Labriola, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In favore delle città metropolitane, ricadenti nelle regioni a statuto ordinario, con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti, per le quali il totale del concorso netto alla finanza pubblica per l'anno 2021, definito in sede di Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, ridotto dalla

voce « Recuperi per somme a debito » di cui all'allegato A al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2021, recante « Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2021 », è superiore a 28 euro per abitante è riconosciuto un contributo annuale di 67 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

27.1. Morassut, D'Elia, Orfini, Madia, Mellilli, Mancini, Piccoli Nardelli, Sensi, Prestipino, Verini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31 dicembre 2021 e del tempo residuo per il ripiano. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 27.16.** De Menech, Pezzopane.

*** 27.3.** Butti, Foti, Rachele Silvestri.

*** 27.34.** Labriola, Sessa, Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli.

*** 27.51.** Timbro, Fornaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le risorse previste dal presente articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

27.4. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini, Binelli, Vanessa Cattoi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di garantire la continuità didattica, sono stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno 2022 quale contributo straordinario destinato agli enti locali che debbano fare fronte all'impossibilità di utilizzo anche parziale degli ambienti didattici interessati da lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Il contributo è destinato ai fini dell'acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il *leasing* o il noleggio di strutture temporanee ovvero agli ulteriori costi necessari alla piena fruizione degli spazi didattici individuati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 70 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

27.17. Gallo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Contributi per efficientamento energetico)

1. All'articolo 1, comma 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole:

« per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 » e le parole: « entro il 15 ottobre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 ottobre 2020 per l'anno 2021 ed entro il 30 aprile 2022 per l'anno 2022 ».

27.01. Costanzo, Vallascas.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Agevolazioni Tari)

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 » sono sostituite dalle seguenti: « sono ridistribuite, nell'anno 2022, ai medesimi comuni per le finalità di cui al comma 1 ».

27.02. Costanzo, Vallascas.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Ripiano disavanzi eccessivi per le città di medie dimensioni)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

« 994-bis. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di 30.000 abitanti sedi di università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione *pro capite* superiore a 500 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla

procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022. In luogo del contributo previsto dal comma 567, gli enti locali di cui al primo periodo possono invece richiedere l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso e anche nel caso in cui non abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nella misura massima di 150 euro per abitante e comunque in misura non superiore all'ammontare del disavanzo come definito al primo periodo, da restituire con le modalità previste dal citato articolo 243-ter. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul Fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste. La medesima procedura è adottata nell'arco del triennio 2023-2025, attraverso l'emanazione di uno o più decreti integrativi in caso di insufficienza delle risorse in precedenza erogate e di sopravvenuta maggior disponibilità del

fondo. Per tutta la durata del cronoprogramma, di cui ai commi 573 e seguenti, sono sospesi i termini di cui all'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario. ».

* **27.06.** Gagliardi.

* **27.037.** Pella, Cortelazzo, Porchietto, Polidori, Casino, Labriola, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.

* **27.017.** Ubaldo Pagano, D'Elia.

* **27.028.** Pastorino, Timbro.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Sostegno ai piccoli comuni per la realizzazione di infrastrutture energetiche)

1. Per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli enti locali con popolazione non superiore a 3.000 abitanti è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

27.08. Vietina.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Comunità energetiche di quartiere)

1. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 27

possono destinare una quota delle risorse assegnate per l'attuazione di misure finalizzate alla realizzazione di « Comunità energetiche di quartiere » per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili al servizio degli insediamenti urbani.

27.011. Maraia.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Interventi per favorire rinnovo dei mezzi di trasporto per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

1. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « sino al 31 dicembre 2024 » sono soppresse.

27.012. Fregolent, Moretto.

ART. 28.

Sopprimerlo.

* **28.1.** Vianello.

* **28.2.** Sodano.

* **28.9.** Villarosa.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), sesto periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 » sono inserite le seguenti: « ad eccezione degli

edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, »;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove non siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e siano previsti incrementi di volumetria ».

**** 28.4.** Del Barba, Fregolent, Moretto.

**** 28.7.** Chiazze, Licatini, Traversi.

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per adempiere a quanto previsto dal presente comma, è costituita una specifica una task force a supporto della progettazione delle regioni del mezzogiorno. ».

28.11. Sessa, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Cooperative di abitazione)

1. All'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della presente legge si considerano cooperative edilizie di abitazione le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione di alloggi ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione, nonché in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collet-

tivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari, nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione ».

28.02. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 119 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 » e le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

2) il comma 13-bis.1 è sostituito dal seguente:

« 13-bis.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri attesta falsamente l'effettiva realizzazione dell'intervento è punito con la multa da 10.000 a 50.000 euro »;

3) al comma 14, secondo periodo, le parole: « pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni » sono sostituite dalle seguenti: « pari almeno al 20 per cento dell'importo dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ferma restando la validità delle polizze già stipulate alla data

di entrata in vigore della presente disposizione, ».

b) All'articolo 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta salva la possibilità per gli istituti di credito di cedere il credito ai rispettivi clienti, i quali possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione »;

2) al comma 1, lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta salva la possibilità per gli istituti di credito di cedere il credito ai rispettivi clienti, i quali possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione ».

c) Al comma 1 dell'articolo 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta salva la possibilità per gli istituti di credito di cedere il credito ai rispettivi clienti, i quali possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione ».

2. I crediti che alla data del 25 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

3. Agli oneri del presente articolo, pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28.04. Terzoni, Sut, Fraccaro, Masi, Deiana.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Potenziamento investimenti imprese a favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016)

1. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando le graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge ovvero attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2018.

2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.

28.06. Patassini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 29.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sostituire la parola: giugno con la seguente: novembre;

b) alla lettera c) sostituire la parola: giugno con la seguente: novembre.

29.1. Gemmato, Zucconi.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

- * **29.01.** Vallascas.
- * **29.02.** Foti, Butti, Rachele Silvestri, Carretta, Ciaburro.
- * **29.04.** Fregolent, Moretto, Marco Di Maio.
- * **29.08.** Gagliardi.
- * **29.010.** Pezzopane, Pellicani, Braga, Burratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.
- * **29.012.** Terzoni.
- * **29.015.** Gavino Manca, Benamati, Bonomo, D'Elia, Soverini, Zardini.
- * **29.018.** Lucchini, Rixi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
- * **29.019.** Lupi.
- * **29.022.** Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Sessa, Labriola, Polidori, Porchietto, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli, Giacometto.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Proroga degli interventi di adeguamento degli immobili per la riduzione dei consumi energetici)

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di adeguamento e riqualificazione degli immobili volti a favorire la riduzione dei consumi energetici del Paese, all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 90 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

29.021. Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Sessa, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli, Giacometto.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Razionalizzazione degli incentivi e dei sussidi alle energie rinnovabili)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, ridetermina l'entità dei sussidi alle energie rinnovabili tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) proporzionalità degli incentivi rispetto all'indice di ritorno energetico;
- b) distanza di approvvigionamento delle matrici eventualmente necessarie alla produzione energetica, considerando la zona di produzione iniziale;
- c) consumo idrico in rapporto alla quantità di energia prodotta;
- d) produzione di rifiuti in rapporto alla quantità di energia prodotta;
- e) localizzazione geografica degli impianti, in particolare considerato il cumulo degli impatti ambientali nelle zone altamente antropizzate e in quelle sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell'aria.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transi-

zione ecologica, con proprio decreto, avvalendosi del sistema ISPRA-SNPA, pubblica un'analisi degli indici di ritorno energetico delle fonti rinnovabili e di altri indici di sostenibilità, tra i quali l'impronta idrica, l'eccesso di nitrati nei digestati, il rischio di alterazione della flora batterica del suolo derivato dagli spandimenti, con particolare riferimento alle bioenergie.

29.013. Zolezzi.

ART. 30.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'attuazione degli interventi per la gestione dell'emergenza da COVID-19 demandati al Commissario *ad acta* per il piano di rientro della regione Calabria. A tal fine, all'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Il Commissario *ad acta*, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, può avvalersi delle Aziende del Servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale. ».

3-ter. Il Commissario *ad acta* di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, avvalendosi degli attuali soggetti attuatori, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla predisposizione, anche per stralci successivi, del piano degli interventi, predisposto sulla base delle risorse finanziarie disponibili, come integrate dal comma *3-bis*, e previa rendicontazione tecnico-amministrativo-contabile degli interventi già avviati. Per l'utilizzo delle

risorse di cui al precedente periodo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario *ad acta*. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario *ad acta*, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale, le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel piano.

Conseguentemente, all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.774,53 milioni;*

b) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 255 milioni.*

30.5. Cannizzaro, Gentile, Torromino, Maria Tripodi.

ART. 31.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 35 milioni;*

b) *dopo il capoverso comma 1-bis, inserire il seguente:*

« *1-ter.* Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, sono destinate a favore dei famigliari degli esercenti la professione medica. ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri derivanti, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro, per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 42, e quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

31.6. Misiti.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

31.1. Sapia, Vallasca, Vianello.

ART. 32.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Allo scopo di potenziare l'offerta di servizi di cui all'articolo 3-ter, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in regione Liguria è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni urgenti volte al potenziamento della rete dei servizi per l'esecuzione delle misure di sicurezza).

32.7. D'Elia, De Filippo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia) con le seguenti: il rafforzamento dei servizi e delle strutture dei Dipartimenti di salute mentale della regione Liguria, anche per assicurare misure non detentive per i pazienti destinatari di misure di sicurezza e la presa in carico di pazienti provenienti dalle Rems, coerentemente con la legge 30 maggio 2014, n. 81.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: fabbisogni emergenti inserire le seguenti: necessari, in attuazione della legge 30 maggio 2014, n. 81, per aumentare l'offerta di servizi per assicurare misure non

detentive ai pazienti destinatari di misure di sicurezza e la presa in carico di pazienti dimessi dalle Rems,.

32.13. Fornaro, Timbro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia) con le seguenti: il rafforzamento dei servizi e delle strutture dei Dipartimenti di salute mentale della regione Liguria, anche per assicurare misure non detentive per i pazienti destinatari di misure di sicurezza e la presa in carico di pazienti provenienti dalle Rems, coerentemente con la legge 30 maggio 2014, n. 81.

32.9. Magi.

Al comma 2, dopo le parole: fabbisogni emergenti inserire le seguenti: necessari, in attuazione della legge 30 maggio 2014, n. 81, per aumentare l'offerta di servizi per assicurare misure non detentive ai pazienti destinatari di misure di sicurezza e la presa in carico di pazienti dimessi dalle Rems,.

32.10. Magi.

ART. 33.

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: I soggetti di cui al primo periodo, qualora all'atto della presa di servizio stiano svolgendo la pratica forense, possono richiedere di terminare la stessa in costanza delle attività svolte nell'ambito dell'ufficio del processo, ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.

33.6. Vitiello, Annibali, Ferri, Moretto, Fregolent.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso comma 2-bis.

33.3. Maschio, Varchi, Lucaselli.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: e comporta la

sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica *con le seguenti*: nel medesimo circondario o distretto in cui è addetto all'ufficio per il processo.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro della giustizia indica l'ente previdenziale per il versamento dei contributi maturati durante il rapporto di servizio a tempo determinato presso l'ufficio per il processo. »;

33.5. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica *con le seguenti*: nel distretto di corte d'appello ove ha sede l'ufficio del processo al quale l'avvocato o il praticante è addetto.

33.10. Costa.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al presente comma, la sospensione dall'esercizio della professione non comporta cancellazione dalla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e i contributi previdenziali sui compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività all'interno della pubblica amministrazione dovranno essere versati dalle amministrazioni alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con l'aliquota prevista per il contributo soggettivo dalle vigenti norme regolamentari di categoria.

33.11. Zanettin, Cortelazzo, Polidori, Sessa, Labriola, Mazzetti, Porchietto, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli.

ART. 35.

Al comma 1, capoverso Articolo 34-ter, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione e di dare attuazione all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, con le medesime modalità, viene istituita l'anagrafe degli idonei risultanti dalle graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e dirigenti che le pubbliche amministrazioni, incluse le regioni e gli enti locali, titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono utilizzare, nei limiti delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale.

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e anagrafe degli idonei ai concorsi per dirigenti di seconda fascia e dirigenti.

35.3. Fornaro, Timbro.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Potenziamento delle pubbliche amministrazioni titolari o attuatrici del PNRR)

1. Al fine di provvedere al tempestivo potenziamento delle pubbliche amministrazioni titolari o attuatrici degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, qualora non sia possibile procedere con le procedure ordinarie di assunzione di personale, possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2022, le proprie graduatorie vigenti o quelle di altre amministrazioni con idonei aventi caratteristiche simili a quelle

ricercate, nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sono tenute, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, la presenza, nelle proprie banche dati, di graduatorie vigenti utili di altre pubbliche amministrazioni.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica mette a disposizione delle amministrazioni richiedenti le graduatorie, complete degli indirizzi degli idonei. Le amministrazioni provvedono allo scorrimento delle graduatorie o a effettuare le selezioni degli idonei per titoli e colloquio.

4. Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 da parte del Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni richiedenti possono procedere all'avvio della procedura concorsuale.

35.05. Lacarra.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-*bis*.

(Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal PNRR)

1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare sul proprio sito *internet* istituzionale entro trenta giorni dall'emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:

- a) la tipologia di intervento previsto;
- b) la tempistica;
- c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;
- d) il livello progettuale richiesto;

e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente.

35.06. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.

ART. 36.

Al comma 1, sostituire le parole: la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis* con le seguenti: l'autorità competente.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, quarto periodo, dopo le parole: « ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo » sono aggiunte le seguenti: « salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al periodo successivo », e dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: « Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. »;

b) il comma 2-*octies* è sostituito dal seguente:

« 2-*octies*. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione. ».

1-ter. All'articolo 24, comma 4, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «l'autorità competente», ovunque presenti, sono sostituite dalle parole: «la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis»;

1-quater. A decorrere dall'entra in vigore della presente disposizione, il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

«6-bis. Al fine dell'accelerazione della transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente può ricorrere prioritariamente alla verifica preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quest'ultima norma; ove, all'esito di tale procedura, risultino applicabili le procedure di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente vi sottoponga direttamente il progetto, queste procedure hanno in ogni caso ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto. ».

36.1. Rotta, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini.

ART. 38.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di como-

dato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 4, della Tariffa parte I del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

38.2. Fragomeli, Cenni.

ART. 39.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la piena operatività dei fondi a sostegno del *venture capital* sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, al comma 7-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dello sviluppo economico, su cui confluiscono le disponibilità finanziarie appositamente destinate e su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento di liquidità per le medesime finalità. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'apposita convenzione che disciplini gli aspetti operativi di gestione delle risorse depositate sul predetto conto. ».

* **39.1.** Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Pattassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

* **39.2.** Giacomoni, Porchietto, Cortelazzo, Mazzetti, Torromino, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.

ART. 41.

Al comma 1, sostituire le parole: e 2022 con le seguenti: 2022, 2023 e 2024 e le parole: e al quinto con le seguenti: quinto, sesto e settimo.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 3, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-*bis*, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

2-quater. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « anni 2020 e 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anni 2020, 2021 e 2022 ».

2-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-*quater*, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo capoverso, dell'articolo 18-*bis* è

sostituito dal seguente: « Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ».

2-septies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-*sexies*, pari a 2,85 milioni per ciascun degli anni dal 2023 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

41.9. Terzoni.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-ter. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2-quater. Allo scopo di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'anno 2047» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2048» e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni» e le parole: «e di ulteriori 100 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 76 milioni di euro annui».

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o

totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81». Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-sexies. Il termine di cui all'articolo 119, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 dicembre 2023.

2-septies. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».

2-octies. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

41.7. Pezzopane, Melilli, Pellicani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Rotta, Nardi, Trancassini, Prisco, Albano, Rachele Silvestri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino al termine dello stato di emergenza sono sospesi i termini di pagamento e la notifica di nuove cartelle di pagamento in favore dei contribuenti residenti dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

41.5. Trancassini, Rachele Silvestri, Albano, Prisco, Zucconi.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Misure straordinarie per la ricostruzione post-sisma provincia di Campobasso del 2018)

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2018, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della provincia di Campobasso indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui

all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 370.000 per l'anno 2022 e di euro 445.000 per l'anno 2023, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 10 unità complessive per il medesimo anno. Ai relativi oneri, nel limite di euro 370.000 per l'anno 2022 e di euro 445.000 per l'anno 2023, si provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, di cui all'articolo 8.

2-ter. Nei limiti della risorse finanziarie previste dal comma *2-bis* e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della provincia di Campobasso, con efficacia limitata agli anni 2022 e 2023, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. »;

b) all'articolo 14-bis, al comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e *2-bis* »;

c) all'articolo 18, dopo il comma *4-bis*, sono aggiunti i seguenti:

« *4-ter.* In alternativa a quanto stabilito dal comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, il Commissario straordinario può avvalersi di un'apposita struttura interna alla regione composta dal personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

4-quater. Al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma *4-ter*, entro il limite di quattro unità, può essere auto-

rizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili *pro capite*, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego. ».

41.014. Deiana.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Misure urgenti per eventi catastrofici)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quinquies* le parole: « 50.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3.050.000 euro »;

b) al comma 4-*sexies* le parole: « 50.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3.050.000 euro ».

41.016. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Welfare aziendale)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 2020 e 2021 » sono

sostituite dalle seguenti: « 2020, 2021 e 2022 ».

2. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito » sono soppresse.

3. Al decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia, all'articolo 6, comma 2, le parole: « purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione » sono soppresse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

41.015. Murelli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Misure urgenti per le Aziende di Servizi alla Persona)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel

settore energetico e per permettere il proseguimento dell'attività di utilità sociale delle Aziende Servizi alla Persona, all'articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « e città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « , città metropolitane e Aziende Servizi alla Persona ».

41.017. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Proroga del termine di esenzione dall'applicazione dei vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alle società del comparto energetico)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è prorogato per le società del comparto energetico dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2022.

* **41.03.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

* **41.012.** Gagliardi.

* **41.029.** Morani.

ART. 42.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Disposizioni finali)

1. Al fine di tutelare la concorrenza e assicurare un più elevato grado di trasparenza riguardo alle voci di spesa affrontate dai consumatori finali, nelle bollette dell'energia elettrica e del gas emesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate da interventi di riduzione degli oneri generali di sistema e dal *bonus* sociale di cui al presente decreto, di cui al decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: « Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento » e « *Bonus* sociale ».

42.01. Moretto, Fregolent, Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

42.017. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.

ALLEGATO 2

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo.**EMENDAMENTO 42.100 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 42.

All'emendamento 42.100, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 giugno 2021.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 42, comma 1, sostituire la parola: differita con la seguente: riportata;*

b) *all'emendamento 42.100, nella parte consequenziale, alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2020;*

b) *all'emendamento 42.100, nella parte consequenziale, alla lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al comma 255 le parole: « a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a 8.317 milioni di euro per l'anno 2021, a 7.276,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».*

0.42.100.3. Fregolent, Moretto.

All'emendamento 42.100, parte consequenziale, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:

1-*quater*. Entro il medesimo termine di cui al comma 1-*ter*, lettera a) e per le esigenze di cui al presente articolo, è obbligatorio mettere a disposizione del cliente, su supporto durevole, anche mediante trasmissione presso l'indirizzo di posta non certificata del cliente ovvero altro mezzo idoneo, copia del contratto

concluso entro il 31 marzo 2022 da parte della clientela al dettaglio nonché degli altri clienti attraverso le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40. La consegna della copia del contratto non costituisce requisito di validità ovvero di efficacia del contratto.

* **0.42.100.1.** Bruno Bossio.

* **0.42.100.2.** Longo.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022;

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento ».

1-*ter*. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2022:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno

2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*;

b) al 31 dicembre 2023:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma 1-*bis*;

2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1;

2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

d) al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*.

42.100. Governo.

ALLEGATO 3

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 6.

Al comma 3, dopo le parole: a bassissime emissioni inquinanti, *inserire le seguenti:* nonché con mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

- * **6.24.** (Nuova formulazione) Tombolato, Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
- * **6.45.** (Nuova formulazione) Pentangelo, Porchietto.
- * **6.2.** (Nuova formulazione) De Micheli, Gariglio, Casu, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.
- * **6.5.** (Nuova formulazione) Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri.
- * **6.25.** (Nuova formulazione) Tombolato, Donina, Maccanti, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 9.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Fatti salvi l'articolo 6-bis e il comma 5 dell'articolo 7-bis, nelle aree ido-

nee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, sono disciplinati come segue:

a) impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;

b) impianti di potenza superiore a 1 e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;

c) impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica l'autorizzazione unica.

2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

01-bis. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9.73. (Nuova formulazione) Masi, Sut, Chiazzese.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole « si applicano le disposizioni di cui

al comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW ».

9.42. (Nuova formulazione) Fregolent, Morretto.

Al comma 1, capoverso comma 5, sostituire le parole: delle opere con le seguenti: di tutte le opere.

Conseguentemente, dopo la parola: pertinenze, inserire le seguenti: compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici, strutture e manufatti che si rendessero necessari;

9.129. (Nuova formulazione) Pastorino, Timbro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente: « 9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo

decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW purché il proponente alleggi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trovi all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti ».

1-ter. Al fine di conseguire celermente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi) e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto da emanarsi sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni ed Enti Locali, aggiorna il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017.

1-quater. La revisione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere la conversione entro il 2026 degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale, mediante Piani di investimenti comprensivi delle reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022.

1-*quinquies*. Al fine di conseguire i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi), alle isole di cui all'allegato 1, colonna A del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017, dopo « Capri » è aggiunta « Giannutri », come territorio del comune dell'Isola del Giglio.

9.130. (Nuova formulazione) Pastorino, Timbro.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Semplificazioni della disciplina per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di realizzazione e di esercizio degli impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati con modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, ivi compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad eccezione dei bacini d'acqua che ricadono nelle aree di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nelle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle le aree incluse nella Rete Natura 2000.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per l'inserimento degli impianti e la loro integrazione sotto il profilo ambientale anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e il corretto posizionamento dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.

9.020. (Nuova formulazione) Deiana, Masi, Sut, Davide Crippa.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito con il seguente:

« 2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:

i. l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

ii. l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore »;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2, punto ii), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1, e alla lettera a), numero 2), punto i), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 »;

c) è aggiunta, infine la seguente lettera:

« c-bis) Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2, punto i), nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui alla lettera ii. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali è applicato quanto previsto al primo periodo all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2, punto i). ».

10.03. (Nuova formulazione) Moretto, Fregolent.

ART. 11.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

1-novies. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate

ovvero su invasi artificiali sia grandi sia piccoli ove compatibili con gli altri usi.

* **11.4.** (Nuova formulazione) Muroli.

* **11.22.** (Nuova formulazione) Fregolent, Moretto.

* **11.29.** (Nuova formulazione) Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

* **11.37.** (Nuova formulazione) Masi, Chiazese, Sut.

* **11.49.** (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Riconversione strutture produttive ed efficientamento energetico)

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per il loro efficiente reimpiego, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, predispone un Piano nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali agricoltura integrata e coltivazione fuori suolo, nonché all'aggiornamento per le più recenti norme in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per la loro sostenibilità ambientale ed efficienza agronomica;

c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, incoraggiando gli investimenti dedicati alla riduzione dell'impatto che le attività agricole hanno sull'ambiente;

d) favorire il passaggio da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, ovvero rendere le serre produttrici di energia necessaria al loro funzionamento;

e) incrementare la resilienza delle strutture ai mutamenti climatici;

f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti delle serre;

g) favorire investimenti nel comparto del fotovoltaico semitrasparente sui tetti delle serre a duplice utilizzo sia energetico che agricolo dedicato a nuove installazioni e rinnovo e manutenzione straordinaria installazioni esistenti;

h) incentivare lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia;

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e centrali a biogas;

l) incentivare la rottamazione delle serre e strutture con caratteristiche di vetustà e inefficienza energetica, anche attraverso contributi per la demolizione delle strutture, bonifica dei terreni sottostanti e rinaturalizzazione e per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano almeno quinquennale di gestione e coltivazione;

m) favorire la manutenzione straordinaria delle serre con introduzione di reti e protezioni antigrandine e miglioramento delle caratteristiche strutturali con finalità di miglioramento delle performance di resilienza nei confronti dei mutamenti climatici;

n) incentivare la rottamazione delle coperture delle serre, il rinnovamento delle

coperture in vetro ed eventuale sostituzione con impianti fotovoltaici semitrasparenti, ovvero coperture in grado di incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione quali riduzione ponti termici, impiego teli e strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche con film innovativi foto-selettivi e di lunga durata, dotati di caratteristiche di efficienza termica o dotati di specifiche capacità di trattamento e modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali impianti di raffrescamento, riscaldamento, luce, con impiego di sistemi interattivi con l'operatore e interagenti con gli impianti di controllo;

q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione, introducendo in ambiente protetto anche ricorrendo all'uso di energia rinnovabile, sistemi di coltivazione fuori suolo;

r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, quali invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali per una ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

3. Il decreto di cui al comma 1 identifica le forme e modalità di raccordo delle finalità di cui al presente articolo con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.

4. Il piano di cui al comma 1 è attuato con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11.09. (Nuova formulazione) Zucconi, De Toma, Caiata.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al comma 3, dopo la parola: « parcheggi » sono aggiunte le seguenti: « includendo aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica »;

12.25. *(Nuova formulazione)* Braga, Pellucani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole « ai sensi dell'articolo 20 » sono inserite le seguenti: « con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura e d'Intesa con la Conferenza Unificata. »

12.57. *(Nuova formulazione)* Pastorino, Timbro.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto n. 362 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	162
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	163
ALLEGATO (<i>Nuova proposta di documento finale delle relatrici</i>)	165

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della presidente della X Commissione Martina NARDI. — Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

Atto n. 362.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che è stato svolto un ciclo di audizioni informali e che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ricorda, infine, che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 9 aprile.

Comunica inoltre che sul provvedimento l'onorevole Palmieri del gruppo Forza Italia sostituisce *ad rem* l'onorevole Caon.

Carlo PIASTRA (LEGA), *relatore per la X Commissione*, avanza la richiesta di un rinvio dell'esame, allo scopo di svolgere un ulteriore approfondimento ai fini dell'espressione del parere.

Luciano NOBILI (IV), *relatore per la IX Commissione*, concorda con la richiesta formulata dal collega correlatore Piastra.

La sottosegretaria Anna ASCANI si dichiara favorevole alla richiesta dei relatori.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della presidente della X Commissione Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 30 marzo 2022.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta le relatrici hanno presentato una proposta di documento finale. Avverte altresì che le relatrici hanno redatto una nuova proposta di documento, che invita ad illustrare, comunicando che si è avuto l'assenso per le vie brevi del Governo.

Anna Laura ORRICO (M5S), *relatrice per la X Commissione*, illustra una proposta di documento finale con osservazioni (*vedi allegato*). In particolare, rispetto al testo che già era stato inviato per le vie brevi ai membri delle Commissioni, avverte che è stata aggiunta l'osservazione di cui alla lettera e), con cui viene sollecitata la Commissione europea a produrre un miglior coordinamento fra il regolamento in oggetto e le altre fonti di diritto europeo sulla materia (ad esempio, la proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali).

Fa presente che nel testo sono state recepite numerose sollecitazioni acquisite nel corso delle audizioni. In particolare, è stata richiesta una definizione di « intelligenza artificiale », al fine di stabilire un criterio di individuazione che ponga l'accento non solo sulla modalità tecnica di

funzionamento del sistema informatico, ma anche sulle sue finalità e peculiarità, nonché con riferimento alla categorizzazione di rischio alto, medio e basso; è stata sottolineata l'esigenza di evitare una frammentazione tra i vari Stati europei rispetto alla normazione delle cosiddette *sandbox*, spazi di sperimentazione che permettono alle *start up* di testare liberamente i propri prodotti senza rigidità normative; infine, si è proposto di individuare delle precise responsabilità all'interno della filiera di produzione digitale.

Ancora, osserva che nel documento è stata avanzato al Governo l'invito ad istituire una nuova e specifica Autorità di controllo, il cui perimetro di competenza includa, tra l'altro, la promozione di nuovi diritti digitali, la tutela di cittadini e imprese nei loro diritti fondamentali, nonché la valutazione delle implicazioni umane ed etiche di strumenti digitali non conformi al regolamento.

Federica ZANELLA (LEGA) avanza due proposte di modificazione del documento. In primo luogo, quanto all'osservazione di cui alla lettera d), chiede di espungere l'espressione finale « dunque una eccessiva discrezionalità degli Stati ». In secondo luogo quanto alla lettera n), sottolinea l'opportunità di non richiedere la creazione di una nuova Autorità *ad hoc*, bensì di sfruttare al meglio le competenze presenti presso organismi già esistenti, quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, prevedendo un ampliamento delle loro competenze nell'ambito dei diritti digitali.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, dopo aver dichiarato di sottoscrivere *in toto* l'illustrazione effettuata dalla collega correlatrice Orrico puntualizza che il documento finale delle Commissioni è comunque parte di un percorso assai più ampio, che ricomprende anche il Senato e i principali organismi dell'Unione europea. Si tratta, continua, di una materia assai delicata, che incide profondamente sulla vita delle persone e che l'Europa cerca, caso unico al mondo, di

porre in una cornice giuridica chiara. Vista tale delicatezza, tra un utilizzo delle Autorità già esistenti e l'istituzione di una nuova Autorità afferma di non nutrire dubbi: è chiaro che si avverte il bisogno di un soggetto esclusivamente dedicato. Questo per quanto riguarda l'osservazione e di cui alla lettera *n*); manifesta invece disponibilità per la modifica richiesta dalla collega Zanella all'osservazione di cui alla lettera *d*).

Martina NARDI, *presidente*, prende atto dell'esistenza di questioni non ancora risolte e propone alle relatrici un rinvio della deliberazione, allo scopo di favorire un'ulteriore interlocuzione con i gruppi.

Luigi GALLO (M5S) si dichiara concorde con l'orientamento delle relatrici. In passato, in numerose occasioni si è lamentata la mancanza di un'Autorità sull'area digitale provvista di poteri sufficienti ad

intervenire efficacemente: il tema è importante e avvertito e occorre intervenire.

Salvatore CAIATA (FDI) si dichiara invece d'accordo con l'orientamento della collega Zanella: l'istituzione di una nuova Autorità gli appare superflua, giacché basterebbe che quelle esistenti fossero dotate delle risorse necessarie a svolgere le proprie funzioni. Concorda sulla necessità di un rinvio, così da arrivare ad una deliberazione unanime.

Martina NARDI, *presidente*, rinnova la richiesta alle relatrici di prendere contatti con i gruppi per arrivare ad una votazione del documento finale quanto più possibile condivisa, che dovrebbe svolgersi nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati.

NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DELLE RELATRICI

Le Commissioni IX e X,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione;

premesso che:

la proposta di regolamento rappresenta il primo tentativo di regolare l'intelligenza artificiale (IA) in un contesto globale caratterizzato dalla sostanziale assenza di discipline normative di carattere generale;

la proposta è stata preannunciata in una serie di documenti programmatici della Commissione europea, tra i quali il Libro Bianco sull'Intelligenza artificiale – un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia COM(2020)65) su cui la IX Commissione trasporti ha adottato un documento conclusivo in data 19 maggio 2021;

l'atto della Commissione rappresenta uno dei dossier legislativi che fondano la visione strategica dell'UE sulla trasformazione digitale e le nuove tecnologie, nell'ambito della quale sono state adottate, tra l'altro, le proposte di legge sui servizi digitali, sui mercati digitali e sulla *governance* dei dati;

è apprezzabile l'approccio antropocentrico alla base della nuova disciplina, in funzione del quale le tecnologie devono essere al servizio delle persone e in linea con i valori, i diritti fondamentali e i principi dell'Unione;

è condivisibile la scelta di introdurre un regime orizzontale volto a garantire sicurezza, affidabilità, e conformità al sistema valoriale europeo degli strumenti che rientrano nella gamma della IA, applicabile alla maggior parte dei settori socio-economici, e sul piano soggettivo, a tutti i soggetti inclusi nella catena del valore dei sistemi di intelligenza artificiale;

rilevato che:

il concetto di intelligenza artificiale (IA) include un'ampia gamma di tecnologie utilizzata nella maggior parte dei settori socio economici, tra l'altro, dotate di un alto grado di autonomia nelle loro azioni, e impiegate per la capacità di elaborare rapidamente ingenti volumi di dati;

l'uso crescente dell'IA può porre una serie di rischi riconducibili alle modalità specifiche di progettazione, alla tipologia di dati immessi nei sistemi, nonché all'utilizzo degli utenti finali, nell'ambito della catena del valore;

i rischi possono attenerne alla sicurezza delle persone, come anche alla protezione dei dati e al diritto alla vita privata, nonché alla discriminazione sociale ed economica in base a distorsioni nell'immissioni di dati, anche con riguardo alle differenze di genere;

l'esigenza di disciplinare l'IA con un quadro giuridico comune in grado di ridurre al massimo l'esistenza di tali rischi deve essere bilanciata dalla necessità di consentire alle imprese nazionali ed europee di liberare i rispettivi sforzi sul piano dell'innovazione tecnologica pionieristica, al fine di tenere il passo nella concorrenza

globale con i maggiori *competitor* nel settore digitale, USA e Cina;

considerato che:

la proposta introduce un'ampia definizione di IA, basata sul combinato disposto dell'articolo 3, recante una nozione di *software* che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare *output* quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono, nonché dell'allegato I, che stila una lista di tecniche e approcci con cui tale software può essere sviluppato;

la proposta esclude dall'ambito oggettivo di applicazione l'IA sviluppata o impiegata per scopi esclusivamente militari, nonostante taluni sistemi di intelligenza artificiale nel settore della difesa implicino potenzialmente una capacità lesiva dei diritti fondamentali del tutto assimilabile alle minacce che si intendono neutralizzare con la disciplina proposta per le tecniche di IA ad uso civile;

al fine di stabilire un regime tecnologicamente neutro, alla Commissione è attribuito un potere, esercitato mediante atti delegati, di aggiornamento del citato elenco di cui all'allegato I, in funzione degli sviluppi tecnologici e di mercato sulla base di caratteristiche simili alle tecniche e agli approcci ivi indicati;

l'approccio della Commissione europea è volto a graduare i sistemi di IA in relazione al livello di rischio per i diritti fondamentali dell'UE;

in particolare, è istituito un sistema di oneri per i dispositivi di IA ad alto rischio che si traduce, tra l'altro, in una serie di obblighi di certificazione o di autocertificazione in materia di conformità del prodotto ai requisiti stabiliti nel regolamento;

tra gli obblighi di *compliance* che devono essere rispettati dai sistemi di IA la proposta attribuisce significativa rilevanza agli standard previsti per i set di dati di addestramento, convalida e prova che de-

vono essere, tra l'altro, pertinenti, rappresentativi, esenti da errori e completi;

a tal proposito, è condivisibile l'obiettivo di garantire la qualità dei dati immessi nei sistemi ai fini dell'addestramento, convalida e prova, al fine di evitare la generazione di effetti indesiderati, per esempio in termini di discriminazione sulla base del genere o di altri aspetti attinenti ai diritti fondamentali delle persone;

nonostante la rilevanza fondamentale della qualità dei dati immessi in un sistema ai fini della correttezza dell'output del sistema di IA, in ogni caso il livello di complessità delle tecnologie di IA è tale da imporre una riflessione sul fatto che eventuali distorsioni ed errori possono derivare da scelte progettuali e di *design* indipendenti dagli standard in materia di dati;

la complessità dell'ecosistema digitale proprio dell'intelligenza artificiale può sfuggire all'impostazione tradizionale basata sul rapporto fornitore-utente ed è pertanto opportuno verificare se è possibile delineare un sistema di responsabilità che tenga maggiormente conto delle modalità di utilizzo e del contesto di esecuzione di un sistema di intelligenza artificiale;

la proposta definisce un complesso sistema di *governance* che essenzialmente si articola su tre livelli che comprendono la Commissione europea, un comitato europeo per l'intelligenza artificiale, nonché autorità istituite o designate a livello nazionale competenti al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione del regolamento;

la disciplina conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità nella scelta di istituire un'autorità *ad hoc* cui affidare i profili di *governance* a livello nazionale, oppure attribuire tali compiti ad un organismo esistente;

è condivisibile l'intento della Commissione europea di sostenere l'innovazione, in particolare attraverso la previsione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA e altre misure per ridurre gli oneri normativi e sostenere le piccole e medie imprese e le *start-up*;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

preso atto altresì del parere favorevole con osservazioni approvato sul documento dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 29 marzo 2022;

rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di intervenire sul complesso delle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I della proposta, con particolare riguardo alla definizione di « intelligenza artificiale », al fine di stabilire un criterio di individuazione che ponga l'accento non solo sulla modalità tecnica di funzionamento del sistema informatico, ma anche sulle finalità e peculiarità proprie dello strumento, nonché sulla capacità di replicare funzioni, abilità e comportamenti propri delle persone;

b) si valuti la portata della definizione di « intelligenza artificiale », al fine di verificare se talune tecnologie elencate nell'allegato I siano effettivamente riconducibili alla definizione più aggiornata dei sistemi di IA e al perimetro di applicazione del nuovo regime, nonché di evitare profili di incertezza giuridica;

c) pur essendo condivisibile l'obiettivo di rendere il nuovo regime tecnologicamente neutro, abilitandone la capacità di stare al passo con i progressi scientifici ed industriali, è opportuno prevedere che il potere di aggiornamento della definizione

di sistema sia esercitato in maniera da consentire il massimo grado di partecipazione degli Stati membri, anche attribuendo considerazione prioritaria alle conseguenze di eventuali modifiche dell'ambito applicativo oggettivo sui rispettivi sistemi produttivi nazionali e sulle loro peculiarità;

d) si valuti l'opportunità di adottare orientamenti comuni circa le facoltà degli Stati membri di prevedere la possibilità di autorizzare in tutto o in parte sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal paragrafo 4 dell'articolo 5, al fine di evitare la frammentazione normativa, dunque una eccessiva discrezionalità degli Stati;

e) occorre migliorare le previsioni di coordinamento tra il nuovo regime e le altre discipline, sia a carattere orizzontale (quale il regolamento generale sulla protezione dei dati), sia di tipo settoriale (ad esempio le norme future in materia di finanza digitale e la proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali), al fine di evitare duplicazioni di oneri, o disallineamenti in grado di compromettere il raggiungimento dei rispettivi obiettivi, con particolare riguardo alla tutela dei diritti fondamentali;

f) appare utile una riflessione sull'effettiva applicabilità del disposto di cui all'articolo 10 relativamente al rispetto dei requisiti di pertinenza, rappresentatività, esenzione da errori e completezza degli standard per quanto riguarda i dati di addestramento, convalida e prova utilizzati dai sistemi di IA ad alto rischio, anche alla luce di quanto recita il considerando 44 il quale richiede che tali set di dati debbano essere sufficientemente pertinenti, rappresentativi e privi di errori, nonché completi alla luce delle finalità previste dal sistema, e tenuto conto del fatto che eventuali distorsioni ed errori possono derivare da scelte progettuali e di design indipendenti dagli standard in materia di dati;

h) con riferimento al capo 3, appare utile definire con un maggior grado di precisione un sistema di *accountability*, che rifletta il ruolo attivo dei soggetti nella catena del valore dell'IA, inclusi quelli che svolgono un ruolo nell'implementazione di adattamenti e personalizzazioni che modifichino in modo sostanziale le modalità di erogazione o finanche le finalità stesse del sistema originariamente concepite dal fornitore;

i) si rafforzino gli strumenti per migliorare la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni relative ai sistemi di IA;

l) per quanto concerne i codici di condotta di cui la Commissione e gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione ai sensi dell'articolo 69, appare particolarmente necessario agevolare e promuovere l'adozione di un codice etico di autoregolamentazione da parte dei fornitori di IA, senza però determinare oneri eccessivi per il mercato; a tal fine, sarebbe opportuno istituire un tavolo di lavoro degli *stakeholder* che potrebbe avviare la discussione di tale codice già nel corso dell'esame della proposta di regolamento presso le istituzioni dell'Unione europea;

m) l'istituzione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA nei diversi Stati membri a livello nazionale, già prevista all'articolo 53, dovrebbe essere particolarmente incoraggiata, costruendo un *framework* il più possibile omogeneo al fine di evitare eccessi di burocratizzazione, di favorire incentivi per le imprese innovative e scongiurare il rischio di una frammentazione della regolamentazione del mercato, nonché garantire uniformità nelle pratiche amministrative;

n) con riferimento alle opzioni relative al modello di *governance* da adottare a livello nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 59 della proposta, si valuti l'opportunità di istituire un'autorità di controllo autonoma il cui perimetro di competenza includa, tra l'altro, la promozione di nuovi diritti digitali, la tutela di cittadini e imprese nei loro diritti fondamentali, nonché la valutazione delle implicazioni umane ed etiche di strumenti digitali e di IA non conformi al regolamento; in ogni caso è indispensabile dotare tale organismo di risorse specialistiche sufficienti, oltreché assicurarne la necessaria sfera di indipendenza, e rafforzare tutte le altre autorità con le competenze necessarie per collaborare sugli stessi obiettivi;

o) è opportuno sensibilizzare gli Stati membri affinché avviino le attività preparatorie che saranno necessarie per l'implementazione del regolamento;

p) dovrebbero essere implementate politiche volte a migliorare l'alfabetizzazione digitale, nonché le competenze in materia di IA, in particolare quelle ibride, che sono particolarmente adatte alla complessità delle questioni poste dall'uso dell'intelligenza artificiale; l'accento su tali politiche è, altresì, necessario anche alla luce delle risultanze dell'ultimo DESI (*Digital Economy and Society*);

q) è opportuno infine che la strategia nazionale sull'IA adottata nel novembre 2021 sia implementata con particolare riguardo agli obiettivi riconducibili alle politiche volte a migliorare le competenze in materia di IA e in raccordo con la futura cornice normativa europea, considerando anche il lavoro che il Consiglio d'Europa sta avviando sul tema.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di Elisabetta Gualmini e Elena Lizzi, componenti italiane della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021)762 final) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione*)

169

AUDIZIONI

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della presidente della XI Commissione, Romina MURA.

La seduta comincia alle 15.

Audizione, in videoconferenza, di Elisabetta Gualmini e Elena Lizzi, componenti italiane della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021)762 final).

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione*).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e la possibile trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera. Introduce quindi l'audizione.

Elena LIZZI e Elisabetta GUALMINI, componenti italiane della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo, intervenendo da remoto, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Walter RIZZETTO (FDI), Elena MURELLI (LEGA) e Francesca GALIZIA (M5S), nonché la presidente della XI Commissione, Romina MURA.

Elisabetta GUALMINI, *componente italiana della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia le audite e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio*) 170

ALLEGATO 1 (*Proposta di risoluzione presentata dal deputato Prisco ed altri*) 173

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Atto n. 369 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 171

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere della relatrice*) 179

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 172

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.

Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri 172

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.30.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

Doc. CCLXIII, n. 1.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta di esame sul provvedimento la relatrice, Baldino, ha formulato una proposta di risoluzione.

Avverte inoltre che il gruppo FdI ha formulato a sua volta una proposta di risoluzione (*vedi allegato 1*), a prima firma del deputato Prisco, la quale sarà posta in votazione dopo la risoluzione formulata dalla relatrice, per le parti non eventualmente precluse o assorbite.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, ritiene opportuno approfondire il contenuto della risoluzione presentata dal gruppo di FdI, anche in vista della definizione di una posizione condivisa tra i gruppi, auspicando dunque un rinvio della discussione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, alla luce di quanto testé rappresentato dalla relatrice, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, consentendo ai gruppi di svolgere le necessarie valutazioni di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Atto n. 369.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto.

Segnala che la relatrice, Corneli, ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *mail* a tutti i componenti della Commissione nella giornata di lunedì scorso. Rileva inoltre come, nella giornata odierna,

la relatrice abbia riformulato la medesima proposta di parere (*vedi allegato 3*), la quale è stata quindi nuovamente trasmessa a tutti i componenti della Commissione.

Precisa, dunque, che la proposta di parere, come riformulata, sarà posta in votazione nella seduta odierna, atteso che il termine per l'espressione del parere parlamentare sul provvedimento scade domani.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, fa presente che, in base alla nuova formulazione della sua proposta di parere, recante una limitata modifica suggerita dal gruppo di FI, l'osservazione relativa all'esigenza di prevedere, per tutte le pubbliche amministrazioni, la facoltà di introdurre il « protocollo digitale in *blockchain* », è stata spostata nella parte delle premesse, non rientrando più, dunque, come previsto nella formulazione originaria, nel quadro delle condizioni contenute nel parere.

Fa presente di aver acconsentito a tale modifica al fine di favorire un consenso tra i gruppi, pur non condividendo appieno la proposta di escludere tale riferimento dal novero delle condizioni. Fa notare, infatti, che sarebbe stato importante fornire al Ministro Brunetta un indirizzo più specifico su tale aspetto, sostenendolo nella sua azione, ritenendo il protocollo digitale in *blockchain* uno strumento innovativo in vista della completa digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Illustrando la sua proposta di parere, così come riformulata, rileva come essa rechi condizioni e osservazioni volte a recepire rilievi formulati sia dal Consiglio di Stato sia dalla Conferenza unificata, raccomandandone l'approvazione.

Ritiene, da ultimo, che ci si trovi dinanzi ad una grande occasione da non sprecare, in vista del superamento di quelle che ritiene siano problematiche ataviche della pubblica amministrazione, che rischiano di danneggiare le future generazioni.

Carlo SARRO (FI) ringrazia la relatrice per aver accolto, nella proposta di parere, gli spunti offerti dal gruppo di Forza Italia, dichiarandosi convinto che l'azione complessiva del Ministro Brunetta e dell'intero

Governo sia rivolta all'effettivo perseguimento degli obiettivi del PNRR.

Emanuele PRISCO (FDI) osserva che sarebbe opportuno concedere ai gruppi maggior tempo per valutare appieno le modifiche apportate alla proposta di parere della relatrice.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Prisco, sospende brevemente i lavori, al fine di consentire ai gruppi di approfondire il contenuto della proposta di parere della relatrice, come riformulata.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.45.

Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere, come riformulata, augurandosi che vi sia la possibilità di fornire un indirizzo chiaro al Governo, nella direzione di una maggiore semplificazione dei procedimenti della pubblica amministrazione, tematica sulla quale ritiene che il Ministro Brunetta sia particolarmente sensibile.

Ritiene che l'argomento della digitalizzazione della pubblica amministrazione richiami l'esigenza di colmare quel *gap*, rappresentato dal *digital divide*, che penalizza, a suo avviso, soprattutto i comuni delle aree interne, non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche sotto il profilo delle conoscenze tecniche e della forma-

zione specifica del personale pubblico coinvolto. Ritiene, infatti, che tali lacune rischino di determinare un corto circuito nell'ambito della pubblica amministrazione, penalizzando i cittadini e le imprese in termini di minori servizi.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 6 aprile 2022.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.

Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.45 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.**PROPOSTA DI RISOLUZIONE PRESENTATA DAL
DEPUTATO PRISCO ED ALTRI**

La I Commissione,

all'esito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1);

premesso che:

il documento in esame rappresenta « la prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e il suo scopo è quello di dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU*, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti »; la Relazione muove dall'assunto che « il PNRR è un piano con obiettivi e traguardi ben definiti, da realizzare in tempi certi: la rendicontazione finale è prevista entro il 2026 »;

alla luce del nuovo scenario determinato dal rincaro dei materiali e dell'energia, appare sempre più evidente la necessità di ripensare criteri, obiettivi e priorità del Piano, come anche richiesto dalle imprese; occorre avviare una nuova negoziazione in sede europea per adattare il Piano al mutato contesto economico;

l'Europa deve essere costruita anche sul pilastro della solidarietà nei confronti degli Stati che si troveranno a pagare maggiormente gli effetti indiretti delle sanzioni applicate contro la Russia in conseguenza della deliberata invasione dell'Ucraina;

nell'ambito della Componente 1, con riferimento all'Investimento 1.1, Infrastrutture digitali, si esprime soddisfazione per l'accoglimento delle istanze di FDI quanto

alla realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), infrastruttura cloud nazionale pubblico-privata, per la quale si è proceduto all'affidamento alla società Difesa Servizi, del compito di espletare le procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale;

l'Investimento 1.2, Abilitazione e facilitazione al *cloud* per le PA locali, ha l'obiettivo di garantire la migrazione dei dati e delle applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso un'infrastruttura *cloud* sicura, consentendo a ciascuna amministrazione di scegliere liberamente all'interno di una serie di ambienti *cloud* pubblici certificati e che, entro la prima metà del 2022, saranno pubblicati gli avvisi che consentiranno alle amministrazioni locali di accedere ai finanziamenti;

nell'ottica di assicurare la raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati, in coerenza con le raccomandazioni dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'amministrazione centrale deve garantire l'alimentazione tempestiva e continua del sistema informatizzato da parte dei Soggetti Attuatori, anche per il tramite di eventuali altri sistemi locali di supporto, finalizzata a verificare l'avanzamento attuativo dei progetti, il raggiungimento dei *milestone* e dei *target*, concordati a livello europeo e nazionale per le misure del PNRR, anche a livello di singolo intervento;

in sede di attuazione del PNRR, tuttavia, l'Italia ha previsto un nuovo e complesso sistema di monitoraggio e controllo, che allo stato attuale risulta non

essere ancora operativo, tanto che le amministrazioni centrali e locali si trovano costrette a continuare a fare affidamento sui loro normali sistemi di gestione del bilancio; questo può determinare ritardi e mancato raggiungimento degli obiettivi;

tale situazione non solo impedisce di fornire il livello di garanzia richiesto dalla Commissione europea per quanto attiene al pieno rispetto delle vigenti normative, anche con particolare riferimento al contrasto degli illeciti, ma comporta anche il concreto rischio di doppi finanziamenti al medesimo progetto;

a livello centrale si sconta il ritardo nella messa a punto del sistema informatico ReGIS, messo a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività di monitoraggio, con la conseguenza che le amministrazioni devono ancora inserire i dati manualmente, aumentando il rischio di errore nelle informazioni inserite, mentre, soprattutto a livello locale, ma non solo, le amministrazioni soffrono della carenza di personale adeguatamente formato;

stando alla norma che ne reca l'istituzione, il sistema ReGIS è finalizzato a « supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU* » e, contestualmente, ad aderire ai principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale, assicurando la tracciabilità e trasparenza delle operazioni e l'efficiente scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *governance* del Piano;

la rapida definizione e messa a regime del sistema ReGIS appare pertanto di prioritaria importanza, al fine di non incorrere nella violazione di un obbligo derivante dagli accordi siglati in sede di Unione europea e scongiurare interventi della Commissione europea tesi a ridurre il contributo da erogare, o, addirittura, chiedere il rimborso anticipato del prestito;

le amministrazioni locali soffrono da tempo di una scarsa capacità di progettazione, controllo e verifica dei progetti di

investimento, a seguito della progressiva riduzione del personale dipendente, soprattutto nei ruoli tecnici, non rimpiazzato negli anni, per il blocco delle assunzioni, e il rafforzamento della capacità amministrative delle amministrazioni pubbliche richiede un lasso di tempo che appare incompatibile con il raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi di investimenti obiettivo del PNRR;

in particolare, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), durante la sua audizione presso la Commissione Bilancio, ha risposto negativamente alla domanda se le amministrazioni comunali riusciranno a spendere le risorse nei tempi previsti, riconducendo tale difficoltà proprio alla carenza di personale;

l'ANCI ha altresì evidenziato « il tema delle regole semplificate su cui registriamo segnalazioni in ordine alla difficoltà di applicare per investimenti uguali e spesso connessi procedure diverse. Va urgentemente fatta una verifica in ordine alla possibilità di estendere le semplificazioni introdotte dal decreto-legge 77 del 2021 a tutti gli investimenti »;

un'ulteriore criticità riguarda, infatti, più in generale, l'espletamento delle gare di appalto per i progetti di investimento pubblico: il PNRR prevede la riforma della normativa sugli appalti, che è già stata organicamente riformata nel 2016-2017 e successivamente ha subito interventi correttivi limitati sui criteri di aggiudicazione e il formato di gara, alcuni dei quali a carattere non permanente; a questo si aggiunga l'incertezza interpretativa delle norme, anche in relazione alla mancata adozione dei decreti attuativi delle nuove norme di semplificazione, della costante interpretazione delle norme da parte di ANAC e forse della necessità di ripensare la normativa più a misura delle imprese italiane che non sono, per lo più, grandi oligopolisti;

l'effettuazione delle gare di appalto in tempi ragionevoli, senza aggravii derivanti da contenziosi presso la giustizia am-

ministrativa, è fondamentale, così come il rafforzamento delle amministrazioni, per realizzare la vasta mole di investimenti del PNRR nei tempi concordati con l'Unione europea (2026);

il settore dell'edilizia gioca un ruolo fondamentale e strategico per il PNRR, data l'entità di risorse destinate alle missioni che coinvolgono il settore come attore principale, eppure permangono i fattori di incertezza che gravano pesantemente sulle PMI del settore edile, quali i continui cambi di marcia imposti dal Governo con la continua modifica del quadro normativo di riferimento e con i continui annunci di norme che poi svaniscono nel nulla a ridosso dell'approvazione; ultima, in ordine di tempo, la cancellazione dall'articolo 23 del cosiddetto decreto-legge « taglia prezzi » della previsione che avrebbe consentito la sospensione dei cantieri in corso per i forti rincari dei materiali riconoscendo alle imprese la causa di forza maggiore;

tale norma avrebbe consentito di spostare in avanti i termini su scadenze e stati di avanzamento dell'opera, evitando di far ricadere ancora sulle imprese il costo dei rincari, garantendo una « tregua » che sicuramente non costituiva una soluzione duratura ma era l'unico strumento a disposizione delle imprese per non abbandonare del tutto i cantieri, vista l'impossibilità di proseguire i lavori con i costi attuali e la scarsità dei materiali, in assenza di correttivi, e di iniziare i nuovi lavori già previsti;

giò ricordare in proposito che, ad oggi, le imprese non hanno ancora percepito neanche i fondi stanziati in loro favore per il primo semestre 2021, quando i costi delle materie prime erano la metà di quelli attuali;

in assenza di provvedimenti urgenti e liberi dai lacci della burocrazia, salterà l'intera progettazione del PNRR la cui realizzazione è affidata al settore edile;

anche la transizione digitale comporta obiettivi molto impegnativi, ai quali il PNRR destina circa il sessanta per cento delle risorse complessive del programma, cui vanno aggiunti gli oneri connessi da

destinare alla formazione e riqualificazione della forza lavoro e all'inclusione sociale nello stesso ambito;

con riferimento ai servizi digitali e alla cittadinanza digitale, l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini, così come delineato nella relazione in esame, è utopistico e dannoso, perché rischia di instaurare una sorta di « dittatura digitale »: SPID e CIE spingono infatti verso la digitalizzazione come strumento di semplificazione, ma, in assenza di un supporto fornito da uffici dedicati, presso i quali il cittadino, in particolare l'analfabeta digitale o chi ha scarsa pratica tecnologica, si possa rivolgere per l'effettuazione delle procedure necessarie, diventano inaccessibili e bloccano l'accesso ai servizi;

l'accompagnamento digitale alle pubbliche amministrazioni, ai cittadini, alle imprese non può essere affidato esclusivamente agli enti di servizi, ma è necessario prevedere sportelli integrati, presso i Comuni, che erogino il servizio gratuitamente, creando quelle reti di facilitazione digitale che erano previste per il primo trimestre 2022 e che ad oggi sono, di fatto, inesistenti;

la semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR, di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 152 del 2021, è strettamente legata alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma è irrealizzabile in assenza di infrastrutture digitali adeguate e di personale dedicato e appositamente formato; in assenza di semplificazione, la burocrazia costituisce un ostacolo insormontabile, sia per accedere ai finanziamenti per le fonti rinnovabili, come riconosciuto dallo stesso Presidente del Consiglio, sia per esempio con riferimento alle pratiche necessarie per accedere al Superbonus 110;

gli investimenti e le azioni programmati dal Piano hanno la finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficiente ed efficace l'azione della Pubblica Amministrazione, con l'effetto di ridurre

tempi e costi per le imprese e i cittadini, ma senza *tutoring* a cittadini, imprese e amministrazioni periferiche, l'obiettivo rimarrà irraggiungibile; è proprio la digitalizzazione delle procedure amministrative per le attività produttive che ha fatto saltare l'impianto per il Superbonus 110, perché, in assenza di affiancamento e di personale dedicato e appositamente formato, ne è derivato un aggravio del carico di lavoro per la pubblica amministrazione che ha bloccato anche l'attività ordinaria;

L'assistenza tecnica che dovrà essere dedicata al supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse, al supporto al recupero dell'arretrato, al supporto per la presentazione dei progetti e al supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure è del tutto inadeguata, così come delineata;

il reclutamento di professionisti ed esperti, in un numero minimo pari a mille unità, per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse, andava fatto a monte e non a valle della programmazione, fermo restando che mille unità appaiono del tutto insufficienti per centrare gli obiettivi di supporto a fronte di un *gap* assunzionale che dura da anni e da un progressivo invecchiamento della forza lavoro;

anche con riferimento alla previsione dell'eliminazione delle autorizzazioni non giustificate da motivi imperativi di interesse generale e all'estensione dei meccanismi di silenzio-assenso ove possibile o all'adozione degli strumenti della SCIA, si nutrono dubbi e perplessità;

uno strumento prezioso di cui non si fa cenno e che non viene mai utilizzato, soprattutto con riferimento all'edilizia, è quello delle Conferenze di servizi decisorie, già previste dall'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, che consentono di far esprimere tutti i soggetti interessati dal procedimento ad un unico tavolo e nel medesimo momento, cosa che consentirebbe di snellire tempi e risultati, in particolare per quanto attiene ai pareri paesaggistici e ambientali;

la burocrazia rischia di diventare un esercizio dannoso del potere di « bloccare o ritardare » una procedura;

semplificare e accelerare le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR, con l'eliminazione delle strozzature critiche riguardanti, in particolare, la valutazione d'impatto ambientale a livello statale e regionale, l'autorizzazione dei nuovi impianti per il riciclaggio dei rifiuti, le procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili e quelle necessarie per assicurare l'efficientamento energetico degli edifici (il cosiddetto Superbonus) e la rigenerazione urbana, appare un obiettivo ad oggi impossibile da « mettere a terra » entro il 2026;

il Presidente del Consiglio ha più volte dichiarato che la difesa dei fondi del PNRR dall'assalto delle mafie è tra le priorità del Governo e il Ministero dell'interno ha previsto unità dedicate presso ogni prefettura per setacciare le società che incassano i fondi, un modello che, grazie allo strumento dell'interdittiva antimafia, ha già dato buoni risultati nelle verifiche per la distribuzione degli aiuti della pandemia;

negli ultimi due anni sono state bloccate 4.406 imprese, ma per lo sforzo richiesto per i fondi del PNRR, gli organici sono inadeguati: le Prefetture registrano, infatti, carenze di organico del 70 per cento e senza personale non saranno in grado di effettuare i controlli necessari rischiando di fallire in una sfida decisiva per il Paese;

parimenti, si rileva l'esigenza di rafforzare le risorse umane e strumentali delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, attraverso una politica di investimenti mirata a rafforzarne la capacità operativa, in vista delle nuove sfide che tali articolazioni essenziali della pubblica amministrazione dovranno affrontare nei prossimi anni;

resta prioritaria, pertanto, l'esigenza di perseguire l'obiettivo della sicurezza dei cittadini attraverso politiche impennate su una strategia integrata, basata sul pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali e delle polizie locali, nonché su meccanismi

di prevenzione sociale dei fenomeni criminali, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado;

una significativa ed efficace direttrice di intervento dovrebbe inoltre riguardare il potenziamento degli strumenti di videosorveglianza, attraverso l'interconnessione delle telecamere degli enti locali e delle Forze armate quale sistema di prevenzione e di contrasto alla criminalità diffusa e predatoria,

impegna il Governo:

a) ad adottare tutte le iniziative necessarie per una rapida definizione e messa a regime del sistema ReGIS, elemento essenziale al fine di consentire un attento e costante monitoraggio dei singoli progetti adottati per l'attuazione del Piano e per scongiurare interventi della Commissione europea tesi a ridurre proporzionalmente il sostegno nell'ambito del dispositivo o di chiedere il rimborso anticipato del prestito per la grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi;

b) in questo quadro, a garantire l'alimentazione tempestiva e continua del sistema informatizzato da parte dei Soggetti Attuatori, anche per il tramite di eventuali altri sistemi locali di supporto, finalizzata a verificare l'avanzamento attuativo dei progetti, il raggiungimento dei *milestone* e dei *target*, concordati a livello europeo e nazionale per le misure del PNRR, anche a livello di singolo intervento;

c) ad adottare le iniziative opportune a potenziare la capacità di spesa della pubblica amministrazione, sia a livello centrale sia a livello periferico, anche attraverso la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, al fine di potenziarne l'efficacia e la capacità di contrastare fenomeni corruttivi, e scongiurare il rischio del doppio finanziamento dei progetti, e l'inserimento nella pubblica amministrazione di figure professionali tecniche in grado di gestire i progetti e la spesa;

d) ad adottare in tempi rapidi le riforme necessarie all'attuazione del PNRR

nei tempi previsti, con particolare riferimento alla disciplina in materia di appalti;

e) ad emanare norme che consentano alle imprese del settore edile di non abbandonare i cantieri già aperti e di non rinunciare all'avvio dei nuovi cantieri previsti, a causa del caro materiali, adottando al contempo i provvedimenti di competenza che rendano immediate le erogazioni previste a sostegno del settore, come accade nel resto dei Paesi UE;

f) ad attivare un fondo rotativo destinato a finanziare l'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nelle fasi di progettazione e assistenza tecnica sull'impiego dei fondi del PNRR;

g) ad adottare le iniziative opportune per:

1) creare con urgenza le cosiddette reti di facilitazione digitale, attraverso la previsione di sportelli integrati che erogino il servizio di *tutoring* digitale per l'accesso ai servizi digitali e alla cittadinanza digitale, con l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini;

2) favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione attraverso la dotazione di infrastrutture digitali adeguate e di personale dedicato e appositamente formato;

3) implementare in modo adeguato il numero dei professionisti da destinare al supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse;

4) semplificare e accelerare le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR, con l'eliminazione delle strozzature critiche, affiancando all'eliminazione delle autorizzazioni non giustificate da motivi imperativi di interesse generale, all'estensione dei meccanismi di silenzio-assenso, ove possibile, e all'adozione degli strumenti della SCIA, anche lo strumento delle Conferenze decisorie;

h) a garantire sicurezza urbana, controllo del territorio e sorveglianza sul corretto utilizzo dei fondi del PNRR, inve-

stendo sull'integrazione dei sistemi di sorveglianza di enti locali e Forze dell'ordine e su uno speciale piano assunzionale che consenta di colmare il *gap* di organico in

capo alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e alle Prefetture.

« Prisco, Montaruli, Meloni ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Atto n. 369.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (Atto n. 369),

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO;

il provvedimento in esame è previsto dal comma 5 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, il quale stabilisce che, entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al medesimo articolo 6;

trattandosi di uno schema di regolamento di delegificazione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni, è richiesto dallo stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

si tratta di un regolamento di delegificazione peculiare, in quanto avente ad oggetto la sola abrogazione di disposizioni e non anche la determinazione delle norme generali regolatrici della materia: la disposizione di legge che lo autorizza, peraltro, parla impropriamente di « abrogazione di adempimenti », laddove il riferimento è da intendersi all'abolizione di adempimenti, in via principale ma non esclusiva a mezzo di abrogazione di disposizioni;

ciò nondimeno, mentre l'articolo 1 dello schema dispone mere abrogazioni, l'articolo 2 contiene modifiche di disposizioni normative per rendere compatibile l'ordinamento con il nuovo PIAO, apportando – come indica la relazione illustrativa – modifiche puntuali laddove non sia risultato possibile intervenire attraverso abrogazioni;

il contenuto del PIAO è invece oggetto di un decreto ministeriale, previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, non sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari;

la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato hanno espresso, nei rispettivi pareri, diversi rilievi che evidenziano alcune criticità che è opportuno superare prima dell'emanazione del regolamento;

la disposizione di legge cui il provvedimento in esame dà attuazione ha come

finalità la semplificazione dei processi, pertanto occorre che siano aboliti tutti gli adempimenti che appaiono non più necessari a seguito dell'introduzione del PIAO,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, provveda il Governo a disporre l'abrogazione di tutte le disposizioni relative al « Nucleo della concretezza » e ai correlati adempimenti, introdotte dall'articolo 1 della legge n. 56 del 2019: la medesima lettera b) prevede infatti, al riguardo, l'abrogazione del solo comma 2 dell'articolo 60-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ha ad oggetto il « Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni », mentre sopravvivono le disposizioni sulle funzioni ispettive, di controllo e sanzionatorie, peraltro da coordinare con quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021; in subordine, provveda il Governo a specificare che le disposizioni sui poteri ispettivi del Nucleo della concretezza non si applicano agli enti locali, a tal fine abrogando il comma 5 dell'articolo 60-bis e l'articolo 60-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;

2) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema, che sopprime l'ultimo periodo del comma 3-bis dell'articolo 169 del TUEL, il quale prevede che il Piano dettagliato degli obiettivi (di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo TUEL) e il Piano della *performance* (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009), siano unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG), provveda invece il Governo a specificare che tali piani sono assorbiti nel PIAO;

3) provveda inoltre il Governo a disporre l'abrogazione dell'articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di

piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, atteso che tale materia può infatti essere oggetto del PIAO;

4) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema, che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, provveda il Governo a specificare che la previsione dell'invio del PIAO al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, essendo finalizzato a verifiche preliminari all'avvio di procedure di reclutamento da parte delle amministrazioni statali, si applica solo a queste ultime;

5) con riferimento all'articolo 2, comma 3, dello schema, che modifica il decreto legislativo n. 150 del 2009, provveda il Governo a introdurre una disposizione che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 150 e al fine di non creare vuoti normativi, preveda che le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale si adeguino ai principi in materia di PIAO;

6) con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera a), dello schema, con particolare riguardo alla modifica apportata dal numero 2) all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 33 del 2013, provveda il Governo a chiarire se il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT) è assorbito o meno nel PIAO, anche in considerazione delle diverse scadenze temporali previste per i due documenti: a tal fine, si potrebbe anche intervenire direttamente sull'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, che ha istituito il predetto Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per specificare che tale Piano deve essere definito e trasmesso dalle sole amministrazioni non tenute ad adottare il PIAO anche nella forma semplificata (questa specificazione si rende necessaria anche al fine della pubblicazione dell'uno o dell'altro documento nella sezione Amministrazione trasparente dei rispettivi siti internet istituzionali);

7) in via generale, occorre inserire una clausola che chiarisca gli effetti delle abrogazioni recate dal provvedimento sulle amministrazioni escluse dal PIAO, oppure riformulare le previsioni abrogative, nel senso di prevedere la cessazione dell'efficacia delle disposizioni nei confronti delle amministrazioni ora tenute a redigere il PIAO: in assenza di una espressa previsione in merito, le prime sarebbero infatti esonerate dalla redazione sia del PIAO sia degli altri piani contemplati dalle norme oggetto di abrogazione;

8) in via generale, per tutte le pubbliche amministrazioni, occorre prevedere la facoltà di introdurre il « protocollo digitale in *blockchain* », strumento innovativo che funziona a partire dall'atto basilare di ogni procedimento – l'apposizione del numero di protocollo su un documento – e grazie al quale i diversi enti potranno connettersi progressivamente gli uni agli altri, al molteplice fine di rendere: a) più trasparente e digitalizzata ogni singola pubblica amministrazione accumulando dati per evolvere i servizi – anche, ad esempio, per la migliore riscossione dei tributi – ed effettuare analisi predittive per ottimizzare e/o ampliare l'offerta di servizi, pur nel rispetto della *privacy* e dell'eventuale segreto d'ufficio; b) rendere l'azione delle pubbliche amministrazioni maggiormente resiliente ai potenziali fenomeni corruttivi e/o di inquinamento delle prove (dato che la *blockchain* cosiddetta « pubblica » è per sua natura molto difficile – se non quasi impossibile – da modificare); il « protocollo digitale in *blockchain* » consente inoltre di evitare il malcostume di conservare dei numeri di protocollo vuoti che vengono utilizzati in momenti successivi, nonché svolge l'importante funzione di meglio perimetrare le responsabilità di ogni singolo dirigente e funzionario quadro in merito ad ogni singolo atto; il « protocollo digitale in *blockchain* » è altresì utilizzabile per misurare in modo visibile sulla *blockchain* la durata della permanenza di ogni atto presso i diversi uffici coinvolti nel procedimento o per competenza tematica e/o per competenza territoriale; il « protocollo digitale in *blockchain* » favorisce inoltre l'accessibilità

degli atti e la trasparenza dei procedimenti in favore di ogni cittadino o impresa, che così sono in grado di conoscere lo stato di avanzamento delle proprie pratiche accedendo, tramite lo SPID, al portale della Pubblica Amministrazione, ovvero, nella fase iniziale, in via transitoria, ai portali delle singole amministrazioni che attivano questo servizio di « protocollo digitale in *blockchain* »; in particolare, il « protocollo digitale in *blockchain* » misura l'efficienza di ogni singolo dirigente pubblico, in quanto sulla *blockchain* verranno iscritti non solo gli atti emanati, ma anche tutti i ricorsi avverso gli stessi atti e sarà palesato l'esito dei ricorsi stessi, rendendo immediatamente comprensibili, non solo i tempi di produzione degli atti da parte di ogni singolo dirigente, ma anche la qualità dei provvedimenti amministrativi che lo stesso dirigente ha redatto;

e con le seguenti osservazioni:

a) in via generale, e a integrazione di quanto rilevato nelle condizioni del presente parere, valuti il Governo l'opportunità di estendere, già nel provvedimento in esame, il perimetro dell'abolizione degli adempimenti e delle correlate abrogazioni di norme, nella misura massima consentita dall'introduzione del PIAO;

b) sempre in via generale, in considerazione della « costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi » sottesa all'introduzione del PIAO, occorrerebbe prevedere fin d'ora, anche sulla base della prima applicazione delle nuove disposizioni, successivi e progressivi interventi abrogativi, introducendo a tal fine un meccanismo di monitoraggio;

c) con riferimento al Piano della *performance* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, valuti il Governo l'opportunità di introdurre nel provvedimento una norma di chiusura per chiarire che, per le amministrazioni soggette al PIAO, tutti i riferimenti a tale Piano sono da intendersi come riferimenti alla corrispondente sezione del nuovo strumento;

d) con riferimento al Piano dei fabbisogni, previsto dall'articolo 6, comma 2, del

decreto legislativo n. 165 del 2001, che confluisce nel PIAO, sarebbe opportuno adattarne i contenuti alle mutate esigenze, tenuto conto delle necessità che derivano dall'attuazione del PNRR;

e) valuti il Governo l'opportunità di introdurre disposizioni specifiche volte ad armonizzare e coordinare la nuova disciplina introdotta dallo schema di regolamento con quella specifica tuttora riservata agli enti pubblici di ricerca, in ragione della loro specificità e peculiare autonomia, con particolare riferimento alla programmazione per il reclutamento del personale e al piano triennale dei fabbisogni degli enti pubblici di ricerca, oggi regolati ai sensi degli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016: in particolare, si dovrebbe chiarire che per gli enti pubblici di ricerca resta fermo che il piano triennale dei fabbisogni è regolato dalle disposizioni speci-

fiche ad essi riservate (in particolare dagli articoli 9 e 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016), essendo, al riguardo, fuorviante la proposta, recata dallo schema di decreto, di modifica del primo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che pare introdurre, per tutte le pubbliche amministrazioni (e dunque anche per tali Enti) una procedura (ed una tempistica) unica per l'approvazione di tale documento – unitamente alla proposta abrogazione dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che recava la salvaguardia delle modalità specifiche previste per gli enti pubblici di ricerca in relazione alla redazione dei predetti piani dei fabbisogni;

f) sarebbe opportuno prevedere, nel primo provvedimento utile, una proroga del termine per la prima adozione del PIAO.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Atto n. 369.

PARERE APPROVATO

La I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (Atto n. 369),

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO;

il provvedimento in esame è previsto dal comma 5 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, il quale stabilisce che, entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al medesimo articolo 6;

trattandosi di uno schema di regolamento di delegificazione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni, è richiesto dallo stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

si tratta di un regolamento di delegificazione peculiare, in quanto avente ad oggetto la sola abrogazione di disposizioni e non anche la determinazione delle norme generali regolatrici della materia: la disposizione di legge che lo autorizza, peraltro, parla impropriamente di « abrogazione di adempimenti », laddove il riferimento è da intendersi all'abolizione di adempimenti, in via principale ma non esclusiva a mezzo di abrogazione di disposizioni;

ciò nondimeno, mentre l'articolo 1 dello schema dispone mere abrogazioni, l'articolo 2 contiene modifiche di disposizioni normative per rendere compatibile l'ordinamento con il nuovo PIAO, apportando – come indica la relazione illustrativa – modifiche puntuali laddove non sia risultato possibile intervenire attraverso abrogazioni;

il contenuto del PIAO è invece oggetto di un decreto ministeriale, previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, non sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari;

la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato hanno espresso, nei rispettivi pareri, diversi rilievi che evidenziano alcune criticità che è opportuno superare prima dell'emanazione del regolamento;

la disposizione di legge cui il provvedimento in esame dà attuazione ha come

finalità la semplificazione dei processi, pertanto occorre che siano aboliti tutti gli adempimenti che appaiono non più necessari a seguito dell'introduzione del PIAO;

in via generale, per tutte le pubbliche amministrazioni, occorre prevedere la facoltà di introdurre il « protocollo digitale in *blockchain* », strumento innovativo che opera a partire dall'atto basilare di ogni procedimento – l'apposizione del numero di protocollo su un documento – e grazie al quale i diversi enti potranno connettersi progressivamente gli uni agli altri, al molteplice fine di rendere: a) più trasparente e digitalizzata ogni singola pubblica amministrazione accumulando dati per evolvere i servizi – anche, ad esempio, per la migliore riscossione dei tributi – ed effettuare analisi predittive per ottimizzare e/o ampliare l'offerta di servizi, pur nel rispetto della *privacy* e dell'eventuale segreto d'ufficio; b) rendere l'azione delle pubbliche amministrazioni maggiormente resiliente ai potenziali fenomeni corruttivi e/o di inquinamento delle prove (dato che la *blockchain* cosiddetta « pubblica » è per sua natura molto difficile – se non quasi impossibile – da modificare); il « protocollo digitale in *blockchain* » consente inoltre di evitare il malcostume di conservare dei numeri di protocollo vuoti che vengono utilizzati in momenti successivi, nonché svolge l'importante funzione di meglio perimetrare le responsabilità di ogni singolo dirigente e funzionario quadro in merito ad ogni singolo atto; il « protocollo digitale in *blockchain* » è altresì utilizzabile per misurare in modo visibile sulla *blockchain* la durata della permanenza di ogni atto presso i diversi uffici coinvolti nel procedimento o per competenza tematica e/o per competenza territoriale; il « protocollo digitale in *blockchain* » favorisce inoltre l'accessibilità degli atti e la trasparenza dei procedimenti in favore di ogni cittadino o impresa, che così sono in grado di conoscere lo stato di avanzamento delle proprie pratiche accedendo, tramite lo SPID, al portale della Pubblica Amministrazione, ovvero, nella fase iniziale, in via transitoria, ai portali delle singole amministrazioni che attivano questo servizio di « protocollo digitale in

blockchain »; in particolare, il « protocollo digitale in *blockchain* » misura l'efficienza di ogni singolo dirigente pubblico, in quanto sulla *blockchain* verranno iscritti non solo gli atti emanati, ma anche tutti i ricorsi avverso gli stessi atti e sarà palesato l'esito dei ricorsi stessi, rendendo immediatamente comprensibili, non solo i tempi di produzione degli atti da parte di ogni singolo dirigente, ma anche la qualità dei provvedimenti amministrativi che lo stesso dirigente ha redatto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, provveda il Governo a disporre l'abrogazione di tutte le disposizioni relative al « Nucleo della concretezza » e ai correlati adempimenti, introdotte dall'articolo 1 della legge n. 56 del 2019: la medesima lettera b) prevede infatti, al riguardo, l'abrogazione del solo comma 2 dell'articolo 60-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ha ad oggetto il « Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni », mentre sopravvivono le disposizioni sulle funzioni ispettive, di controllo e sanzionatorie, peraltro da coordinare con quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021; in subordine, provveda il Governo a specificare che le disposizioni sui poteri ispettivi del Nucleo della concretezza non si applicano agli enti locali, a tal fine abrogando il comma 5 dell'articolo 60-*bis* e l'articolo 60-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001;

2) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema, che sopprime l'ultimo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 169 del TUEL, il quale prevede che il Piano dettagliato degli obiettivi (di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo TUEL) e il Piano della *performance* (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009), siano unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG), prov-

veda invece il Governo a specificare che tali piani sono assorbiti nel PIAO;

3) provveda inoltre il Governo a disporre l'abrogazione dell'articolo 2, comma 594, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, atteso che tale materia può infatti essere oggetto del PIAO;

4) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), dello schema, che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, provveda il Governo a specificare che la previsione dell'invio del PIAO al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, essendo finalizzato a verifiche preliminari all'avvio di procedure di reclutamento da parte delle amministrazioni statali, si applica solo a queste ultime;

5) con riferimento all'articolo 2, comma 3, dello schema, che modifica il decreto legislativo n. 150 del 2009, provveda il Governo a introdurre una disposizione che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 150 e al fine di non creare vuoti normativi, preveda che le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale si adeguino ai principi in materia di PIAO;

6) con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera *a*), dello schema, con particolare riguardo alla modifica apportata dal numero 2) all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 33 del 2013, provveda il Governo a chiarire se il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT) è assorbito o meno nel PIAO, anche in considerazione delle diverse scadenze temporali previste per i due documenti: a tal fine, si potrebbe anche intervenire direttamente sull'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, che ha istituito il predetto Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per specificare che tale Piano deve essere definito e trasmesso dalle sole am-

ministrazioni non tenute ad adottare il PIAO anche nella forma semplificata (questa specificazione si rende necessaria anche al fine della pubblicazione dell'uno o dell'altro documento nella sezione Amministrazione trasparente dei rispettivi siti internet istituzionali);

7) in via generale, occorre inserire una clausola che chiarisca gli effetti delle abrogazioni recate dal provvedimento sulle amministrazioni escluse dal PIAO, oppure riformulare le previsioni abrogative, nel senso di prevedere la cessazione dell'efficacia delle disposizioni nei confronti delle amministrazioni ora tenute a redigere il PIAO: in assenza di una espressa previsione in merito, le prime sarebbero infatti esonerate dalla redazione sia del PIAO sia degli altri piani contemplati dalle norme oggetto di abrogazione;

e con le seguenti osservazioni:

a) in via generale, e a integrazione di quanto rilevato nelle condizioni del presente parere, valuti il Governo l'opportunità di estendere, già nel provvedimento in esame, il perimetro dell'abolizione degli adempimenti e delle correlate abrogazioni di norme, nella misura massima consentita dall'introduzione del PIAO;

b) sempre in via generale, in considerazione della « costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi » sottesa all'introduzione del PIAO, occorrerebbe prevedere fin d'ora, anche sulla base della prima applicazione delle nuove disposizioni, successivi e progressivi interventi abrogativi, introducendo a tal fine un meccanismo di monitoraggio;

c) con riferimento al Piano della *performance* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, valuti il Governo l'opportunità di introdurre nel provvedimento una norma di chiusura per chiarire che, per le amministrazioni soggette al PIAO, tutti i riferimenti a tale Piano sono da intendersi come riferimenti alla corrispondente sezione del nuovo strumento;

d) con riferimento al Piano dei fabbisogni, previsto dall'articolo 6, comma 2, del

decreto legislativo n. 165 del 2001, che confluisce nel PIAO, sarebbe opportuno adattarne i contenuti alle mutate esigenze, tenuto conto delle necessità che derivano dall'attuazione del PNRR;

e) valuti il Governo l'opportunità di introdurre disposizioni specifiche volte ad armonizzare e coordinare la nuova disciplina introdotta dallo schema di regolamento con quella specifica tuttora riservata agli enti pubblici di ricerca, in ragione della loro specificità e peculiare autonomia, con particolare riferimento alla programmazione per il reclutamento del personale e al piano triennale dei fabbisogni degli enti pubblici di ricerca, oggi regolati ai sensi degli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016: in particolare, si dovrebbe chiarire che per gli enti pubblici di ricerca resta fermo che il piano triennale dei fabbisogni è regolato dalle disposizioni speci-

fiche ad essi riservate (in particolare dagli articoli 9 e 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016), essendo, al riguardo, fuorviante la proposta, recata dallo schema di decreto, di modifica del primo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che pare introdurre, per tutte le pubbliche amministrazioni (e dunque anche per tali Enti) una procedura (ed una tempistica) unica per l'approvazione di tale documento – unitamente alla proposta abrogazione dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che recava la salvaguardia delle modalità specifiche previste per gli enti pubblici di ricerca in relazione alla redazione dei predetti piani dei fabbisogni;

f) sarebbe opportuno prevedere, nel primo provvedimento utile, una proroga del termine per la prima adozione del PIAO.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	188
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI. Atto n. 360 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	188

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	188
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	189
ALLEGATO 1 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	208
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	210

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI. Atto n. 360	204
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204
---	-----

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	204
--	-----

AVVERTENZA	207
------------------	-----

ERRATA CORRIGE	207
----------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.30.**Sui lavori della Commissione.**

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alla seduta odierna di atti del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI.

Atto n. 360.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 marzo 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 9 aprile prossimo e che sono pervenuti i rilievi della V Commissione Bilancio. Ricorda altresì che nella seduta del 10 marzo scorso, il relatore, onorevole Paolini, ha illustrato il provvedimento. Facendo presente che nella convocazione odierna non sono previste votazioni in sede di atti del Governo, chiede al relatore se sia comunque nelle condizioni di preannunciare la proposta di parere che potrebbe quindi essere in in tal caso messa in votazione nella seduta da convocare al termine della

sede referente già prevista per la giornata odierna.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, non ravvisando obiezioni, rinvia la votazione sulla proposta di parere al termine della seduta in sede referente.

La seduta termina alle 14.35.**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.35.**Sull'ordine dei lavori.**

Walter VERINI (PD), *relatore*, scusandosi con il Presidente, con il relatore Saitta e con il rappresentante del Governo, fa presente di doversi assentare per poter partecipare ai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO), chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante l'attivazione del circuito chiuso, stante la particolare rilevanza del provvedimento in discussione. Evidenziando inoltre come il Comitato per la legislazione abbia espresso nel marzo 2021 il parere sull'A.C. 2681, adottato come testo base, e rammentando che nel frattempo, il nuovo Esecutivo ha trasmesso alla Commissione numerosi emendamenti che di fatto riscrivono quel testo, chiede che tali emendamenti siano trasmessi al Comitato ai fini dell'espressione di un ulteriore parere.

Mario PERANTONI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito chiuso.

Con riferimento alla richiesta di trasmettere al Comitato per la legislazione gli emendamenti presentati dal Governo all'A.C. 2861, sottolinea che il Regolamento prevede per i provvedimenti recanti delega legislativa, come quello in esame, che le Commissioni trasmettano a tale organo il testo adottato come testo base.

Maria Carolina VARCHI (FDI) sottolinea come il provvedimento in discussione abbia avuto un iter particolare. Rammenta infatti che lo stesso è stato elaborato dal precedente Governo, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dal Partito Democratico, e che nel giugno del 2021 i gruppi parlamentari hanno presentato i propri emendamenti al testo. Ricorda ancora che l'attuale Governo ha successivamente presentato, nel febbraio scorso, numerosi emendamenti che di fatto hanno riscritto il testo. Ritiene che si tratti di una anomalia che possa consentire, proprio per la sua peculiarità, di modificare la prassi richiedendo, come evidenziato dalla collega Bartolozzi, un nuovo parere al Comitato per la legislazione.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa che non si tratta di una prassi ma dell'applicazione di quanto espressamente previsto dal Regolamento. Evidenzia poi che, se le Commissioni trasmettessero al Comitato della legislazione emendamenti non ancora esaminati, lo stesso finirebbe per esprimersi su mere ipotesi. Ciò premesso, si riserva di effettuare le opportune verifiche in ordine alla possibilità di un ulteriore coinvolgimento del Comitato nell'*iter* del provvedimento in esame.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi,

C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri i relatori e il Governo hanno espresso i pareri sulle proposte emendative e subemendative riferite all'articolo 1 e che la Commissione ha esaminato le prime due proposte emendative.

Fa quindi presente che la Commissione deve ora esaminare il subemendamento Turri 0.1.26.5, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Bartolozzi.

Giuseppe BARTOLOZZI (MISTO) ritiene che l'emendamento in discussione sia particolarmente importante in quanto amplia l'oggetto della delega prevista all'articolo 1 del provvedimento in esame. A suo avviso l'articolo 1, che è il cardine del provvedimento, deve essere sufficientemente definito al fine di evitare rischi di illegittimità costituzionale. Il subemendamento in discussione è importante in quanto, se lo stesso non fosse approvato, non sarebbe possibile esaminare con la dovuta correttezza l'articolo del provvedimento che si occupa del collocamento fuori ruolo dei magistrati. Ritiene che con il provvedimento in discussione il Parlamento stia delegando il Governo a legiferare in un ambito che invece sarebbe di sua esclusiva competenza. Sottolinea quindi come, per evitare di lasciare all'Esecutivo eccessiva discrezionalità in materia, sia indispensabile intervenire in maniera puntuale nella definizione dei principi.

Roberto TURRI (LEGA) sottolinea, come già precisato nella seduta di ieri, di avere ritirato il subemendamento 0.1.26.5 in quanto il tema sarà successivamente oggetto di esame. Pur condividendo la necessità evidenziata dalla collega Bartolozzi di non attribuire al Governo una delega in

bianco, ribadisce che la questione sarà più opportunamente esaminata in un articolo successivo del provvedimento.

Maria Carolina VARCHI (FDI) preannuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia sul subemendamento Turri 0.1.26.5, fatto proprio dall'onorevole Bartolozzi, che ha il pregio di introdurre lo stesso tema già previsto dal subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.26.4 respinto nella seduta di ieri. Ritene assurdo che dopo due anni dal cosiddetto « scandalo Palamara » e a pochi mesi dal rinnovo del Consiglio superiore della Magistratura, non si sia trovata ancora una soluzione al tema dei magistrati fuori ruolo che ricoprono incarichi che comportano uno stretto contatto con il potere legislativo e con quello esecutivo in deroga al principio della separazione dei poteri. Attesa l'influenza che tali magistrati esercitano sul Governo e sul Parlamento, ritiene opportuno prevedere limitazioni rispetto alla possibilità di ricoprire incarichi in posizione di fuori ruolo. Rilevando che il subemendamento in discussione introduce un a norma di buon senso che si muove nella direzione invocata da molti, ribadisce il voto favorevole del suo gruppo sul subemendamento in esame.

Catello VITIELLO (IV), posta la ragionevolezza degli interventi precedenti, rammentando che nella scorsa seduta si è precisato che l'argomento sarà oggetto di esame in una parte diversa del provvedimento, ritiene necessario evidenziare che la proposta subemendativa Turri 0.1.26.5, che è stata fatta propria dalla collega Bartolozzi, incide sulla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 previsto dall'emendamento del Governo 1.26. Fa presente che tale proposta emendativa era inclusa in un elenco di emendamenti sui quali era stato chiesto, nel corso delle riunioni di maggioranza, alla Ministra Cartabia di effettuare una ulteriore valutazione. Dichiaro di essere a conoscenza dell'intenzione da parte del Governo di intervenire anche sull'articolo 4-*bis* introdotto dall'emendamento 4.13 del Governo che è relativo al collocamento fuori ruolo dei soli magistrati ordinari per esten-

derne l'ambito anche a quelli amministrativi e contabili. A suo avviso è quindi indispensabile che tale ampliamento coinvolga tutte le parti del provvedimento e quindi anche la citata lettera *d*) per includere all'interno dell'articolo 1 anche il riferimento ai magistrati amministrativi e contabili.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che una eventuale reiezione del subemendamento in discussione non precluderebbe il successivo subemendamento Bartolozzi 0.1.26.13 il cui esame è stato accantonato e che riguarda il collocamento fuori ruolo di tutti i magistrati.

La Commissione respinge il subemendamento Turri 0.1.26.5, fatto proprio dall'onorevole Bartolozzi.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, con riferimento al subemendamento Bartolozzi 0.1.26.13, precedentemente accantonato, esprime, anche a nome del relatore, onorevole Verini, parere favorevole purché riformulato nei termini riportato in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori sul subemendamento Bartolozzi 0.1.26.13.

Enrico COSTA (MISTO) dichiara di non condividere la riformulazione proposta dai relatori. Nel sottolineare come il subemendamento della collega Bartolozzi estendesse la disciplina del disegno di legge sui magistrati fuori ruolo e sulla distribuzione degli incarichi anche ai magistrati amministrativi e contabili, chiede che permanga l'accantonamento di tale proposta subemendativa per consentire al Governo di effettuare ulteriori riflessioni in merito. Ritene infatti che, accogliendo la riformulazione proposta, la Commissione restringa i margini di intervento per il prosieguo dell'esame.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nel stigmatizzare il fatto che il presidente non le

abbia prima chiesto se intendesse accogliere la proposta di riformulazione avanzata, dichiara di concordare con le considerazioni del collega Costa, dal momento che la riscrittura proposta dal relatore Saitta altera completamente il significato del suo subemendamento. Nel rammentare di aver presentato diverse proposte emendative, che non ha potuto segnalare per motivi numerici, volte ad aggiungere il riferimento ai magistrati amministrativi e contabili ogni qualvolta nel provvedimento vi fosse il riferimento unicamente alla magistratura ordinaria, tiene a sottolineare che ha inteso inserire l'intervento normativo recato dal subemendamento 0.1.26.13 in questo punto specifico del testo per una ragione ben precisa. Segnala preliminarmente come a suo avviso sia censurabile in primo luogo la scelta del Governo di affidare la materia alla delega legislativa invece che a norme immediatamente precettive. A tale proposito, richiamandosi all'intervento svolto dal collega Zanettin nel corso della seduta di ieri, rammenta che le riforme cosiddette Castelli e Mastella, che hanno tentato di disciplinare il collocamento fuori ruolo dei magistrati, non hanno avuto esito dal momento che la delega ivi prevista non è stata esercitata. Pertanto, nell'augurarsi che anche in quest'occasione non si verifichi la stessa situazione, fa presente che probabilmente i relatori propongono una riformulazione al ribasso del subemendamento a sua firma 0.1.26.13, che cela il solo scopo del Governo di accogliere formalmente la proposta emendativa per poi non attuarla in sede di esercizio della delega. Chiede pertanto di continuare ad accantonare il suo subemendamento al fine di ampliare le ipotesi previste nell'attuale riformulazione. Nel contempo sollecita il Governo a riscrivere il testo per introdurre la disciplina del collocamento fuori ruolo nella parte precettiva dello stesso testo, facendo inoltre presente che, se si volesse mantenere la materia oggetto di delega legislativa, allora ciò che è previsto per i magistrati ordinari andrebbe esteso anche ai magistrati amministrativi e contabili. Nel sottolineare a tale proposito che i magistrati ordinari subiscono già trattamenti al ribasso con ri-

guardo agli avanzamenti di carriera e al collocamento fuori ruolo, non condivide l'obiezione avanzata per le vie brevi dai relatori secondo cui non si potrebbe intervenire sulla magistratura amministrativa e contabile in quanto materia estranea alle competenze del Ministero della Giustizia. Fa presente a tale proposito che, come si legge al Capo I del provvedimento in esame, oggetto di discussione è la riforma ordinamentale della magistratura, senza alcuna circoscrizione alla sola magistratura ordinaria.

Catello VITIELLO (IV) si associa alla richiesta di accantonare il subemendamento 0.1.26.13 della collega Bartolozzi perché il riferimento al solo articolo 4-*bis* contenuto nella riformulazione proposta è riduttivo. Nel ritenere che non si possa introdurre una disparità di trattamento tra i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili, fa presente che il suo gruppo auspica un intervento il più possibile omogeneo per quanto riguarda la disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), con riguardo alla riformulazione del subemendamento 0.1.26.13 della collega Bartolozzi, evidenzia in primo luogo che il riferimento al solo articolo 4-*bis* limiterebbe l'intervento ai soli magistrati ordinari. Servirebbe in tal caso un intervento consequenziale dei relatori volto ad aggiungere un nuovo articolo 4-*ter* di contenuto analogo al precedente ma riferito ai magistrati amministrativi e contabili. Nel segnalare in secondo luogo che il subemendamento a sua firma 0.4.13.12 è di contenuto analogo, sottolinea che l'accantonamento chiesto dalla collega potrebbe consentire di verificare, oltre alla possibilità di una migliore formulazione, anche l'impatto su altre proposte emendative di contenuto analogo.

Giulia SARTI (M5S), nell'apprezzare l'intenzione del Governo di uniformarsi alla volontà della collega Bartolozzi e di molti altri membri della Commissione che si sono espressi nella medesima direzione anche in altre sedi, ritiene che tale intenzione si

colga nello spirito della riformulazione proposta. Fa presente tuttavia che anche per il Movimento 5 Stelle è opportuno accantonare il subemendamento 0.1.26.13 della collega Bartolozzi, dal momento che non basta il solo richiamo all'articolo 4-bis, essendo necessario trattare la tematica in maniera organica rispetto alle altre parti del testo in cui viene affrontata la medesima tematica.

Alfredo BAZOLI (PD) dichiara che anche il Partito Democratico non ha obiezioni all'accantonamento del subemendamento 0.1.26.13 al fine di consentire una verifica puntuale dell'impatto della riformulazione proposta. Sottolinea inoltre che è da tutti condivisa l'esigenza che la disciplina del collocamento fuori ruolo si applichi anche ai magistrati contabili ed amministrativi.

Roberto TURRI (LEGA) fa presente che anche il gruppo Lega si associa alla richiesta di accantonamento perché ritiene che la riformulazione proposta debba essere rivista. Precisa inoltre che anche il suo gruppo ha presentato proposte emendative volte in maniera analoga ad estendere la disciplina del collocamento fuori ruolo anche ai magistrati amministrativi e contabili.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel far presente che per quanto riguarda il suo gruppo, nulla osta all'accantonamento del subemendamento 0.1.26.13 della collega Bartolozzi, precisa che il principio dell'adeguamento della disciplina del collocamento fuori ruolo anche alla magistratura contabile ed amministrativa, è presente anche in proposte emendative del gruppo di Forza Italia.

Martina PARISSÉ (CI) si associa a nome del suo gruppo alla richiesta di accantonamento al fine di consentire ulteriori approfondimenti per rendere più omogenea la disciplina.

Federico CONTE (LEU) precisa che nulla osta per quanto riguarda il suo gruppo all'accantonamento del subemendamento 0.1.26.13.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, prende atto della volontà dell'intera Commissione sulla questione posta dalla collega Bartolozzi e quindi sollecita il Governo a svolgere un'ulteriore valutazione. Pertanto per rendere più agevole la discussione e favorire un supplemento di valutazione propone di accantonare il subemendamento Bartolozzi 0.1.26.13.

Mario PERANTONI, *presidente*, accogliendo la proposta del relatore Saitta, fa presente che il subemendamento Bartolozzi 0.1.26.13 resta accantonato. Fa presente altresì che in ragione dell'accantonamento del richiamato subemendamento non sarà possibile procedere alla votazione dell'emendamento 1.26 del Governo.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sull'emendamento Varchi 1.11 da lei stessa sottoscritto, fa presente che anche in questo caso si ripropone il problema già avanzato in precedenza, vale a dire quello della necessità di riempire di contenuti la legge delega. Fa presente a tale proposito che, se alcuni argomenti non vengono introdotti all'interno dell'articolo 1 che definisce l'oggetto dell'intervento e il procedimento per l'esercizio della delega, sarà difficile successivamente che tali argomenti vengano affrontati negli articoli successivi. Nel sottolineare che a suo parere la formulazione dell'emendamento della collega Varchi appare troppo specifica, ritiene tuttavia che debba passare il principio secondo il quale gli ambiti dell'intervento devono figurare nell'articolo 1. Chiede pertanto che l'emendamento Varchi 1.11, venga accantonato, dichiarando in caso contrario di non comprendere perché per la proposta emendativa del collega Costa in materia delle separazioni delle carriere sia stato disposto diversamente. Ribadisce pertanto che si tratta di una questione di metodo, non condividendo nel merito la soluzione adottata dalla collega Varchi. A suo avviso infatti ogni magistrato subito dopo il concorso dovrebbe essere assegnato alla funzione giudicante potendo solo dopo otto anni eventualmente passare alla funzione requirente, ritenendo essenziale acquisire

la terzietà che è tipica del giudice. Ribadisce pertanto la richiesta di accantonare l'emendamento Varchi 1.11 al fine di una migliore riformulazione che tenga conto del principio che anima la proposta emendativa e non della soluzione specifica.

Maria Carolina VARCHI (FDI) fa presente che, come la collega Bartolozzi ha ampiamente argomentato, l'emendamento a sua prima firma 1.11 è finalizzato ad eliminare il meccanismo ormai diffuso dell'automatismo nell'avanzamento della carriera in magistratura. Fa presente altresì di essere rimasta sorpresa, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, da un atteggiamento di rigidità di taluni auditi che hanno escluso qualsiasi controllo sull'operato dei magistrati ai fini dell'avanzamento di carriera. Ritene inaccettabile che tali avanzamenti siano basati su un meccanismo automatico soprattutto in un sistema giustizia che vede i magistrati « plenipotenziari » rispetto alla vita dei cittadini e rispetto all'organo di autogoverno che ha dimostrato la propria assoluta incapacità e la fallacia dei meccanismi di regolamentazione. Nel ritenere che il mancato intervento normativo su tale argomento, significherà consegnare agli italiani il fallimento della politica, manifesta la propria soddisfazione per il fatto che imminente referendum in materia di giustizia consentiranno ai cittadini di esprimersi direttamente. Ribadisce pertanto che l'attuale condizione patologica in materia di avanzamento delle carriere dei magistrati non può essere risolta con principi astratti validi sempre e comunque. Diverso sarebbe se il Governo o i relatori accantonassero l'emendamento e manifestassero la volontà di volgere una riflessione sul tema al fine di addivenire ad una riformulazione più ampia. Ritene invece inaccettabile che si esprima un parere contrario « secco » nei confronti di un emendamento che introduce principi che tanti dei suoi colleghi hanno caldeggiato nei molti incontri pubblici che sono stati dedicati all'argomento. A suo parere non si può accettare che, al fine di sostenere il Governo Draghi, la maggioranza debba trattare su qualsiasi argomento e in particolare sulla giustizia si

acceda a logiche di mercato. Prende atto pertanto del voto contrario dei colleghi, che si impegna a ricordare in futuro in tutte le occasioni in cui importanti esponenti della Commissione interverranno dichiarandosi contrari all'automatismo nell'avanzamento delle carriere. Nel dichiararsi disponibile a una eventuale riformulazione, ricorda l'iter del provvedimento in esame sottolineando che le proposte emendative del Governo sono state attese per mesi e successivamente alla loro presentazione e quella dei relativi subemendamenti è stata richiesta la segnalazione di un numero limitato di proposte emendative. Ricorda altresì che è già stata ventilata la possibilità della posizione della questione di fiducia in Assemblea.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), nel preannunciare il sostegno della sua componente all'emendamento Varchi 1.11, si chiede come il futuro Consiglio superiore della magistratura potrà decidere in merito alla promozione dei magistrati evitando gli automatismi.

Cosimo Maria FERRI (IV) tiene a sottoporre all'attenzione del Governo, dei relatori e della Commissione, l'emendamento della collega Varchi 1.11, non tanto per il suo contenuto quanto per la finalità che lo anima, vale a dire quella di legiferare nel modo migliore possibile. Rileva pertanto l'esigenza che i principi delineati all'articolo 1 siano riempiti di contenuti corretti e coordinati con gli altri articoli del provvedimento, anche al fine di evitare le molte contraddizioni del testo. Richiamandosi alle considerazioni svolte in avvio di seduta dalla collega Bartolozzi, ritiene opportuno che anche su questo aspetto venga coinvolto il Comitato per la legislazione. Precisa che anche i molti interventi emendativi dell'attuale Governo volti a migliorare il testo dell'allora ministro Bonafede, richiedono comunque una risposta legislativa che mantenga l'omogeneità e la coerenza dell'intero intervento. Rammenta che nella seduta di ieri il gruppo di Italia Viva si è espresso in favore dell'emendamento 1.3, presentato da un autorevole esponente del Movimento 5 Stelle che è stata anche pre-

sidente della Commissione Giustizia e che con il medesimo spirito era volto ad ampliare l'oggetto dell'intervento normativo e a coordinare il contenuto dell'articolo 1 con gli articoli successivi. Nel precisare che non gli risulta che la collega Businarolo abbia ritirato la propria firma dall'emendamento 1.3, rammenta che il suo intento era quello di garantire una funzione di coordinamento tra i magistrati impiegati negli uffici della procura. Nel sottolineare il suo apprezzamento per l'obiettivo prefissatosi con l'emendamento 1.3, fa presente che in maniera analoga anche l'emendamento 1.11 risponde al medesimo obiettivo di ampliare l'oggetto dell'intervento. Evidenzia pertanto che non basta dichiarare che si sta lavorando a una riforma epocale perché tale riforma sia effettivamente tale. Ciò premesso, richiama il contenuto della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento come risulterebbe modificato dall'emendamento 1.26 del Governo che prevede, tra l'altro, la revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo i principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, la razionalizzazione del consiglio giudiziario, la modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura nonché il riordino della disciplina del collocamento in posizione fuori ruolo dei magistrati ordinari. Rammenta pertanto che il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta subemendativa riferita all'articolo 8-bis aggiunto da un emendamento del Governo, finalizzata al superamento della gerarchizzazione delle procure, sulla quale deve esprimere con disagio il proprio favore. Ritiene che tale subemendamento ponga un tema importante, ponendosi in discontinuità rispetto ai super procuratori della riforma Castelli-Mastella.

Mario PERANTONI, *presidente*, invita il collega Ferri ad attenersi all'emendamento in esame.

Cosimo Maria FERRI (IV) fa presente che la proposta a cui si sta riferendo è

comunque attinente ai contenuti della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 che riguarda, tra l'altro, la riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti. Rileva a tale proposito che, quando si arriverà ad esaminare le proposte emendative e subemendative relative al tema della gerarchizzazione delle procure, si potrà sostenere che tale specifico argomento non è contenuto nell'oggetto delineato all'articolo 1. In maniera analoga ritiene che tale obiezione possa essere avanzata con riguardo al tema della progressione in carriera dei magistrati che non è prevista all'articolo 1. Nel sottolineare che, a suo parere, se si interviene soltanto su alcuni aspetti si finisce per produrre un « riformina », richiama tutti all'esigenza di garantire la coerenza delle norme. Nel preannunciare che anche l'emendamento Varchi 1.11 sarà respinto analogamente all'emendamento 1.3 della collega Businarolo, ritiene tuttavia che sussista comunque il problema del mancato coordinamento tra il contenuto dell'articolo 1 e quello dettato dagli articoli successivi. Nel ribadire che la battaglia del Movimento 5 Stelle contro la gerarchizzazione delle procure ha attirato la sua attenzione, chiede al Governo di essere maggiormente coerente e di non sottovalutare le sfide che vengono dal dibattito. Nel ritenere che, una volta respinti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e relativi alla progressione della carriera dei magistrati, tale tema finirà per non essere oggetto dell'intervento normativo del presente provvedimento, invita il Governo e i relatori ad accogliere la richiesta di accantonamento dell'emendamento Varchi 1.11. Dichiarata a nome del suo gruppo la disponibilità a dare un contributo a una riforma grande e coraggiosa.

Mario PERANTONI, *presidente*, reitera l'invito al collega Ferri ad attenersi al contenuto dell'emendamento Varchi 1.11.

Cosimo Maria FERRI (IV) dichiara di attendere una risposta dal Governo su come intenda coordinare l'eventuale reiezione dell'emendamento Varchi 1.11 con le altre

proposte emendative e subemendative che dovessero trattare il medesimo tema ed essere riferite ad altri articoli del provvedimento. In conclusione chiede chiarezza al fine di procedere con maggiore speditezza.

Pierantonio ZANETTIN (FI) desidera soffermarsi sul tema, già da lui affrontato nella precedente seduta, della gerarchia nelle procure. Ribadisce che Forza Italia è favorevole a tale gerarchia essendo contraria al ritorno del caos precedente e che il tema per cui il Procuratore della Repubblica sia il responsabile della Procura stessa è in linea col programma del suo partito.

Mario PERANTONI, *presidente*, approfittando dell'intervento sobrio del collega Zanettin, chiede a tutti i componenti della Commissione di attenersi al tema specifico in discussione. Evidenzia infatti come sia prematuro aprire un dibattito su temi riferiti all'articolo 8.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, sottolineando come la questione delle verifiche di professionalità sia un tema sentito da tutte le forze politiche, fa presente che la contrarietà espressa sull'emendamento Varchi 1.11 non si riferisce tanto al merito della proposta stessa, ma dipende dal fatto che il tema della valutazione professionale dei magistrati viene affrontato nella successiva lettera b del comma 1 dell'articolo 1, nonché nell'articolo 3, che, alla luce dell'emendamento del Governo 3.34, introduce importanti novità tra le quali l'attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario.

Maria Carolina VARCHI (FDI) chiede se la contrarietà alla proposta emendativa in discussione derivi da una mera valutazione di tecnica legislativa, considerato che i relatori hanno espresso apprezzamento sul merito. In tal caso ne chiede l'accantonamento ai fini di una riformulazione che ne consenta anche la giusta collocazione.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, ribadisce il parere contrario sulla proposta su-

bemendativa in esame in quanto il contenuto della stessa è già presente nel testo, e pertanto pleonastico.

Maria Carolina VARCHI (FDI), nell'evidenziare come il relatore abbia appena affermato di condividere il contenuto della proposta emendativa in discussione la quale, per una migliore tecnica legislativa, andrebbe più opportunamente collocata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, rammenta che la Commissione ha esaminato soltanto poche proposte emendative. Evidenziando che il tema da lei sollevato è condiviso da molti colleghi, ribadisce la richiesta di accantonamento della sua proposta emendativa. Sottolinea infatti che, come evidenziato proprio dal relatore Saitta, il suo emendamento potrebbe essere riscritto per introdurre alla lettera b), oltre alle valutazioni di professionalità, anche gli avanzamenti di carriera e i meccanismi di promozione dei magistrati. Ritiene infatti che il relatore con il proprio intervento abbia offerto una lettura alternativa del proprio emendamento che potrebbe quindi essere accolto.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Varchi 1.11.

Maria Carolina VARCHI (FDI) sottolinea come il relatore non fosse obbligato ad intervenire per precisare le motivazioni del parere contrario espresso sul suo emendamento. Evidenzia quindi che, dopo avere sottolineato che tali motivazioni sono di natura tecnica, lo stesso relatore si è dichiarato non disponibile a valutare alcuna riformulazione. Si domanda se vi sia una preclusione da parte dei relatori nei confronti degli emendamenti dell'opposizione. Ritiene che, se lo stesso non è in grado gestire il duplice ruolo di relatore e di capogruppo in Commissione del MoVimento 5 Stelle, sarebbe opportuno rinunciare all'incarico di relatore. Ritiene quindi che la presidenza dovrebbe sospendere brevemente la seduta per consentire al relatore di approfondire le argomentazioni che

lui stesso ha deciso di porre all'attenzione della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, ritiene che dal dibattito svolto si evinca che il contenuto dell'emendamento Varchi 1.11 è già previsto in altri punti del provvedimento e pertanto anche una eventuale riformulazione non sarebbe di agevole soluzione. Evidenzia infatti che il riferimento alle verifiche di professionalità è contenuto nella lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1, mentre quello agli avanzamenti di carriera e ai meccanismi di promozione dei magistrati in altre parti del testo. Precisa quindi che non vi è alcun atteggiamento preclusivo nei confronti dell'opposizione e che altre proposte emendative dell'opposizione, come il successivo emendamento Varchi 1.10, sono state accantonate proprio in quanto il tema da esse trattato è condiviso anche da altre forze politiche.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ringrazia il presidente per il chiarimento fornito che apprezza e accetta. Chiede però in quali parti del provvedimento in esame si faccia riferimento agli avanzamenti di carriera e ai meccanismi di promozione, sottolineando che, dinanzi a tale chiarimento del relatore, sarebbe disponibile al ritiro della proposta emendativa. Reitera quindi la richiesta di sospendere brevemente la seduta per consentire al relatore di approfondire la questione.

Enrico COSTA (MISTO) evidenzia che il tema affrontato dall'emendamento Varchi 1.11 delle verifiche di professionalità, degli avanzamenti di carriera e dei meccanismi di promozione dei magistrati, è un tema reale in quanto nei fatti vi è una sorta di automatismo considerato che i consigli giudiziari e il Consiglio superiore della Magistratura, nella pratica, non hanno gli elementi di dettaglio per valutare i magistrati. Ritiene che il Parlamento debba fornire questi elementi e sottolinea di aver presentato diverse proposte emendative riferite all'articolo 3 che hanno ad oggetto le « pagelle dei magistrati ». In particolare fa notare che in una di queste proposte emen-

dative propone una gamma più ampia di giudizi per i magistrati rispetto a quella attuale, al fine di rendere più fragili le correnti. In particolare ritiene che il Governo possa convergere sui subemendamenti a sua firma 0.3.34.16 e 0.3.34.17, sui quali ha già registrato la disponibilità nell'ambito della maggioranza.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) ritiene che vi sia un fraintendimento alla base del dibattito in essere. Evidenzia infatti che la collega Varchi con l'emendamento 1.11 mira a trasformare le verifiche di professionalità, gli avanzamenti di carriera e i meccanismi di promozione dei magistrati da principio che deve orientare la scelta a fine. Sottolinea come l'articolo 3 sia soltanto la specifica di un principio previsto nella delega. Per tale ragione ritiene che l'emendamento Varchi 1.11 dovrebbe essere accolto.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO dichiara che è interesse del Governo accogliere le istanze manifestate in Commissione allo scopo di raggiungere l'obiettivo dell'avvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea il 19 aprile. Precisa inoltre che le pur pregevoli osservazioni svolte nel corso del dibattito devono fare i conti con il contenuto della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1, che a suo avviso contiene tutte le specifiche necessarie anche con riguardo all'emendamento Varchi 1.11. Precisa altresì che tale lettera *a)*, nel prevedere la revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura fa esplicito riferimento alla necessità di rimodulare secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito i criteri di assegnazione degli incarichi diretti e semidirettivi. Nel far presente che l'attribuzione delle promozioni va evidentemente rivista secondo i parametri sopraindicati, il Governo ritiene che nella lettera *a)* sia compreso anche il concetto che si vuole legittimamente sottolineare con l'emendamento Varchi 1.11. Pertanto conferma il proprio parere contrario precedentemente espresso.

Cosimo Maria FERRI (IV), nel preannunciare il voto contrario all'emendamento

Varchi 1.11, sottolinea tuttavia che la precisazione del sottosegretario Sisto offende l'intelligenza dei membri della Commissione Giustizia. Fa presente infatti che l'affermazione del sottosegretario secondo cui i richiamati criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi della lettera *a*) andrebbero nel senso auspicato dall'emendamento della collega Varchi, non è corretta, ritenendo al limite più pertinente il riferimento operato dal relatore Saitta in riferimento alla lettera *b*).

Federico CONTE (LEU) dichiara preliminarmente la difficoltà di intervenire in un dibattito fin qui svolto da autorevoli magistrati. Non intende sottrarsi per modestia a proporre un'esegesi testuale precisando che l'oggetto dell'articolo 1 del provvedimento è la revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura e in questo ampio concetto rientra anche il tema della progressione della carriera, che a suo parere è ben trattato con lo specifico riferimento all'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi. Replica pertanto che il riferimento all'assetto ordinamentale della magistratura contiene in sé tutte le tessere del suo funzionamento, ivi compreso il tema oggetto di discussione del conferimento degli incarichi. Aggiunge inoltre che, se l'interpretazione appena fornita non dovesse tranquillizzare i colleghi, potrebbe essere di aiuto una interpretazione sistematica, derivante dalla lettura congiunta dei contenuti dell'articolo 1 e del successivo articolo 3 che contiene le norme di dettaglio relative ai principi enunciati dall'articolo 1. Ritiene pertanto che la cornice generale descritta dall'articolo 1 associata alle norme di dettaglio degli articoli successivi sia in grado di eliminare le preoccupazioni relative al fatto che la legge delega non copra in maniera sufficiente tutti gli aspetti della materia. Precisa che in caso contrario si correrebbe il rischio, anche dopo aver svolto un ampio dibattito, che sull'articolo 1 possa sempre mancare ad avviso di qualcuno una specifica parola o un inciso. Nel ribadire che l'articolo 1 costituisce la cornice dell'intervento, ritiene che, se la discussione in corso deve necessariamente anticipare tutti i temi oggetto del provvedimento, allora

sarebbe preferibile dichiararlo chiaramente senza ipocrisie.

Maria Carolina VARCHI (FDI), nel dichiarare di aver ascoltato con interesse tutte le analisi svolte sul suo emendamento, confessa di aver inizialmente pensato di aver commesso un errore riferendolo alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1. Precisa inoltre di aver sinceramente dichiarato la propria disponibilità a ritirare l'emendamento nel caso in cui fosse stato detto chiaramente quali articoli del provvedimento affrontavano l'argomento. Considerato che nessuna delle osservazioni svolte è stata convincente, fa presente che si è rafforzata in lei la convinzione opposta, vale a dire che i temi degli avanzamenti di carriera e dei meccanismi di promozione dei magistrati non siano affrontati nel provvedimento. Ritiene pertanto che questa maggioranza manifesti un timore reverenziale nel mettere in dubbio l'automatismo dell'attuale avanzamento di carriera. Fa presente altresì che gli impegni assunti dal gruppo di Fratelli d'Italia all'esterno sono perentori e che sono stati trasposti nelle proposte emendative presentate. Per queste ragioni non crede che nel testo vi sia una disposizione volta ad evitare l'automatismo degli avanzamenti di carriera. Nel riconoscere che l'articolo 1 ha un carattere generale, fa presente che il suo contenuto è volto a fornire una traccia per tutti gli articoli successivi. Nel sottolineare che negli emendamenti di Fratelli d'Italia non vi è alcun difetto di tecnica legislativa, respinge qualsiasi addebito in termini di errori di tecnica legislativa. Tiene in conclusione a lasciare agli atti della Commissione che da parte dell'intera Commissione con l'eccezione del gruppo Fratelli d'Italia non vi è la volontà di bloccare l'automatismo degli avanzamenti di carriera dei magistrati. Chiede pertanto che l'emendamento a sua prima firma 1.11 sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.11.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che l'emendamento Varchi 1.10 e

l'articolo aggiuntivo Costa 1.02 sono tuttora accantonati, chiede ai relatori di esprimere i pareri sulle proposte emendative e subemendative riferite all'articolo 2.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, esprime parere contrario sul subemendamento Costa 0.2.73.14 e sul subemendamento Sarti 0.2.73.6. Esprime parere favorevole sul subemendamento Potenti 0.2.73.28, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) mentre esprime parere contrario sul subemendamento Bordo 0.2.73.62, sugli identici subemendamenti Ascari 0.2.73.7 e Colletti 0.2.73.5, sul subemendamento Potenti 0.2.73.31 e sugli identici subemendamenti D'Orso 0.2.73.10 e Potenti 0.2.73.29. Esprime parere favorevole sul subemendamento Sarti 0.2.73.9, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) mentre esprime parere contrario sul subemendamento D'Et-tore 0.2.73.61. Esprime parere favorevole sul subemendamento Varchi 0.2.73.57, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Propone di accantonare il subemendamento Miceli 0.2.73.79, esprime invece parere contrario sui subemendamenti Turri 0.2.73.21 e 0.2.73.22. Propone di accantonare i subemendamenti Paolini 0.2.73.26 e Zanettin 0.2.73.66. Esprime parere contrario sul subemendamento Ferri 0.2.73.69, proponendo invece di accantonare i subemendamenti Zanettin 0.2.73.64, Bordo 0.2.73.63 e Zanettin 0.2.73.68 nonché gli identici subemendamenti Sarti 0.2.73.13, Annibali 0.2.73.71, Vitiello 0.2.73.76 e Ferro 0.2.73.80. Esprime parere contrario sui subemendamenti Varchi 0.2.73.55, Ascari 0.2.73.8, Potenti 0.2.73.23 e 0.2.73.24. Propone di accantonare il subemendamento Miceli 0.2.73.78. Esprime parere favorevole sui subemendamenti Zanettin 0.2.73.67 e Vitiello 0.2.73.70, purché rispettivamente riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Propone di accantonare il subemendamento Annibali 0.2.73.74 mentre esprime parere contrario sul subemendamento Vitiello 0.2.73.75. Esprime parere favorevole sul subemendamento Sarti 0.2.73.12; esprime inoltre parere favorevole sui sube-

mendamenti Ferri 0.2.73.73 e D'Orso 0.2.73.11, purché rispettivamente riformulati nei termini riportato in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.73 del Governo, formulando un invito al ritiro degli emendamenti Potenti 2.18 e 2.19, Businarolo 2.16 e D'Orso 2.17 la cui votazione risulterebbe preclusa dall'approvazione dell'emendamento del Governo. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Potenti 2.20.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 2.73 del Governo.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta che, nonostante sia stata dato l'assenso alla trasmissione sul circuito chiuso, la stampa parlamentare non sia in condizione di seguire i lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, assicura l'onorevole Bartolozzi che sono già state date disposizioni per risolvere l'inconveniente.

Enrico COSTA (MISTO) domanda ai relatori le ragioni del parere contrario sul subemendamento 0.2.73.14, a sua prima firma, e chiede che venga accantonato, in conformità a quanto previsto per analoghe proposte emendative.

Walter VERINI (PD), *relatore*, acconsente alla richiesta di accantonamento avanzata dal collega Costa, tuttavia non concorda sul fatto che la proposta emendativa sia strettamente connessa con le altre sulle quali i relatori hanno chiesto un'ulteriore riflessione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che i subemendamenti Costa 0.2.73.14 e Sarti 0.2.73.6 sono da intendersi accantonati.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo nuovamente sull'ordine dei lavori, lamenta che, nonostante i suoi numerosi

richiami, la presidenza non abbia tenuto conto della richiesta avanzata e abbia fatto proseguire i lavori della Commissione, pur non essendo questi fruibili dall'esterno con i normali strumenti della pubblicità. Chiede, quindi, di sospendere brevemente i lavori per le opportune verifiche.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel fare presente che la sospensione dei lavori non sia nella disponibilità dei singoli membri della Commissione, ma sia rimessa alla decisione della presidenza e dell'intera Commissione, dispone una breve sospensione per verificare che, effettivamente, sia stati risolti gli inconvenienti tecnici.

La seduta, sospesa alle 16.25, riprende alle 16.30.

Manfredi POTENTI (LEGA) accetta la riformulazione proposta dai relatori del subemendamento 0.2.73.28, a sua prima firma, pur non ritenendola completamente soddisfacente. Ritiene che si debba cercare di porre un freno alla spartizione tra le varie correnti della magistratura degli incarichi direttivi e semidirettivi e che tale deplorabile fenomeno sia strettamente correlato alla possibilità di presentare domande per diversi incarichi. Ritiene che l'emendamento del Governo vada nella direzione di limitare il peso delle correnti, ma che tuttavia occorra fare di più.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento Potenti 0.2.73.28, che considera di buon senso. Osserva che, sul tema degli incarichi direttivi, la norma prevista nel precedente testo del Ministro Bonafede era sicuramente preferibile rispetto a quella proposta dall'emendamento della Ministra Cartabia. Fa notare che le correnti sono solite spartirsi gli incarichi già nel momento in cui sono presentate le richieste, grazie alla possibilità di formulare più richieste contemporaneamente. Ribadisce, quindi, che, per mettere un argine al fenomeno della spartizione degli incarichi direttivi e semidirettivi, occorrerebbe mantenere il testo del Ministro Bonafede considerato che la for-

mulazione proposta dall'attuale Governo sembra quasi rafforzare le correnti anziché indebolirle.

Cosimo Maria FERRI (IV) preannuncia voto favorevole sul subemendamento Potenti 0.2.73.28, pur partendo da una considerazione diversa. Rileva, infatti, che le vacanze negli incarichi direttivi non maturano nello stesso tempo e che i magistrati, di conseguenza, possono aspirare a partecipare a più bandi. Il ragionamento porta, quindi, ad individuare nella celerità delle procedure per la copertura degli incarichi il nodo dolente del fenomeno che si intende contrastare. Concorda con le affermazioni della collega Bartolozzi, secondo cui l'attuale riforma rappresenta un passo indietro rispetto a quanto previsto nel disegno di legge del precedente Ministro Bonafede e lamenta che l'emendamento del nuovo Governo non garantisce la piena pubblicità della definizione delle procedure per l'attribuzione degli incarichi direttivi. Sembra quasi che la riforma Cartabia voglia cercare di rafforzare alcune nicchie di potere all'interno della magistratura e lasci più spazio alle correnti, anziché ricercare la massima trasparenza. Si tratta di una filosofia che, a suo avviso, trova il culmine con l'impostazione scelta per il sistema di elezione dei magistrati.

La Commissione approva il subemendamento Potenti 0.2.73.28 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento Bordo 0.2.73.62, non comprende le ragioni del parere contrario su tale proposta emendativa che reputa di buon senso. Evidenzia, infatti, che l'emendamento del Governo appare troppo generico con riguardo ai criteri che consentono di derogare al principio della copertura dei posti direttivi e semidirettivi secondo l'ordine temporale in cui i posti si sono resi vacanti. Osserva che la norma scritta dal Governo appare perfetta dal punto di vista letterale, ma in realtà rappresenta un contenitore vuoto ed è priva di effetti e di ricadute pratiche, se non quella

di alimentare la discrezionalità del Consiglio Superiore della Magistratura.

Cosimo Maria FERRI (IV) rammenta che anche il Presidente della Repubblica Mattarella ha espressamente affermato la necessità di fissare dei criteri cronologici nella determinazione degli incarichi. Ritiene, quindi, che dettare un principio e poi stabilire una deroga, sia un'impostazione errata, una contraddizione presente in più parti della riforma Cartabia. Occorrerebbe, viceversa, stimolare il Consiglio Superiore della Magistratura a rispettare i tempi e a istruire le pratiche per l'assegnazione degli incarichi in maniera tempestiva. Ribadisce che il rispetto dell'ordine temporale dovrebbe essere sempre assicurato e considera un errore il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel ritenere che l'espressione « limitate » prevista dal subemendamento Bordo 0.2.73.62 sia poco precisa, condivide la via indicata dalla collega Bartolozzi circa la necessità di rendere chiare le motivazioni in base alle quali i magistrati sono stati ritenuti idonei a ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi. Ritiene che prevedere che i motivi siano esplicitati e ostensibili sia la soluzione migliore e sottolinea l'importanza della trasparenza nelle previsioni di deroghe, osservando che l'abuso si forma proprio quando vi è mancanza di trasparenza.

La Commissione respinge il subemendamento Bordo 0.2.73.62.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che il subemendamento Ascari 0.2.73.7 è stato ritirato dalla presentatrice.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento Colletti 0.2.73.5 che introduce il tema del sorteggio in ordine all'assegnazione di incarichi direttivi e semidirettivi, sottolinea come tale proposta subemendativa sia a suo avviso una proposta di buon senso e pertanto ritiene che dovrebbe essere accolta favorevolmente dalla Commissione. Evidenzia che la disposi-

zione non si riferisce a un sorteggio « secco », prevedendo l'indicazione di una terna di candidati. Sottolineando che il sorteggio è un metodo utilizzato anche dalla Corte costituzionale per scegliere i componenti del suo ufficio di presidenza, ritiene che tale strumento sia in grado di evitare gli accordi tra le correnti. In proposito, fa presente di aver presentato una proposta emendativa che prevede il sorteggio per i componenti delle commissioni del Consiglio superiore della Magistratura. Si domanda inoltre se lo scopo del provvedimento in esame sia o meno quello di fare una riforma in grado di indebolire le correnti ed evidenzia che il testo in esame non è in grado di individuare strumenti efficaci in tal senso. Ribadisce infine che, per porre un argine allo strapotere delle correnti, non è più possibile rinviare l'esame del tema del sorteggio.

Pierantonio ZANETTIN (FI), pur sottolineando come sia da sempre favorevole al sorteggio temperato, preannuncia il voto contrario sul subemendamento Colletti 0.2.73.5. A suo avviso, infatti, il sorteggio temperato, che ha la finalità di attenuare il peso delle correnti e che cerca di svincolare la designazione dei candidati dalle correnti stesse, deve essere riferito al sistema elettorale. Ritiene infatti che questo strumento sia l'unico in grado di attenuare il peso delle correnti nell'elezioni dei componenti togati del CSM. Sottolinea come invece altra cosa sia il sorteggio come casualità. Manifesta infatti la sua contrarietà alla previsione di un sorteggio per assegnare degli incarichi direttivi in quanto ritiene che l'individuazione dei soggetti più adatti a svolgere tali funzioni spetti al *plenum* del CSM. Per tale ragione, sottolineando come le correnti non si sconfiggano con la parola « sorteggio » di per sé, bensì con il ricorso a tale strumento nelle procedure in cui lo stesso può aver peso, ritiene che la Commissione debba respingere la proposta subemendativa in esame.

Cosimo Maria FERRI (IV) condivide le osservazioni del collega Zanettin e preannuncia il suo voto contrario sul subemendamento Colletti 0.2.73.5. Nel far presente

di sostenere il sorteggio temperato per il sistema elettorale dei magistrati, precisa di essere contrario ad un sorteggio che non valorizzi la meritocrazia e la professionalità dei candidati agli incarichi direttivi. A suo avviso infatti, sebbene il subemendamento in discussione preveda l'indicazione di una rosa di candidati idonei per l'assegnazione dell'incarico, appare pericoloso lasciare che la decisione di un incarico direttivo sia determinata dal sorteggio, in quanto ciò potrebbe incidere negativamente su un magistrato meritevole.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.2.73.5.

Manfredi POTENTI (LEGA) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.2.73.31 volto ad incidere sulla discrezionalità esistente nella selezione degli incarichi direttivi. Evidenzia come la proposta subemendativa si riferisca a una procedura concorsuale comparativa introducendo, attraverso la previsione di una prova scritta, un metodo di valutazione oggettivo. Sottolinea inoltre che il medesimo subemendamento è volto anche a sopprimere la previsione dell'audizione di almeno tre candidati da parte della Commissione competente del Consiglio superiore della Magistratura quando il numero degli stessi è eccessivamente elevato. In proposito sottolinea anche come il termine « eccessivamente » a suo avviso sia troppo vago.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) sottolinea come la formulazione dell'articolo 2 contenuta nel disegno di legge in esame a suo avviso era più convincente di quella proposta dall'emendamento del Governo 2.73, evidenziando come anche in questo caso la riforma dell'ordinamento giudiziario prevista dal Ministro Bonafede fosse migliore di quella proposta dalla Ministra Cartabia. Sottolinea infatti che il disegno di legge prevedeva che alle audizioni dei candidati si procedesse soltanto quando almeno tre componenti della Commissione competente lo richiedesse, mentre l'emendamento del Governo 2.73 prevede che la stessa avvenga sempre salvo in determinate ipotesi. Ri-

tiene che il nuovo meccanismo non sia corretto e che rallenti il procedimento ed evidenzia come la nuova riforma non sia in grado di incidere significativamente sulle logiche di appartenenza correntizia. Manifestando quindi profonde perplessità sull'emendamento del Governo 2.73, auspica che sia mantenuto il testo attuale del provvedimento.

Cosimo Maria FERRI (IV), preannuncia il suo voto contrario sul subemendamento Potenti 0.2.73.31 in quanto ritiene che non sia necessario ricorrere a una prova scritta per valutare un capoufficio che ha superato un concorso e del quale possono essere esaminati i documenti che produce. Ritiene invece che per valutare i candidati per la copertura di posti direttivi sia importante tenere in considerazione le doti di equilibrio, la capacità di rapportarsi con gli altri e quella di organizzazione. Condivide invece le osservazioni della collega Bartolozzi in ordine all'audizione di tali candidati. Non comprende per quali ragioni il Governo debba introdurre delle « norme slogan » che non producono effetti positivi. Sottolinea infatti come in alcuni casi le audizioni dei candidati possano essere utili mentre in altri le stesse appesantiscano la procedura e rappresentino dei costi per lo Stato. Evidenzia in particolare che l'aspirante all'incarico direttivo per partecipare all'audizione deve essere distolto dalla sua attività nell'ufficio giudiziario per un'intera giornata. Ribadisce pertanto il suo voto contrario sulla proposta emendativa in esame in quanto ritiene inutile la prova scritta e non condivide l'emendamento 2.73 del Governo che inserisce l'obbligatorietà delle audizioni. Sottolinea infine l'importanza di creare delle procedure trasparenti e veloci per il conferimento degli incarichi.

Pierantonio ZANETTIN (FI) invita il collega Potenti a ritirare il subemendamento a sua prima firma 0.2.73.31, ritenendo poco opportuno che a magistrati di altissimo livello e di grande esperienza venga chiesto, dopo una lunga carriera, di sottoporsi a una prova scritta. Precisa tra l'altro che il Consiglio superiore della magistratura ha a

disposizione tutte le informazioni necessarie, relative alle sentenze e ai procedimenti di cui tali magistrati si sono occupati. Considera pertanto che il subemendamento in questione non sia condivisibile.

Manfredi POTENTI (LEGA), nel ringraziare il collega Zanettin, fa presente che la replica al collega stesso gli consente di sottolineare come il subemendamento a sua prima firma abbia svolto la funzione che si prefiggeva, vale a dire quella di stimolare un confronto sui metodi di selezione. Rileva a tale proposito che si tratta di un momento delicatissimo di procedura concorsuale, definito da norme di legge, disposizioni amministrative nonché atti di concerto. Non può che sposare le osservazioni del collega Zanettin precisando che non si intende sottoporre prestigiosi magistrati, che comunque aspirano ad incarichi di alto livello, al *tour de force* della prova scritta.

Mario PERANTONI, *presidente*, propone di procedere alla votazione degli identici subemendamenti D'Orso 0.2.73.10 e Potenti 0.2.73.29 e del subemendamento Sarti 0.2.73.9, sospendendo subito dopo la seduta in ragione di concomitanti impegni istituzionali del rappresentante del Governo. Propone altresì di procedere quindi all'espressione del prescritto parere sull'atto del Governo n. 360 e subito dopo allo svolgimento della prevista riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riprendendo poi la seduta in sede referente alle ore 19 per concluderla intorno alle ore 20.

Maria Carolina VARCHI (FDI) chiede se non sia più opportuno definire nella riunione dell'ufficio di presidenza le modalità per il prosieguo dell'esame del provvedimento nella giornata odierna.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel confermare che le modalità per il prosieguo dell'esame saranno comunque concordate in sede di ufficio di presidenza, precisa di aver voluto solo preannunciare la proposta che sottoporrà all'ufficio di presidenza.

Manfredi POTENTI (LEGA), intervenendo brevemente al fine di non paralizzare i lavori della Commissione, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, ringrazia il sottosegretario e i relatori per aver colto l'importanza del tema posto dal suo subemendamento 0.2.73.29, proponendone una riformulazione. Nel ribadire che ci troviamo di fronte ad una procedura concorsuale relativa ai ruoli apicali della magistratura, si dichiara felice del fatto che il Governo abbia inteso recedere dalla precedente intenzione di concedere al Consiglio superiore della magistratura la possibilità di soprassedere allo svolgimento delle audizioni qualora il numero dei candidati fosse eccessivo. Precisa a tale proposito che la disposizione del Governo non chiariva quale fosse il numero di candidati da ritenersi eccessivo ed evidenzia che, trattandosi di una selezione per un ruolo apicale in magistratura e non certamente per l'accesso ad un incarico presso un'amministrazione comunale, non ci si aspetta certamente che i candidati siano superiori a qualche unità. Ritiene pertanto che la riformulazione proposta sia doverosa e la accoglie con soddisfazione.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente al collega Potenti che sul subemendamento a sua prima firma 0.2.73.29 è stato espresso parere contrario.

Manfredi POTENTI (LEGA) si scusa per l'equivoco sottolineando come, pur non volendo paralizzare i lavori della Commissione, in realtà lo abbia fatto.

Mario PERANTONI, *presidente*, considera comprensibile l'equivoco in ragione della durata della seduta.

Manfredi POTENTI (LEGA) nel prendere atto del parere contrario, chiede che il subemendamento a sua prima firma 0.2.73.29 sia accantonato, lamentando che il Governo abbia deciso di lasciare ampia discrezionalità alla commissione del Consiglio superiore della magistratura in presenza di un numero eccessivo di candidati. Ribadisce pertanto la richiesta di accanto-

namento per consentire di rivedere una posizione che considera delicata.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) chiede che ai subemendamenti 0.2.73.10 della collega D'Orso e 0.2.73.29 del collega Potenti sia associato il proprio subemendamento 0.2.73.39 che, benché non segnalato, presenta identico contenuto.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti D'Orso 0.2.73.10 e Potenti 0.2.73.29.

Giulia SARTI (M5S) accetta la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.73.9 che, rispetto alla versione originaria, accoglie nella sostanza i suggerimenti relativi alle modalità di acquisizione del parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati e alla rilevanza scientifica delle pubblicazioni da tenere in considerazione ai fini del conferimento degli incarichi direttivi. Fa presente che nella riformulazione proposta dal Governo manca tuttavia il riferimento al tema posto dal collega Potenti. Accoglie tuttavia la riformulazione proposta e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, dal momento che sui due aspetti precedentemente citati si è manifestata la volontà del Governo di migliorare il provvedimento.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) nel dichiarare di condividere appieno il contenuto del subemendamento della collega Sarti nella sua versione originaria, fa presente di condividere un po' meno la riformulazione proposta dai relatori per tre ordini di motivi. In primo luogo, ritiene corretto il precedente riferimento all'indicazione proveniente dalla maggioranza dei componenti del Consiglio superiore della magistratura. In secondo luogo, apprezza la precisazione relativa alla natura dell'incarico fuori ruolo che abbia comportato attività di studio e di ricerca coerente con le funzioni semidirettive o direttive. In terzo luogo, con riguardo alle pubblicazioni del candidato, ritiene assurdo che la Commissione del CSM sia chiamata a valutarne la rilevanza scientifica senza che nella riformulazione propo-

sta si faccia riferimento ad alcun parametro. Rammenta, a tale proposito, che il subemendamento della collega Sarti nella sua formulazione originaria conteneva il riferimento alle riviste o alle collane in cui tali pubblicazioni sono editate. Nel prendere atto della volontà del Governo, fa presente che gli interventi da esso operati hanno finito per peggiorare il testo dell'allora ministro Bonafede che su questo aspetto a suo parere andava bene e che la collega Sarti intendeva migliorare.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), riallacciandosi alle considerazioni della collega Bartolozzi, fa presente che la valutazione della rilevanza scientifica delle pubblicazioni del candidato deve avvenire sulla base di un parametro certo, tanto più che la Commissione del CSM non ha le dovute competenze per effettuare tale valutazione. Sottolinea pertanto l'esigenza che la rilevanza scientifica delle pubblicazioni sia accertata oggettivamente, per esempio facendo riferimento ai parametri adottati per lo svolgimento dei concorsi di prima e seconda fascia. Sugerendo in alternativa il ricorso ai parametri adottati in ambito europeo o internazionale, fa presente che in caso contrario ci si affiderebbe evidentemente ad una valutazione del tutto discrezionale. Nel sottolineare pertanto quanto fosse preferibile la versione precedente del subemendamento Sarti 0.2.73.9, ritiene che il Governo debba fare lo sforzo di definire criteri puntuali.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo ad integrazione delle considerazioni svolte dai colleghi, fa presente in primo luogo che in molti casi non vi è certezza del reale autore di una pubblicazione, considerato l'ampio ricorso ai *ghost writer*, mentre una sentenza o un'ordinanza di misura cautelare sono sicuramente attribuibili al singolo magistrato. In secondo luogo, evidenzia che in una valutazione discrezionale assume spesso maggior peso la quantità piuttosto che la qualità delle pubblicazioni, sottolineando pertanto la pericolosità di affidarsi ad un parametro non circoscritto.

Mario PERANTONI, *presidente*, con riferimento alle considerazioni dei colleghi, ritiene che l'esplicitazione dei parametri per effettuare la valutazione avverrà in sede di adozione dei decreti legislativi.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che, nell'imminenza del concordato orario di conclusione dei lavori della seduta in corso, è opportuno passare alla votazione del subemendamento Sarti 0.2.73.9.

Cosimo Maria FERRI (IV), sottolineando che si tratta di un tema molto importante, chiede al presidente se non si possa rinviare la votazione alla seduta successiva in sede referente.

Mario PERANTONI, *presidente*, accogliendo la richiesta del collega Ferri, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 17.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI.

Atto n. 360.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che nella seduta precedente il relatore, onorevole Paolini, ha formulato una

proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole proposta dal relatore.

La seduta termina alle 17.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.55 alle 18.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 19.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta pomeridiana.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame dal subemendamento Sarti 0.2.73.9.

Cosimo Maria FERRI (IV) sottolinea che la proposta emendativa, molto opportunamente, si sofferma sul tema dell'attribu-

zione degli incarichi direttivi e semidirettivi sotto il profilo della provenienza dei magistrati dagli uffici giudiziari ovvero dal fuori ruolo. Valuta positivamente il fatto che l'emendamento del Governo abbia preso posizione su questo tema, premiando i magistrati che lavorano negli uffici giudiziari e che scrivono le sentenze, ma ritiene che il problema non sia stato affatto risolto. Evidenza, infatti, che l'aver previsto deroghe lascia al Consiglio Superiore della Magistratura una grande discrezionalità nell'attribuire gli incarichi direttivi, soprattutto perché si rischia di creare una sperequazione fra i magistrati fuori ruolo ai quali non sarebbero attribuiti incarichi non avendo essi lavorato negli uffici giudiziari e quelli, invece, che, pur essendo fuori ruolo, sarebbero stati valutati diversamente in considerazione della deroga prevista dalla riforma Cartabia.

Osserva, quindi, che la proposta emendativa cerca di fare chiarezza sulle eccezioni previste dall'emendamento del Governo, stabilendo che l'attività fuori ruolo debba comportare un'attività di studio. Tuttavia ritiene che sia necessario fare ulteriore chiarezza e invita i relatori e il Governo a tracciare una linea che possa sgombrare il campo da ogni tipo di incertezza, facendo emergere nel dibattito una visione chiara che questa riforma, a suo avviso, non dimostra di avere. Preannuncia, quindi, il voto favorevole sul subemendamento Sarti 0.2.73.9, ma ribadisce che il problema non viene risolto.

Pierantonio ZANETTIN (FI), intervenendo sul subemendamento Sarti 0.2.73.9, sottolinea come il collega Ferri nel suo condivisibile intervento abbia posto il problema annoso dei magistrati fuori ruolo. A seguito della sua esperienza parlamentare ritiene di potere affermare che la politica ha sempre sostenuto che, viste le carenze di organico, fosse giusto limitare la collocazione fuori ruolo dei magistrati incoraggiandoli a tornare nel mondo della giurisdizione. Evidenza tuttavia come la questione potrà essere affrontata nel corso dell'esame di altre proposte emendative riferite ad altri articoli del provvedimento. In particolare fa presente di avere predisposto

alcuni emendamenti volti a creare una distinzione tra le varie categorie di magistrati fuori ruolo. A suo avviso infatti meritano di essere valorizzati quei magistrati che svolgono il proprio incarico in organi di rilevanza costituzionale o della giurisdizione internazionale. Viceversa non ritiene che altri tipi di fuori ruolo meritino la medesima attenzione. Sottolinea che le sue proposte emendative hanno proprio la finalità di evidenziare tale distinzione, prevedendo una durata differente dell'incarico o criteri particolari per la valutazione della professionalità a seconda di dove il magistrato abbia svolto il suo incarico fuori ruolo. Ribadendo quindi che non tutti gli incarichi fuori ruolo possono essere valutati nella medesima misura, ritiene che le proposte emendative da lui presentate possano andare nella direzione indicata dal collega Ferri.

La Commissione approva il subemendamento Sarti 0.2.73.9 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Mario PERANTONI, *presidente*, nel far presente che alle ore 20.15 è prevista una importante riunione presso la Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, alla quale debbono partecipare alcuni componenti della Commissione Giustizia, preannuncia che i lavori della presente seduta proseguiranno fino alle ore 20. Nel dare la parola al collega D'Ettore che ha chiesto di intervenire sul subemendamento a sua firma 0.2.73.61, fa presente che consentirà l'intervento in via eccezionale considerato che il collega D'Ettore non è membro della Commissione e non risulta in sostituzione di alcun componente.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.2.73.61 volto a sostituire la lettera *d*) del comma 1 dell'emendamento del Governo 2.73. A suo avviso l'emendamento del Governo lascia una totale discrezionalità al Consiglio superiore della Magistratura nell'individuazione dei criteri per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi.

Sottolinea come invece la sua proposta subemendativa, che è sostenuta da numerosa giurisprudenza, prevede che tali criteri siano predeterminati da una legge che recepisca il testo unico sulla dirigenza giudiziaria. Evidenzia come tale proposta subemendativa sia analoga nel contenuto al subemendamento a sua prima firma 0.3.34.32, il quale, nel corso delle riunioni di maggioranza che si sono succedute in questi giorni, aveva in un primo momento riscontrato anche il favore da parte dell'Esecutivo. Nel ribadire la propria stima e fiducia nei confronti del Governo, sottolinea che prende atto del parere contrario del Governo su un subemendamento invitando al contempo a considerare che si tratta di un emendamento condiviso. Chiede pertanto di accantonare la proposta subemendativa in esame al fine di potere effettuare una verifica.

Cosimo Maria FERRI (IV) fa presente che il collega D'Ettore, con la sua consueta puntualità, ha affrontato un tema importante, relativo all'ampiezza della discrezionalità attribuita alla Commissione del Consiglio superiore della magistratura. Richiama a tale proposito l'ampia giurisprudenza amministrativa che, in più occasioni, ha annullato nomine anche importanti in ragione della mancanza di sufficienti vincoli alla discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura nel conferimento di taluni incarichi. Fa presente quindi che il subemendamento in questione sollecita il Governo a stabilire criteri predeterminati senza essere eccessivamente puntuale, dal momento che le nomine spettano per Costituzione al Consiglio superiore della magistratura. Si domanda se realmente si intenda premiare i magistrati che scrivono un maggior numero di pubblicazioni o di monografie rispetto a quelli che scrivono un maggior numero di sentenze. Nel sottolineare che l'ampia discrezionalità lasciata al Consiglio superiore della magistratura non configura alcun cambiamento rispetto al passato, ritiene che il subemendamento del collega D'Ettore debba essere accolto dando un segnale a chi intende proporre modifiche costruttive. Suggestisce pertanto di ascoltare gli addetti ai lavori,

tenendo conto delle osservazioni che sul tema sono state rivolte da magistrati ed esperti, altrimenti saranno TAR e Consiglio di Stato a imporre i necessari vincoli. Pertanto, nel ribadire che così facendo si contrasta chi intende migliorare il testo, prende atto della situazione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), ad integrazione delle considerazioni dei colleghi, fa presente che la maggior parte della popolazione italiana, se intervistata, sarebbe d'accordo con la limitazione del numero dei magistrati fuori ruolo. Precisa altresì che i magistrati che lavorano duramente e che costituiscono la maggioranza della magistratura, apprezzerrebbero una norma chiara in materia di conferimento degli incarichi. Trattandosi di una legge delega, ritiene importante che venga indicato un principio chiaro, sottolineando il paradosso per cui alcuni magistrati attraverso il collocamento fuori ruolo riescono a raggiungere livelli di compensi doppi o tripli rispetto a quelli dei colleghi che continuano a svolgere funzioni giudiziarie e che in molte zone del territorio rischiano la vita e sono oggetto di ricatti e infamie. Nel raccomandare una riflessione sull'argomento, fa presente che chi ha voluto dedicarsi alla scrittura dei libri si è dimesso dalla magistratura.

Franco VAZIO (PD), nel rammentare che la Commissione Giustizia si appresta a licenziare un provvedimento importante in relazione alle regole di funzionamento della Repubblica, ritiene che vedere i magistrati come avversari da sterminare non rappresenti un esercizio che si attaglia alle funzioni parlamentari. Premettendo che tutte le proposte emendative e subemendative presentate intendono migliorare il testo e che pertanto a tutti i deputati va un ringraziamento, esprime la convinzione che la lettera *d*) del comma 1 del nuovo articolo 2 proposto dal Governo contiene tutto ciò che qualsiasi cittadino vorrebbe veder scritto con riguardo all'assegnazione degli incarichi. A tale proposito, nel far presente che si tratta comunque di un giudizio, indipendentemente da come lo si voglia declinare,

rileva che nell'emendamento del Governo si fa riferimento alle attitudini, al merito, all'anzianità dei candidati, all'acquisizione di specifiche competenze, alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio, alla capacità di analisi dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali nonché alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario. Pertanto, pur ammettendo che ciascuno dei presenti possa avere in materia preferenze diverse, ritiene che la proposta del Governo contenga criteri sufficienti. Da ultimo, nel sottolineare l'inopportunità di rinunciare al contributo che i magistrati possono dare con la loro elezione al dibattito parlamentare, alla stregua di tutte le altre categorie, in conclusione precisa che l'emendamento 2.73 del Governo contiene una indicazione puntuale, rigorosa e dettagliata in grado di consentire un giudizio ponderato per l'assegnazione degli incarichi.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) desidera che rimanga agli atti la propria opinione sul contenuto della lettera *d*) dell'emendamento 2.73 del Governo che riscrive le lettere *e*) ed *f*) del testo dell'allora ministro Bonafede. Precisa a tale proposito di preferire di gran lunga la versione originaria del provvedimento in cui si procedeva con uno schema logico articolato in criteri generali, indicatori specifici e criteri ponderali. Ritiene che la riscrittura dell'articolo 2 operata dal Governo proponga un *potpurri* di criteri senza la logica sistemica del testo Bonafede, consegnando al CSM il completo arbitrio nelle decisioni. Nel ribadire che, come già evidenziato dal collega Ferri, saranno successivamente i TAR e il Consiglio di Stato ad intervenire, si dichiara desolata per il fatto che il testo Bonafede sia stato superato *in peius* in materia di conferimento degli incarichi.

Martina PARISSÉ (CI), alla luce del dibattito svolto, fa presente che il suo gruppo

chiede l'accantonamento del subemendamento del collega D'Ettore al fine di valutare una eventuale riformulazione che individui criteri oggettivi.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, acquisita per le vie brevi il consenso dei relatori, nel confermare che il parere resta contrario, al fine di consentire un adeguato confronto, accede alla richiesta di accantonare il subemendamento D'Ettore 0.2.73.61, anche in ragione della rilevanza degli interventi svolti.

Mario PERANTONI, *presidente*, confermando i relatori il proprio consenso, avverte che il subemendamento D'Ettore 0.2.73.61 si intende accantonato. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.

Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 774 del 5 aprile 2022, a pagina 39, prima colonna, quindicesima riga, la parola: « favorevole » è sostituita dalla seguente « contrario ».

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

All'emendamento 1.26 del Governo, parte consequenziale, numero 2, capoverso d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , amministrativi e contabili, ai sensi dell'articolo 4-bis.

0.1.26.13. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Sarti, Ascari, Bonafede, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Ferraresi, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

ART. 2.

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e prevedere il divieto di contemporanea pendenza di più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive.

0.2.73.28. (Nuova formulazione) Potenti.

All'emendamento 2.73 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: di provenienza dei candidati aggiungere le seguenti: , escluso in ogni caso l'anonimato;

b) al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) quanto alle pubblicazioni prevedere che la Commissione debba tenere conto della loro rilevanza scientifica;

0.2.73.9. (Nuova formulazione) Sarti.

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il candidato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive.

0.2.73.57. (Nuova formulazione) Varchi.

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statisticamente significativi degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

0.2.73.67. (Nuova formulazione) Zanettin.

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere, a fronte dell'equivalenza dei presupposti specifici richiesti per l'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità, che sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di giudice presso una Corte d'appello per almeno quattro anni;

0.2.73.70. (Nuova formulazione) Vitiello.

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 3, lettera d), dopo la parola: artico-

lata aggiungere le seguenti: , secondo criteri predeterminati,.

0.2.73.73. (Nuova formulazione) Ferri.

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 3, lettera h), sostituire le parole: presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica con le seguenti: comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme.

0.2.73.11. (Nuova formulazione) D'Orso.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e prevedere il divieto di contemporanea pendenza di più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive.

0.2.73.28. *(Nuova formulazione) Potenti.*

All'emendamento 2.73 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: di provenienza dei candidati aggiungere le seguenti: , escluso in ogni caso l'anonimato;

b) al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) quanto alle pubblicazioni prevedere che la Commissione debba tenere conto della loro rilevanza scientifica;

0.2.73.9. *(Nuova formulazione) Sarti.*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00813 Delrio: Sull'uso di bombe a grappolo e mine antipersona in Ucraina (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	211
Sui lavori della Commissione	212

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021	212
--	-----

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00813 Delrio: Sull'uso di bombe a grappolo e mine antipersona in Ucraina.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 5 aprile scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la collega Quartapelle, in qualità di cofirmataria, ha presentato una nuova formulazione della risoluzione in titolo, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Ricorda, altresì, che il collega Cabras aveva chiesto la votazione

dell'atto per parti separate, al fine di votare le premesse disgiuntamente dalla parte dispositiva. Ricorda, infine, che su richiesta del gruppo M5S il seguito della discussione è stato rinviato alla seduta odierna, per consentire una più approfondita valutazione delle modifiche intervenute nel testo.

Riccardo OLGIATI (M5S), ringraziando per il maggior tempo avuto a disposizione, manifesta piena condivisione sulla risoluzione, che dichiara di sottoscrivere a nome del gruppo.

Piero FASSINO, *presidente*, nel dichiarare di volere sottoscrivere la risoluzione, segnala che anche i colleghi Boldrini, Ermellino e Delmastro delle Vedove intendono sottoscrivere l'atto di indirizzo. Inoltre, rilevata l'assenza del collega Cabras, avverte che la risoluzione sarà votata nella sua interezza, non procedendosi alla votazione per parti separate.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, confermando il parere favorevole già manifestato ieri dalla Viceministra Se-

reni, ribadisce l'apprezzamento per l'atto di indirizzo, che conferma l'impegno del Governo – in continuità con le iniziative assunte dai precedenti Esecutivi – nel contrastare l'uso degli ordigni in questione.

Piero FASSINO, *presidente*, sottolinea che l'approvazione della risoluzione è particolarmente significativa alla luce del fatto che le bombe a grappolo sono state utilizzate, senza ombra di dubbio, anche nel conflitto in corso in Ucraina.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità dei presenti, la nuova formulazione della risoluzione n. 7-00813 Delrio.

Sui lavori della Commissione.

Laura BOLDRINI (PD), anche in considerazione dell'attuale contesto internazionale, sollecita la prosecuzione dell'esame della proposta di risoluzione a sua prima firma n. 7-00766 sull'impegno dell'Italia a favore del disarmo nucleare, il cui *iter* è stato avviato nella seduta del 21 dicembre 2021. Ricorda, infatti, che l'atto di indirizzo in questione impegna il Governo a partecipare come « Paese osservatore » alla Prima Conferenza degli Stati Parti del Trattato di

proibizione delle armi nucleari (TPNW), che dovrebbe tenersi a breve. Anche sulla base dell'esito della votazione odierna, ritiene che possa maturare un ampio consenso in seno alla Commissione anche sulla proposta di risoluzione a sua prima firma.

Piero FASSINO, *presidente*, precisa che l'atto in questione sarà calendarizzato quanto prima, e comunque sulla base delle intese che verranno assunte in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato nella giornata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 aprile 2022.

Audizione del Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.45.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	213
7-00734 Roberto Rossini: Sulle iniziative da adottare per la semplificazione della procedura di autorizzazione alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione per gli atleti militari (Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00162)	213
ALLEGATO (Risoluzione approvata dalla Commissione)	216

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	214
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammmodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori. Atto n. 371 (Seguito esame e rinvio)	214
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di Comando e Controllo della <i>Multinational Division South</i> (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito Italiano. Atto n. 372 (Seguito esame e rinvio)	215
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

7-00734 Roberto Rossini: Sulle iniziative da adottare per la semplificazione della procedura di autorizza-

zione alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione per gli atleti militari.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00162).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 30 marzo 2022.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ rappresenta che, grazie all'interlocuzione sviluppata con il presentatore della risoluzione e con i vari gruppi, si è registrata la convergenza su un testo riformulato. In tal senso, ritiene che la parte dispositiva potrebbe essere riformulata in modo che il Governo adotti le opportune iniziative per la semplificazione della procedura amministra-

tiva nonché, fermi restando i termini di durata massima del procedimento (30 giorni per il personale delle Forze armate) previsti dalla vigente normativa, per lo snellimento dell'istruttoria, aggiornando la Circolare applicativa del 31 luglio 2008. In tale occasione potrà essere previsto che il personale militare interessato a chiedere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività extraprofessionale presenti la relativa istanza mediante il « portale delle istanze » che provvederà ad inoltrarla al comando di appartenenza – nel rispetto della rituale linea di dipendenza gerarchica – e alla Direzione generale per il personale militare.

Roberto ROSSINI (M5S) evidenzia come, nonostante fosse auspicabile un intervento più risolutivo, la soluzione individuata viene incontro sia alle esigenze degli atleti delle Forze armate, sia alla necessità di approvare in tempi rapidi la risoluzione.

Auspica, quindi, che quanto previsto dall'atto di indirizzo possa tradursi subito in fatti concreti e che possa costituire un primo passo per rendere sempre più agevoli le procedure amministrative relative all'autorizzazione delle attività extra professionali degli atleti delle Forze armate. Conclude, sollecitando anche gli atleti militari ad apprezzare il lavoro finora svolto, nonché l'impegno della Commissione convintamente a loro fianco.

Salvatore DEIDDA (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia e sottolinea come l'indagine conoscitiva sui gruppi sportivi militari, promossa dal vice presidente De Menech, abbia consentito alla Commissione di aprire uno spaccato su un mondo che ha fortemente bisogno di essere adeguatamente sostenuto, considerato, tra l'altro, gli straordinari risultati sportivi ottenuti, anche alle ultime Olimpiadi. Auspica, quindi, che l'approvazione della risoluzione possa essere solo un primo passo e che ci sia spazio per ulteriori progressi.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ringrazia il collega Rossini per avere posto all'atten-

zione del Parlamento un tema importante e dimenticato. Rimarca come la discussione sia stata orientata a ricercare la migliore soluzione possibile e si dichiara certo che, in futuro, sarà possibile ottenere risultati ancora più importanti.

Roger DE MENECH, *presidente*, prende spunto dal dibattito per ricordare che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui gruppi sportivi militari è stato predisposto e sarà presto portato in Commissione per l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la risoluzione n. 7-00734 nel testo riformulato (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori.

Atto n. 371.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 29 marzo 2022.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Maria Tripodi, illustrando lo schema di decreto, ha formulato alcune richieste di chiarimento.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ conferma che, coerentemente con le previsioni del Documento programmatico pluriennale della difesa 2021-2023, lo schema di decreto sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni saranno subordinate al reperimento delle necessarie risorse. Aggiunge che, la divergenza tra il fabbisogno complessivo del programma riportato nel DPP e quello riportato nello schema di decreto discende da un approfondimento condotto in un momento successivo alla pubblicazione del documento e che, in particolare, la revisione in chiave riduttiva del numero delle piattaforme Leopard da ammodernare ha comportato un'attualizzazione del fabbisogno stimato da 396 milioni di euro a 365 milioni.

Roger DE MENECH, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di Comando e Controllo della *Multinational Division South* (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito Italiano. Atto n. 372.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 29 marzo 2022.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ ribadisce, con riferimento allo sviluppo del programma in *tranche* successive, quanto già chiarito in occasione dell'esame del precedente schema di decreto, confermando, quindi, che si sottopone ad approvazione l'intero programma.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, chiede un chiarimento riguardo alle prospettive di esportazione e al potenziale ritorno d'immagine che potrebbe derivare dal programma e di cui si fa menzione nella scheda tecnica, considerato che sono ben pochi i Paesi che potrebbero assumere la gestione di un *Headquarters* proiettabile multinazionale di livello divisionale. Inoltre, domanda se in relazione allo sviluppo del programma sia stata già effettuata una riflessione riguardo alle esigenze delle Forze armate che occorre sviluppare nell'ambito cyber.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ precisa che l'elevata specificità del programma già costituisce di per sé un elemento intrinseco di attrattività e si riserva di fornire ulteriori nella successiva seduta.

Roger DE MENECH, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00734 Roberto Rossini: Sulle iniziative da adottare per la semplificazione della procedura di autorizzazione alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione per gli atleti militari.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,

premessi che:

l'articolo 957, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. » (T.U.O.M.), disciplina il reclutamento degli atleti che avviene mediante concorso pubblico;

in particolare, il suddetto articolo, al comma 3, stabilisce, tra i requisiti per la partecipazione al concorso, che gli atleti abbiano conseguito, nella disciplina prescelta, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice, di cui all'articolo 961 del T.U.O.M.;

ai sensi dell'articolo 957, comma 4, i vincitori del concorso, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare o all'Aeronautica militare, sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del direttore generale della direzione generale per il personale militare e sono avviati a uno specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base. Per quanto riguarda invece i vincitori appartenenti all'Arma dei carabinieri, sono ammessi a uno specifico corso formativo in qualità di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale sono immessi in ruolo

secondo l'ordine della graduatoria finale, con il grado di carabiniere, con determinazione del Comandante generale o di autorità da questi delegata;

l'articolo 959 del T.U.O.M., prevede che il concorso per il reclutamento degli atleti sia indetto con provvedimenti adottati dal direttore generale della direzione generale per il personale militare, per il reclutamento nei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e, per il reclutamento nel gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri, con provvedimento adottato dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

l'articolo 1524, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, stabilisce i criteri da osservare nel regolamento al fine di determinare le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, nonché quelli secondo i quali determinare le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive;

in particolare, stabilisce che siano assicurati criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione e misure di incentivazione alla produttività per il personale militare;

premessi altresì che:

la normativa vigente permette, in alcune ipotesi, lo svolgimento di attività extra professionali da parte dei pubblici

dipendenti e, in particolare, dei militari, ferma restando per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dai rispettivi ordinamenti;

l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », reca disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici, stabilendo per questi ultimi, ivi compreso il personale militare, l'impossibilità di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di competenza;

i gruppi sportivi dei Corpi militari e di Stato hanno assunto nel corso del tempo un'importanza sempre maggiore, avviando, anno dopo anno, l'apertura di nuove sezioni sportive in differenti;

la selezione degli atleti avviene tenendo conto delle esigenze di reclutamento nelle varie discipline di interesse, principalmente quelle olimpiche, che per tradizione, visibilità e possibilità di affermazione offrono concrete prospettive di successo sia in campo nazionale che internazionale;

in tale contesto, le Forze armate sono impegnate a reclutare i migliori atleti di interesse nazionale, i quali contribuiscono, attraverso il conseguimento di risultati sportivi di rilievo, a fregiare di maggiore lustro la Nazione e il Corpo militare di appartenenza, oltre a svolgere una funzione sociale educativa a favore delle giovani generazioni;

l'elevato *standard* qualitativo e prestazionale degli atleti di Stato militari e civili, ha contribuito in modo decisivo a mantenere la posizione di prestigio del Paese nel medagliere olimpico;

tali successi sportivi sono spesso seguiti da offerte di contratti di sponsorizzazione molto vantaggiosi per gli atleti militari;

la circolare del Ministero della difesa – direzione generale per il personale

militare – del 31 luglio 2008, recante « Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità. », stabilisce la procedura per la concessione delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività extraprofessionali retribuite;

in particolare, la procedura per la concessione delle autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione tra atleti militari e soggetti privati risulta piuttosto gravosa rispetto alla tempistica richiesta per questo genere di attività;

per l'avvio del procedimento amministrativo di autorizzazione, l'interessato deve presentare apposita istanza alla direzione generale per il personale militare. Tali istanze dovranno comunque pervenire per la via gerarchica e corredate dai pareri motivati dei superiori;

il citato articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 10, prevede che l'autorizzazione possa essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente direttamente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico;

tale disposizione normativa relativa alla possibilità di semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione sopra descritto, di fatto, risulta non applicabile al personale militare che necessita ai fini del perfezionamento della procedura del parere delle competenti autorità gerarchiche;

in particolare, viene richiesto il parere del Comandante di Corpo che, ai sensi dell'articolo 726, comma 2, del T.U.O.M., è direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa;

tuttavia, la procedura di autorizzazione, sopra descritta, comporta delle lungaggini temporali che non incontrano le esigenze di mercato delle sponsorizzazioni,

al punto tale da compromettere spesso il perfezionamento della proposta contrattuale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte alla semplificazione della procedura amministrativa nonché, fermi restando i termini di durata massima del procedimento (30 giorni per il personale delle Forze armate) previsti dalla vigente normativa, allo snellimento dell'istruttoria tramite l'aggiorna-

mento della Circolare applicativa del 31 luglio 2008, nel senso di prevedere che il personale militare che intenda chiedere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività extraprofessionale presenti la relativa istanza mediante il « portale delle istanze » che provvederà ad inoltrarla al Comando di appartenenza – nel rispetto della rituale linea di dipendenza gerarchica – e alla Direzione Generale per il Personale Militare.

(8-00162) « Roberto Rossini, De Menech, Aresta, D'Uva ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	220
5-07785 Ubaldo Pagano: Sulla ristrutturazione dei mutui degli enti locali	220
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	240
5-07604 Morassut: Sul mancato coinvolgimento di Sogesid nelle azioni di rafforzamento amministrativo per l'attuazione dei progetti PNRR	220
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	241

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111. C. 3157 approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	221
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	222
Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. C. 2805, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	223
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	223

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Atto n. 370 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	232
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori. Atto n. 371 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	232
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo della <i>Multinational Division South</i> (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito italiano. Atto n. 372 (Rilievi alla IV	

Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)	235
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	239

INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-07785 Ubaldo Pagano: Sulla ristrutturazione dei mutui degli enti locali.

La viceministra Laura CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). A margine, intende segnalare l'intensità del lavoro svolto nel corso degli ultimi due anni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di assicurare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019, sulla base di una costante interlocuzione con gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria finalizzata alla comprensione delle effettive ricadute per gli enti locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni oggetto del presente atto di sindacato ispettivo. Ritiene infatti che, all'esito del predetto lavoro, che ha comportato – tra l'altro – il necessario ripensamento delle competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, il completamento, oramai prossimo, dell'intera procedura attuativa determinerà indubbiamente un rilevante beneficio a favore degli enti locali, ed in particolare delle città

metropolitane, considerata la significativa mole delle passività finanziarie interessate.

Stefano LEPRI (PD), replicando, si dichiara ragionevolmente soddisfatto della risposta fornita dalla viceministra Castelli, da cui è dato evincere la complessità delle questioni affrontate dal Ministero dell'economia e delle finanze nel corso degli ultimi due anni di lavoro istruttorio. Pur comprendendo la legittima perplessità degli istituti bancari e di intermediazione finanziaria a fronte dei minori interessi che si prospetta essi potranno incamerare, auspica possa comunque completarsi quanto prima – con l'imminente emanazione del previsto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – l'integrale attuazione di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019, a fronte del cospicuo numero di enti locali interessati e soprattutto delle diffuse aspettative riposte al riguardo dalle città metropolitane, che spesso hanno sottoscritto mutui a tassi di interesse non vantaggiosi, in quanto non sempre allineati a quelli del mercato, nonché dei benefici che da tale intervento potranno trarre i comuni in stato di dissesto o predissesto finanziario.

5-07604 Morassut: Sul mancato coinvolgimento di Sogesid nelle azioni di rafforzamento amministrativo per l'attuazione dei progetti PNRR.

La viceministra Laura CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto MORASSUT (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dalla viceministra Castelli, evidenziando tuttavia come la priorità dell'interrogazione in esame fosse quella di ottenere un adeguato riconoscimento dei rilevanti compiti svolti dalla società Sogesid, la quale – nonostante l'e-

levato livello professionale delle attività espletate, a supporto dei Ministeri della transizione ecologica e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dal personale della società medesima, peraltro proprio in relazione a settori di intervento strettamente funzionali all'attuazione del PNRR – non ha sinora mai trovato una chiara definizione del proprio ruolo nell'ambito del panorama delle società a partecipazione pubblica. Rimarca, pertanto, un certo personale stupore in ordine al mancato coinvolgimento della società Sogesid nelle azioni di rafforzamento amministrativo per l'attuazione dei progetti PNRR, non essendo infatti quest'ultima ricompresa tra i soggetti con cui il Ministero dell'economia e delle finanze – per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – ha a tal fine già stipulato apposite convenzioni, auspicando quindi che nell'immediato futuro possa ripararsi a tale immotivata esclusione, che non valorizza appieno le qualificate professionalità presenti all'interno della citata società, a suo avviso necessarie a garantire l'ottimale e tempestiva attuazione del PNRR.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.

C. 3157 approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele CESTARI (LEGA), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in titolo, approvata in prima lettura dal Senato, a larga maggioranza, il 9 giugno 2021, reca modifiche alla disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.

Ricorda preliminarmente che l'istituto del cinque per mille dell'IRPEF, introdotto in via sperimentale nel 2006, è stato poi reso definitivo con la legge di stabilità per il 2015, che ne ha definito l'ammontare annuale, da intendersi quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui l'istituto è diretto, fissato inizialmente in 500 milioni di euro annui. Rammenta che la legge di bilancio per il 2020 ha quindi disposto un incremento delle risorse del cinque per mille IRPEF, nell'importo di 10 milioni di euro per il 2020, di 20 milioni di euro per il 2021 e di 25 milioni di euro a partire dal 2022, portando l'autorizzazione di spesa destinata alla liquidazione della quota del cinque per mille IRPEF, pertanto, a 525 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Ricorda, inoltre, che il decreto legislativo n. 111 del 2017, emanato in attuazione della legge delega n. 106 del 2016, reca ora la disciplina organica dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF. In particolare, l'articolo 3 del citato decreto prevede la possibilità per i contribuenti di destinare le risorse del cinque per mille, sulla base di una scelta volontaria, alle seguenti finalità: enti iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore; finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; finanziamento della ricerca sanitaria; sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Rammenta che a tali finalità si è aggiunta, ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 172 del 2017, il sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Ricorda altresì che in attuazione delle disposizioni del citato decreto legislativo è stato quindi emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, che attualmente reca la disciplina attuativa della normativa dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF.

Tutto ciò premesso, segnala che l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame propone di aggiungere, tra le finalità a cui il contribuente può scegliere di destinare una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF, il finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.

L'articolo 1, comma 2, rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri di riparto della quota del cinque per mille destinata dai contribuenti alla nuova finalità. Tale decreto dovrà essere adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, stabilisce, inoltre, che ai nuovi enti beneficiari si applichino gli obblighi di rendicontazione e pubblicazione degli importi percepiti previsti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 2017.

L'articolo 2, comma 1, prevede invece che l'introduzione della nuova finalità a cui i contribuenti possono destinare il cinque per mille dell'IRPEF abbia effetti a decorrere dall'anno 2021, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020. A tale riguardo evidenzia che, essendo scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi rela-

tiva all'anno di imposta 2020, la disposizione richiede un aggiornamento delle annualità previste.

L'articolo 2, comma 2, prevede invece che all'attuazione delle disposizioni della legge in esame, a decorrere dall'anno 2021, si provveda nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne, infine, l'analisi degli effetti finanziari del presente provvedimento, rinvia all'apposita documentazione predisposta dal competente Servizio Bilancio dello Stato.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione, anche al fine di acquisire elementi in ordine alla citata questione dell'aggiornamento della decorrenza delle annualità indicate all'articolo 2 con riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

C. 1870 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2022.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, nel prendere atto che non risulta ancora pervenuta la nuova relazione tecnica, invita al riguardo il Governo a procedere tempestivamente, auspicando che, una volta espresso il parere di competenza della Commissione bilancio, il provvedimento possa prontamente proseguire il suo *iter* in Assemblea già a partire dalla prossima settimana.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere.

C. 2805, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2022.

La viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso le necessarie verifiche tecniche in ordine ai profili di ordine finanziario di talune disposizioni da esso recate.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

C. 3495 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2022.

La viceministra Laura CASTELLI fa presente che la stima degli oneri quantificati dalla relazione tecnica con riferimento alla temporanea applicazione per i mesi da aprile a giugno 2022 dell'aliquota IVA agevolata (5 per cento) sui consumi di gas per uso civile e per uso industriale, prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, è basata sui dati ultimi disponibili per i consumi delle famiglie, pubblicati dall'ISTAT al momento della stima, aggiornati con l'ultimo documento di finanza pubblica, che consente di incorporare anche le variazioni macroeconomiche.

Chiarisce che le stime contenute nella relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta a favore delle imprese energivore, di cui all'articolo 4, relative ai consumi energetici trimestrali delle imprese energivore e al prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) sono state fornite dall'ARERA.

Rileva, in particolare, che è stato stimato che i consumi di energia elettrica prelevata da rete pubblica dalle imprese energivore su base annua siano pari 54 TWh (13,5 TWh su base trimestrale) e che i consumi di energia elettrica autoprodotta con combustibili fossili siano pari a 16 TWh su base annua (4 TWh su base trimestrale), con un consumo complessivo su base trimestrale, pari a 17,5 TWh.

Per quanto concerne invece il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), sottolinea che la relazione tecnica fa riferimento al PUN medio trimestrale risultante al momento della redazione della medesima relazione, pari a 190 euro/MWh, elevato prudenzialmente a 200 euro/MWh, tenuto conto della volatilità di tale prezzo, conformemente ai dati utilizzati per le stime degli effetti finanziari derivanti all'articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022.

Chiarisce che la stima relativa al prezzo di 1 MWh di gas naturale, pari a 74 euro, utilizzata ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5, è stata effettuata dall'ARERA sulla base della previsione, per il secondo

trimestre del 2022, relativa alle quotazioni *forward* esistenti al momento della predisposizione della relazione tecnica.

Fa presente che gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica associati all'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 7, rispetto all'impatto calcolato in relazione all'adozione di precedenti analoghe misure, tengono conto di informazioni disponibili più aggiornate in merito ai sottostanti interventi, alle modalità attuative e al conseguente profilo di spendibilità.

Assicura che gli stanziamenti previsti a legislazione vigente appaiono idonei alla copertura dei fabbisogni finanziari potenzialmente derivanti dal sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, di cui all'articolo 8, posto che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al 31 dicembre 2021, vantava risorse libere pari a circa 1,5 miliardi di euro, al lordo degli stanziamenti previsti in legge di bilancio per l'anno 2022, pari a 3 miliardi di euro, e al netto degli impegni attesi al 31 dicembre 2022 e che il Gestore del predetto Fondo, al 15 marzo 2022, ha segnalato un minor impegno medio giornaliero, rispetto a quello stimato per il primo semestre del 2022, di circa il 13,2 per cento.

Fa presente che il Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, reca le risorse occorrenti per far fronte agli oneri, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud di cui all'articolo 14 e l'utilizzo delle risorse stesse non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Chiarisce che le risorse di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 111 del 2019, utilizzate a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 17, recante disposizioni per la promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza, risultano disponibili e il loro utilizzo, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati.

Evidenzia che l'articolo 19, che consente alle amministrazioni obbligate al miglioramento della prestazione energetica degli immobili di avvalersi anche dell'Agenzia del demanio, oltre che dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la norma si limita ad attribuire la realizzazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili all'Agenzia del demanio, solo laddove gli stessi riguardano immobili interessati anche da altri programmi di investimento, come ad esempio nel caso della prevenzione del rischio sismico ovvero dell'attuazione di piani di razionalizzazione curati dalla medesima Agenzia.

Rileva, in particolare, che su un totale di 150 interventi attualmente finanziati risulta che la percentuale degli interventi che potrebbero essere affidati, previa intesa con il Ministero della transizione ecologica e con i predetti Provveditorati, all'Agenzia del demanio oscilla tra il 12 e il 20 per cento.

Segnala, inoltre, che, poiché il citato articolo 19 favorirà l'attuazione integrata delle risorse finanziarie già stanziata per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione (PREPAC) con quelle già esistenti nella disponibilità dell'Agenzia del demanio (prevenzione rischio sismico – capitolo 7759, razionalizzazioni – capitoli 7754 e 7759) non si determineranno impatti negativi per l'Agenzia medesima, posto che la stessa continuerà a svolgere la propria attività nell'ambito della propria capacità operativa con le risorse strumentali e umane disponibili per l'attuazione dei propri piani d'investimento.

Conferma che la previsione di cui all'articolo 20, comma 1, che autorizza il Ministero della difesa ad affidare in concessione o ad utilizzare direttamente i beni del demanio militare o in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di energia da fonti rinnovabili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica, giacché all'attuazione della disposizione in esame si provvederà tramite l'utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del predetto Ministero, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di quelle stanziata nella Missione 2, « Rivoluzione verde e transizione ecologica », del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Fa presente che qualora si volesse raggiungere l'obiettivo ideale dell'indipendenza energetica dei siti strategici dovrebbero essere realizzati circa 100 impianti di produzione di vario taglio, di potenza complessiva pari a circa 300 MW, in grado di produrre circa il 50 per cento degli attuali consumi energetici, e si otterrebbero risparmi di non meno di 50 milioni di euro all'anno rispetto all'attuale spesa per consumi elettrici del Ministero della difesa.

Chiarisce che la determinazione della misura dell'incremento del Fondo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 73 del 2021, disposto – per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 – dall'articolo 25, comma 1, al fine di consentire la compensazione, in favore dei soggetti tenuti all'applicazione del Codice degli appalti, dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, è il risultato di elaborazioni effettuate sulla base di dati comunicati dall'ANAC – con particolare riferimento al valore degli appalti di lavori e del numero delle imprese potenzialmente beneficiarie – le quali tengono anche conto delle risorse che le stazioni appaltanti possono prioritariamente utilizzare per il riconoscimento delle compensazioni nonché degli incrementi registrati sui prezzi delle materie prime.

Assicura che le risorse destinate dal comma 4 dell'articolo 28 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo che, al fine di favorire la rigenerazione urbana, dispone lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 dicembre 2021, sono disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la

realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Fa presente che gli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica registrati in relazione alla riduzione, disposta dallo stesso articolo 28, comma 4, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51, della legge n. 160 del 2019, relative all'assegnazione di contributi agli enti locali sono stati calcolati – a differenza di quanto previsto con riferimento alla norma originaria – tenendo conto di informazioni più aggiornate in merito ai sottostanti interventi, alle modalità attuative e al conseguente profilo di spendibilità.

Segnala che la stima degli effetti connessi alla riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, disposta dall'articolo 29, è in linea con le stime storiche relative a simili interventi disposti in passato.

Evidenzia, tuttavia, che la relazione tecnica ha ritenuto prudenziale aumentare, rispetto alle stime storiche, gli effetti negativi derivanti dalla disposizione tenuto conto del fatto che l'adesione dei contribuenti, nonostante la riproposizione negli anni della rivalutazione in oggetto, è sempre stata elevata e si è ulteriormente incrementata, come risulta dagli ultimi dati disponibili dei versamenti F24 utilizzati nella stima, anche in presenza della crisi pandemica Covid-19.

Con riferimento all'articolo 33, chiarisce che l'autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente per lo svolgimento delle procedure concorsuali generali relative agli uffici del processo risulta adeguata a far fronte all'aumento, per il distretto giudiziario di Trento, del numero dei candidati ammessi alla prova scritta, in quanto tale aumento coinvolgerà un numero esiguo di candidati e non determinerà modifiche alla composizione delle attuali commissioni di concorso né alle procedure digitali e di sicurezza già adottate.

Segnala che, all'articolo 34, le modifiche al regime di contribuzione previdenziale dei procuratori europei delegati (PED) non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'esclu-

sione dal rimborso della quota previdenziale posta a carico del procuratore europeo delegato è dovuta al fatto che la stessa è già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea e pertanto non risultano necessari ulteriori adempimenti ai fini contributivi e assistenziali.

Assicura che la realizzazione del censimento anagrafico dei dipendenti pubblici, prevista dall'articolo 35, potrà essere effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili, non determinando costi amministrativi per ulteriori amministrazioni pubbliche che dovessero essere tenute a fornire dati non attualmente disponibili, né per eventuali aggiornamenti delle modalità di comunicazione digitale dei dati.

Chiarisce che, all'articolo 38, la riassegnazione nell'anno 2022 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno, dei contributi già erogati dall'Italia per interventi di aiuto e assistenza alle Forze armate e di sicurezza afgane e successivamente restituiti al nostro Paese da parte delle competenti organizzazioni internazionali, non determina effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

Rileva che la mancata evidenziazione di tale misura nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari si conforma ad una costante prassi, in virtù della quale le operazioni che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme non note *ex ante* – trattandosi appunto di somme eventuali, come tali non incluse per ragioni prudenziali nei quadri tendenziali di finanza pubblica – e la loro contestuale riassegnazione alla spesa non sono riportate nel predetto prospetto, trattandosi di variazioni compensative che si producono all'atto della loro manifestazione.

Assicura che la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa la fondo rotativo per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, disposta dall'articolo 39 per far fronte agli oneri derivanti dal potenziamento del fondo di *venture capital*, non

pregiudica gli interventi già programmati a valere su detto fondo.

Evidenzia che le procedure di sorveglianza radiometrica, di cui all'articolo 40, saranno svolte dai soggetti pubblici interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento agli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, che differisce per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi periodi, la deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi di reddito prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015, evidenzia che sono stati quantificati dalla relazione tecnica conformemente a quelli stimati in occasione dell'esame della legge n. 160 del 2019.

Rileva che l'attuale quantificazione tuttavia risente dell'aggiornamento dei dati dichiarativi ultimi disponibili (anno di imposta 2020) e della differente capienza stimata attraverso l'utilizzo del modello di micro simulazione IRES per ogni singolo contribuente interessato.

Fa presente che il venir meno, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, della citata deducibilità del 12 per cento non determina peraltro l'iscrizione di nuove imposte differite attive (DTA) rispetto a quelle che erano già iscritte in bilancio e per le quali la legislazione vigente già prevede la possibilità di trasformazione in crediti d'imposta alle condizioni e secondo le modalità dettate dall'articolo 2, commi 55 e seguenti, del decreto-legge n. 225 del 2010.

Assicura che la riduzione degli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa per gli importi indicati nell'allegato B del provvedimento, disposta per finalità di copertura finanziaria dall'articolo 42, comma 2, lettera b), non determinerà la necessità di

ricorrere a successive integrazioni di bilancio per spese di natura obbligatoria e comunque non riguarda gli stanziamenti relativi ai fondi speciali.

Segnala che le risorse già esistenti nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate destinate a legislazione vigente all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021, utilizzate per finalità di copertura dall'articolo 42, comma 2, lettera *b*), per un ammontare pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, risultano effettivamente disponibili, posto che il relativo ammontare è già stato versato all'entrata del bilancio dello Stato, come previsto dalla medesima lettera *b*).

Evidenzia, infine, che i risparmi di spesa emersi in relazione all'erogazione del citato contributo a fondo perduto sono stati calcolati tenendo conto del fabbisogno effettivo della misura agevolativa in base alle istanze pervenute, rispetto alle risorse originariamente stanziare.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, fermi restando i chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, rileva la necessità di precisare al comma 3 dell'articolo 7, recante il rifinanziamento per 40 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, che agli oneri da esso derivanti si provvede ai sensi dell'articolo 42, posto che gli stessi risultano computati tra quelli oggetto di copertura di cui all'alinea del comma 2 del medesimo articolo 42.

Evidenzia, inoltre, la necessità di precisare, alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 42, recante l'utilizzo per finalità di copertura finanziaria delle risorse derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, che tali risorse sono costituite non solo da maggiori entrate, ma anche da minori spese.

Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3495 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 17 del 2022, recante Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la stima degli oneri quantificati dalla relazione tecnica con riferimento alla temporanea applicazione per i mesi da aprile a giugno 2022 dell'aliquota IVA agevolata (5 per cento) sui consumi di gas per uso civile e per uso industriale, prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, è basata sui dati ultimi disponibili per i consumi delle famiglie, pubblicati dall'ISTAT al momento della stima, aggiornati con l'ultimo documento di finanza pubblica, che consente di incorporare anche le variazioni macroeconomiche;

le stime contenute nella relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta a favore delle imprese energivore, di cui all'articolo 4, relative ai consumi energetici trimestrali delle imprese energivore e al prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) sono state fornite dall'ARERA;

in particolare, è stato stimato che i consumi di energia elettrica prelevata da rete pubblica dalle imprese energivore su base annua siano pari 54 TWh (13,5 TWh su base trimestrale) e che i consumi di energia elettrica autoprodotta con combustibili fossili siano pari a 16 TWh su base annua (4 TWh su base trimestrale), con un consumo complessivo su base trimestrale, pari a 17,5 TWh;

per quanto concerne invece il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN),

la relazione tecnica fa riferimento al PUN medio trimestrale risultante al momento della redazione della medesima relazione, pari a 190 euro/MWh, elevato prudenzialmente a 200 euro/MWh, tenuto conto della volatilità di tale prezzo, conformemente ai dati utilizzati per le stime degli effetti finanziari derivanti all'articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022;

la stima relativa al prezzo di 1 MWh di gas naturale, pari a 74 euro, utilizzata ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5, è stata effettuata dall'ARERA sulla base della previsione, per il secondo trimestre del 2022, relativa alle quotazioni *forward* esistenti al momento della predisposizione della relazione tecnica;

gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica associati all'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 7, rispetto all'impatto calcolato in relazione all'adozione di precedenti analoghe misure, tengono conto di informazioni disponibili più aggiornate in merito ai sottostanti interventi, alle modalità attuative e al conseguente profilo di spendibilità;

gli stanziamenti previsti a legislazione vigente appaiono idonei alla copertura dei fabbisogni finanziari potenzialmente derivanti dal sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, di cui all'articolo 8, posto che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al 31 dicembre 2021, vantava risorse libere pari a circa 1,5 miliardi di euro, al lordo degli stanziamenti previsti in legge di bilancio per l'anno 2022, pari a 3 miliardi di euro, e al netto degli impegni attesi al 31 dicembre 2022 e che il Gestore del predetto Fondo, al 15 marzo 2022, ha segnalato un minor impegno medio giornaliero, rispetto a quello stimato per il primo semestre del 2022, di circa il 13,2 per cento;

il Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, reca le risorse

occorrenti per far fronte agli oneri, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud di cui all'articolo 14 e l'utilizzo delle risorse stesse non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente;

le risorse di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 111 del 2019, utilizzate a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 17, recante disposizioni per la promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza, risultano disponibili e il loro utilizzo, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati;

l'articolo 19, che consente alle amministrazioni obbligate al miglioramento della prestazione energetica degli immobili di avvalersi anche dell'Agenzia del demanio, oltre che dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la norma si limita ad attribuire la realizzazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili all'Agenzia del demanio, solo laddove gli stessi riguardino immobili interessati anche da altri programmi di investimento, come ad esempio nel caso della prevenzione del rischio sismico ovvero dell'attuazione di piani di razionalizzazione curati dalla medesima Agenzia;

in particolare, su un totale di 150 interventi attualmente finanziati risulta che la percentuale degli interventi che potrebbero essere affidati, previa intesa con il Ministero della transizione ecologica e con i predetti Provveditorati, all'Agenzia del demanio oscilla tra il 12 e il 20 per cento;

inoltre, poiché il citato articolo 19 favorirà l'attuazione integrata delle risorse finanziarie già stanziata per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione

(PREPAC) con quelle già esistenti nella disponibilità dell’Agenzia del demanio (prevenzione rischio sismico – capitolo 7759, razionalizzazioni – capitoli 7754 e 7759 – non si determineranno impatti negativi per l’Agenzia medesima, posto che la stessa continuerà a svolgere la propria attività nell’ambito della propria capacità operativa con le risorse strumentali e umane disponibili per l’attuazione dei propri piani d’investimento;

la previsione di cui all’articolo 20, comma 1, che autorizza il Ministero della difesa ad affidare in concessione o ad utilizzare direttamente i beni del demanio militare o in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di energia da fonti rinnovabili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché all’attuazione della disposizione in esame si provvederà tramite l’utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del predetto Ministero, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di quelle stanziata nella Missione 2, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

qualora si volesse raggiungere l’obiettivo ideale dell’indipendenza energetica dei siti strategici dovrebbero essere realizzati circa 100 impianti di produzione di vario taglio, di potenza complessiva pari a circa 300 MW, in grado di produrre circa il 50 per cento degli attuali consumi energetici, e si otterrebbero risparmi di non meno di 50 milioni di euro all’anno rispetto all’attuale spesa per consumi elettrici del Ministero della difesa;

la determinazione della misura dell’incremento del Fondo di cui all’articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 73 del 2021, disposto – per un importo pari a 150 milioni di euro per l’anno 2022 – dall’articolo 25, comma 1, al fine di consentire la compensazione, in favore dei soggetti tenuti all’applicazione del Codice degli appalti, dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, è il risultato di elaborazioni effettuate sulla base di dati comunicati dall’ANAC – con

particolare riferimento al valore degli appalti di lavori e del numero delle imprese potenzialmente beneficiarie – le quali tengono anche conto delle risorse che le stazioni appaltanti possono prioritariamente utilizzare per il riconoscimento delle compensazioni nonché degli incrementi registrati sui prezzi delle materie prime;

le risorse destinate dal comma 4 dell’articolo 28 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo che, al fine di favorire la rigenerazione urbana, dispone lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 30 dicembre 2021, sono disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente;

gli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica registrati in relazione alla riduzione, disposta dallo stesso articolo 28, comma 4, delle risorse di cui all’articolo 1, comma 51, della legge n. 160 del 2019, relative all’assegnazione di contributi agli enti locali sono stati calcolati – a differenza di quanto previsto con riferimento alla norma originaria – tenendo conto di informazioni più aggiornate in merito ai sottostanti interventi, alle modalità attuative e al conseguente profilo di spendibilità;

la stima degli effetti connessi alla riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, disposta dall’articolo 29, è in linea con le stime storiche relative a simili interventi disposti in passato;

tuttavia, la relazione tecnica ha ritenuto prudenziale aumentare, rispetto alle stime storiche, gli effetti negativi derivanti dalla disposizione in esame tenuto conto del fatto che l’adesione dei contribuenti, nonostante la riproposizione negli anni della rivalutazione in oggetto, è sempre stata elevata e si è ulteriormente incrementata, come risulta dagli ultimi dati disponibili

dei versamenti F24 utilizzati nella stima, anche in presenza della crisi pandemica Covid-19;

con riferimento all'articolo 33, l'autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente per lo svolgimento delle procedure concorsuali generali relative agli uffici del processo risulta adeguata a far fronte all'aumento, per il distretto giudiziario di Trento, del numero dei candidati ammessi alla prova scritta, in quanto tale aumento coinvolgerà un numero esiguo di candidati e non determinerà modifiche alla composizione delle attuali commissioni di concorso né alle procedure digitali e di sicurezza già adottate;

all'articolo 34, le modifiche al regime di contribuzione previdenziale dei procuratori europei delegati (PED) non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'esclusione dal rimborso della quota previdenziale posta a carico del procuratore europeo delegato è dovuta al fatto che la stessa è già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea e pertanto non risultano necessari ulteriori adempimenti ai fini contributivi e assistenziali;

la realizzazione del censimento anagrafico dei dipendenti pubblici, prevista dall'articolo 35, potrà essere effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili, non determinando costi amministrativi per ulteriori amministrazioni pubbliche che dovessero essere tenute a fornire dati non attualmente disponibili, né per eventuali aggiornamenti delle modalità di comunicazione digitale dei dati;

all'articolo 38, la riassegnazione nell'anno 2022 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno, dei contributi già erogati dall'Italia per interventi di aiuto e assistenza alle Forze armate e di sicurezza afgane e successivamente restituiti al no-

stro Paese da parte delle competenti organizzazioni internazionali, non determina effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto;

la mancata evidenziazione di tale misura nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari si conforma ad una costante prassi, in virtù della quale le operazioni che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme non note *ex ante* – trattandosi appunto di somme eventuali, come tali non incluse per ragioni prudenziali nei quadri tendenziali di finanza pubblica – e la loro contestuale riassegnazione alla spesa non sono riportate nel predetto prospetto, trattandosi di variazioni compensative che si producono all'atto della loro manifestazione;

la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo rotativo per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, disposta dall'articolo 39 per far fronte agli oneri derivanti dal potenziamento del fondo di *venture capital*, non pregiudica gli interventi già programmati a valere su detto fondo;

le procedure di sorveglianza radiometrica, di cui all'articolo 40, saranno svolte dai soggetti pubblici interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, che differisce per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi periodi, la deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi di reddito prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015, sono stati stimati dalla relazione tecnica conformemente a quelli stimati in occasione dell'esame della legge n. 160 del 2019;

L'attuale quantificazione tuttavia risente dell'aggiornamento dei dati dichiarativi ultimi disponibili (anno di imposta 2020) e della differente capienza stimata attraverso l'utilizzo del modello di micro simulazione IRES per ogni singolo contribuente interessato;

il venir meno, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, della citata deducibilità del 12 per cento non determina l'iscrizione di nuove imposte differite attive (DTA) rispetto a quelle che erano già iscritte in bilancio e per le quali la legislazione vigente già prevede la possibilità di trasformazione in crediti d'imposta alle condizioni e secondo le modalità dettate dall'articolo 2, commi 55 e seguenti, del decreto-legge n. 225 del 2010;

la riduzione degli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa per gli importi indicati nell'allegato B del provvedimento, disposta per finalità di copertura finanziaria dall'articolo 42, comma 2, lettera *b*), non determinerà la necessità di ricorrere a successive integrazioni di bilancio per spese di natura obbligatoria e comunque non riguarda gli stanziamenti relativi ai fondi speciali;

le risorse già esistenti nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate destinate a legislazione vigente all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021, utilizzate per finalità di copertura dall'articolo 42, comma 2, lettera *b*), per un ammontare pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, risultano effettivamente disponibili, posto che il relativo ammontare è già stato versato all'entrata del bilancio dello Stato, come previsto dalla medesima lettera *b*);

i risparmi di spesa emersi in relazione all'erogazione del citato contributo a fondo perduto sono stati calcolati tenendo

conto del fabbisogno effettivo della misura agevolativa in base alle istanze pervenute, rispetto alle risorse originariamente stanziare;

rilevata la necessità di precisare:

al comma 3 dell'articolo 7, recante il rifinanziamento per 40 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, che agli oneri da esso derivanti si provvede ai sensi dell'articolo 42, posto che gli stessi risultano computati tra quelli oggetto di copertura di cui all'alinea del comma 2 del medesimo articolo 42;

alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 42, recante l'utilizzo per finalità di copertura finanziaria delle risorse derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, che tali risorse sono costituite non solo da maggiori entrate, ma anche da minori spese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 7, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

All'articolo 42, comma 2, lettera d), dopo le parole: utilizzo delle maggiori entrate inserire le seguenti: e delle minori spese.»

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.

Atto n. 370.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 marzo 2022.

La viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta poiché sono ancora in corso i necessari approfondimenti sulle richieste formulate dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, com-

prensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori.

Atto n. 371.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 7 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori. Segnala che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 9 marzo 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Osserva che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di ammodernare, in termini qualitativi e prestazionali, la flotta di piattaforme corazzate Leopard già in servizio, al fine di renderle idonee all'impiego nei moderni scenari operativi, garantendo altresì incrementate capacità in termini di mobilità, protezione, sopravvivenza e comunicazioni.

Segnala che il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2030, comporterà un onere complessivo di 365 milioni di euro – anziché di 396 milioni di euro, come originariamente in-

dicato nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2021-2023, nel quale il presente programma risulta incluso. A tale ultimo proposito, prende atto di quanto dichiarato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato del medesimo schema di decreto, laddove ha chiarito che la predetta divergenza nella stima del fabbisogno complessivo discende dalla « revisione in chiave riduttiva del numero di piattaforme Leopard da ammodernare », effettuata in un momento successivo alla pubblicazione del citato Documento programmatico pluriennale.

Per quanto concerne il costo complessivo del programma, stimato – come detto – in 365 milioni di euro, fa presente che la scheda tecnica precisa peraltro che l'amministrazione competente « si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari » e che, qualora « in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di *iter* paritetico), al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza » finanziaria.

Ciò posto, rileva tuttavia che oggetto specifico dello schema di decreto in esame sono le spese relative alla sola prima fase del programma, per un ammontare di 192 milioni di euro, destinata all'ammodernamento di circa 58 piattaforme Leopard, mentre il completamento del programma stesso, per il residuo ammontare di 173 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

Al riguardo, rileva pertanto la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo deve essere circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Tanto premesso, osserva che agli oneri relativi alla prima fase del programma si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nello specifico avvalendosi di quelle iscritte sul capitolo 7120, piano gestionale n. 3.

In proposito, segnala che il citato piano gestionale – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – reca uno stanziamento di circa 461,7 milioni di euro per l'anno 2022, di circa 515,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di circa 470,3 milioni di euro per l'anno 2024.

Evidenzia che la scheda tecnica espone, altresì, la ripartizione dei costi relativi alla prima fase del programma da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2022-2030, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo » e costituisce la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, giacché essa potrà essere rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Fa presente che la scheda tecnica, inoltre, precisa che, da un lato, il programma sarà comunque gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero potrà essere rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica associata, dall'altro, che la copertura finanziaria del programma stesso – stante il suo carattere prioritario – potrà essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel programma di spesa « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportu-

namente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso. In particolare, considerato il non trascurabile divario esistente tra l'onere imputato allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 3 del capitolo 7120) con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente, pari a 8 milioni di euro, e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento – che raggiungono nell'anno 2027 un massimo di 53 milioni di euro – ritiene che dovrebbe essere assicurato, per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.

Da ultimo, ritiene necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La viceministra Laura CASTELLI assicura che per ogni singola annualità quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.

Fa presente che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventual-

mente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, rilevata la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo deve essere circoscritto alla prima fase del programma, per un ammontare pari a 192 milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 173 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea *Leopard* nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori (Atto n. 371);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la presumibile conclusione nel 2030, comporterà un onere complessivo stimato in 365 milioni di euro;

tale importo risulta inferiore rispetto a quello di 396 milioni di euro inizialmente indicato nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2021-2023, giacché – come chia-

rito dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato dello schema di decreto in oggetto – la predetta divergenza nella stima del fabbisogno complessivo discende dalla “revisione in chiave riduttiva del numero di piattaforme *Leopard* da ammodernare”, effettuata in un momento successivo alla pubblicazione del menzionato Documento programmatico pluriennale;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 192 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 173 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, poste a carico del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 173 milioni di euro, si limita a precisare che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per ogni singola annualità quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

L'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo deve essere circoscritto alla prima fase del programma,

per un ammontare pari a 192 milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 173 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*“sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima fase del programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”* ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo della *Multinational Division South* (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito italiano.

Atto n. 372.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, segnala che il Ministro della difesa, in data 7 marzo 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo della Multinational Division South (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito italiano. Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 9 marzo 2022, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera.

Segnala che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame ha l'obiettivo di rendere lo strumento militare nazionale capace di guidare eventuali operazioni multinazionali di gestione delle crisi e di ripristino della pace e della sicurezza internazionale, garantendo la disponibilità di adeguati mezzi per esercitare il comando e controllo, a livello operativo e tattico, di forze multinazionali operanti in coalizione.

Sottolinea che il programma, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2031, comporterà un onere complessivo di 161,6 milioni di euro, di cui 90 milioni destinati alla prima fase dell'impresa e i restanti 71,6 milioni di euro per il completamento del programma.

Per quanto concerne il costo complessivo del programma, stimato – come detto – in 161,6 milioni di euro, segnala che la scheda tecnica precisa che l'amministrazione competente « si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari » e che, qualora « in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse de-

finire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di *iter* paritetico), al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza ».

Ciò posto, rileva tuttavia che oggetto specifico della scheda tecnica in esame è la spesa relativa alla sola prima fase del programma in titolo, per un ammontare di 90 milioni di euro, destinata a garantire un iniziale potenziamento della capacità di Comando e Controllo (C2), stanziale e proiettabile, del Comando Divisione « VITTORIO VENETO »; mentre il completamento del programma stesso, per il residuo ammontare complessivo di 71,6 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale rifinanziamento dell'intervento.

Al riguardo, rileva pertanto la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo deve essere circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Tanto premesso, osserva che agli oneri relativi alla prima fase del programma si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nello specifico avvalendosi di quelle iscritte sul capitolo 7120, piano gestionale n. 40, per gli anni dal 2022 al 2024, e piano gestionale n. 27, per gli anni dal 2026 al 2031.

In proposito, segnala che i citati piani gestionali – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024 – recano uno stanziamento rispettivamente di circa 285 milioni di euro per l'anno 2022, di circa 297 milioni di euro per l'anno 2023 e di circa 353 milioni di euro per l'anno 2024 (piano gestionale n. 40) e di circa 104 milioni di euro per l'anno 2022, di circa 173 milioni di euro per l'anno 2023 e di circa

127,5 milioni di euro per l'anno 2024 (piano gestionale n. 27).

Evidenzia che la scheda tecnica espone, altresì, la ripartizione dei costi relativi alla prima fase del programma da sostenere in ciascun esercizio finanziario ricompreso nel periodo 2022-2031, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo » e costituisce la migliore previsione *ex ante* dell'iter contrattuale, giacché essa potrà essere rimodulata, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Sottolinea che la scheda tecnica precisa, inoltre, che il programma sarà comunque gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero potrà essere rimodulato attraverso la progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica associata, fermo restando che – stante il suo carattere prioritario – la copertura finanziaria del programma stesso potrà essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel programma di spesa « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma, perlomeno per il primo triennio di attuazione dello stesso, appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un chiarimento circa l'effettiva

sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso.

In particolare, considerato il fatto che, con riguardo al triennio vigente, non risulta imputato alcun onere allo stanziamento ordinario dello stato di previsione del Ministero della difesa (piano gestionale n. 27 del capitolo 7120), e che invece al medesimo stanziamento sono imputati esclusivamente oneri ultratriennali – che raggiungono un massimo di 20 milioni di euro in ciascuno degli anni 2029 e 2030 – ritiene che dovrebbe essere assicurato, per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.

Infine, ritiene necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La viceministra Laura CASTELLI assicura che per ogni singola annualità quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.

Fa presente che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, rilevata la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo deve essere circoscritto alla prima fase del programma, per un ammontare pari a 90 milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivamente pari a 127,5 milioni di euro, è previsto per l'anno 2024.

sivo pari a 71,6 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo della *Multinational Division South* (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito italiano (Atto n. 372);

premessi che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la presumibile conclusione nel 2031, comporterà un onere complessivo stimato in 161,6 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 90 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 71,6 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, poste a carico del capitolo 7120, piani gestionali nn. 27 e 40, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento del programma stesso, pari a 71,6 milioni di euro, si limita a precisare che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all'eventuale ri-finanziamento dell'intervento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per ogni singola annualità quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non eccede lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo;

l'utilizzo delle risorse previste a copertura non è comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevata comunque la necessità di precisare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo deve essere circoscritto alla prima fase del programma, per un ammontare pari a 90 milioni di euro, con riferimento al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, e che invece il completamento del programma, per un ammontare complessivo pari a 71,6 milioni di euro, dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

“sia precisato che lo schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima fase del programma e che invece il completamento del programma dovrà formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto

previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66" ».

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

5-07785 Ubaldo Pagano: Sulla ristrutturazione dei mutui degli enti locali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione ai tempi di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui fanno cenno gli onorevoli interroganti, si comunica che esso è già stato adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è stato registrato dalla Corte dei conti.

Con esso è stato designato a presiedere l'Unità di coordinamento il dottor Alessandro Beltrami, attuale Commissario straordinario per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, mentre gli altri membri (tre del Ministero dell'economia e delle finanze, uno ciascuno del Ministero dell'interno, del Dipartimento degli affari regionali e delle autonomie presso la Presidenza del Consiglio, dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle Regioni e province autonome) non sono ancora stati nominati dagli organi di vertice di tali istituzioni.

In tempi brevi verrà, quindi, insediata l'Unità di coordinamento e, subito dopo tale insediamento – ritenendosi opportuno che il testo finale venga predisposto con il supporto della citata Unità di coordinamento – si provvederà alla stesura definitiva del decreto attuativo, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Riguardo al decreto ministeriale attuativo, si deve far presente che dalle attività preparatorie avviate è emersa la complessità dello stesso, sia sotto il profilo tecnico e sia sotto il profilo quantitativo, dato che il numero di operazioni potenzialmente impattate è di diverse decine di migliaia di posizioni, sebbene si sia cercato di individuare le criticità più rilevanti dello stesso e le possibili soluzioni da adottare.

Occorre ricordare che la misura dell'accollo e rinegoziazione dei mutui nasceva dall'intendimento di alleviare il peso degli oneri finanziari per enti locali, oltreché delle regioni, in un momento successivo.

Fermi restando gli obblighi degli enti locali in ordine al versamento delle quote capi-

tale secondo il piano di ammortamento originario, ci si proponeva di poter negoziare con il sistema bancario-finanziario una riduzione degli oneri per interessi sulla base del superiore merito di credito, e quindi della minore rischiosità, dello Stato rispetto agli enti stessi oltre che sui benefici di carattere amministrativo derivanti ad alcuni istituti di credito dalla possibilità di ridurre significativamente il numero di prestiti verso una pluralità di Enti (nel momento in cui questi sarebbero stati accollati dallo Stato).

Dalle indagini effettuate è emerso, tuttavia, che il beneficio che sarebbe stato possibile retrocedere potenzialmente agli enti stessi, per la motivazione delineata del diverso merito creditizio e della semplificazione amministrativa, sarebbe stato di entità non particolarmente significativa.

Si sono, quindi, cercate altre soluzioni per consentire di alleviare in misura rilevante o più rilevante il peso degli oneri finanziari per gli enti locali, e si è identificato nella trasformazione delle scadenze una possibile modalità per raggiungere questo risultato.

Si è visto, in particolare, che, ferma restando la corresponsione delle quote capitale da parte degli enti alle scadenze previste per i mutui originari, un impegno da parte dello Stato nei confronti del sistema bancario-finanziario posposto nel tempo, rispetto al profilo delle scadenze dei mutui originari, avrebbe potuto generare un vantaggio finanziario da potersi riconoscere agli enti stessi.

In questo senso è la creazione dell'apposito fondo di cui all'articolo 3, comma 5-*duodevicies*, del citato decreto-legge n. 228 del 2021, alimentato con i risparmi ottenuti nella spesa per interessi passivi sul debito statale derivanti dal menzionato posponimento, provvedimento che è stato ricordato dall'interrogante.

ALLEGATO 2

5-07604 Morassut: Sul mancato coinvolgimento di Sogesid nelle azioni di rafforzamento amministrativo per l'attuazione dei progetti PNRR.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Servizio centrale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – ha il compito, tra l'altro, di assicurare il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi. A tal fine, con la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6⁽¹⁾, richiamata dagli onorevoli interroganti – si è avviato il processo di definizione dei fabbisogni di assistenza tecnica dei soggetti attuatori (amministrazioni centrali, regionali ed enti locali), ossia delle attività di supporto alla gestione, rendicontazione, monitoraggio, controllo e valutazione del Piano, i cui costi non sono finanziabili con risorse a valere sul PNRR.

Le convenzioni indicate nella circolare sono state stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze proprio al fine di garantire una copertura trasversale delle esigenze del Piano, indipendentemente dalle specifiche tematiche di riferimento. Tale è infatti la natura delle Convenzioni stipulate con Cassa depositi e prestiti (CDP) e con Sogei – che si avvale di Eutalia S.r.l. – previste in norma primaria⁽²⁾ ed altresì con Invitalia S.p.A.

Per offrire ai soggetti attuatori un supporto sempre più mirato e tempestivo sta per essere attivata inoltre, proprio nell'ambito di tali Convenzioni, una piattaforma di servizi unica per il supporto e l'assistenza

tecnica agli enti impegnati nell'attuazione del PNRR (cosiddetto « *Capacity Italy* »).

Il quadro delle possibili azioni di assistenza e supporto tecnico operativo non si esaurisce tuttavia con le convenzioni già stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, queste ultime hanno, come precisato, carattere trasversale e multidisciplinare. Difatti, l'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 77/2021 riconosce ai soggetti attuatori la facoltà di avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica, al fine di garantire l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR. Inoltre, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233), le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano.

Le medesime azioni di assistenza tecnica possono essere finanziate con le risorse di bilancio disponibili a ciò dedicate. In tale contesto, quindi, è possibile l'attivazione di convenzioni funzionali a garantire le necessarie attività di supporto tecnico-operativo per le specifiche finalità di assistenza settoriale nei termini sopra indicati, come quella che verrebbe fornita da Sogesid S.p.A.

Dette ulteriori convenzioni, avendo natura settoriale, possono comunque essere proficuamente attivate anche dai Ministeri per i quali Sogesid S.p.A. opera come organismo *in house*, ovvero il Ministero della transizione ecologica (MITE) e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).

Il Ministero della transizione ecologica, sentito in proposito, ha comunicato di avere in atto con la Sogesid un accordo quadro

(1) recante « Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR ».

(2) (la prima dall'articolo 10, comma 7-*quinquies* del decreto-legge n. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156 la seconda dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 9 luglio 2021, n. 108).

valido fino a tutto il 2023, nonché convenzioni attuative per assistenza tecnica con i dipartimenti e le direzioni generali del MITE.

La proficua collaborazione relativa a tutti i settori di impiego ha messo in evidenza le professionalità della Società *in house*, che peraltro è condivisa con il Mi-

nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).

Il MITE ha sottolineato, altresì, i molteplici settori di intervento in cui è svolta l'attività, anche in favore dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e degli Enti parco nazionali.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 243

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 244

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 256

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.45.

**Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che l'emendamento Molinari 1.70 è stato sottoscritto dai deputati Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessan-

dro Pagano, Ribolla, Zennaro e che il deputato Zanichelli ha sottoscritto gli emendamenti Martinciglio 2.2, 2.11, 2.107, 3.7 e 3.1.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA comunica che il Governo non presenterà per ora le preannunciate proposte di riformulazione di alcuni emendamenti, non essendo ancora stato raggiunto al riguardo un accordo tra i gruppi di maggioranza.

Marco OSNATO (FdI) ricorda la buona volontà dimostrata dal proprio gruppo nell'esame del provvedimento, finalizzata a migliorare un disegno di legge che giudica disastroso nei contenuti e contrario agli interessi degli italiani.

Invita a questo punto la maggioranza, innanzi all'ennesima dimostrazione della sua inconsistenza, a ritirare il provvedimento, che non è evidentemente sostenuto da tutte le forze che la compongono.

Ricorda poi come l'esame del provvedimento abbia avuto inizio con una prova di forza dell'Esecutivo, che ha costretto la Commissione ad avviare l'esame dall'articolo 6, relativo al catasto, senza sciogliere preventivamente i nodi che riguardavano l'impostazione complessiva della riforma.

La forzatura operata ha determinato una spaccatura tra le forze politiche che appoggiano il Governo ed una situazione di stallo, della quale invita la maggioranza a prendere atto.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) sottolinea come il gruppo del Partito Democratico sostenga, a differenza di altri gruppi di maggioranza, il complesso delle riformulazioni che sono state informalmente presentate dal Governo. Rammenta quindi la necessità di procedere alla riforma del sistema fiscale come delineata nel provvedimento in esame, anche come misura di accompagnamento al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Alla luce della situazione determinatasi, chiede infine un'immediata convocazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), associandosi alla richiesta di un'immediata convocazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricorda come il MoVimento 5 Stelle abbia sempre collaborato con la massima buona volontà per giungere all'approvazione del provvedimento e ringrazia il Governo per l'impegno profuso nel predisporre, mediante alcune ipotesi di riformulazione, un testo che possa essere ampiamente condiviso. Stigmatizza quindi il comportamento di alcuni gruppi di maggioranza che non intendono impegnarsi per il raggiungimento di un accordo.

Segnala infine le perplessità del proprio gruppo in merito alla possibilità di inserire, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, il rispetto del principio di equità orizzontale, sul quale chiede una riflessione ai rappresentanti del Governo.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, onde consentire l'immediata convocazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN, indi del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 19.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 3343 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella precedente seduta odierna.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Laura CAVANDOLI (Lega), vista la convocazione della Commissione Finanze per le prossime sedute, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che per la giornata di domani la seduta in sede referente fissata a partire dalle ore 9 preveda un intervallo all'ora di pranzo, con la convocazione di una nuova seduta pomeridiana. Ciò anche al fine di facilitare le sostituzioni dei deputati impossibilitati ad essere presenti per l'intera giornata.

Formula poi un'analogha richiesta per la seduta di lunedì 11 aprile 2022.

Chiede infine se la composizione della Commissione Finanze, che, per effetto dell'integrazione disposta lo scorso 18 marzo, risulta composta da 47 commissari, sia compatibile con il disposto dell'articolo 19 del Regolamento della Camera.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, giudica senz'altro accoglibile la richiesta

formulata dall'onorevole Cavandoli relativa all'organizzazione delle prossime sedute.

Per quanto riguarda la composizione della Commissione, segnala che le designazioni dei deputati nelle Commissioni sono disposte dal Presidente della Camera sulla base delle proposte dei gruppi e sulla base di precisi criteri, nel pieno rispetto delle disposizioni regolamentari.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, propone l'accantonamento degli emendamenti Comaroli 1.75, Ungaro 1.15, Albano 1.52, Giacometto 1.29, Fragomeli 1.47, Osnato 1.62, degli identici emendamenti Giacomoni 1.31, Bignami 1.58, Ungaro 1.22, Zanichelli 1.5 e Gagliardi 1.23, degli identici emendamenti Giacomoni 1.32, Bignami 1.59, Cavandoli 1.76, Pastorino 1.88, Gagliardi 1.24, Zanichelli 1.6 e Fragomeli 1.50, degli emendamenti Albano 1.54 e 1.53, Gusmeroli 1.72, degli identici Ungaro 1.20 e Trano 1.83, degli emendamenti Boccia 1.45, Porchietto 1.37, Pastorino 1.85 e 1.86, Centemero 1.69, Cavandoli 1.67, Gusmeroli 1.68, Bitonci 1.66, degli identici Ungaro 1.18, Topo 1.51 e Cattaneo 1.42, nonché degli emendamenti Trano 1.90, Porchietto 1.41, D'Orso 1.2, Mor 1.16, Martinciglio 1.9 e Porchietto 1.44. Invita i presentatori al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, propone l'accantonamento degli emendamenti Osnato 2.61, Martinciglio 2.3 e 2.4, Ungaro 2.20, Angiola 2.94, Fragomeli 2.50, Angiola 2.93, Martinciglio 2.2 e 2.11, degli identici emendamenti Ungaro 2.17 e Martinciglio 2.107, degli emendamenti Pastorino 2.100 e Ungaro 2.15, degli identici Cancelleri 2.12 e Osnato 2.62, degli emendamenti Giacomoni 2.43, Gusmeroli 2.78 e 2.79, Lucaselli 2.90, Gusmeroli 2.67, degli identici Ungaro 2.19 e Molinari 2.66, dell'emendamento Gusmeroli 2.68, degli identici Zanichelli 2.6, Gagliardi 2.27 e Bignami 2.55, degli emendamenti Martinciglio 2.106, Troiano 2.104, Martinciglio 2.10, Molinari 2.74 e Bitonci 2.75. Invita i presentatori al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, propone l'accantonamento degli emendamenti Albano 3.37, Ungaro 3.9 e Angiola 3.71. Invita i presentatori al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4, propone l'accantonamento degli emendamenti Ciagà 4.33, Trano 4.58, Angiola 4.54, Zolezzi 4.8, Pastorino 4.56, Angiola 4.55, Trano 4.59, Zolezzi 4.7 e Chiazese 4.9. Invita i presentatori al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 4, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, propone l'accantonamento degli emendamenti Ungaro 5.4, Gusmeroli 5.8, Giacomoni 5.6, Trano 5.9, Ungaro 5.3, Albano 5.7 e Pastorino 5.10. Invita i presentatori al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 5, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 6, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Vignaroli 6.01, Caon 6.02 e Pastorino 6.03, accantonati nella seduta del 3 marzo 2022, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 7, propone l'accantonamento degli emendamenti Boccia 7.10, Maraia 7.2, Comaroli 7.19, Ungaro 7.6, Pastorino 7.20, Covolo 7.17 e Sani 7.11. Invita i presentatori al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 7, esprimendo altrimenti parere contrario.

Invita quindi al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 8, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 9, propone l'accantonamento degli emendamenti Lucaselli 9.17, Angiola 9.19, Troiano 9.1, Angiola 9.20 e Martinciglio 9.2. Invita i presentatori al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 9, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 10, propone l'accantonamento dell'emendamento Porchietto

10.1. Invita i presentatori al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 10, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello del relatore.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento degli emendamenti testé elencati.

Dà quindi conto delle sostituzioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), sottolineando il mancato raggiungimento di un accordo all'interno della maggioranza, evidenzia come la decisione di proseguire comunque l'esame delle proposte emendative costituisca una forzatura della quale il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle si assumono la responsabilità.

Segnala quindi che il proprio gruppo ha chiesto l'approvazione dell'emendamento Molinari 1.70, sottoscritto da tutti i capigruppo del centrodestra, con il quale si vorrebbe stabilire che il parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale sia vincolante. Tale richiesta, perfettamente legittima, è giustificata dall'estrema genericità del presente disegno di legge, che riassume in poche pagine il vasto e complesso sistema fiscale italiano, con la sola eccezione della giustizia tributaria e della riscossione, non affrontati. Ritiene quindi che il Parlamento, in rappresentanza dei cittadini, dovrà essere messo nelle condizioni di vigilare per evitare l'aumento della pressione fiscale, così come ogni ulteriore complicazione della normativa tributaria.

L'altra questione sulla quale non si è trovato un accordo nella maggioranza è la necessità di preservare i regimi cedolari esistenti, come previsto anche dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva approvato lo scorso 30 giugno. Cita quindi, tra i regimi cedolari esistenti, la cedolare secca sulle locazioni, in regime convenzionato o meno, e la tassazione dei titoli di Stato. Evidenzia che, sulla base di quanto previsto nel provvedimento, le aliquote che

verranno applicate ai redditi attualmente soggetti a tassazione separata aumenteranno rispetto a quelle attuali. Raccomanda pertanto una più attenta valutazione dell'emendamento a sua prima firma 2.84, del quale auspica l'approvazione.

L'aumento della pressione fiscale così determinato si sommerà a quello conseguente alla riforma del catasto, che sarà attuata sulla base dell'articolo 6, per il quale ricorda che si è già registrata una profonda spaccatura all'interno della maggioranza. Sottolinea infatti come un'equiparazione dei valori catastali a quelli di mercato comporterà un aumento delle imposte sulle transazioni immobiliari e dell'IMU sulle seconde case, senza parlare degli effetti di una possibile reintroduzione dell'IMU sull'abitazione principale, come chiesto dalla Commissione europea. Rammenta inoltre gli effetti di un aumento del valore degli immobili ai fini della determinazione dell'indice ISEE, che riveste una fondamentale importanza per l'accesso ai servizi sociali da parte delle fasce deboli. Sempre con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, ribadisce come la necessità di far emergere gli immobili non iscritti in catasto e di rivalutare le rendite degli immobili siti in zone di pregio possa essere già realizzata sulla base della legislazione vigente.

Conclude sottolineando come i gruppi che si oppongono all'approvazione degli emendamenti Molinari 1.70 e 2.84 a sua prima firma si assumono una grave responsabilità politica.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, prende atto che l'onorevole Pastorino ritira il proprio emendamento 1.84.

Marco OSNATO (FdI) intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come occorra, prima di procedere alle votazioni, mantenere una minima coerenza con il percorso sin qui svolto, che — lo ricorda — è iniziato a partire dall'articolo 6, a seguito di una forzatura da parte del Governo.

Esprime quindi preoccupazione per la possibilità che una riforma fiscale, nella

quale si sostanzia il rapporto tra Stato e cittadini, venga attuata con decreti legislativi adottati sulla base di una delega così poco dettagliata e senza che le competenti Commissioni parlamentari possano dare valore vincolante ai loro pareri.

Segnala quindi che l'onorevole Frangomeli ha rilasciato nella giornata odierna una dichiarazione con la quale chiede a Lega e Forza Italia di non indebolire — mediante il mancato raggiungimento di un accordo di maggioranza — il Governo Draghi, in tal modo mettendo in evidenza come la posizione del suo gruppo rispetto al provvedimento in esame sia guidata principalmente dall'esigenza di mantenere in piedi l'attuale Esecutivo, più che da valutazioni puntuali sui suoi contenuti.

Infine, ricordando come il Governo abbia insistito per avviare l'esame del provvedimento dall'articolo 6, chiede che la Commissione prosegua ora i propri lavori con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, non essendovi obiezioni, avverte che la Commissione proseguirà i propri lavori con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Gian Mario FRANGOMELI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se per il prosieguo della discussione siano previste limitazioni temporali agli interventi dei commissari.

Quindi, in relazione a quanto segnalato dal collega Osnato, ribadisce l'appoggio del proprio gruppo al Governo in carica, guidato da una personalità dotata di rilevanti competenze in campo economico e che gode di ampio apprezzamento in sede internazionale. Ritene che l'attuale Governo, anche in ragione delle indiscusse capacità del *Premier*, sarà in grado di adottare decreti legislativi che costituiranno un'adeguata attuazione della presente delega; e chiedere che i pareri parlamentari abbiano carattere vincolante significa implicitamente non riconoscere tali competenze e capacità.

Proseguendo, segnala come il gruppo del Partito Democratico abbia accettato nei

giorni scorsi, nell'ambito delle trattative interne alla maggioranza, molte proposte avanzate dai gruppi Lega e Forza Italia e come sia evidentemente scorretto considerare il suo gruppo responsabile per il mancato raggiungimento di un accordo complessivo. Ritene invece che la responsabilità debba essere attribuita ai richiamati gruppi della Lega e di Forza Italia che evidentemente non si sono ritenuti soddisfatti delle proposte di mediazione sinora raggiunte.

Rivendica poi con forza la costante attenzione del centrosinistra nei confronti delle esigenze dei meno abbienti, come dimostrato anche in occasione dell'approvazione dell'ultima legge di bilancio, ove il Partito Democratico si è battuto per la riduzione dell'IRPEF, mentre il centrodestra avrebbe preferito introdurre una più consistente riduzione dell'IRAP.

Contesta quindi le previsioni pessimistiche formulate dai commissari che svolgono la professione di commercialisti e che, basandosi sulla loro esperienza professionale, prospettano gravi conseguenze in seguito all'introduzione delle misure recate dal presente provvedimento, così come hanno fatto più volte in passato, in occasione dell'introduzione di previsioni — come le limitazioni alle compensazioni o la fatturazione elettronica — che si sono invece rivelate avere effetti del tutto diversi da quelli da loro prospettati.

Entrando nel merito delle questioni sollevate dall'onorevole Gusmeroli, si dichiara favorevole a mantenere il provvedimento in discussione più aderente, nei suoi contenuti, al documento conclusivo dell'indagine conoscitiva approvato dalla Commissione lo scorso 30 giugno: a tal fine si potrebbe confermare la volontà di escludere le disposizioni relative al sistema forfettario dal disegno di legge in esame.

Rammenta infatti che il documento conclusivo è improntato all'adozione di un sistema tendenzialmente duale, mentre il proprio gruppo si è dichiarato disponibile al mantenimento del sistema forfettario per venire incontro alle richieste di una parte della maggioranza, senza lamentarsi con la stampa per il mancato integrale

accoglimento delle proprie richieste. Nel dettaglio segnala come siano state accolte un maggior numero di richieste del centrodestra rispetto a quelle del centrosinistra. Il proprio schieramento infatti, convintamente europeista e consapevole dell'importanza della riforma del sistema fiscale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non tuttavia ha insistito ad ogni costo per ottenere l'approvazione delle proprie proposte emendative, proprio per non compromettere il raggiungimento di un accordo di maggioranza.

Afferma quindi la volontà del gruppo del Partito Democratico di adoperarsi per giungere alla conclusione dell'esame referente entro il prossimo mercoledì 13 aprile, come stabilito in sede di ufficio di presidenza della Commissione, e chiede alle altre forze di maggioranza di esprimere chiaramente le proprie intenzioni al riguardo.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, dopo aver rammentato che la discussione in Commissione si è sempre svolta nel massimo rispetto delle procedure – come peraltro confermato dalla Presidenza della Camera in risposta alle contestazioni formulate dai deputati del gruppo della Lega rispetto alla gestione delle sedute di questa Commissione dedicate all'esame dell'articolo 6 del provvedimento – ritiene opportuno concedere nella seduta odierna un più ampio spazio allo svolgimento degli interventi.

Resta ferma la necessità di garantire che l'esame in sede referente si concluda in tempo utile per l'avvio della discussione, il prossimo 19 aprile, del provvedimento in Assemblea, ciò che potrà comportare una riduzione dei tempi di durata degli interventi o anche la convocazione di sedute nel corso del fine settimana, diversamente dal calendario dei lavori stabilito nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza.

Laura CAVANDOLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime riserve sul contingentamento dei tempi, richiamando il rispetto delle norme regolamentari. Osservando che, in base a notizie

pubblicate dalle agenzie di stampa, il Governo sta valutando l'ipotesi di porre la fiducia sul provvedimento, stigmatizza tale scelta, evidenziando che i parlamentari devono essere messi in condizione di esercitare pienamente il proprio ruolo di legislatori presentando, esaminando e votando le proposte emendative. Segnala che, in base ad un accordo di maggioranza, sul disegno di legge di delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, attualmente all'esame della Camera, si è deciso di porre la questione di fiducia, trattandosi di una riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in quanto tale, da approvare in tempi stretti. Non si tratta certamente del caso della riforma fiscale, rispetto alla quale non emergono profili di urgenza tali da giustificare il ricorso alla questione di fiducia.

Chiedendo chiarimenti al Governo sulle citate indiscrezioni di stampa, si dichiara contraria all'ipotesi di riprendere l'esame dalle proposte emendative riferite all'articolo 7, ritenendo che si opererebbe in tal modo una nuova forzatura, analoga a quella effettuata dal Governo quando ha imposto alla Commissione di avviare le votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, ribadendo che all'odierna discussione non è stata applicata alcuna forma di contingentamento, precisa che la scelta di partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 7 è stata proposta dai colleghi di Fratelli d'Italia e non essendovi stata alcuna obiezione da parte degli altri gruppi, ha ritenuto di accogliere tale richiesta. Auspica, comunque, che si possa raggiungere un orientamento condiviso sul punto.

Marco OSNATO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che le dichiarazioni del Presidente Draghi sulla questione di fiducia modificano radicalmente la prospettiva dei lavori odierni: mentre le Commissioni sono ancora in fase di esame e votazione degli emendamenti, l'Esecutivo – che pure ha elaborato alcune proposte di riformulazione del testo – già preannuncia la possibilità di porre sul provvedimento la

questione di fiducia. Si corre il rischio, per l'ennesima volta di una palese violazione delle prerogative parlamentari. Propone, quindi, di convocare una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di chiarire se l'Esecutivo intenda o meno presentare le citate riformulazioni.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, sottolinea che il fatto stesso che l'Esecutivo non abbia ancora depositato le proposte di riformulazione dimostra proprio, contrariamente a quanto appena dichiarato dal collega Osnato, la piena disponibilità del Governo a proseguire il confronto su tutte le questioni ancora aperte e non solo sugli emendamenti su cui è stato raggiunto un accordo politico in seno alla maggioranza. Quanto alla fiducia prospettata dal Presidente Draghi, evidenzia che il *Premier*, rispondendo ad una domanda di un giornalista, si è limitato a dire che tutte le opzioni sono ancora in corso di valutazione.

Marco OSNATO (FDI) ribadisce la gravità di tali affermazioni, segnalando che nella medesima occasione il presidente del Consiglio ha invece chiaramente escluso l'ipotesi della fiducia sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, ribadisce che la decisione di accantonare taluni emendamenti conferma la disponibilità a tenere aperto il dialogo.

Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sull'ordine di lavori, evidenzia che, contrariamente alla decisione maturata in ufficio di presidenza di procedere con la votazione degli emendamenti, la Commissione si trova a subire le conseguenze dell'ennesima spaccatura all'interno della maggioranza. Tale modo di procedere penalizza anche l'opposizione, che si vede privata della possibilità di svolgere la sua funzione critica. Sottolineando che porre la questione di fiducia su un disegno di legge delega costituisce di per sé un'assurdità, propone di sospendere i lavori per proce-

dere ad un chiarimento definitivo in seno alla maggioranza.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, ribadendo che relatore e Governo hanno già provveduto ad illustrare i pareri su tutte le proposte emendative, sottolinea che ci sono tutte le condizioni per procedere alla votazione, restando solo da chiarire se tutte le forze politiche sono concordi nel voler riprendere l'esame degli emendamenti dalle proposte riferite all'articolo 7.

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia le persistenti divisioni all'interno della maggioranza, che continuano ad ostacolare l'esame del provvedimento. Associandosi alla richiesta di una sospensione dei lavori, stigmatizza le anticipazioni del Governo circa la possibilità di sottoporre il disegno di legge all'ennesima fiducia.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, precisa che sussistono tutte le condizioni per procedere alla votazione degli emendamenti, indipendentemente dalle divisioni all'interno della maggioranza.

Antonio MARTINO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che, qualora lunedì prossimo, come anticipato da alcune agenzie di stampa, venisse posta la questione di fiducia sul decreto-legge n. 17 del 2022, attualmente all'esame delle Commissioni riunite VIII e X, la Commissione potrebbe trovarsi nell'impossibilità di convocarsi per le successive ventiquattro ore, mettendo a serio rischio la conclusione dell'esame del provvedimento in sede referente, prevista per la giornata di mercoledì.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, ricorda che la Conferenza dei capigruppo, in considerazione della calendarizzazione in Aula del provvedimento, potrà comunque autorizzare la Commissione, con un'apposita deroga, a proseguire i propri lavori, pur in pendenza di fiducia.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), associandosi alle considerazioni del presidente, stig-

matizza il comportamento dei colleghi della Lega, che appare infantile e sembra animato esclusivamente da fini ostruzionistici. Chiede che si proceda speditamente alle votazioni.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, invita i colleghi, come già fatto più volte in precedenza, a mantenere il silenzio, al fine di consentire alla collega Martinciglio di completare il proprio intervento.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) osserva che tale atteggiamento appare tipico dei colleghi del gruppo della Lega ed invita alla calma la collega Cavandoli.

(Vive proteste da parte dei deputati del gruppo della Lega).

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, evidenzia come il parlare a voce alta sia particolarmente diffuso e non certo tipico di una parte politica; invita quindi la collega Martinciglio a mantenere la moderazione nei toni e a non rivolgersi direttamente ad altri colleghi.

Laura CAVANDOLI (LEGA) invita il presidente a richiamare con maggiore decisione la collega Martinciglio, che ritiene abbia utilizzato toni offensivi nei riguardi del proprio gruppo politico, che si sta limitando ad esercitare i poteri ad esso attribuiti dalla Costituzione.

Alberto RIBOLLA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che il Presidente Draghi avrebbe dichiarato l'intenzione di approvare la delega fiscale indipendentemente dalle riserve avanzate dalla Lega. A suo avviso, si tratta di una scelta grave, che non tiene nella debita considerazione le obiezioni di merito del proprio gruppo sul progetto di riforma del Governo.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, osserva come le dichiarazioni del *Premier*, così come riportate dalle agenzie di stampa, non costituiscono in quanto tali un ostacolo alla discussione ed auspica che si

proceda nell'esame delle proposte emendative.

Avverte che dopo la conclusione delle proposte emendative riferite all'articolo 7, si riprenderà a partire da quelle riferite all'articolo 1.

Galeazzo BIGNAMI (FDI), intervenendo sull'emendamento Gusmeroli 7.15, stigmatizza innanzitutto il comportamento del collega Fragomeli, che ha palesemente violato il contingentamento dei tempi parlando per quasi venti minuti. Esprime quindi profonde riserve sulle effettive capacità tecniche del Governo in carica, che per l'anno in corso aveva previsto una crescita del PIL del 4,2 per cento, sconfessata dalle previsioni del Fondo monetario internazionale, che già prima del conflitto in Ucraina la fissavano al 3,8 per cento. Ricorda che il gruppo Fratelli d'Italia aveva ampiamente previsto l'aggravio di costi sui titolari di partita IVA determinato dall'introduzione della fatturazione elettronica, così come, in questa fase, prevede gravi conseguenze derivanti dalla ridefinizione dei criteri ISEE per le fasce meno abbienti, alle cui sorti, evidentemente, il Partito Democratico non è particolarmente interessato.

Segnalando che non solo la *flat tax*, ma anche la revisione del catasto non erano previsti nel documento di indirizzo, sottolinea che le forze di centrodestra che sostengono il Governo sono state le più penalizzate in sede di valutazione degli emendamenti: infatti, la Lega ha ricevuto settanta richieste di invito al ritiro e Forza Italia sessantuno, mentre il Partito democratico ne ha ricevute soltanto una decina. Ciò conferma che il testo della delega fiscale è stato elaborato tenendo conto prevalentemente delle istanze della sinistra. Del resto, l'emarginazione della Lega è confermata dalle scelte dell'Esecutivo in materia di politica estera, sanitaria e dell'immigrazione, ponendo un evidente interrogativo sulla utilità per la Lega di continuare a sostenere il Governo. Da ultimo, si associa alle severe critiche sulla eventuale scelta del Governo di porre la questione di fiducia, esercitando una sorta di ricatto nei riguardi del Parlamento, e ricorda che tale

arroganza è già costata al *Premier Draghi* la Presidenza della Repubblica.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), ricordando che l'articolo 2 del collegato fiscale del 2019 ha inflitto un grave danno alla crescita dell'Italia, togliendo liquidità per 5 miliardi di euro alle attività economiche, e che l'articolo 3 del medesimo provvedimento ha contribuito a portare il Paese al 128° posto nel mondo in tema di semplificazione fiscale, illustrando l'emendamento a sua prima firma 7.15, sottolinea che esso mira ad evitare un aggravio delle imposte locali. Peraltro, tali rischi sono inevitabili quando si affida una materia così complessa ad un disegno di legge delega composto da soli dieci articoli: al riguardo, ricorda che il proprio gruppo ha proposto di prevedere il parere vincolante del Parlamento sui decreti attuativi, per evitare, attraverso l'attività di controllo e indirizzo, che si producano effetti nefasti per i contribuenti.

Raffaele TRANO (MISTO-A) chiede di sottoscrivere l'emendamento Gusmeroli 7.15. Ricorda che contro la riforma del catasto si sono schierati tutti gli operatori del campo immobiliare, per il quale essa corrisponde ad un sicuro aumento delle tasse sulla casa. Evidenzia come l'articolo 7, comma 1, preveda un passaggio da addizionali a sovrainposte, che risulterà sicuramente molto oneroso.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, dà conto di una ulteriore sostituzione.

Laura CAVANDOLI (LEGA) chiede alla presidenza di indire la votazione dell'emendamento Gusmeroli 7.15, senza attendere il rientro in aula di deputati che si sono momentaneamente allontanati.

(Vive proteste da parte dei deputati).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) prende atto della volontà da parte di alcuni gruppi di sollevare obiezioni pretestuose di ordine procedurale, evidenziando come siano assai meno rigorosi quando si tratta di trarre

vantaggio da una meno stringente applicazione delle regole. Chiede, ad esempio, se sia giustificabile una sostituzione di un deputato a seduta già iniziata, come testé avvenuto in favore di uno dei gruppi del centrodestra.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, evidenzia di non aver ritardato la votazione, non avendola ancora indetta. Osserva quindi come la sostituzione poco fa comunicata sia intervenuta rispetto ad un componente della Commissione che non aveva sino a quel momento partecipato ai lavori della Commissione, ed in ogni caso prima dello svolgimento di qualsiasi votazione. Ho pertanto ritenuto opportuno accogliere la richiesta avanzata.

Laura CAVANDOLI (LEGA) stigmatizza l'atteggiamento scorretto della presidenza, che ha interrotto una votazione già indetta per accertare la presenza di tutti i commissari.

Marco OSNATO (FDI) evidenzia come il gruppo di Fratelli d'Italia, pur fortemente critico sul provvedimento in esame, ha comunque sempre mantenuto un atteggiamento propositivo e sereno. Posto che la maggioranza costringe l'opposizione ad un ritmo serrato dei lavori, ritiene che sarebbe suo prioritario dovere essere sempre presente in fase di votazione, adottando un atteggiamento di maggiore serietà e responsabilità.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, ribadisce di non aver interrotto la votazione, non avendola ancora indetta.

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) contesta la conduzione dei lavori operata dalla presidenza.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, indice la votazione sull'emendamento Gusmeroli 7.15.

La Commissione respinge l'emendamento Gusmeroli 7.15.

Laura CAVANDOLI (LEGA) chiede alla presidenza di procedere alla verifica del voto.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, a seguito della verifica, conferma l'esito del voto sull'emendamento Gusmeroli 7.15, per un voto di differenza.

Luca PASTORINO (LEU), intervenendo sul voto appena svoltosi, fa notare la responsabilità politica in cui è incorso il centrodestra, che ha votato contro la medesima sovraimposta alla quale è dedicato un capitolo del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione approvato anche dalle forze di maggioranza che oggi hanno votato a favore dell'emendamento 7.15, soppressivo del comma 1 dell'articolo 7.

Marco OSNATO (FDI), intervenendo sull'emendamento Bitonci 7.16, afferma di giudicarlo il disposto interessante, in quanto prevede una compartecipazione degli enti locali ai proventi dell'IRPEF. Tutto ciò risponde all'esigenza degli enti locali stessi di gestire la ricchezza prodotta dal proprio territorio: si tratta, in fondo, di un vero e proprio principio di federalismo fiscale. Ritiene opportuno approvare l'emendamento, o almeno accantonarlo. Ricorda le dichiarazioni in favore di questo principio anche da parte del presidente della regione Emilia-Romagna Bonaccini. Si tratta di una occasione storica, dichiara, che egli apprezza pur non essendo un sostenitore del federalismo.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, afferma che la compartecipazione è in realtà una misura opposta rispetto al federalismo, giacché prescrive dirigiticamente quale sia la quota di IRPEF di spettanza degli enti locali.

Marco OSNATO (FDI) contesta quanto appena dichiarato dal Presidente: l'addizionale rappresenta una concessione, la compartecipazione è al contrario un riconoscimento *per tabulas* che una parte dell'IRPEF spetta all'ente locale. Si tratta, argo-

menta, di una differenza più ancora politica che tecnica.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) fa notare al collega Osnato che il Partito Democratico è stato l'unica forza politica ad aver presentato degli emendamenti che prevedessero risorse aggiuntive per gli enti locali. Il federalismo fiscale, conclude, è stato una battaglia anche per il Partito Democratico.

Antonio ZENNARO (LEGA) dichiara di aver sottoscritto l'emendamento in oggetto, pur non essendo esperto di finanza locale, perché esso orienta la delega in una determinata direzione nel rapporto tra Stato e regioni. Ricorda che il collega Bitonci è stato più volte sindaco, quindi conosce bene il tema della finanza locale. Sottolinea che l'emendamento definisce quella che altrimenti sarebbe una delega in bianco, e che molto spesso in passato i decreti attuativi hanno di fatto tradito il disposto della delega che li aveva prodotti. Ribadisce infine che il testo attuale del provvedimento è di fatto centralista, e che è inutile fare dichiarazioni alle assemblee ANCI quando poi si operano scelte di questo genere. Invita tutti i colleghi ad una riflessione in proposito.

Laura CAVANDOLI (LEGA) fa notare il paradosso per cui la Commissione ha già votato l'articolo 6 e sta votando l'articolo 7, i quali richiamano l'articolo 1 che viceversa non è stato ancora votato.

Luca PASTORINO (LEU) ribadisce come l'aspetto tecnico sia centrale e come i commissari abbiano l'obbligo di riflettere sugli effetti delle scelte che stanno operando. Ricorda ancora come i comuni abbiano perso la loro fiscalità: a causa di una sorta di *spending review* al contrario, questi hanno avuto sempre meno possibilità di stabilire in autonomia le proprie imposte.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che il deputato Tarantino è entrato a far parte della Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Bitonci 7.16.

Laura CAVANDOLI (LEGA) chiede alla presidenza di procedere alla verifica del voto.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, a seguito della verifica, conferma l'esito del voto sull'emendamento Bitonci 7.16, respinto a parità di voti.

Laura CAVANDOLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda alla Commissione e alla presidenza che il disposto dell'articolo 51, comma 2, del Regolamento, prevede che la votazione nominale in Commissione possa essere richiesta da quattro deputati o di un rappresentante di gruppo di pari consistenza e chiede alla presidenza, anche a nome dei colleghi presenti, di procedere in tal senso.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte quindi che l'emendamento Boccia 7.10 è stato accantonato, e che il deputato Ungaro ritira il proprio emendamento 7.3. Avverte altresì che sono stati accantonati gli emendamenti Maraia 7.2, Comaroli 7.19 e Ungaro 7.6. Segnala poi che l'onorevole Ungaro ritira il proprio emendamento 7.4 e che gli emendamenti Pastorino 7.20 e Covolo 7.17 sono stati accantonati.

Dà quindi conto di una nuova sostituzione riguardante il deputato appena entrato a far parte della Commissione. Precisa che si tratta di una sostituzione senz'altro consentita in quanto il collega Tarantino, appena entrato a far parte della Commissione, non avrebbe potuto essere sostituito in un momento precedente.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo sul proprio emendamento 7.18, afferma che esso risponde ad un principio che in qualsiasi Paese civile dovrebbe essere consolidato.

Raffaele TRANO (MISTO-A) manifesta stupore per il fatto che il Governo e la maggioranza abbiano espresso parere con-

trario su un emendamento come quello in oggetto, così palesemente di buon senso.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) rileva come il contenuto dell'emendamento Gusmeroli 7.18 risulti eccessivamente puntuale, e come tale poco consono allo strumento e allo spirito di un provvedimento di delega. Ritieni, altresì, che i numerosi interventi su di esso preannunziati da alcune forze politiche rivelino, in realtà, un intento pretestuoso e la sostanziale indisponibilità da parte dei gruppi della Lega e di Forza Italia di pervenire ad una ipotesi di compromesso su talune, circoscritte questioni di maggiore importanza. Rileva, infine, come ben altra crucialità rivesta il tema del regime impositivo degli immobili appartenenti al gruppo catastale D, il cui gettito ammonta a circa 4 miliardi di euro e che si ricollega anche alla problematica di una maggiore perequazione nel riparto delle risorse tra enti locali e Stato.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nel contestare l'interpretazione del deputato Fragomeli circa la presunta estraneità dell'emendamento Gusmeroli 7.18 al contenuto proprio della legge delega, considera un vero e proprio abominio il parere contrario su di esso in precedenza espresso, che rivela piuttosto l'intento punitivo della maggioranza di Governo nei confronti dei contribuenti, laddove l'approvazione di tale proposta emendativa consentirebbe viceversa di risolvere problematiche assai diffuse nel nostro Paese, quale quella, in particolare, dell'occupazione abusiva degli immobili, fonte di palesi ingiustizie a danno dei cittadini onesti.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) chiede in primo luogo rassicurazioni circa la possibilità per tutti gli iscritti a parlare di intervenire sull'emendamento in discussione, eventualmente rinviando il seguito del suo esame alla seduta di domani, giacché si approssima l'orario previamente concordato per la conclusione dei lavori odierni.

Ritieni impropria la nozione di immobili abusivamente occupati richiamata dalla proposta emendativa Gusmeroli 7.18, che

dovrebbe viceversa presupporre perlomeno l'esperimento di un procedimento di verifica circa l'effettiva condizione in cui versa l'immobile stesso. Concorda inoltre con l'onorevole Fragomeli circa la non riconducibilità del suo contenuto troppo dettagliato all'impianto di una legge delega, quale quella in esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) precisa che l'orario concordato per la conclusione dei lavori odierni è stato stabilito alle ore 22.

Marco OSNATO (FDI) sottoscrive a nome del gruppo di Fratelli d'Italia l'emendamento Gusmeroli 7.18, che reputa di assoluto buon senso e connotato da indubitabile logicità, dal momento che le circostanze esimenti dal pagamento dell'IMU da esso elencate presuppongono inequivocabilmente il mancato possesso dell'immobile da parte del soggetto interessato. Rammenta inoltre che, con specifico riferimento alla questione degli immobili abusivamente occupati sono state presentate diverse proposte di legge dai vari gruppi parlamentari, ivi inclusa quella a prima firma del collega Foti, segno evidente di una sostanziale convergenza di vedute all'interno del Parlamento su tale delicato problema. Dal punto di vista procedurale, ritiene infine che, essendo la Commissione di fatto già in una fase di dichiarazioni di voto, i lavori odierni debbano necessariamente concludersi con l'effettuazione del voto sull'emendamento Gusmeroli 7.18.

Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC) sottoscrive l'emendamento Gusmeroli 7.18, invitando tutti i colleghi di Commissione e i rappresentanti del Governo a valutarne attentamente il contenuto, vertendo esso su una questione di fondamentale equità e giustizia nei confronti dei cittadini e dei contribuenti. Alla luce di tali considerazioni, manifesta pertanto profonda sorpresa per il parere contrario su di esso espresso.

Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI) ritiene che l'emendamento Gusmeroli 7.18

non sia in alcun modo condivisibile per una pluralità di ragioni, che vanno dalla sua collocazione poco pertinente rispetto alla struttura dell'articolato al contenuto eccessivamente dettagliato e alla carenza di copertura finanziaria.

Luca PASTORINO (LEU), associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Fragomeli, reputa che l'emendamento Gusmeroli 7.18, stante il suo carattere estremamente puntuale, sembra collocarsi ben oltre il perimetro della legge di delega nonché risultare privo di adeguata copertura finanziaria, motivi per cui il Governo e il relatore hanno coerentemente espresso su di esso un parere contrario. Venendo quindi al merito della proposta emendativa in esame, pur ritenendone apprezzabili in linea di principio le finalità, osserva tuttavia come le cause esimenti dal pagamento dell'IMU non possano essere declinate in forma astratta, come esso invece fa, ma richiederebbero comunque un circostanziato apprezzamento, caso per caso, della effettiva sussistenza dei presupposti abilitanti l'esenzione dall'imposta. Tutto ciò considerato, ne propone tuttavia l'accantonamento al fine di consentire lo svolgimento di una riflessione supplementare sullo stesso.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) interviene sull'ordine dei lavori per contestare le troppe deroghe alle norme regolamentari a suo avviso reiteratamente consentite dalla presidenza della Commissione, a partire dalle sostituzioni permesse anche in corso di seduta fino ad arrivare alla mancata osservanza delle misure per il contingentamento dei tempi riservati a ciascun gruppo nella discussione. Auspica pertanto che tali deroghe non abbiano a costituire un pericoloso precedente parlamentare.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, tiene a precisare che le sostituzioni sono state effettuate nel rispetto delle procedure, avendo riguardato, da ultimo, un deputato che è entrato a far parte della Commissione in corso di seduta. Per quanto concerne invece la richiesta di procedere alla votazione per appello nominale, sollevata

in precedenza dall'onorevole Cavandoli, rammenta che per prassi costante, corroborata da conformi pronunce della Presidenza della Camera, alle votazioni nelle Commissioni in sede referente si procede di norma per alzata di mano, essendo viceversa riservata la votazione qualificata per appello nominale alle sedi, quale quella legislativa, in cui le Commissioni medesime procedono a deliberazioni di carattere definitivo. Richiama sul punto la lettera della Presidente della Camera Boldrini al Presidente della Commissione Lavoro dell'8 maggio 2014, della quale cita alcuni passaggi.

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) ritiene che, essendosi ormai approssimato il termine delle ore 22 previsto per la conclusione dei lavori odierni, la Commissione dovrebbe a suo giudizio procedere alla votazione dell'emendamento Gusmeroli 7.18.

Luca MIGLIORINO (M5S), associandosi alle considerazioni svolte sull'ordine dei lavori dal collega Fragomeli, contesta la gestione delle sostituzioni da parte della presidenza. Nel censurare la pretesa di alcuni gruppi parlamentari di giungere alla votazione dell'emendamento Gusmeroli 7.18 già nella seduta in corso, propone piuttosto di rinviare i lavori alla giornata di domani, onde consentire lo svolgimento degli interventi sulla citata proposta emendativa da parte dei colleghi che ancora intendessero farlo.

Sestino GIACOMONI (FI) ritiene che, da un lato, la presidenza non sia stata in grado di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, dall'altro, la Commissione stia offrendo uno spettacolo poco decoroso, rinunciando ad esaminare nel merito una proposta emendativa di assoluto buon senso, che sottoscrive e rispetto alla quale si sorprende del parere contrario espresso dal Governo e dal relatore. Auspica, in definitiva, che la notte possa perlomeno portare maggiore consiglio.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA evidenzia che il Governo ha formulato i propri pareri nell'intento di raggiungere un

accordo massimamente inclusivo che possa contemperare le diverse visioni in materia fiscale delle componenti della maggioranza. Si è inoltre evitato di inserire tra gli emendamenti passibili di riformulazione, e a tal fine accantonati, qualsiasi proposta avente un contenuto di dettaglio, anche sulla base della considerazione che una delega, per sua natura, deve recare indicazioni di carattere generale.

Ribadisce inoltre la volontà del Governo di raggiungere, in alternativa all'approvazione del provvedimento nel testo originario, un accordo complessivo che comporti l'approvazione di tutte le proposte emendative accantonate in una nuova formulazione.

Con specifico riferimento all'emendamento Gusmeroli 7.18, aggiunge che tale proposta, mirando a introdurre una previsione agevolativa rispetto al diritto vigente, pur se meritevole in astratto di considerazione, non si inserisce nel contesto del provvedimento anche per la sua necessità di copertura.

In ogni caso dichiara che non intende opporsi a eventuali richieste di accantonamento che fossero ampiamente condivise dai gruppi.

Alessandro COLUCCI (Misto-NcI-USEIR-AC) osserva che se l'emendamento Gusmeroli 7.18 fosse stato carente di copertura non avrebbe dovuto essere giudicato ammissibile. Poiché è stato ammesso, si deve ritenere che non sia stata riscontrata tale carenza e che non ci siano pertanto ostacoli alla sua votazione ed eventuale approvazione.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, precisa che i criteri di ammissibilità relativi alla copertura finanziaria delle proposte emendative riferite a provvedimenti di delega sono diversi rispetto a quelli riferiti a provvedimenti che recano disposizioni di diretta applicazione. Nell'ambito di una delega sono considerati inammissibili per carenza di compensazione solo le proposte emendative per le quali è possibile quantificare con precisione l'onere e manchi un'adeguata copertura.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 7.18.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), in considerazione dell'ora tarda e dei numerosi colleghi che risultano ancora iscritti a parlare sull'emendamento Gusmeroli 7.18, nonché tenuto conto del fatto che non sono stati fissati limiti alla durata degli interventi, propone di interrompere la discussione per riprenderla nella seduta di domani mattina.

Antonio MARTINO (FI) propone di proseguire la seduta, consentendo ai colleghi che lo desiderino di intervenire, per procedere quindi alla votazione dell'emendamento in discussione.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ricorda che si era stabilito di interrompere i lavori alle ore 22 e ritiene che vi sia un'eccessiva insistenza da parte del centrodestra, che rischia di far cadere il Governo su una questione quale quella degli immobili inagibili.

Massimo UNGARO (IV) giudica populista l'emendamento Gusmeroli 7.18 e rammenta che si era convenuto di concludere la seduta odierna entro le ore 22.00.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, annuncia una sospensione della seduta.

(Vive proteste e contestazioni da parte da parte dei deputati dei gruppi della Lega, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e del gruppo Misto. Alcuni deputati si avvicinano al banco della presidenza. Seguono alterchi, nel corso dei quali, ad opera di deputati avvicinati al banco della presidenza, vengono scaraven-

tati a terra degli oggetti, tra i quali la campanella e il microfono del presidente).

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, dispone l'immediata convocazione di una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 22.10, riprende alle 23.10.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, stigmatizza quanto avvenuto al momento della sospensione della seduta della Commissione e auspica che gli spiacevoli episodi che si sono verificati non si ripetano mai più, nel rispetto dell'Istituzione parlamentare e a tutela del decoro e della dignità di tutti colleghi deputati.

Comunica quindi che né nell'ufficio di presidenza né nel corso delle interlocuzioni informali che si sono svolte durante la sospensione è stato raggiunto un accordo. In tale circostanza, prendendo atto della situazione politica che si è creata, sconvoca le sedute già fissate per il proseguimento dell'esame in sede referente del provvedimento, assumendo tutta la responsabilità di tale decisione. Segnala di aver avvertito il Governo della situazione determinatasi, che richiede a suo avviso un chiarimento politico, che potrà avere luogo già a partire dai prossimi giorni.

Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 23.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.35, dalle 22.10 alle 22.30 e dalle 23.05 alle 23.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2022, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 375 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	257
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00818 Belotti: Iniziative a favore delle bande musicali (<i>Discussione e rinvio</i>)	258
7-00803 Frassinetti: Sul Santuario di San Francesco di Paola (<i>Discussione e rinvio</i>)	259

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	259
---	-----

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sui lavori della Commissione nel trimestre aprile-giugno 2022	259
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2022, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 375.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine

del giorno, rinviato nella seduta del 5 aprile 2022.

Vittoria CASA, *presidente*, ricordato che nella seduta di ieri si è svolta la relazione, dà la parola alla relatrice, deputata Piccoli Nardelli, per la proposta di parere.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00818 Belotti: Iniziative a favore delle bande musicali.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Daniele BELOTTI (LEGA), nell'illustrare la risoluzione a sua prima firma, riassume brevemente quanto emerso nel corso dell'audizione dello scorso 22 marzo nel corso dell'audizione informale di rappresentanti del Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane, su questioni riguardanti il settore. Sottolinea, in particolare, che le bande italiane, con circa 60.000 manifestazioni all'anno, svolgono un ruolo molto significativo in termini aggregativi e identitari e rappresentano in molti casi un punto di riferimento specialmente nei comuni più piccoli. Dopo aver sottolineato l'onerosità e la complessità del regime fiscale cui sono sottoposte le bande musicali, ricorda che da tempo si sollecita una semplificazione della disciplina nonché l'equiparazione delle bande alle associazioni sportive dilettantistiche che godono di specifiche agevolazioni fiscali in considerazione del ruolo educativo e sociale che svolgono. Tenuto conto che analoga funzione viene svolta dalle bande, la risoluzione impegna il Governo a prevedere una nuova disciplina fiscale assimilabile a quella prevista per le associazioni sportive dilettantistiche.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), dopo aver espresso il proprio consenso sul tema in discussione da diverso tempo, ricorda che nel testo del disegno di legge delega sullo spettacolo, in discussione al Senato, sono state inserite le bande come soggetti che raccontano l'identità del Paese e che si fanno carico di un'attività sociale molto importante. Sottolinea che il suo gruppo è favorevole allo sviluppo di queste associazioni che oggi sono in grande difficoltà, come emerso nel corso dell'audizione svolta presso questa Commissione. Esprime l'avviso che la risoluzione possa dare un impulso in questo senso anche se poi sarà ovviamente il Governo a dover individuare la formula più adatta a sostegno del set-

tore. In ogni caso, condivide la proposta di equiparare le bande musicali alle società sportive dilettantistiche nel trattamento fiscale, come peraltro si era già tentato di fare in passato.

Valentina APREA (FI) nel premettere di aver sottoscritto la risoluzione in esame perché riconosce il valore delle bande anche ai fini dell'educazione musicale, sottolinea che molti giovani si avvicinano alla musica grazie all'impegno delle bande che hanno il merito – specie nei piccoli comuni dove davvero l'offerta formativa oltre la scuola è latitante – di fornire occasioni di incontro e di apprendimento, nonché di educazione alla convivenza civile. Si domanda, tuttavia, se approvare la risoluzione in esame in Commissione cultura possa essere sufficiente a stimolare l'azione del Governo e se non sia opportuno coinvolgere, posto che si tratta di intervenire su un regime fiscale, anche le Commissioni finanze e bilancio.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), dopo aver chiesto di sottoscrivere la risoluzione, concorda con quanto detto dalla collega Aprea sulla necessità di assicurare una copertura finanziaria alla richiesta avanzata dalla VII Commissione. Reputa tuttavia la risoluzione uno strumento insufficiente, ma che può rappresentare un importante primo passo. Sottolinea quindi che le bande, presenti in quasi tutti i comuni italiani, costituiscono un punto di riferimento significativo per i giovani, specialmente nei piccoli centri e, pertanto, ne raccomanda la salvaguardia quali realtà storiche che fungono da centri di formazione generale e musicale nonché da luoghi di dialogo e conoscenza.

Manuel TUZI (M5S), dopo aver chiesto anch'egli di sottoscrivere la risoluzione, si associa al collega Toccafondi sul fatto che la risoluzione approvata in VII Commissione può senz'altro essere un segnale importante che richiede però un forte impegno anche in altre sedi. Evidenzia che il tema è molto importante e che da tutti è riconosciuto il ruolo educativo e sociale

delle bande. Ritiene pertanto giusto equipararle alle associazioni dilettantistiche sportive al fine di agevolare il loro regime fiscale.

7-00803 Frassinetti: Sul Santuario di San Francesco di Paola.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Paola FRASSINETTI (FDI), illustrando la risoluzione a sua prima firma, ricorda che sul tema aveva presentato una proposta di legge e che, accogliendo il suggerimento della sottosegretaria Borgonzoni, ha ritenuto di presentare invece una risoluzione al fine di accelerare l'adozione di misure per la realizzazione degli interventi di restauro e di valorizzazione del Santuario. Dopo aver ricordato l'importanza storica, artistica e culturale del Santuario e quindi la necessità di procedere quanto prima alle opere del suo risanamento, sollecita la presenza del Governo nelle prossime sedute dedicate al prosieguo dell'esame per conoscerne l'orientamento.

Domenico FURGIUELE (LEGA) sottolinea l'importanza di avviare gli interventi di ristrutturazione del Santuario che costituisce un punto di riferimento importante per il territorio calabrese. Aggiunge che il San Francesco di Paola è venerato non solo in Calabria, ma anche in altre parti del Paese e del mondo, tra cui il Sud America. Ricorda che a questo Santuario sono collegati altri luoghi di culto: non si riferisce solo alle decine di migliaia di chiese dedicate al santo, ma anche ad altri luoghi consacrati al Santo paolano a Paterno, a Corigliano, a Rossano e a Sambiasi. Sottolinea che in questi santuari, dove sono conservate anche alcune reliquie del Santo, si registra un grande flusso di fedeli e, pertanto, meritano anch'essi di essere valorizzati. Esprime dunque l'avviso che anche questi luoghi di culto possano rientrare nel finanziamento sollecitato con la risoluzione, auspicando

che ciò non ne intralci l'iter di cui auspica una rapida conclusione.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.30.

**Sui lavori della Commissione
nel trimestre aprile-giugno 2022.**

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che, alla luce di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha predisposto, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento, il seguente programma dei lavori della Commissione per il trimestre aprile-giugno 2022:

Aprile 2022

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 1063 Ungaro: Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare per l'orientamento e la formazione dei giovani (*assegnata alle Commissioni riunite VII e XI*);

avvio dell'esame della proposta di legge C. 2942 Colmellere: Disposizioni per la celebrazione della figura e dell'opera di Antonio Canova nel secondo centenario della morte

avvio dell'esame della proposta di legge C. 3151 Nitti: Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano;

avvio dell'esame della risoluzione Frasinetti n. 7-00803 sulla valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola;

avvio dell'esame della risoluzione Bellotti 7-00818 recante iniziative a favore delle bande musicali;

avvio dell'esame della risoluzione Casa 7-00808: Sull'istituzione di un Fondo per l'apertura degli istituti scolastici nel periodo estivo nonché sull'elaborazione di un programma di attività che consentano alle studentesse e agli studenti ucraini una piena integrazione didattica linguistica e culturale;

approvazione del documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sui gruppi sportivi militari (*svolta dalle Commissioni riunite IV e VII*).

Maggio 2022

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 877 Azzolina: Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado;

seguito dell'esame della proposta di legge C. 2887 Bucalo: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico (*assegnata alle Commissioni riunite VII e XI*);

avvio dell'esame della proposta di legge C. 2634 Fusacchia: Disposizioni per la promozione della diversità e dell'inclusione nei libri scolastici nonché istituzione di un osservatorio nazionale;

avvio dell'esame della proposta di legge C. 3121 Carelli: Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado;

avvio dell'esame della risoluzione Bellotti sugli orari delle attività didattiche a scuola (in corso di presentazione);

approvazione del documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico sinfoniche;

approvazione del documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sull'innovazione didattica e digitale.

Giugno 2022

Avvio dell'esame della proposta di legge C. 835 Ascani: Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative;

avvio dell'esame della risoluzione Nitti 7-00760 sulle pietre d'inciampo.

Saranno in ogni caso iscritti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, al di fuori del programma, i seguenti atti: disegni di legge di conversione di decreti-legge; progetti di legge iscritti nel calendario o nel programma dei lavori dell'Assemblea; progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, quando l'esame ne sia sollecitato dalle Commissioni di merito; atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata a esprimere il parere entro un termine prestabilito per legge o per regolamento; atti e progetti di atti normativi dell'Unione europea il cui tempestivo esame sia richiesto dalla programmazione dei relativi lavori nelle sedi europee; interrogazioni ordinarie e interrogazioni a risposta immediata in Commissione; audizioni, incluse quelle comprese nei programmi di indagini conoscitive in corso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.40.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	261
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Discussione e approvazione</i>)	261

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni, C. 2093 Patassini, C. 2401 Labriola, C. 3053 Trancassini (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 3053 Trancassini – Adozione testo base</i>)	262
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	264

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ne dispone pertanto l'attivazione.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »).

C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Discussione e approvazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 aprile 2022.

Rossella MURONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, martedì 5 aprile, è stato adottato come testo base, per il seguito dell'esame in sede legislativa, il testo della proposta di legge C. 1939-B come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Sul medesimo, i gruppi hanno rinunciato alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Avverte quindi che, nella seduta odierna, si procederà alla sua votazione articolo per articolo, alle dichiarazioni di voto e alla votazione finale, per la quale è richiesta la presenza del numero legale. Dà conto quindi delle missioni, nonché delle sostituzioni comunicate alla Presidenza.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del provvedimento.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che si passerà ora alle dichiarazioni di voto finale.

Rachele SILVESTRI (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto, fa presente che dopo due anni si arriva alla conclusione dell'esame di un provvedimento, presentato dall'allora ministro Costa a luglio del 2019 come un provvedimento fondamentale e soprattutto urgente. Ricorda che proprio al fine di accelerarne l'*iter*, sono stati respinti molti degli emendamenti che il proprio gruppo aveva presentato in prima lettura con l'intento di migliorarne il contenuto, che presenta a suo avviso alcune criticità. Pur condividendo quindi in via generale il contenuto del provvedimento, ma ritenendolo in ogni caso insufficiente, a nome del proprio gruppo preannuncia l'astensione.

Rossella MURONI, *presidente*, nel ringraziare tutti i colleghi della Commissione, condivide le considerazioni della collega in ordine all'urgenza del provvedimento, rammaricandosi del tempo trascorso, che tuttavia è risultato un passaggio tecnico necessario, in ragione di alcune criticità del testo del Senato. Reputa però significativa la scelta assunta in questo ramo del Parlamento di adire la sede legislativa, proprio per accelerare l'*iter* del provvedimento.

Quanto al merito, evidenzia come si metta fine ad un paradosso della legislazione nazionale che imputa ai pescatori che raccolgono i rifiuti la responsabilità della loro gestione. L'approvazione del provvedimento rappresenta a suo avviso una buona notizia per il settore della pesca, colpito fortemente dal caro energia e costituisce una risposta adeguata ad una richiesta finalizzata alla salvaguardia dell'ecosistema marino.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, disegno di legge C. 1939-B, approvato dal Senato, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della presidente Rossella MURONI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.

C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni, C. 2093 Patasini, C. 2401 Labriola, C. 3053 Trancassini.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 3053 Trancassini – Adozione testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che alle proposte di legge in esame è abbinata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento, la proposta di legge C. 3053 Trancassini, recante Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, assegnata alla Commissione il 18 giugno 2021, in quanto vertente su identica materia.

Comunica quindi che il Comitato ristretto, nominato a seguito della deliberazione assunta dalla Commissione in sede plenaria, nella riunione dello scorso 31 marzo ha formulato una proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame, da sottoporre alla Commissione in sede plenaria, al fine di adottarlo come testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Paolo TRANCASSINI (FDI), per evitare che quello in corso diventi un esercizio di

stile, chiede di conoscere i tempi per il prosieguo e la conclusione dell'esame di questo provvedimento nonché della proposta di legge a sua prima firma C. 1605 in tema di ricostruzione, che auspica non venga « assorbita », come anticipatogli informalmente, da un disegno di legge del Governo.

Rossella MURONI, *presidente*, concorda con l'esigenza manifestata dal collega Trancassini di definire un preciso cronoprogramma per il prosieguo dei lavori delle

proposte di legge in materia di ricostruzione, che sarà definito in sede di ufficio di presidenza. Si associa quindi alla considerazione sull'importanza del provvedimento in esame, che assume altresì un valore anche simbolico in questo giorno in cui ricorre l'anniversario dell'evento sismico che ha colpito la regione Abruzzo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni, C. 2093 Patassini, C. 2401 Labriola, C. 3053 Trancassini.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Articolo 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici verificatisi nel territorio nazionale a far data dal 6 aprile 2009 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, di seguito denominati « familiari ».

Articolo 2.

(Speciale elargizione)

1. Ai familiari di ciascuna persona deceduta nelle circostanze di cui all'articolo 1 è elargita, *una tantum*, una somma di denaro pari a 200.000 euro.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è attribuita secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata

la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) al convivente *more uxorio*;

d) ai genitori;

e) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

f) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento sismico.

3. Le elargizioni di cui al comma 1 sono assegnate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. La procedura per l'assegnazione dell'elargizione è attivata d'ufficio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo presso cui si è verificato l'evento sismico, che provvede all'istruttoria verificando la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso e l'evento sismico e trasmette l'esito dell'istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La procedura può essere attivata anche su domanda degli interessati da presentare entro il medesimo termine di cui al secondo periodo.

4. Le elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuite in concorrenza ad ogni altra analoga elargizione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Articolo 3.

(Collocamento obbligatorio)

1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, concernenti il diritto al collocamento obbligatorio, è estesa agli orfani o, in alternativa, ai genitori o al coniuge superstite di coloro che sono deceduti a seguito degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi.

Articolo 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 133.400.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	266
<i>ALLEGATO 1 (Nuova proposta di risoluzione della relatrice)</i>	272

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia. Nomina n. 109 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	269
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	270
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-07158 Baldelli: Misure di segnalazione straordinaria temporanea nei casi di restrizione dei criteri di accessibilità e percorrenza di corsie preferenziali	270
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	276
5-07703 Barbuto: Accesso ai percorsi di diagnosi e cura dell'OSAS (sindrome delle apnee ostruttive nel sonno), anche finalizzati a prevenire gli incidenti stradali e sul lavoro	270
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	277

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA, indi della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.35.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021.

Doc. CCLXIII, n. 1.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della relazione all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 30 marzo.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice*, illustra una nuova proposta di risoluzione, riformulata rispetto a quella avanzata nella seduta del 29 marzo con un'aggiunta nelle premesse relativa alla relazione della Corte dei conti pervenuta il 29 marzo 2022 (*vedi allegato 1*).

Simone BALDELLI (FI) fa presente che rispetto al testo della risoluzione proposta sono state avanzate delle osservazioni e invita la relatrice a tenerne conto ai fini di un ulteriore approfondimento. In particolare, quanto all'impegno *sub a*), manifesta rilevanti perplessità sulla trasformazione in strutturali degli interventi previsti dal PNRR, che è per definizione un piano temporalmente delimitato. Sottolinea poi la vaghezza del termine « interventi », di cui non viene esattamente definita la natura.

Ancora, osserva che le somme destinate nel PNRR agli enti locali – tra l'altro a fondo perduto – sono di provenienza europea e non si capisce dunque chi dovrebbe metterle una volta esaurito il PNRR, qualora venissero rese stabili.

In definitiva, stante anche l'assenza del Governo, propone un rinvio della votazione. Conclude rilevando che, qualora parte delle risorse stanziare non venisse utilizzata, essa dovrebbe essere destinata per ridurre le spese dei cittadini, ad esempio quelle relative ai costi fissi in bolletta per le energie rinnovabili. L'obiettivo dovrebbe essere quello di diminuire l'imposizione fiscale, non certo di porre le premesse per aumentarla.

Elena MACCANTI (LEGA) concorda sulla necessità di discutere il testo della proposta di risoluzione ma di posticiparne la votazione. Manifesta soddisfazione per gli impegni di cui alla lettera *c)* e *d)*, il secondo dei quali tra l'altro risulterebbe di grande aiuto per portare a compimento la linea ferroviaria Torino-Lione. Condivide invece le perplessità del collega Baldelli quanto all'impegno *sub a)*, specialmente per l'ambito della mobilità sostenibile. Per l'impegno di cui alla lettera *f)*, infine, propone di inserire anche una proposta di modifica dell'indice di vulnerabilità nella ripartizione delle risorse, che in precedenti occasioni si è rivelato penalizzante per i comuni del Nord (si veda il caso del decreto-legge c.d. energia). In tal senso potrebbero essere ripresi i rilievi già formulati dalla Commissione bilancio; ciò senza intaccare il vincolo di destinazione del 40 per cento dei fondi non utilizzati.

Edoardo RIXI (LEGA), quanto alla tematica in ultimo sollevata dalla collega Maccanti, dichiara di condividere la preoccupazione e propone di introdurre il principio che i fondi debbano essere erogati solo per progetti immediatamente cantierabili. Il rischio che paventa è che, come già accaduto con i fondi strutturali europei, buona parte delle risorse risultino inutilizzate e in tal caso le regioni meno strutturalmente capaci di realizzare le opere po-

trebbero determinare un blocco nell'erogazione delle risorse per tutti.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e rileva come il testo della proposta di risoluzione risulti molto equilibrato.

Dichiara poi di comprendere l'esistenza di questioni ancora aperte, ma di voler sgombrare il campo da pregiudizi: chi ha meno utilizzato i fondi sono non le regioni meridionali, bensì le amministrazioni centrali, specie negli ultimi anni; il vero tema, aggiunge, è se effettivamente i fondi siano stati spesi in funzione di sviluppo o no.

Rispondendo ancora al collega Baldelli, afferma che è sì vero che il PNRR ha un orizzonte temporalmente delimitato, ma che esso ha comportato un cambiamento di « filosofia »: oggi, sempre più spesso, viene messa a gara non solo la realizzazione dell'opera, ma anche l'avvio della sua gestione. È un principio che si augura venga conservato per la futura programmazione. Quanto al sostegno ai comuni, essi hanno subito dei tagli così rilevanti che molto spesso di trovano oggi nella materiale impossibilità di effettuare i progetti.

Elena MACCANTI (LEGA) propone di emendare il testo di cui alla lettera *f)* introducendo quanto deliberato dalla Commissione Bilancio; insiste però che occorre rimandare la deliberazione.

Diego DE LORENZIS (M5S) si complimenta con la relatrice per il lavoro svolto. Fa notare alla collega Maccanti che quasi tutti i comuni sono attualmente sotto organico: ad esempio il suo comune dovrebbe avere 700 dipendenti e ne ha solo 350; né le ultime assunzioni sono riuscite a colmare le necessità esistenti. Gli sembra dunque molto opportuno l'impegno *sub c)*.

Mauro ROTELLI (FDI) nota con favore che all'impegno di cui alla lettera *g)* si ritrova il tema della portualità, riprendendo quanto previsto dalla proposta di risoluzione del gruppo Fratelli d'Italia alla lettera *b)*. Sottolinea però l'importanza di sostenere la portualità del Mezzogiorno ri-

prendendo anche l'impegno di cui alla lettera c) della proposta di Fratelli d'Italia: si tratta di piattaforme logistiche di grande pregio, che nella situazione geopolitica conseguente alla guerra in Ucraina possono avere una rilevanza determinante nel modificare l'asse dei trasporti verso Sud.

Paolo FICARA (M5S) ringrazia in primo luogo la relatrice per il lavoro svolto. Quanto all'impegno *sub c)*, il problema della carenza di competenze e personale nei locali non ha ormai più localizzazione geografica, anche se interessa di più il Mezzogiorno: ci vorrà molto tempo per recuperarla e il PNRR scade nel 2026.

Quanto al problema evocato nell'impegno di cui alla lettera f), ricorda che quanto alla rigenerazione urbana a trovarsi in difficoltà erano stati soprattutto i comuni del Nord, e il legislatore è intervenuto per sanare tale situazione. Esattamente all'opposto era andata con il PIN qualità dell'abitare: in quel caso, la percentuale di ammissione dei comuni del Sud era stata appena del 34 per cento. Sottolinea che lo Stato non deve voltare la testa dell'altra parte: qualora gli enti locali non siano in grado di utilizzare i fondi non può lavarsene le mani e destinarli altrove, bensì deve intervenire attivamente sostituendosi agli enti stessi.

Raffaella PAITA, *presidente*, conviene con la collega Maccanti che, non essendo presente il Governo, la Commissione non è in grado di votare. Aggiunge di aver seriamente protestato con il Ministero, giacché il PNRR è un atto di assoluta rilevanza.

Carmela GRIPPA (M5S) propone di sospendere la seduta e di votare alle ore 18, subito dopo la discussione delle interrogazioni convocata per il pomeriggio.

Raffaella PAITA, *presidente*, suggerisce invece di rinviare, perché l'assenza del Governo mette la relatrice nella condizione di affinare ulteriormente il testo.

Avanza poi un'osservazione a sua volta: quanto alle aziende del trasporto pubblico locale, è preoccupata dalla possibilità che

per poca solidità finanziaria non siano in condizione di acquistare i mezzi elettrici previsti dal PNRR. Propone dunque o una riforma complessiva del trasporto pubblico locale oppure di istituire stazioni appaltanti uniche fra più aziende.

Edoardo RIXI (LEGA) sottolinea la necessità di fare avere al Governo il nuovo testo della proposta di risoluzione con anticipo, in modo che esso possa effettuare l'istruttoria in tempo utile.

Raffaella PAITA, *presidente*, rispondendo al collega Rixi, puntualizza che l'assenza del Governo di oggi non è ascrivibile a un ritardo nella trasmissione del testo, che è stato inviato al Governo la settimana scorsa e risulta altresì pubblicato in allegato al resoconto della Commissione del 30 marzo. Ad ogni modo, quello della tempestività nelle comunicazioni all'Esecutivo è a suo avviso un buon principio che la Commissione è chiamata a rispettare ai fini dell'approvazione della risoluzione nel corso della prossima settimana.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice*, protesta di aver spedito il testo della proposta di risoluzione al Governo per tempo e di aver anche sollecitato i colleghi ad avanzare le osservazioni prima di questa seduta. Ricorda peraltro come uno dei pilastri del PNRR sia la coesione ed il recupero del divario esistente fra territori; l'indice di vulnerabilità sociale e materiale aveva inoltre rilevanza solo per una determinata categoria di bandi. Ciò detto, manifesta la massima disponibilità.

Raffaella PAITA, *presidente*, sollecita i commissari a deliberare entro la prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 15.20.

Proposta di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia.

Nomina n. 109.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 30 marzo ha avuto luogo l'audizione dell'architetto Giuseppe Leoni.

Comunica che il Presidente della Camera ha disposto la proroga di 10 giorni del termine per l'espressione del parere, come richiesto dalla Commissione.

Edoardo RIXI (LEGA) rimarca il fatto che tutte le precedenti proposte di nomina del Presidente dell'Aero Club d'Italia non sono state sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari, chiedendosi come mai in questa occasione il Governo abbia ritenuto di richiedere il parere.

Roberto ROSSO (FI), *relatore*, mette in evidenza l'assoluta necessità di un'interlocuzione con il Governo riguardo una serie di questioni relative alla proposta di nomina in esame.

In primo luogo, sottolinea, come già ricordato nella relazione introduttiva, che non risultano ancora trasmessi al Parlamento i prescritti concerti sulla proposta di nomina. Rileva che si tratta probabilmente solo di una questione burocratica, dato che i concerti sono un presupposto necessario per la richiesta del parere parlamentare, ribadendo comunque l'esigenza che il Governo provveda quanto prima alla trasmissione alla Commissione.

Allo stesso modo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo circa le ragioni per cui, in occasione delle precedenti nomine, come già evidenziato dal collega Rixi, le Commissioni parlamentari non siano state investite della questione.

Il Governo dovrebbe inoltre fornire una risposta circa la questione, sollevata anche da numerose *mail* che in questi giorni stanno pervenendo ai membri della Com-

missione, dell'adeguamento dello statuto dell'Aero Club d'Italia alla normativa vigente per le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate.

Chiede pertanto un rinvio della discussione al fine di acquisire i necessari chiarimenti da parte del Governo, ricordando comunque che, anche con la proroga disposta dal Presidente della Camera, il termine per l'espressione del parere scade il 14 aprile.

Diego DE LORENZIS (M5S) si associa alle richieste del relatore e ritiene opportuno fornire qualche puntualizzazione di metodo. Ritiene innanzitutto che la mancata trasmissione alle Camere delle precedenti proposte di nomina ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni sia da attribuire ad una dimenticanza o ad una distrazione del Governo. Nel ricordare che l'attività dell'Aero Club d'Italia è sottoposta alla vigilanza, oltre che del CONI, della Presidenza del Consiglio e di ben quattro Ministeri, ritiene che a rispondere sulle questioni sollevate in ordine alla deroga da parte dello statuto dell'Aero Club alla normativa vigente per le federazioni sportive nazionali e alla legittimità della candidatura a presidente dell'architetto Leoni debba essere non il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ma la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Edoardo RIXI (LEGA), ribadendo come per le precedenti nomine non sia stato richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, si domanda se in questo caso qualcuno non abbia deciso, attesa la complessità della questione, di scaricare la responsabilità sul Parlamento. Chiede dunque se non vi sia una discrezionalità sulla trasmissione delle proposte di nomina, ritenendo molto utile che le Commissioni possano pronunciarsi anche sulle nomine nelle aziende di Stato, quali ad esempio Ferrovie dello Stato.

Raffaella PAITA, *presidente*, fa presente che la legge n. 14 del 1978 prevede l'espressione del parere delle Commissioni parla-

mentari sulle nomine dei presidenti degli enti pubblici, quale certamente è l'Aero Club d'Italia; quest'ultimo oltretutto ha uno stato giuridico del tutto assimilabile a quello dell'Automobile Club d'Italia (ACI), sulla nomina del cui presidente le Commissioni parlamentari si sono sempre espresse. Ritiene pertanto corretto che il Governo abbia ritenuto di procedere alla trasmissione alle Camere della proposta di nomina, non conoscendo peraltro le motivazioni per le quali in passato ciò non sia avvenuto. Su questo punto ritiene ineludibile un chiarimento da parte del Governo. Per quanto riguarda invece le aziende di Stato richiamate dal collega Rixi, rileva che in quel caso si tratta non di enti pubblici ma di società di natura privatistica, sua pure a totalmente o prevalente partecipazione pubblica, in quanto tali non rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 14 del 1978; per sottoporre le nomine relative a quelle società al parere parlamentare sarebbe dunque necessaria una modifica normativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, auspicando che il Governo, già sollecitato in tal senso, possa quanto prima riferire in Commissione sulle questioni poste.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene, da remoto, il viceministro per le infrastrutture e le mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 18.05.

5-07158 Baldelli: Misure di segnalazione straordinaria temporanea nei casi di restrizione dei criteri di accessibilità e percorrenza di corsie preferenziali.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simone BALDELLI (FI), replicando, rileva come nella risposta del viceministro vi siano delle buone novità: in particolare, la modifica del codice della strada e una regolamentazione ove sia prevista una segnaletica straordinaria ed efficace, certamente necessaria per evitare casi eclatanti come quello registratosi in Via del Portonaccio. Si tratta naturalmente, riconosce, di un caso singolo, ma che assume un significato a livello nazionale: 300.000 multe rappresentano un numero spropositato e inaccettabile. È una vicenda emblematica, anche perché la Cassazione ha dato ragione al comune di Roma contro i ricorrenti. Grazie invece all'attività svolta dal Parlamento, è stato possibile comprendere che occorre mettersi nella condizione di evitare casi come questo e che è indispensabile una regolamentazione che tuteli *in primis* gli utenti della strada.

5-07703 Barbuto: Accesso ai percorsi di diagnosi e cura dell'OSAS (sindrome delle apnee ostruttive nel sonno), anche finalizzati a prevenire gli incidenti stradali e sul lavoro.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), replicando, ringrazia naturalmente il Governo per la risposta, ma non può che sottolineare che molti degli elementi presenti in essa fossero già ricompresi all'interno del testo dell'interrogazione. Si aspettava qualche spunto in più; anche perché a novembre è stato approvato il Piano nazionale per la sicurezza stradale e il Ministro Giovannini in quell'occasione ha fortemente sottolineato il tema della riduzione dell'incidentalità, che si verifica a volte non

solo per la scorrettezza da parte dei conducenti ma anche per la presenza di patologie, specialmente per categorie fortemente a rischio come gli autotrasportatori. Dalle risultanze del tavolo tecnico si augura emerga la necessità di istituire controlli sotto questo profilo, anche ai fini del rila-

scio della patente. Conclude ringraziando il viceministro per la disponibilità dimostrata e auspicando che l'interlocuzione in proposito possa continuare.

La seduta termina alle 18.20.

ALLEGATO 1

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.**NUOVA PROPOSTA DI RISOLUZIONE DELLA RELATRICE**

La Commissione Trasporti,

vista la relazione del Governo trasmessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1) ed esaminate le parti di competenza;

uditi la relatrice, on. Barbuto, nella seduta del 15 febbraio 2022 e il dibattito svoltosi nella seduta del 29 marzo 2022;

vista la relazione della Corte dei conti, pervenuta il 29 marzo 2022 e considerate le osservazioni di cui alle pagine 110 e seguenti in ordine all'attuazione dei progetti d'investimento analizzata attraverso l'esame dei bandi pubblicati;

considerato che:

la relazione governativa si riferisce all'attuazione del PNRR al 31 dicembre 2021 e, dunque, al pagamento della prima rata dei fondi destinati all'Italia;

al riguardo, giova rammentare che la Missione 3 del PNRR porta per investimenti per infrastrutture e mobilità sostenibile complessivamente 25,4 miliardi di euro;

le risorse sono divise su diverse componenti, la principale delle quali è destinata a interventi sulla rete ferroviaria (si tratta della componente 1, che porta 24,7 miliardi di euro);

vi sono poi 630 milioni di euro di investimenti per la componente 2 inerente all'intermodalità e alla logistica;

nella Missione 2, intitolata alla « Rivoluzione verde e transizione ecologica », la componente 2 interessa la Commissione Trasporti, perché è dedicata all'energia rin-

novabile, all'idrogeno e alla mobilità sostenibile;

la maggior parte degli investimenti consiste in opere il cui soggetto attuatore è il MIMS, che deve procedervi previa pubblicazione di bandi per le relative gare d'appalto;

pertanto, allo stato attuale, la Commissione Trasporti può esprimere considerazioni generali e di metodo, che possono costituire l'ispirazione di fondo dell'azione amministrativa di attuazione del PNRR;

si pongono, in questo contesto ed in particolare, tre questioni:

a) la tempestiva attuazione degli investimenti previsti in ciascuna componente, il ruolo delle amministrazioni locali e la necessità che con esse sia mantenuto un dialogo e un sostegno costanti;

b) la prevenzione dell'influenza e dell'infiltrazione di interessi illeciti e criminali nei lavori e nei servizi;

c) il rispetto del criterio della distribuzione territoriale, in virtù del quale – a consuntivo – l'attuazione del PNRR deve contribuire alla riduzione del divario Nord-Sud;

quanto al punto a), occorre che i soggetti attuatori operino nel pieno rispetto della tempistica prevista dal PNRR, secondo il Codice degli appalti e, comunque, in conformità alle migliori pratiche amministrative e tecniche, anche coinvolgendo le comunità locali e l'ANCI nella realizzazione dei singoli progetti. A tal proposito, come anche evidenziato da E. Zanchini, sulla rivista *Il Mulino*, il PNRR inverte una tendenza di tagli ai trasferimenti agli enti locali che si era consolidata nei decenni

passati. L'opportunità di nuovi finanziamenti non dev'essere, pertanto, sprecata. A tal proposito si deve, quindi, avere cura di rispettare il termine perentorio del 2026 coniugando la celerità con la qualità degli interventi e, nel contempo, approfittare dell'occasione, facendo tesoro di questa esperienza fuori dall'ordinario, per avviare un rilancio delle politiche pubbliche in senso durevole. Ed in particolare garantire per il futuro ed al di là dell'orizzonte temporale delineato dal PNRR, un ruolo di programmazione statale che non prescinda da una continua interlocuzione con i comuni al fine di realizzare una mobilità urbana veramente sostenibile e una riqualificazione effettiva delle periferie. Sotto questo profilo, molte delle opere che riguardano le realtà urbane (si pensi agli investimenti della Missione 2, componente 2, sul trasporto rapido di massa e sul rinnovo dei trasporti regionali e, ancora, sul rinnovo della flotta degli autobus) possono concorrere a migliorare la qualità della vita e a ridurre le differenze tra centro e periferia;

sempre al riguardo del punto *a*), è opportuno valutare in tutte le sedi la possibilità di avvalersi degli istituti non solo dei lotti funzionali e prestazionali, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), ma anche dei lotti costruttivi di cui all'articolo 2, commi 232-234, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010). Infatti, i lotti costruttivi consentono una realizzazione frazionata delle opere pubbliche non necessariamente finalizzata solo a consentire l'accesso delle piccole e medie imprese alle gare d'appalto, con il vincolo di essere funzionalmente autonomi; essi, viceversa, sono pensati – proprio come appare appropriato all'attuazione degli investimenti del PNRR – anche per l'avanzamento progressivo di opere collegato alle fasi del finanziamento effettivo;

quanto al punto *b*), è necessario prevedere meccanismi atti a garantire – sì – la celerità delle procedure di aggiudicazione degli appalti, senza però con questo pregiudicare la trasparenza, avuto particolare riguardo alla tematica dell'infiltrazione della

criminalità organizzata. I soggetti attuatori devono essere ben consapevoli dei pericoli che l'esperienza ha fatto emergere sugli interessi che i gruppi criminali nutrono per la spesa pubblica e per gli appalti di lavori e di servizi (si pensi, in particolare, ai collegamenti ferroviari ad alta velocità di cui alla Missione 3, componente 1, investimenti da 1.1 a 1.5). Da questo punto di vista, anche le articolazioni del MIMS devono operare in coordinamento con le amministrazioni preposte alla prevenzione delle infiltrazioni illecite nel settore. È noto, al riguardo, che molte Prefetture ed amministrazioni regionali, provinciali e locali hanno già sottoscritto Protocolli di legalità espressamente finalizzati alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori, servizi e forniture finanziati con i fondi del PNRR;

quanto al punto *c*), alle regioni del Meridione d'Italia è destinata quasi metà dell'intero ammontare delle risorse del PNRR previste per l'Italia. Nella prima relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, datata 9 marzo 2022 e predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, si conclude nel senso dell'avvenuto rispetto di tale vincolo di destinazione ma, contestualmente, si riconosce che « permane un rischio, *ex post*, di mancata allocazione a quelle aree che dovrà essere oggetto di attento monitoraggio *in itinere* », in quanto « la dimensione e la complessità delle procedure amministrative e tecniche sottostanti alla gran parte delle misure – soprattutto di carattere infrastrutturale – di cui è titolare il MiMS determinano un rischio intrinseco di mancata o ritardata realizzazione che, nei territori del Mezzogiorno, si acuisce in ragione della debolezza amministrativa, soprattutto degli enti locali » (pagina 89). Pertanto, dovrà essere cura dei soggetti attuatori sollecitare le amministrazioni competenti ad avanzare le previste domande, predisponendo adeguati progetti in modo da non perdere le occasioni di finanziamento. Inoltre, dovrà essere effettuato un monitoraggio

gio sulla distribuzione degli investimenti sul territorio anche al fine di evitare che fondi destinati alle regioni meridionali finiscano per essere riallocati su altre realtà territoriali;

sempre a tale riguardo, la Relazione qui esaminata, alle pagine 32 e 33, fa riferimento agli investimenti contenuti nel PNRR per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, anche attraverso l'assunzione di personale in possesso di specifiche professionalità. Da questo punto di vista, occorre un'attenzione particolare per l'effettivo seguito pratico di tali procedure assunzionali e per l'impiego proficuo delle persone reclutate, tentando di evitare che ai concorsi banditi finiscano per partecipare numeri inferiori alle attese e quindi che il proposito del rafforzamento degli enti locali sia frustrato;

peraltro, l'attuazione degli investimenti inseriti nelle Missioni 2 e 3 può anche costituire un momento di progettualità in vista della creazione di tre grandi direttrici di collegamento marittimo: quella Est-Ovest, dai Balcani verso l'Europa occidentale e la penisola iberica; quella dall'Estremo Oriente all'Europa occidentale attraverso il canale di Suez; quella Nord-Sud, dal Nord Africa verso le coste dell'Europa meridionale;

in questo contesto, del resto, si potranno realizzare infrastrutture portuali volte ad aumentare il livello di competitività internazionale della portualità italiana, dell'intermodalità e dell'interconnessione digitale. Resta, peraltro, ferma l'esigenza che simili infrastrutture strategiche permangano sotto il controllo italiano, anche mediante l'esercizio dei poteri governativi speciali (c.d. *golden power*);

impegna il Governo a:

a) perseguire e rendere concretamente strutturali, al di là dell'orizzonte temporale in cui si esaurirà il PNRR, gli interventi in favore dei Comuni italiani al fine della realizzazione degli obiettivi della mobilità sostenibile e della qualità dell'abitare;

b) proseguire l'attuazione del PNRR, nel pieno rispetto dei traguardi e degli obiettivi delle Missioni 2 e 3, in ossequio alla normativa vigente e alle migliori pratiche tecnico-operative, sfruttando anche le misure di accelerazione procedurale previste nel decreto-legge n. 32 del 2019, laddove le opere commissariate ai sensi di tale decreto-legge rientrino tra gli investimenti del PNRR;

c) adottare tutte le iniziative necessarie per sostenere gli enti locali in caso di situazioni critiche nella progettazione, nella gestione della spesa e nell'attuazione degli interventi, affinché tali enti possano far fronte all'impegno straordinario di attuare i programmi del PNRR attraverso sia il monitoraggio dei concorsi, sia il supporto diretto da parte delle amministrazioni centrali al fine di sopperire alla carenza di personale tecnico qualificato, necessario a realizzare efficacemente i progetti previsti dal medesimo Piano;

d) verificare la possibilità di modifiche normative atte a consentire una maggiore applicabilità dell'istituto dei lotti costruttivi, attualmente previsti solo in relazione alle infrastrutture per il trasporto nei corridoi TEN-T;

e) valutare ulteriori forme di accelerazione procedurali sempre nel rispetto delle misure di cautela e prevenzione dell'infiltrazione criminale negli appalti, in collaborazione con le amministrazioni a ciò preposte, emanando apposite Linee guida che richiamino a un'applicazione sia dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, sia dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 (c.d. legge Severino) e sollecitando la stipula dei Protocolli di legalità di cui all'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011;

f) monitorare l'effettiva distribuzione territoriale delle risorse nel rispetto del vincolo di destinazione al Sud – secondo le indicazioni del Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – ponendo in essere le opportune clausole di salvaguardia affinché le risorse non assegnate per

carezza di domande ammissibili vengano rimesse a disposizione dei territori del Mezzogiorno;

g) prevedere una riforma della politica di gestione portuale in modo tale da

garantire il controllo strategico delle infrastrutture anche tramite il ricorso ai poteri speciali del Governo (c.d. *golden power*) e da aumentarne la competitività internazionale.

ALLEGATO 2

5-07158 Baldelli: Misure di segnalazione straordinaria temporanea nei casi di restrizione dei criteri di accessibilità e percorrenza di corsie preferenziali.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In risposta alla richiesta di eventuali iniziative normative volte a prevedere misure di segnalazione straordinaria temporanea nei casi in cui, specie in presenza di rilevatori elettronici, vengano modificati in senso restrittivo i criteri di accessibilità e percorrenza di corsie preferenziali o in altro modo limitate, come nel caso della corsia riservata di via del Portonaccio, nella città di Roma, si rappresenta quanto segue.

Quanto alle misure di segnalazione straordinaria, si evidenzia che le stesse si estrinsecano, all'attualità, in alcune condotte materiali quali: presidio da parte degli organi di polizia e diffusione preventiva di appositi comunicati all'utenza su iniziativa dell'ente gestore della strada.

Al fine di prevedere l'obbligatorietà di dette misure straordinarie, è in corso uno specifico approfondimento da parte delle competenti strutture del Ministero finalizzato ad elaborare una proposta di modifica del Codice della strada che regoli compiutamente le situazioni nelle quali è necessario ricorrere a misure di segnalazione straordinarie e le modalità (esemplificativamente: segnaletica luminosa, presenza obbligatoria degli organi di polizia, obbligo di comunicazione preventiva all'utenza) attraverso le quali la citata segnalazione deve essere effettuata.

Quanto all'installazione dei dispositivi automatici per il rilevamento delle infrazioni ai divieti di accesso o di transito, sia essa contestuale all'introduzione e/o modifica del divieto o successiva all'introduzione dello stesso, si sta valutando di inserire nel decreto recante l'aggiornamento del Regolamento di attuazione del Codice della strada, in corso di predisposizione da parte del Ministero, una previsione che, nel rivedere le condizioni di installazione e di esercizio di detti dispositivi, stabilisca anche l'obbligo di installazione di specifica segnaletica.

ALLEGATO 3

5-07703 Barbuto: Accesso ai percorsi di diagnosi e cura dell'OSAS (sindrome delle apnee ostruttive nel sonno), anche finalizzati a prevenire gli incidenti stradali e sul lavoro.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alle iniziative rivolte al paziente affetto da Osas – patologia che, oltre a provocare apnee notturne peggiorando la qualità del sonno, causa una serie di problematiche cardiovascolari e cardiocerebrali e aumenta la possibilità di incidenti sul lavoro, anche per i guidatori di professione come gli autotrasportatori – si rappresenta quanto segue.

Nel 2016, il Comitato Centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha commissionato al Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno Infantili dell'Università di Genova una ricerca che ha comportato la somministrazione di 10 mila questionari, ad altrettanti autotrasportatori, per effettuare uno *screening* sulle condizioni di salute, sulle abitudini e sullo stile di vita, considerando la sedentarietà, l'alimentazione non regolare e l'alterazione del ritmo sonno/veglia che caratterizzano la professione dell'autotrasportatore.

L'attività di ricerca si è focalizzata su:
l'incidenza della Osas tra gli operatori del settore;

l'incidenza di stili di vita non corretti e i fattori di insorgenza della sindrome;

l'eventuale correlazione tra la sindrome ed il verificarsi di incidenti stradali.

A valle della ricerca, e sulla base dei risultati, è stata prodotta e distribuita una brochure divulgativa sulle modalità di prevenzione del fenomeno, dal titolo « Dormi bene, vivi sano, guida meglio », stampata in 40.000 copie e reperibile presso tutti i Punto Blu delle autostrade e presso gli uffici della Motorizzazione civile, nonché allegata alla rivista TIR (Trasporti, innovazione, Rete) edita dal predetto Comitato Centrale e diffusa presso tutte le imprese di autotrasporto e gli enti e le istituzioni del settore.

Infine, quanto al « Tavolo tecnico intersocietario Prevenzione, salute e sicurezza per il paziente Osas », costituito da un gruppo di esperti delegati da società scientifiche, associazioni ed enti con lo scopo di promuovere e diffondere la gestione del paziente Osas, il Ministero si rende disponibile per ogni possibile forma di collaborazione.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	278
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	284
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	283

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lucia SCANU (CI), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.

Il decreto-legge all'esame contiene diverse disposizioni tese al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, messe in atto attraverso i numerosi provvedimenti precedentemente adottati, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri

del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022. A tale scopo il decreto-legge in oggetto novella diverse disposizioni recate da altri decreti intervenuti in materia (principalmente, i decreti-legge n. 44 e n. 52 del 2021) introducendovi nuove disposizioni.

Il provvedimento si compone di 15 articoli e 2 allegati. Rinviando fin d'ora alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, ne illustra brevemente i contenuti soffermandomi, in particolare, su quelli di maggiore interesse per la Commissione.

L'articolo 1 dispone che possano essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022 al fine di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico già emanate, durante lo stato di emergenza (il cui termine scade il 31 marzo 2022), con ordinanze di protezione civile. Tali ordinanze possono contenere misure derogatorie negli ambiti indicati, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea; sono adottate nel limite delle ri-

sorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate alle Camere.

L'articolo 2 prevede, in primo luogo, la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, operante fino al 31 dicembre 2022, in sostituzione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Prevede, inoltre, che dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità, prevedendo, a tali fini, una ridefinizione dell'assetto organizzativo del Dicastero e l'autorizzazione all'assunzione, da parte del medesimo Ministero, a decorrere dal 1° ottobre 2022, di un contingente di personale.

L'articolo 3 disciplina il potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per l'adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19. In particolare, dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza: di concerto con i Ministeri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti. La previsione è sostanzialmente riprodotta di disposizioni vigenti, quale l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, che viene abrogato dal presente decreto.

L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto 12 con soggetti positivi al medesimo virus; la nuova disciplina è posta a regime, con

decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022. In particolare, la nuova disciplina estende il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto; di conseguenza, non sono oggetto di proroga le norme sul regime di quarantena precauzionale e sulle misure con effetto equivalente a queste ultime.

L'articolo 5 estende al 30 aprile 2022 l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto già previsto dalla legislazione vigente. In tal senso a partire dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: *a)* per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: aeromobili, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto tra più regioni; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado; *b)* per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale, anche ove ubicate in comprensori sciistici; *c)* per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi. Fino alla data del 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermi restando i casi in cui è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei luoghi di cui sopra. È ribadita la disposizione, già contenuta nell'articolo 5, comma 1-bis, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, abrogato dal presente decreto, in forza della quale in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,

al chiuso, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie non sussiste nel momento del ballo. Faccio presente che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: *a)* i bambini di età inferiore a sei anni; *b)* le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; *c)* i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

L'articolo 6, insieme con il successivo articolo 7, mira al progressivo superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia di COVID-19, in conseguenza del permanere di alcune esigenze di contrasto della diffusione della stessa, prevedendo la graduale eliminazione, rispettivamente, del *green pass* base e di quello rafforzato per l'accesso alle attività e ai servizi per i quali è stato richiesto nel perdurare dello stato di emergenza. Pertanto, viene esteso dal 1° al 30 aprile 2022 l'obbligo di possedere ed esibire il *green pass* base (derivante da vaccinazione, guarigione o *test*) per i seguenti servizi e attività: mense e *catering* continuativo su base contrattuale; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Dal 1° aprile non è più necessario alcun *green pass* per i seguenti servizi e attività: servizi alla persona; uffici pubblici; servizi postali, bancari e finanziari; attività commerciali. Del pari, dal 1° aprile 2022 non è più necessario alcun *green pass* per i seguenti servizi e attività per i quali era richiesto il *green pass* rafforzato: alberghi e strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; servizi di ristorazione all'aperto; musei, mostre e altri luoghi della cultura; sagre e fiere; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, sociali e ricreativi all'aperto; feste all'aperto; impianti di risalita; partecipazione, nel pubblico, a cerimonie

pubbliche; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

Segnala, tuttavia, che è previsto l'obbligo di possedere ed esibire il *green pass* base, in luogo del *green pass* rafforzato, dal 1° al 30 aprile, per i seguenti servizi e attività: servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati (per i quali già dal 1° aprile 2022 non è più previsto alcun *green pass*); partecipazione del pubblico agli spettacoli, agli eventi e alle competizioni sportivi che si svolgono all'aperto; mezzi di trasporto diversi dal trasporto pubblico locale e regionale. Sempre l'articolo 6, con i commi 3 e 4, nonché con i commi 6, 7 e 8, estende fino al 30 aprile 2022 l'obbligo già previsto fino al 31 marzo 2022 di possedere ed esibire il *green pass* base per: accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché alle strutture di formazione superiore; accesso sui luoghi di lavoro nel settore pubblico e privato nonché per i magistrati negli uffici giudiziari. Inoltre, con il comma 1 dell'articolo 6 si estende fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo, già previsto fino al 31 marzo 2022, di possedere il *green pass* base ai fini delle uscite temporanee per le persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali.

L'articolo 7 modifica la disciplina vigente in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, ai fini della sua graduale eliminazione. In particolare, il comma 1 estende fino al 30 aprile 2022 l'obbligo, già previsto fino al 31 marzo 2022, di possedere ed esibire il *green pass* rafforzato soltanto per i seguenti servizi e attività: *a)* piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi

adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; *b*) convegni e congressi; *c*) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; *d*) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; *e*) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; *f*) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; *g*) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso. Il comma 2 del medesimo articolo proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni vigenti che regolamentano l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e *hospice*, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. Pertanto, fino al 31 dicembre 2022 ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (*booster*) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l'accesso alle predette strutture senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti dei certificati verdi COVID-19 rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19 è invece richiesta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso. In secondo luogo, la disposizione disciplina fino al 31 dicembre 2022 l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere alle stesse condizioni previste per le strutture residenziali.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto-legge n. 44 del 2021. Le novelle differiscono il

termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione. Il comma 4 dell'articolo 8 reca alcune modifiche alle norme sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori: confermano, per le categorie interessate, il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo vaccinale; sopprimono, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, ferme restando sia la condizione, fino al 30 aprile 2022, del possesso di un certificato verde COVID-19 di base per l'accesso al luogo di lavoro, sia la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro per il summenzionato inadempimento. Ricorda che le categorie interessate dalle novelle di cui all'articolo 8, comma 4, sono le seguenti: il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e dei servizi educativi per l'infanzia, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e dei servizi di informazione e sicurezza, il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori nonché il personale dei Corpi forestali delle autonomie a statuto speciale. I commi 5 e 7 dell'articolo 8 recano alcuni interventi di coordinamento, in relazione ad altre novelle poste dal presente decreto, concernenti gli articoli 4-*quater* e 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021, i quali stabiliscono, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro. Per i medesimi soggetti, il comma 6 dell'articolo 8 dispone però la cessazione, a partire dal 25 marzo 2022, dell'obbligo di

possesso ed esibizione (su richiesta) del certificato verde COVID-19 cosiddetto rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro e agli uffici giudiziari, sostituendola, per il periodo 25 marzo-30 aprile 2022, con il medesimo obbligo ma relativo al certificato di base.

L'articolo 9, commi 1 e 2, modifica, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), in presenza di casi di positività all'infezione da COVID-19 fra gli alunni. Inoltre, proroga fino alla medesima conclusione l'applicazione di alcune misure di sicurezza. L'articolo 9, comma 3, estende anche all'anno scolastico 2021/2022 la previsione in base alla quale la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza, produce gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal decreto legislativo n. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dallo stesso decreto legislativo n. 62/2017, nonché dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009, per la scuola secondaria di secondo grado.

L'articolo 10, comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato A (tra cui quelli concernenti: Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale – Trattamento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario – Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie). Il comma 2 proroga al 30 giugno 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato B (tra cui quelli concernenti: Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli

operatori socio-sanitari collocati in quiescenza – Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio – Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato). Il comma 3 dell'articolo 10, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da COVID-19. L'articolo 10, comma 4, posticipa di tre mesi la scadenza del termine di applicazione di procedure semplificate per concorsi e per corsi di formazione in atto, per le Forze e le amministrazioni ivi richiamate. Per i concorsi, esse sono le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. I corsi di formazione riguardano il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 10, comma 5, estende fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle aree sanitarie temporanee già attivate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19.

L'articolo 11 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio.

L'articolo 12, commi 1 e 2, conferma l'operatività delle USCA (Unità speciali di continuità assistenziale) fino al 30 giugno 2022.

L'articolo 13 detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute. Segnala che al comma 7 viene disposto che, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche produttive e sociali, continuerà ad essere monitorato con cadenza giornaliera, da parte delle regioni e delle province autonome,

l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. A tal fine, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome dovranno raccogliere i dati – da comunicare quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità – secondo criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute.

L'articolo 14 stabilisce l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, di un complesso di norme del decreto-legge n. 52 del 2021. Tali abrogazioni sono stabilite anche in relazione a varie nuove norme, poste dal presente decreto con la medesima decorrenza dal 1° aprile 2022, o in relazione alla cessazione al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Infine, l'articolo 15 dispone circa l'entrata in vigore della recata normativa (25 marzo 2022).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (C. 3533 Governo);

rilevato che l'articolo 5 estende al 30 aprile 2022 l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto già previsto dalla legislazione vigente in particolare, tra l'altro, per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale, anche ove ubicate in comprensori sciistici nonché per gli spettacoli aperti al

pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;

preso atto altresì che gli articoli 6 e 7, mirano al progressivo superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia di COVID-19, in conseguenza del permanere di alcune esigenze di contrasto della diffusione della stessa, prevedendo la graduale eliminazione, rispettivamente, del *green pass* base e di quello rafforzato per l'accesso alle attività e ai servizi per i quali è stato richiesto nel perdurare dello stato di emergenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07796 Mura: Sul potenziamento dell'attività di contrasto del lavoro irregolare e in particolare dei falsi <i>part-time</i>	286
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	290
5-07798 Rizzetto: Sulle iniziative per rimediare al mancato riconoscimento della perequazione dell'indennità di amministrazione per i lavoratori dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'ANPAL	286
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	292
5-07799 Segneri: Iniziative per porre rimedio al venir meno di alcune misure a favore dei lavoratori fragili a seguito della cessazione dello stato di emergenza	286
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	294
5-07838 De Lorenzo: Iniziative per garantire la non discriminazione nelle procedure di assunzione delle lavoratrici di ITA Spa	287
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	295
5-07839 Giaccone: Iniziative per favorire la sollecita definizione del nuovo contratto collettivo nazionale del settore della vigilanza privata	287
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	297
5-07797 Costanzo: Sugli accertamenti ispettivi avviati nei confronti di Mondo Convenienza per violazioni relative ai diritti dei lavoratori con particolare riferimento a quelli adibiti al facchinaggio	287
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	298

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	288
<i>ALLEGATO 7 (Testo unificato adottato come testo base)</i>	300
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i>)	288
Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto. C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i>) .	289
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	289

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 13.40.

Romina MURA, *presidente*, ricorda che la pubblicità dell'odierna seduta di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-07796 Mura: Sul potenziamento dell'attività di contrasto del lavoro irregolare e in particolare dei falsi *part-time*.

Antonio VISCOMI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione, riguardante il falso *part-time*, una questione delicata e di difficile definizione. Si tratta, infatti, del fenomeno, riguardante soprattutto le giovani donne, in cui è coperto da contribuzione solo una parte delle ore lavorate, con ricadute pesantemente negative anche sul futuro trattamento pensionistico.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio VISCOMI (PD), ringraziando la sottosegretaria, intende portare all'attenzione sua e dell'intero Governo alcune questioni. Innanzitutto, ritiene che, poiché il problema dell'elusione e dell'evasione contributiva riguarda anche le imprese, a causa degli effetti distorsivi della concorrenza e del mercato, è importante coinvolgerle insieme ai sindacati, magari attraverso tavoli territoriali di confronto, per l'individuazione di soluzioni condivise. In secondo luogo, il problema richiama la necessità di potenziare i servizi ispettivi dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), anche se riconosce l'impegno in tal senso del Governo nella previsione di apposite procedure concorsuali — è di questi giorni la pubblicazione delle graduatorie del primo concorso bandito. Infine, ritiene che il

sistema Paese debba decidere come intende vincere la sfida della competitività, se attraverso la riduzione dei costi e la rinuncia alla produzione di qualità, o, al contrario, accettando di aumentare i costi per aumentare la qualità dei prodotti. A suo giudizio, la strada da seguire è la seconda, in quanto la riduzione dei costi non è garanzia di competitività nei mercati internazionali.

5-07798 Rizzetto: Sulle iniziative per rimediare al mancato riconoscimento della perequazione dell'indennità di amministrazione per i lavoratori dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'ANPAL.

Walter RIZZETTO (FdI) illustra la sua interrogazione, con la quale chiede di sapere quali misure intenda assumere il Governo per porre fine all'ingiusta sperequazione a danno dei dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dell'ANPAL, a cui non è riconosciuta la perequazione dell'indennità di amministrazione, a differenza degli altri dipendenti del settore dei Ministeri.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO (FdI), ringraziando la sottosegretaria, confida che si giunga al più presto all'individuazione della soluzione più opportuna, alla luce della mancata previsione della corresponsione dell'emolumento in esame nel contratto collettivo applicato ai dipendenti dell'INL e dell'ANPAL. Sottolinea l'opportunità di retribuire in modo adeguato il delicato lavoro svolto da tali lavoratori, che hanno grandi professionalità e preparazione, utilizzate non solo sul fronte della sicurezza sul lavoro.

5-07799 Segneri: Iniziative per porre rimedio al venir meno di alcune misure a favore dei lavoratori fragili a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

Enrica SEGNERI (M5S) illustra la sua interrogazione, riguardante la mancata proroga del riconoscimento del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa per i cosiddetti lavoratori fragili.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enrica SEGNERI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria, non può ritenersi soddisfatta della sua risposta, in quanto la mancanza di copertura finanziaria della proroga della misura non ne giustifica la mancata previsione, alla luce della delicatezza della questione. Auspica, pertanto, che il Governo trovi al più presto le risorse finanziarie necessarie al riconoscimento del diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili.

5-07838 De Lorenzo: Iniziative per garantire la non discriminazione nelle procedure di assunzione delle lavoratrici di ITA Spa.

Stefano FASSINA (LEU), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione, che ha per oggetto i gravissimi comportamenti discriminatori a danno di lavoratrici in gravidanza, posti in essere dalla dirigenza di ITA Spa e accertati dal tribunale del lavoro di Roma. Con il suo atto di sindacato ispettivo, pertanto, intende sapere dal Governo quali misure intenda adottare per contrastare tale comportamento, che ha le caratteristiche di sistematicità e di mancanza di cultura aziendale.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefano FASSINA (LEU), pur ringraziando la sottosegretaria, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta, che, tra l'altro, presenta talune inesattezze. In primo luogo, i comportamenti discriminatori della dirigenza di ITA Spa non sono presunti ma accertati dalla magistratura. In secondo luogo, non appare chiaro il legame tra tali comportamenti e il regime europeo sugli aiuti di Stato, sottolineato dalla sottosegretaria nella sua risposta. Esprime, quindi, la sua delusione perché la rappresentante del Governo, che si è dilungata sui rituali e inutili confronti della dirigenza di ITA Spa con la Consigliera nazionale di parità, non ha preannunciato un intervento diretto sul *mana-*

gement della società da parte dell'azionista pubblico di maggioranza, l'unico che potrebbe stroncare il persistere dei comportamenti discriminatori e affermare con forza la necessità di tutelare i diritti di tutti i lavoratori.

5-07839 Giaccone: Iniziative per favorire la sollecita definizione del nuovo contratto collettivo nazionale del settore della vigilanza privata.

Andrea GIACCONE (LEGA) illustra la sua interrogazione, con la quale chiede al Governo quali misure intenda adottare per favorire il rinnovo del contratto del settore della vigilanza privata, scaduto il 31 dicembre 2015. L'intervento dell'esecutivo è, infatti, necessario per superare lo stallo delle trattative tra le parti a seguito della dichiarazione delle associazioni datoriali di non avere il mandato delle aziende a proseguire il negoziato.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea GIACCONE (LEGA), ringraziando la sottosegretaria, apprende con soddisfazione dell'offerta del Governo di una sede istituzionale di mediazione e ritiene che le rivendicazioni dei dipendenti del settore debbano essere prese in considerazione dalle associazioni datoriali, in quanto si tratta di lavoratori che, anche durante la fase dell'emergenza sanitaria, non hanno ridotto la loro attività e, anzi, hanno dato un importante contributo nel assicurare i cittadini.

5-07797 Costanzo: Sugli accertamenti ispettivi avviati nei confronti di Mondo Convenienza per violazioni relative ai diritti dei lavoratori con particolare riferimento a quelli adibiti al facchinaggio.

Jessica COSTANZO (MISTO-A), intervenendo da remoto, illustra la sua interrogazione che, come altre precedenti, riguarda la sistematica violazione dei diritti dei lavoratori da parte dell'azienda Mondo Convenienza, in particolare, nello stabilimento dei Calderara di Reno, dove più di venti soggetti

sono stati chiamati a rispondere del reato di intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Jessica COSTANZO (MISTO-A), intervenendo da remoto, pur ringraziando la sottosegretaria, rileva che la sua risposta non apporta nuovi elementi di conoscenza della realtà e, anzi, ricalca in maniera quasi letterale la risposta fornita lo scorso gennaio alla sua interrogazione n. 5-07316, avente ad oggetto lo stabilimento di Ivrea della medesima azienda. La sottosegretaria, a suo avviso, ha elencato una serie di buoni propositi, ma non ha dato purtroppo indicazioni su misure concrete di carattere preventivo, in primo luogo la riforma del sistema delle cooperative, degli appalti e della somministrazione, che potrebbe, a suo avviso, efficacemente contrastare la sistematica violazione dei diritti dei lavoratori. Pertanto, auspica che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si faccia parte diligente nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, competente in materia, soprattutto perché il tema della tutela dei lavoratori venga affrontato in maniera organica, con l'estensione ai lavoratori delle cooperative dei diritti già riconosciuti ai lavoratori subordinati.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.

C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo 2022.

Romina MURA, *presidente*, avverte che lo scorso 30 marzo ha concluso i suoi lavori il Comitato ristretto, nominato per la predisposizione di un testo unificato su cui proseguire l'esame.

Chiede, quindi, alla relatrice, onorevole Ciprini, di illustrare le risultanze del lavoro del Comitato ristretto e di formulare la sua proposta in ordine alla prosecuzione dell'esame delle proposte di legge.

Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, illustra il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 7*) e propone che esso sia adottato dalla Commissione come testo base per il prosieguo dell'esame.

Chiara GRIBAUDO (PD), ringraziando la relatrice per il prezioso lavoro di sintesi, preannuncia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico all'adozione del testo base, ribadendo la sua soddisfazione per il proficuo confronto svoltosi in sede di Comitato ristretto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato proposto dalla relatrice (*vedi allegato 7*).

Romina MURA, *presidente*, comunica che, a seguito dell'adozione della proposta di testo unificato quale testo base per il prosieguo dell'esame, nella odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà individuato un termine per la presentazione delle proposte emendative.

Quindi, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo.

C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 2 marzo 2022.

Romina MURA, *presidente*, avverte che sono state presentate al testo base, C. 1741 De Lorenzo, 184 proposte emendative, per il cui esame, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 30 marzo, si era valutata l'opportunità di procedere alla nomina di un Comitato ristretto.

Chiede, quindi, alle relatrici, Costanzo e Barzotti, di formulare la loro proposta al riguardo.

Valentina BARZOTTI (M5S), *relatrice*, anche a nome della collega relatrice, onorevole Costanzo, conformemente agli orientamenti emersi in sede di ufficio di presidenza, di cui ha dato conto la presidente, propone la nomina di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un nuovo testo, che tenga conto anche delle recenti pronunce giurisprudenziali in materia e approfondisca il contenuto dei numerosi emendamenti presentati.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Romina MURA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto.

C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 5 aprile 2022.

Romina MURA, *presidente*, avverte che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi nella giornata di ieri, si è deciso di chiedere il differimento dell'inizio dell'esame delle proposte di legge da parte dell'Assemblea, previsto a partire dal prossimo 19 aprile, allo scopo di consentire alla Commissione di approfondire alcune delle criticità evidenziate nel corso delle audizioni già effettuate e di nominare un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato su cui proseguire l'esame.

Chiede, quindi, al relatore, onorevole Giaccone, di formulare una proposta al riguardo.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, ribadendo che la necessità di approfondire le criticità emerse nel corso del ciclo di audizioni, propone che la Commissione nomini un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato sul quale proseguire l'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Romina MURA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-07796 Mura: Sul potenziamento dell'attività di contrasto del lavoro irregolare e in particolare dei falsi *part-time*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'interrogazione si evidenzia, tra le diverse forme di irregolarità in uso nei luoghi di lavoro, l'utilizzo diffuso, soprattutto fra i giovani, dei cosiddetti falsi *part-time*, consistenti nella regolarizzazione solo di parte della prestazione lavorativa, a fronte dello svolgimento di un orario pieno, cui non corrisponde però la relativa copertura contributiva e assicurativa contro gli infortuni.

Al riguardo, si evidenzia che il Tavolo tecnico per la lotta al lavoro sommerso, insediato in data 3 marzo 2022 alla presenza del Ministro Orlando, è stato istituito al fine di sviluppare una strategia nazionale di contrasto al lavoro sommerso attraverso l'adozione del Piano nazionale entro il 15 ottobre 2022.

Tale strumento, secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 32 del 24 febbraio scorso istitutivo del Tavolo Tecnico, intende, fra l'altro, individuare le misure più idonee per un efficace contrasto al lavoro sommerso e delineare una strategia d'indirizzo dell'attività ispettiva, che tenga conto delle diverse tipologie di lavoro irregolare, delle caratteristiche dei settori produttivi e dei territori interessati.

I lavori del Tavolo tecnico sono attualmente in corso e finalizzati ad analizzare un fenomeno che ricomprende molteplici forme di irregolarità – dalle più gravi connesse alla fraudolenza, alla condizione di clandestinità e/o di sfruttamento nel caporalato, a quelle meno evidenti come la mancata dichiarazione delle effettive ore di lavoro – che impattano su profili interconnessi di violazione totale o parziale della normativa di lavoro, di sicurezza e di fiscalità.

A tal fine l'attività del Tavolo tecnico, realizzata con il coinvolgimento delle parti sociali, è preordinata anche all'individuazione

nel Piano nazionale di « misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare ».

Di fondamentale importanza nella pianificazione e realizzazione degli interventi sarà una ricognizione *ex ante* delle analisi e dei dati più recenti riguardanti il fenomeno del lavoro sommerso, ma anche *ex post* il monitoraggio del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi definiti nel Piano nazionale secondo una specifica tempistica pluriennale.

Per quanto riguarda lo specifico problema dell'utilizzo irregolare dei contratti di lavoro *part-time*, dagli accertamenti svolti dall'Ispettorato nazionale del lavoro, emerge il frequente ricorso alla stipulazione di pseudo contratti di lavoro *part-time* che dissimulano l'effettiva instaurazione di rapporti di lavoro a tempo pieno posti in essere in assenza delle dovute tutele (retributive, contributive e relative alle corrette condizioni di lavoro).

In questi casi il personale ispettivo, acquisiti tutti gli elementi probatori, procede al corretto inquadramento di tali rapporti di lavoro (da tempo parziale a tempo pieno), con il conseguente recupero dei contributi assicurativi e previdenziali omessi e assicura ai lavoratori interessati i crediti retributivi connessi all'orario di lavoro effettivamente svolto attraverso l'istituto della diffida accertativa (articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004).

L'edilizia, la logistica e il manifatturiero rappresentano i settori maggiormente interessati dal fenomeno elusivo in questione.

Tanto premesso, per quanto attiene più specificatamente al quesito formulato dagli interroganti, si rappresenta che – nell'ambito della individuazione delle linee prioritarie di intervento in cui dovrà articolarsi il richiamato Piano – saranno certamente

considerate quelle forme di lavoro, tra cui anche il *part-time*, che, com'è noto, possono celare forme di elusione o non corretta applicazione della normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Faccio presente che il Governo ha già adottato misure importanti e complesse, dalle quali si attendono effetti virtuosi in termini di contrasto e di prevenzione del lavoro irregolare: il potenziamento dell'attività ispettiva, la definizione di una *governance* della vigilanza più razionalmente coordinata, l'introduzione del documento di regolarità contributiva, misure per l'applicazione dei contratti collettivi di settore, la promozione di un'attività di controllo straordinaria in alcuni comparti produttivi, che

l'Ispettorato nazionale del lavoro sta conducendo con grande efficacia. Si tratta di interventi che convergono nell'obiettivo di garantire la regolarità dei rapporti di lavoro, presupposto necessario per la sicurezza e la dignità dei lavoratori, ma anche per la crescita e la produttività per le imprese.

All'esito del tavolo tecnico saranno certamente adottati ulteriori interventi, che si muoveranno nell'ottica della prevenzione e del reinserimento di coloro che sono stati, vittima di reclutamento illecito, ma anche nell'ottica incentivante e premiante per le imprese, al fine di rendere l'ingresso nei ranghi dell'economia regolare conveniente e produttivo.

ALLEGATO 2

5-07798 Rizzetto: Sulle iniziative per rimediare al mancato riconoscimento della perequazione dell'indennità di amministrazione per i lavoratori dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'ANPAL.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante porta all'attenzione del Governo lo stato di agitazione del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro per la mancata perequazione dell'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti ministeriali.

L'INL è stato istituito con il decreto legislativo n. 149 del 2015, mentre l'ANPAL con il decreto legislativo n. 150 del 2015, adottati in virtù della delega contenuta nella legge n. 183 del 2014.

In entrambi i casi, dunque, le norme istitutive dell'INL e di ANPAL, conformemente alla legge delega, hanno inquadrato i nuovi soggetti giuridici nell'ambito delle cosiddette « Agenzie », che sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, con piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sottoposte al controllo della Corte dei conti e ai poteri di indirizzo e di vigilanza del ministro competente per materia.

Relativamente alla gestione dei rapporti di lavoro, tanto il citato decreto istitutivo dell'INL che quello dell'ANPAL hanno stabilito che al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo si applichi, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

Come noto, la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), al comma 143 dell'articolo 1, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree

professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri.

Inoltre, a decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021.

Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei soli Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni.

Il DPCM che ripartisce tra i Ministeri le risorse stanziare per il prosieguo del percorso non prevede la perequazione delle indennità di amministrazione spettanti al personale dipendente delle Agenzie dello Stato e del Governo, vigilate dagli stessi Ministeri o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. In alcune di queste realtà (come l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Anpal, ad esempio), il mancato intervento perequativo, si manifesta fra l'altro contestualmente all'assunzione di crescenti compiti e responsabilità da parte delle stesse Agenzie.

Si tratta di una questione giustamente denunciata dai dipendenti dell'INL e da quelli di ANPAL, e particolarmente sentita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, vigilante queste Agenzie.

Il Ministero sollecita da tempo una soluzione che attribuisca il giusto e pieno riconoscimento economico delle professionalità del personale di queste Amministrazioni, anche in ragione della delicatezza e

strategicità delle funzioni esercitate, quali la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, per l'INL, e il coordinamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro e del collocamento dei disabili, per l'ANPAL.

Il 18 marzo scorso una delegazione dei lavoratori dell'INL e di ANPAL è stata ricevuta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per un ulteriore confronto sulla vicenda dell'armonizzazione dell'indennità di amministrazione.

Già prima di quest'incontro, in una lettera inviata al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro Orlando aveva sottolineato come la vicenda abbia aperto un problema di « obiettiva sperequazione » nei confronti dei dipendenti delle agenzie comprese nel comparto delle funzioni centrali, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal medesimo contratto collettivo dei dipendenti ministeriali.

Durante l'incontro del 18 marzo i rappresentanti dei lavoratori dell'INL e di ANPAL sono stati informati dell'andamento della trattativa con gli altri Ministeri.

Inoltre, su impulso del Ministro Orlando, sono già state avviate le opportune interlocuzioni tecniche tra le Amministrazioni competenti, volte a definire un quadro generale del personale delle Agenzie del comparto Funzione pubblica, anche ai fini di una quantificazione della spesa.

Lo scorso 30 marzo il Ministro Orlando ha incontrato nuovamente i rappresentanti di INL e ANPAL ed ha confermato la massima disponibilità ad agire – con la necessaria intesa del Ministro dell'economia e delle finanze – per l'individuazione in tempi brevi della soluzione più opportuna, al fine di sanare questa disparità tra amministrazioni che applicano lo stesso contratto nazionale di lavoro.

ALLEGATO 3

5-07799 Segneri: Iniziative per porre rimedio al venir meno di alcune misure a favore dei lavoratori fragili a seguito della cessazione dello stato di emergenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito sollevato richiama la necessità di prorogare al 30 giugno 2022 le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge Cura Italia che prevedevano specifiche tutele per i lavoratori fragili.

Il decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 18 febbraio 2022, è intervenuto prorogando al 31 marzo 2022, sia lo svolgimento in modalità agile dell'attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità, sia l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero (con conseguente erogazione della prestazione economica), tutelando in questo modo anche i lavoratori fragili impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in *smart working*.

La necessaria tutela di questi lavoratori era stata ancorata al periodo di durata dell'emergenza sanitaria.

Il recente decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 ha prorogato le procedure semplificate per l'accesso allo *smart working* per la generalità dei lavoratori al 30 giugno e prorogato alla medesima data, per i lavoratori fragili, le disposizioni inerente la sorveglianza sanitaria eccezionale.

Voglio precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha proposto l'inserimento di una specifica norma che potesse prorogare al 30 giugno 2022 le tutele specifiche di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge Cura Italia, ma non è stato possibile adottare in via definitiva tali misure nell'ambito del nuovo provvedimento d'urgenza per problemi di copertura finanziaria.

Considerata la delicatezza della questione e stante l'andamento ancora incerto della situazione epidemiologica che determina la necessità di proseguire nell'azione di protezione dei soggetti più esposti al rischio della malattia, assicuro che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è impegnato a individuare e sostenere – per quanto rientri nella sua competenza e d'intesa con le altre amministrazioni coinvolte, *in primis* il Ministero dell'economia e delle finanze – le soluzioni possibili e più opportune per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie a continuare a garantire le tutele dei lavoratori fragili.

ALLEGATO 4

5-07838 De Lorenzo: Iniziative per garantire la non discriminazione nelle procedure di assunzione delle lavoratrici di ITA Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione segnalata dall'onorevole interrogante è particolarmente grave e merita una doverosa attenzione.

Con specifico riferimento all'episodio segnalato nel presente atto parlamentare, concernente il fatto che due donne in gravidanza hanno dovuto adire il giudice del lavoro per esser state discriminate nella procedura d'assunzione dalla società Italia Trasporto Aereo, non posso che affermare che quanto accertato dalla magistratura integra un'illecita e odiosa condotta discriminatoria fondata sul genere, che viola il divieto di discriminazione in materia di tutela della maternità e paternità, così come stabilito dallo stesso codice delle pari opportunità e che si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e antidiscriminazione sanciti dal dettato costituzionale agli articoli 3, 37 e 51.

Alla luce della particolare rilevanza della questione, il Ministero aveva già interessato la Consigliera nazionale di parità per le valutazioni relative all'attivazione degli strumenti che l'ordinamento pone a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

A tal fine, in data 21 marzo scorso, si è tenuta – in modalità *call conference* – una riunione tra la Consigliera nazionale di parità e i responsabili delle relazioni industriali di ITA Airways S.p.A., al fine di verificare la situazione del personale della neocostituita compagnia, a seguito delle segnalazioni prevenute all'Ufficio della Consigliera aventi ad oggetto presunte prassi discriminatorie poste in essere dalla Società in fase di assunzione, che avrebbero determinato una presenza femminile non equilibrata in azienda.

Nel corso della riunione, i rappresentanti aziendali hanno illustrato le modalità attraverso cui si è dato vita alla nuova compagnia, a totale partecipazione pub-

blica. In questo ambito, al fine di non incorrere nel regime degli aiuti di Stato, la nuova dirigenza ha dovuto rispettare precisi vincoli nel dimensionamento iniziale della flotta. I rappresentanti della Società hanno altresì evidenziato che sugli aspetti contrattuali e sulle modalità di assunzione del nuovo personale vi è stata una consultazione preventiva con i sindacati e che le procedure di assunzione, tutt'ora in corso, hanno al momento interessato – per più della metà – donne di tutte le fasce di età.

Nell'occasione, la Società ha anche comunicato di aver promosso, per la prima volta, una donna al ruolo di comandante e ha assicurato una costante attenzione sul tema delle pari opportunità di genere.

All'esito dell'incontro, su espressa richiesta della Consigliera nazionale, la compagnia si è resa disponibile a fornire, nel breve periodo, un aggiornamento sull'andamento delle assunzioni.

In relazione alla presunta discriminazione di risorse femminili tra i 35 e i 50 anni in particolare tra gli assistenti di volo, la Società – in una nota inviata agli Uffici del Ministero – rappresenta che al 10 aprile il personale assunto con la qualifica di assistente di volo sarà pari a complessive 972 risorse di cui 547 donne e 425 uomini. In termini percentuali, il 56 per cento è costituito da donne e il 44 per cento da uomini, rispetto ad un dato di 54 per cento di donne e 46 per cento di uomini al 31 dicembre 2021.

La Compagnia riferisce altresì che lo scorso 16 marzo ha concordato di implementare, insieme alle parti sociali un costante monitoraggio delle tematiche attinenti la parità di genere, ivi inclusi dati della presenza femminile in organico, nonché misure gestionali già attuate e in corso

di implementazione a sostegno della maternità.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a mantenere alta l'attenzione sulla questione denunciata dagli onorevoli interroganti, al fine di presidiare il rispetto nelle politiche di gestione del personale dei principi di non discriminazione, di sostenibilità e di inclusione. Assicuro

pertanto che le competenti strutture ministeriali vigileranno affinché sia mantenuta una costante interlocuzione tra la Società e la Consigliera Nazionale di Parità, con l'obiettivo di aggiornare progressivamente la Consigliera medesima in merito al prosieguo dell'*iter* assunzionale ed alle iniziative intraprese dalla Compagnia in termini di rispetto della parità di genere.

ALLEGATO 5

5-07839 Giaccone: Iniziative per favorire la sollecita definizione del nuovo contratto collettivo nazionale del settore della vigilanza privata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione segnalata dagli onorevoli interroganti interessa un settore particolarmente complesso quale quello della vigilanza privata che occupa migliaia di lavoratrici e lavoratori.

L'attuale CCNL dell'8 aprile 2013 aveva validità normativa sino al 31 dicembre 2015 e dunque sono più di 6 anni che è scaduto.

Risulta che le organizzazioni sindacali già dal 2016 abbiano presentato la loro piattaforma per il rinnovo contrattuale ma le trattative con i rappresentanti datoriali hanno sempre proceduto a rilento. Per questo, nel 2020 le organizzazioni sindacali sono state ricevute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dove hanno esposto le loro proposte e rivendicazioni.

Relativamente al rinnovo del CCNL, allo stato, risultano in corso trattative tra le organizzazioni datoriali e sindacali che riguardano sia la parte giuridica che economica del contratto.

Da parte delle organizzazioni sindacali, le rivendicazioni sul nuovo CCNL, sono relative alla garanzia occupazionale in occasione del cambio di appalto, al rispetto dei turni e degli orari di lavoro coerenti con l'esigenza di recupero delle energie psico-fisico degli operatori e le norme in

materia di salute e sicurezza sul lavoro, al riconoscimento delle professionalità in considerazione delle caratteristiche dei siti presso i quali si deve garantire la sicurezza e, soprattutto, a un aumento salariale adeguato al costo della vita.

Alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione sull'adeguatezza dei minimi salariali, nonché in considerazione della particolare congiuntura relativa all'incremento dei prezzi, è certamente necessario che si giunga al più presto ad un rinnovo contrattuale che consenta il riconoscimento di salari equi, dignitosi e allineati al costo della vita.

Posto che le istituzioni non possono sostituirsi alle parti sociali nell'esercizio della loro autonomia negoziale, concludo assicurando la massima disponibilità del Ministero del lavoro, nel rispetto della normativa vigente e se richiesto dalle parti, a offrire una sede istituzionale di mediazione che consenta di facilitare il confronto e di sensibilizzare le parti sociali del settore a riprendere l'interlocuzione già avviata al fine di giungere ad una celere conclusione delle trattative negoziali per il rinnovo contrattuale.

ALLEGATO 6

5-07797 Costanzo: Sugli accertamenti ispettivi avviati nei confronti di Mondo Convenienza per violazioni relative ai diritti dei lavoratori con particolare riferimento a quelli adibiti al facchinaggio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante espone le criticità che insistono sullo stabilimento Mondo Convenienza di Calderara di Reno (Bologna).

Per quanto riguarda più direttamente la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha riferito che gli accertamenti ispettivi, di cui è stata data informazione nella risposta all'interrogazione del 19 gennaio scorso, risultano ancora in corso.

In data 4 ottobre 2021 l'INL ha avviato una vigilanza straordinaria rivolta proprio alle aziende addette alla logistica e/o al trasporto operanti presso i magazzini con insegna « Mondo Convenienza ».

Tale iniziativa veniva avviata anche sulla base di segnalazioni e notizie in merito a denunciate condizioni di sfruttamento degli addetti al trasporto e montaggio di mobili.

La citata vigilanza straordinaria ha interessato tutto il territorio nazionale con particolare riguardo a n. 12 regioni per 30 province.

Le verifiche ispettive si sono focalizzate in particolare sui seguenti fenomeni: lo sfruttamento lavorativo, la violazione della normativa in materia di orario di lavoro, l'applicazione di un CCNL meno oneroso (es. CCNL pulizie o multiservizi) in luogo del CCNL di riferimento (CCNL trasporto merci e logistica), le illecite esternalizzazioni ed elusione della normativa sugli appalti di servizi, anche mediante il ricorso a cooperative spurie, le violazioni in materia di salute e sicurezza, le violazioni in materia contributiva, assicurativa e fiscale.

Durante gli accessi ispettivi sono stati trovati in attività lavorativa oltre 370 lavoratori e le verifiche risultano estese ad una platea di oltre 1.000 lavoratori.

Il Governo ha messo in campo interventi articolati per il contrasto ai fenomeni evidenziati, sia di carattere normativo sia di carattere repressivo.

Con la legge delega per la disciplina dei contratti pubblici recentemente approvata al Senato, è stato stabilito che il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee debba avvenire mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ma rimanendo ferma l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza.

Si prevede, altresì, che sia garantita l'applicazione dei contratti collettivi di settore stipulati dalle associazioni maggiormente rappresentative e che siano assicurate a tutti i lavoratori, anche ai lavoratori in subappalto, le stesse tutele economiche e normative oltre che quelle contro il lavoro irregolare.

Nel solco di un rafforzamento del legame tra regolarità dei rapporti di lavoro e prevenzione anti infortunistica, si inseriscono poi le iniziative portate avanti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quali il protocollo sui *riders* e la costituzione della *task force* nel settore logistica e trasporto merci, sottoscritti allo scopo di individuare tempestivamente e contrastare i comportamenti illegali in entrambi i settori, nonché di scongiurare il pericolo di un abbassamento degli standard di legalità complessiva nell'esecuzione della prestazione, suscettibile di ripercuotersi negativamente sui livelli di sicurezza.

Relativamente infine al percorso di riforma delle cooperative non posso che assicurare che il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali sosterrà il Ministero dello sviluppo economico, che ha la competenza primaria in materia, per promuovere l'adozione di norme che vadano nella direzione di garantire ai lavoratori delle cooperative un rapporto di lavoro regolare, sicuro e con livelli retributivi non inferiori

a quelli previsti dai CCNL stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di debellare il deprecabile fenomeno del *dumping* contrattuale rappresentato dai cosiddetti contratti pirata.

ALLEGATO 7

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere (C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere, beneficiarie di interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Art. 2

(Modifiche alla legge n. 68 del 1999)

1. Al fine di estendere anche alle donne vittime di violenza di genere di cui all'articolo 1 della presente legge le agevolazioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso l'inserimento delle stesse nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: « in favore di tali soggetti » sono inserite le seguenti: « , nonché delle donne vittime di violenza di genere purché inserite nei percorsi di protezione certificati dai servizi sociali o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ».

2. I centri per l'impiego adottano le opportune misure di protezione al fine di

garantire la riservatezza dei dati dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 3.

(Sgravio contributivo per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere)

1. Lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a tutti i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne vittime di violenza di genere di cui all'articolo 1 della presente legge, debitamente certificata dai servizi sociali o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

XII COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari sociali)****S O M M A R I O****COMITATO DEI NOVE:**

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governato, approvato dal Senato	301
--	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	302
---	-----

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	302
--	-----

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	302
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	306
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-07277 Businarolo: Conseguenze della riconversione in Covid-Hospital dell'Ospedale « Madre Teresa » di Schiavonia (Padova)	304
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	309
--	-----

5-07535 Gemmato: Iniziative volte a favorire il riavvio del protocollo sperimentale per la cura dei tumori al pancreas inoperabili	305
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	311
--	-----

5-07645 De Filippo: Iniziative concernenti la revisione della normativa in materia di trapianti	305
---	-----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	312
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	305
---	-----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 6 aprile 2022.

**DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione
della peste suina africana (PSA).
C. 3547 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle
9.30.

SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza
della vicepresidente Michela ROSTAN. — In-
terviene il sottosegretario di Stato per la
salute, Andrea Costa.*

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna si concluderà la discussione sul provvedimento in esame. Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire.

Carmelo Massimo MISITI (M5S) rileva che nella predisposizione degli emendamenti appare opportuno tenere conto delle risultanze dell'ampio ciclo di audizioni svolte. Richiama in proposito, come aspetti di particolare rilievo, la necessità di definire meglio il concetto di «eccellenza» e le problematiche connesse al percorso dei ricercatori che operano presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Michela ROSTAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che si è così concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda altresì che alle ore 12 di martedì 12 aprile è stato fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna si concluderà la di-

scussione sul provvedimento in oggetto. Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire.

Lisa NOJA (IV) dichiara di concordare sull'impianto complessivo del provvedimento adottato dal Governo, pur rilevando che in esso non sono presenti alcuni temi rilevanti, a partire dalla tutela dei lavori fragili e dal contenimento dei prezzi per i dispositivi di protezione individuale, tematiche per le quali è venuta meno la specifica normativa a seguito della cessazione dello stato di emergenza. Ritiene, inoltre, inaccettabile la disposizione che permette il rientro negli istituti scolastici agli insegnanti non vaccinati. Valuta quindi necessario apportare i dovuti correttivi attraverso il percorso emendativo.

Michela ROSTAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che si è così concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda, altresì, che alle ore 12 di venerdì 8 aprile 2022 è stato fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2022.

Michela ROSTAN, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, deputato D'Attis, e il Governo hanno espresso i rispettivi pareri sugli emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, ad esclusione di quelli che propongono l'aggiunta di ulteriori lettere dopo la *f*). Ricorda, altresì, che sono stati accantonati gli emendamenti Noja 1.20 e Gemmato 1.54 e che è stato votato da ultimo l'emendamento D'Arrando 1.64.

Nella seduta odierna l'esame riprenderà, pertanto, dagli identici emendamenti Bagnasco 1.36 e Foscolo 1.56.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati negli identici termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*), sui seguenti emendamenti: gli identici Bagnasco 1.36 e Foscolo 1.56, gli emendamenti Bologna 1.49, Magi 1.42, gli identici Rizzo Nervo 1.8 e Stumpo 1.28, gli emendamenti Ruggiero 1.75, Magi 1.43, gli identici Rizzo Nervo 1.10 e Stumpo 1.30 e gli emendamenti Stumpo 1.29 e Rizzo Nervo 1.9. Invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Magi 1.46.

Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Novelli 1.37 e Bologna 1.50, a condizione che siano riformulati negli identici termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*) nonché sugli emendamenti Boldi 1.57, Bologna 1.53, Magi 1.47 e Novelli 1.39, a condizione che siano riformulati negli identici termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro la presentatrice dell'emendamento Bologna 1.52.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Noja 1.19, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*).

Esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati negli identici termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*), sugli identici emendamenti Bagnasco 1.38, Bologna 1.51 e De Martini 1.58 nonché sugli emendamenti Stumpo 1.31, Rizzo Nervo 1.11, D'Arrando 1.59, Noja 1.20 – quest'ultimo accantonato nella seduta precedente –, Stumpo 1.32, Rizzo Nervo 1.12, D'Arrando 1.65, Magi 1.45, Stumpo 1.34 e Rizzo Nervo 1.13.

Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Rizzo Nervo 1.14 e D'Arrando 1.66 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Noja 1.21

Propone, infine, di mantenere l'accantonamento dell'emendamento Gemmato 1.54.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione concorda sulla proposta di mantenere l'accantonamento dell'emendamento Gemmato 1.54.

Celeste D'ARRANDO (M5S) chiede chiarimenti in relazione all'invito al ritiro dell'emendamento a sua prima firma 1.66.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, osserva che il testo base già prevede la possibilità di destinare agli interventi previsti dal provvedimento in oggetto specifiche risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale.

Celeste D'ARRANDO (M5S) sottolinea che finalità della proposta emendativa a sua prima firma è quella di prevedere, non solo in maniera eventuale, una specifica quota di risorse del Fondo sanitario nazionale da destinare agli interventi oggetto del presente provvedimento, come peraltro richiesto nel corso delle audizioni svolte. Chiede, pertanto, di valutare l'accantonamento dell'emendamento in discussione, al fine di poterne effettuare una più compiuta valutazione.

Mauro D'ATTIS (FI), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento D'Arrando 1.66.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione concorda sulla proposta di accantonare l'emendamento D'Arrando 1.66.

Michela ROSTAN, *presidente*, comunica che gli emendamenti Bagnasco 1.36, Foscolo 1.56, Bologna 1.49, Magi 1.42, Rizzo Nervo 1.8, Stumpo 1.28, Ruggiero 1.75, Magi 1.43, Rizzo Nervo 1.10, Stumpo 1.30 e 1.29 e Rizzo Nervo 1.9, sono stati riformulati in termini identici dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva l'identica proposta di riformulazione degli emendamenti Bagnasco 1.36, Foscolo 1.56, Bologna 1.49, Magi 1.42, Rizzo Nervo 1.8, Stumpo 1.28, Ruggiero 1.75, Magi 1.43, Rizzo Nervo 1.10,

Stumpo 1.30 e 1.29 e Rizzo Nervo 1.9 (*vedi allegato 1*).

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che a seguito della votazione appena svolta risulta assorbito l'emendamento Magi 1.46, che pertanto non sarà posto in votazione.

Comunica che gli emendamenti Novelli 1.37 e Bologna 1.50, per i quali è stata avanzata una proposta di riformulazione, in termini identici, dal relatore, sono stati riformulati dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva l'identica proposta di riformulazione degli emendamenti Novelli 1.37 e Bologna 1.50 (*vedi allegato 1*).

Michela ROSTAN, *presidente*, comunica che gli emendamenti Boldi 1.57, Bologna 1.53, Magi 1.47 e Novelli 1.39, per i quali è stata avanzata una proposta di riformulazione, in termini identici, dal relatore, sono stati riformulati dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva l'identica proposta di riformulazione degli emendamenti Boldi 1.57, Bologna 1.53, Magi 1.47 e Novelli 1.39 (*vedi allegato 1*).

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che a seguito della votazione appena svolta risulta assorbito l'emendamento Bologna 1.52, che pertanto non sarà posto in votazione.

Michela ROSTAN, *presidente*, comunica che è stata accettata dalla presentatrice la riformulazione proposta dell'emendamento Noja 1.19.

La Commissione approva l'emendamento Noja 1.19 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Michela ROSTAN, *presidente*, comunica che gli emendamenti Bagnasco 1.38, Bologna 1.51, De Martini 1.58, Stumpo 1.31, Rizzo Nervo 1.11, D'Arrando 1.59, Noja 1.20, Stumpo 1.32, Rizzo Nervo 1.12, D'Arrando 1.65, Magi 1.45, Stumpo 1.34 e Rizzo Nervo 1.13, sono stati riformulati in termini identici dai rispettivi presentatori.

La Commissione approva l'identica proposta di riformulazione degli emendamenti Bagnasco 1.38, Bologna 1.51, De Martini 1.58, Stumpo 1.31, Rizzo Nervo 1.11, D'Arrando 1.59, Noja 1.20, Stumpo 1.32, Rizzo Nervo 1.12, D'Arrando 1.65, Magi 1.45, Stumpo 1.34 e Rizzo Nervo 1.13 (*vedi allegato 1*).

Michela ROSTAN, *presidente*, avverte che a seguito della votazione appena svolta risulta precluso l'emendamento Rizzo Nervo 1.14, che pertanto non sarà posto in votazione.

La Commissione approva l'emendamento Noja 1.21 (*vedi allegato 1*).

Michela ROSTAN, *presidente*, essendo terminato l'esame delle proposte emendative sulle quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso i loro pareri e ricordando che restano accantonati gli emendamenti Gemmato 1.54 e D'Arrando 1.66, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.35.

5-07277 Businarolo: Conseguenze della riconversione in Covid-Hospital dell'Ospedale «Madre Teresa» di Schiavonia (Padova).

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), co-firmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Fa presente che, nonostante i dirigenti della ULSS 6 Euganea

abbiano recentemente annunciato che l'ospedale di Schiavonia tornerà alla normalità, con la riapertura del pronto soccorso, dell'area chirurgica e medica, dei reparti di terapia subintensiva, anche cardiologica, cui seguirà peraltro una fase di ristrutturazione, esiste tuttora una grave problematica relativa allo smaltimento del pregresso, in termini di ricoveri chirurgici, prestazioni ambulatoriali e *screening* oncologici. È fondamentale che l'ospedale torni alla sua funzione originaria al più presto, ricominciando a fornire servizi essenziali ai 180 mila cittadini dell'area, e che non perda tale funzione ineludibile nemmeno nel caso, per fortuna per ora solo ipotetico, che si ripresenti il problema dell'emergenza epidemiologica.

5-07535 Gemmato: Iniziative volte a favorire il riavvio del protocollo sperimentale per la cura dei tumori al pancreas inoperabili.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marcello GEMMATO (FDI), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto, pur ringraziando il sottosegretario per l'impegno e per la risposta. Ritiene utile ripercorrere quanto avvenuto. La sperimentazione sul trattamento terapeutico del carcinoma pancreatico non operabile in terzo stadio, di cui tratta l'interrogazione a sua firma, è stata interrotta per il decesso del primo paziente sottoposto a tale terapia. L'autopsia, disposta dalla procura della Repubblica di Bari, avrebbe poi dimostrato che il decesso è stato dovuto integralmente a legionellosi, e che al contrario il tumore pancreatico era regredito fino a scomparire. A questo si aggiunge il problema burocratico richiamato dall'interrogazione, concernente la procedura di registrazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione, a causa del quale l'Istituto tumori di Bari «Giovanni Paolo II» sarebbe stato erroneamente sanzionato dall'Aifa. Oltre a rimarcare quanto sia inaccettabile che la ricerca italiana sia bloccata

da problemi di tipo puramente burocratico, è a suo avviso necessario che la politica ponga l'attenzione sull'importanza delle sperimentazioni terapeutiche, specialmente quando, come in questo caso, esse mostrano risultati promettenti e consentono di combattere malattie aggressive e morali come il carcinoma pancreatico.

5-07645 De Filippo: Iniziative concernenti la revisione della normativa in materia di trapianti.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vito DE FILIPPO (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto dalla risposta fornita dal sottosegretario Costa, che comunque ringrazia per la cortesia e per l'approfondito lavoro svolto. Avendo conosciuto sin dal suo inizio la vicenda istituzionale del Centro nazionale trapianti, si dichiara consapevole del fatto che in questo momento, come mai negli ultimi anni, la Rete nazionale da esso coordinata potrebbe contribuire a salvare vite umane.

Dal territorio, tuttavia, giungono informazioni che sembrano smentire almeno parzialmente questa aspettativa, e questo nonostante i ben 51 incontri con le regioni dedicate al tema. Questo suscita una certa delusione, anche considerato che in passato l'esperienza del Centro e della Rete nazionali trapianti costituivano un vero e proprio punto di riferimento a livello internazionale. Preannuncia che tornerà sull'argomento con nuove iniziative.

Michela ROSTAN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Art. 1.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) incentivazione di strategie di prevenzione e *screening* per HIV e infezioni sessualmente trasmesse su modello *community-based*, implementate anche dagli enti del terzo settore in contesti non sanitari, ivi inclusa l'attività di prevenzione, esecuzione e comunicazione dell'esito dei test rapidi di *screening* da parte di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie (*community health-workers*) adeguatamente formati, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

f-ter) incentivazione della distribuzione, anche gratuita, degli strumenti di prevenzione riconosciuti efficaci e indicati dalle agenzie internazionali e dalle linee guida nazionali e internazionali ufficialmente riconosciute, in particolare per le popolazioni maggiormente esposte all'HIV, anche attraverso la distribuzione da parte delle farmacie di comunità dei farmaci innovativi e in distribuzione diretta;

f-quater) creazione e inclusione nei *curricula* scolastici di corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, relativamente alle tematiche dell'HIV, delle infezioni sessualmente trasmesse e della salute sessuale.

* **1.36.** (Nuova formulazione) Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

* **1.56.** (Nuova formulazione) Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

* **1.49.** (Nuova formulazione) Bologna.

* **1.42.** (Nuova formulazione) Magi.

* **1.8.** (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Lepri, Pini, Ianaro.

* **1.28.** (Nuova formulazione) Stumpo.

* **1.75.** (Nuova formulazione) Ruggiero, D'Arrando, Penna, Villani.

* **1.43.** (Nuova formulazione) Magi.

* **1.10.** (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Lepri, Siani, De Filippo, Pini, Ianaro.

* **1.30.** (Nuova formulazione) Stumpo.

* **1.29.** (Nuova formulazione) Stumpo.

* **1.9.** (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Ianaro, Lepri.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) utilizzo, secondo indicazione medica, di strumenti di prevenzione, anche farmacologici, per le persone maggiormente soggette a rischio di infezione, fermo restando quanto previsto dalle linee guida internazionali e nazionali vigenti. Il Piano nazionale di interventi di cui al comma 2 individua le condizioni di fragilità cui è concesso l'utilizzo dei suddetti strumenti.

** **1.37.** (Nuova formulazione) Novelli, Magi, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

** **1.50.** (Nuova formulazione) Bologna.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica sulle infezioni e malattie da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e a trasmissione sessuale anche attraverso l'individuazione di specifiche linee di indirizzo e di risorse.

- * **1.57.** (Nuova formulazione) Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Pao-
lin, Patelli, Sutto, Tiramani.
- * **1.53.** (Nuova formulazione) Bologna.
- * **1.47.** (Nuova formulazione) Magi.
- * **1.39.** (Nuova formulazione) Novelli, Ver-
sace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) iniziative di contrasto alle discriminazioni nei confronti delle persone affette da HIV o AIDS, anche mediante campagne di sensibilizzazione.

- 1.19.** (Nuova formulazione) Noja, Baldini.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono definiti e specificati nel Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale predisposto dal Comitato tecnico sanitario, sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale di cui all'articolo 6, comma 1, adottato con decreto dal Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, nonché d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Ciascun Piano ha durata triennale e può essere aggiornato, ove occorra, nel corso del triennio.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Nel definire e specificare gli interventi previsti dal comma 1, il Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni

e malattie a trasmissione sessuale tiene in considerazione le caratteristiche, le necessità e i bisogni specifici dei pazienti in età pediatrica e delle loro famiglie.

b) sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Le regioni dettano indirizzi alle aziende sanitarie locali per assicurare la funzionalità e l'adeguatezza dei servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase del ricovero, sia possibile la prosecuzione della cura presso il domicilio dei pazienti con l'obiettivo di garantire una buona qualità della vita correlata allo stato di salute. Il trattamento a domicilio è eseguito mediante il servizio di assistenza domiciliare integrata, in accordo con le indicazioni terapeutiche e assistenziali fornite dalla struttura di ricovero o ambulatoriale per malattie infettive che ha in cura il paziente. Il servizio di cura domiciliare assicura la partecipazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta all'assistenza e la collaborazione, quando possibile e in via residuale, del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali o di enti del terzo settore, incluse le imprese sociali, iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'assistenza e il trattamento possono essere attuati a livello territoriale in forma residenziale o semiresidenziale presso centri idonei e residenze collettive o case alloggio, con il ricorso dei medesimi soggetti accreditati a tale fine. Le modalità di accreditamento e le forme di convenzione sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente sono definite le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate e degli esiti di cura, la formazione e rota-

zione del personale addetto al controllo nonché il sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.

3-bis. Le regioni favoriscono, incentivano e assicurano la co-programmazione, co-progettazione e realizzazione di strategie di prevenzione e *screening* per HIV e infezioni sessualmente trasmesse su modello *community-based*, implementate dagli enti del terzo settore attivi nella prevenzione dell'HIV e delle IST in contesti non sanitari, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute, ivi inclusa l'attività di prevenzione, esecuzione e comunicazione dell'esito dei test rapidi di *screening* da parte di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie adeguatamente formati, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale.

3-ter. Le regioni assicurano, almeno nei capoluoghi di provincia, centri unitari per lo *screening*, la prevenzione e la cura gratuite dell'HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale, oltre che per la promozione della salute sessuale, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore;

b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: negli ospedali: aggiungere le seguenti: e nelle strutture ambulatoriali;

c) al comma 5, sopprimere le parole: , entro le previsioni quantitative stabilite dal Piano nazionale strategico,.

* **1.38.** *(Nuova formulazione)* Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

* **1.51.** *(Nuova formulazione)* Bologna.

* **1.58.** *(Nuova formulazione)* De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paoletti, Patelli, Sutto, Tiramani.

* **1.31.** *(Nuova formulazione)* Stumpo.

* **1.11.** *(Nuova formulazione)* Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Lepri, Pini, Ianaro.

* **1.59.** *(Nuova formulazione)* D'Arrando, Penna, Villani.

* **1.20.** *(Nuova formulazione)* Noja, Baldini.

* **1.32.** *(Nuova formulazione)* Stumpo.

* **1.12.** *(Nuova formulazione)* Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri, Ianaro.

* **1.65.** *(Nuova formulazione)* D'Arrando, Penna, Villani.

* **1.45.** *(Nuova formulazione)* Magi.

* **1.34.** *(Nuova formulazione)* Stumpo.

* **1.13.** *(Nuova formulazione)* Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Ianaro, Lepri.

Sopprimere il comma 7.

1.21. Noja, Baldini.

ALLEGATO 2

5-07277 Businarolo: Conseguenze della riconversione in Covid-Hospital dell'Ospedale « Madre Teresa » di Schiavonia (Padova).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al quesito posto dall'onorevole interrogante, rappresento quanto segue.

A seguito della Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario da Covid-19, per fronteggiare l'emergenza pandemica e disporre la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria, sono stati adottati nei mesi successivi numerosi provvedimenti, sia a livello nazionale che regionale.

Ricordo che l'articolo 5-sexies del decreto-legge n. 18 del 2020 ha espressamente previsto la possibilità di rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.

Per quanto riguarda la regione Veneto, la stessa regione ha precisato che in data 15 marzo 2020 è stata istituita una Unità di crisi, che ha elaborato e approvato il Piano di Emergenza Ospedaliera COVID-19 del Veneto, prevedendo un incremento dell'offerta di posti letto aggiuntivi e l'individuazione di ospedali interamente dedicati ai pazienti COVID. Ciò anche in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, recante misure per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive.

Con Delibera della Giunta regionale 5 maggio 2020 n. 552, è stato approvato il « Piano Emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici ».

Con successiva Delibera 6 agosto 2020 n. 1103 è stato approvato il Piano emergenziale per l'autunno 2020, che ha previsto ulteriori interventi nell'ambito dell'assistenza ospedaliera e dell'accesso al Pronto

Soccorso, il potenziamento dei laboratori di microbiologia e l'adozione di *test* rapidi da parte di Pronto soccorso, delle RSA e dei Medici di Medicina Generale.

La regione Veneto ha attivato le Unità speciali di Continuità Assistenziali (USCA), ha potenziato la rete di assistenza territoriale con particolare riferimento ai pazienti fragili, cronici e/o affetti da patologie invalidanti e resi più vulnerabili durante la pandemia, l'attivazione dei servizi di telemedicina, per continuare a garantire un'assistenza privilegiando la permanenza a domicilio.

Tra le azioni adottate, si ricorda l'individuazione, tra gli altri, dell'ospedale di Schiavonia come Covid Hospital.

Con nota del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale datata 7 dicembre 2021, tenuto conto dell'evoluzione della fase epidemica ed al fine di contenere il progressivo aumento dei casi di infezioni, tutte le Aziende ULSS e Ospedaliere, unitamente all'Istituto Oncologico del Veneto e all'Azienda zero, sono state invitate ad attivare le azioni previste nel Piano di Emergenza Autunno, con l'adozione delle misure che accompagnano ciascuna fase – corrispondente a diversi livelli di rischio sanitario – tra le quali figura anche la Fase 3 che contempla anche l'attivazione di Covid Hospital.

Per l'Ospedale di Schiavonia, la necessità di procedere con la Fase 3, è stata determinata anche dai dati rilevati in merito all'occupazione dei posti letto nell'area padovana nel periodo dal 1 al 7 dicembre.

Nella relazione che l'Azienda Ulss 6 Euganea ha inviato all'Area Sanità e Sociale nel mese di gennaio 2022, viene evidenziato che l'ospedale di Schiavonia, pur avendo riconvertito un elevato numero di posti letto a favore dei reparti di terapia

intensiva, malattie infettive e pneumologia, ha sempre mantenuto la piena operatività per l'area materno infantile, l'oncologia, la dialisi e la psichiatria.

Inoltre, pur riducendo l'attività ambulatoriale erogata in ambito ospedaliero, sono state assicurate le prestazioni aventi priorità U e B, cioè le prestazioni da garantire rispettivamente entro 24 ore o 10 giorni dalla prenotazione.

Inoltre, come da indicazioni regionali, l'Ulss 6, ha definito un progetto per garantire la coesistenza dell'attività ordinaria con quella di ricovero dei pazienti Covid presso l'Ospedale di Schiavonia, in quanto l'infezione da Sars-CoV-2 sta assumendo natura endemica con recrudescenze periodiche.

L'adozione di alcuni interventi strutturali e l'assunzione di ulteriore personale, consentirà, in particolare, da un lato di prestare le cure ai pazienti Covid durante l'incremento dei contagi, dall'altro di dedicare le medesime risorse al recupero delle liste d'attesa quando l'andamento epidemico sarà più contenuto.

Le problematiche derivanti dall'attivazione delle misure di contrasto al Covid-19, come ad esempio i Covid Hospital, sono state affrontate anche a livello nazionale con la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge n. 104 che ha introdotto specifiche misure in materia di liste d'attesa, autorizzando le regioni ad avvalersi di strumenti straordinari anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente sulla spesa del personale.

Per quanto riguarda la regione Veneto, con delibera della Giunta regionale 8 settembre 2020, n. 1329, è stato adottato il Piano Operativo regionale per il recupero delle liste d'attesa sia dei ricoveri ospedalieri che delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di *screening*, prevedendo anche il reclutamento straordinario di personale e l'incremento del monte ore dell'assistenza specialistica convenzionata interna.

Il ricorso alle soluzioni adottate con l'articolo 38 della legge regionale n. 30 del 2016 (suddivisione in classi di priorità, presa in carico dei pazienti, sistema di *recall*, aperture serali, prefestive e festive, utilizzo di grandi apparecchiature di diagnostica per immagini, ricorso agli erogatori privati), unitamente agli strumenti previsti dell'articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020 consentono alle aziende sanitarie di soddisfare le richieste di prestazioni garantendo ai cittadini la continuità delle cure.

Da ultimo, infine, la regione ribadisce che la sospensione delle attività sanitarie non ha riguardato le prestazioni aventi priorità U e B, né le attività in ambito materno infantile, oncologico, malattie rare e psichiatria, sia per le prime visite che per quelle di controllo; aggiunge che, nel rispetto delle disposizioni del Comitato di crisi emergenza Coronavirus, le Aziende sanitarie sono tenute a garantire le prestazioni valutate come non rinviabili in considerazione del quadro clinico del paziente.

ALLEGATO 3

5-07535 Gemmato: Iniziative volte a favorire il riavvio del protocollo sperimentale per la cura dei tumori al pancreas inoperabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sul progetto di ricerca oggetto dell'interrogazione rappresento quanto segue.

Il progetto è stato approvato dal Comitato Etico e dalla Direzione Scientifica dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari (IRCCS) con delibera n. 226 del 26 gennaio 2021.

In data 2 aprile 2021, il Comitato Etico ha sospeso la sperimentazione a causa di un evento avverso grave, relativo al primo paziente trattato nell'ambito del protocollo: l'IRCCS ha preso atto della sospensione con Delibera n. 113 del 30 aprile 2021.

L'AIFA è stata informata dell'evento avverso grave e, verificata l'assenza della registrazione del *clinical trial* da parte del promotore, ha disposto la sospensione cautelare di tutte le attività connesse al protocollo sperimentale e ha sanzionato il promotore ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003.

L'IRCCS ha preso atto del provvedimento AIFA e con Delibera del Direttore Generale dell'Istituto ne ha ordinato l'esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 211 del 2003 nessuna sperimentazione clinica dei medicinali può essere avviata in assenza del parere favorevole del Comitato Etico competente e in presenza di obiezioni motivate da parte dell'AIFA, Autorità competente in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, alla quale sia stata presentata la domanda di autorizzazione nella forma prescritta.

L'imprescindibilità della preventiva autorizzazione risponde ad una istanza di « buona pratica clinica », da intendersi come l'insieme dei requisiti in materia di qualità in campo etico e scientifico, riconosciuti a livello internazionale, che devono essere osservati.

Non si tratta di un mero requisito formale o amministrativo, bensì del preminente interesse generale di tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano allo studio e di garanzia della affidabilità dei dati raccolti, perseguibile soltanto attraverso un controllo indipendente da parte delle Istituzioni e degli organismi a ciò deputati.

La normativa europea in materia, in particolare il Regolamento (UE) n. 536/2014, distingue chiaramente il ruolo del Comitato Etico, (organismo, indipendente istituito dallo Stato membro), dal ruolo del Promotore (persona, società, istituzione che si assume la responsabilità di avviare e gestire la sperimentazione clinica), stabilendo la necessaria indipendenza del primo rispetto al secondo.

Si osserva che l'ufficio di segreteria tecnico scientifica deve trasmettere all'AIFA i provvedimenti emanati dal Comitato Etico stesso, ma non può il Comitato Etico sostituirsi al promotore nella presentazione della domanda di autorizzazione all'AIFA, sicché una tale omissione legittimamente è stata contestata all'IRCCS e successivamente sanzionata da Aifa.

Il Comitato Etico non è delegato del promotore, bensì organismo di valutazione indipendente, che presta a quest'ultimo soltanto « supporto tecnico e informativo », ove richiesto, senza assumere responsabilità sullo studio.

Pertanto, allo stato, sulla base delle valutazioni sopra indicate, si ritiene che non possa essere richiesto un procedimento di « riavvio » del protocollo sperimentale sospeso, in assenza della presentazione di idonea istanza di autorizzazione e conseguente procedura di valutazione con esito positivo da parte di AIFA.

ALLEGATO 4

5-07645 De Filippo: Iniziative concernenti la revisione della normativa in materia di trapianti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle iniziative adottate dal Centro Nazionale Trapianti (CNT), segnalo che negli ultimi 3 anni sono stati svolti 52 incontri del CNT con i rappresentanti delle regioni e 29 riunioni della Consulta tecnica nazionale per i trapianti di cui all'articolo 9 della legge n. 91 del 1999, durante i quali sono stati discussi ed approvati 26 protocolli, come riportato nel sito istituzionale del CNT.

Tali protocolli riguardano molteplici aspetti dell'attività di donazione e trapianto in Italia, tra i quali la definizione e l'aggiornamento dei criteri di assegnazione degli organi, dei protocolli di sicurezza del trapianto rispetto al diffondersi della pandemia Covid-19 e le misure di sostegno alla donazione, per migliorare la disponibilità di organi a fronte del fabbisogno di trapianto.

Quanto ai contatti regolari tra CNT, Ministero della salute e regioni segnalo che il rapporto e la condivisione dei compiti, dei programmi e delle linee di indirizzo è costante e si svolge in piena armonia e nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali, infatti alle sedute del CNT e della Consulta tecnica nazionale partecipano rappresentanti ministeriali.

Con riferimento all'osservazione sui condizionamenti da parte di alcune regioni e di alcune Società scientifiche, rappresento che il CNT, in ragione della propria composizione, nonché di quella della Consulta di cui si avvale costantemente, accoglie e recepisce le istanze di tutte le regioni, nessuna esclusa, assumendo decisioni ampiamente discusse e condivise. Tutti i protocolli presentati vengono approvati a maggioranza, attraverso la votazione dei rappresentanti delle regioni che hanno tutti lo stesso diritto di voto.

Colgo l'occasione per ricordare che il CNT è impegnato con iniziative e azioni volte a consolidare e rafforzare i punti di forza di un sistema che rappresenta, per complessità e risultati, una eccellenza del Sistema Sanitario Nazionale.

Le azioni strategiche che ne caratterizzano l'azione e che costituiscono l'asse portante della rete nazionale dei trapianti si snodano secondo le seguenti direttrici:

1) Aumento dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule, nel cui ambito il CNT ha promosso iniziative volte ad aumentare le segnalazioni dei donatori di organi e tessuti, ridurre le opposizioni, incrementare i trapianti da donatori a cuore fermo e da donatori viventi, promuovere programmi internazionali per lo scambio di organi;

2) Qualità e sicurezza nella donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule nel cui ambito ha promosso iniziative per garantire il monitoraggio e riduzione di eventi e reazioni avverse gravi per organi, tessuti e cellule, per potenziare il Sistema informativo trapianti e ha attuato misure di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 sulla rete trapianti. Per tale specifico aspetto, preciso che nel 2020 l'impatto nei mesi di picco della prima ondata di pandemia ha fatto registrare in Italia un calo delle donazioni e dei trapianti prossimo al 40 per cento, la perdita complessiva di trapianti registrata a fine anno è stata del 10 per cento, dato accettabile, se si considera quanto accaduto in altri Paesi, come Francia, Spagna e Regno Unito, che hanno avuto, nello stesso periodo, riduzioni doppie;

3) *Governance* della rete nazionale trapianti: in tale ambito, il CNT ha promosso iniziative volte a perseguire l'omo-

geneità del processo di donazione e trapianto nel territorio nazionale, la regolamentazione, implementazione e realizzazione dei Registri nazionali di patologia.

Sul fronte della corretta informazione e della promozione della cultura della donazione, il CNT collabora con il Ministero della salute per definire, progettare e realizzare campagne nazionali. Attualmente le campagne sono condivise nell'ambito della Consulta permanente e del CNT; le iniziative di volta in volta elaborate dal Centro sono adottate dai coordinamenti regionali, da tutte le articolazioni territoriali della rete e dalle associazioni di settore.

Quanto alle attività di formazione degli operatori, il CNT approva annualmente un piano nazionale, che tiene conto delle istanze provenienti dalla rete e delle diverse professionalità coinvolte nel processo di donazione e trapianto. Le attività di formazione e comunicazione rappresentano gli strumenti di contrasto alle opposizioni alla donazione di organi, significative in termini numerici soprattutto nelle regioni del sud.

Il CNT dal 2018 collabora con il Ministero dell'interno, con ANCI e Anusca alla promozione di materiale di informazione per i cittadini, nonché alla formazione degli operatori dei servizi demografici. Nel corso del 2021 sono state realizzate oltre 30 iniziative di formazione, che hanno coinvolto i coordinatori regionali, formando oltre 500 operatori. Inoltre, attraverso una « *media partnership* » sono stati realizzati contenuti informativi georeferenziati per 6 grandi città che, secondo l'indice del dono 2020, hanno riportato tassi di opposizioni elevati rispetto alle dichiarazioni rese.

Nello specifico dell'attività dei trapianti comunico che sono stati eseguiti in Italia 3.778 trapianti nel 2021, 341 in più rispetto al 2020 (+9,9 per cento): si tratta del terzo miglior risultato di sempre nel nostro Paese.

Sulle dichiarazioni di volontà rappresentato che il 2021 è stato un anno di ripresa non solo sul fronte dell'attività clinica, ma anche su quello della cultura della donazione. Negli ultimi 12 mesi sono state recepite 3.201.540 dichiarazioni di volontà, di cui 2.204.318 consensi alla donazione (68,8

per cento) e 997.222 opposizioni (31,2 per cento): la percentuale di consensi è la più alta mai raccolta in un anno.

Sulla necessità di attivare urgentemente campagne informative sulla possibilità, e sull'utilità di dare il proprio consenso alla donazione degli organi rappresento che, ogni anno, in occasione della Giornata Nazionale della donazione di organi, tessuti e cellule, vengono programmati, in centinaia di piazze, eventi e iniziative a sostegno della campagna nazionale per la donazione e il trapianto, con l'obiettivo di invitare i cittadini ad esprimere la propria volontà sul tema. A causa delle restrizioni connesse alla pandemia globale da Covid-19, nel 2020 il CNT ha lavorato alla definizione di una strategia per modificare strumenti e linguaggi della comunicazione sulla donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, adattandoli al nuovo contesto sociale e rendendone più efficaci i messaggi. La nuova campagna di comunicazione « Donare è una scelta naturale », è uno spazio condiviso di sensibilizzazione per tutti gli ambiti della donazione, con l'obiettivo di informare i cittadini sul valore del dono biologico, sulle modalità di espressione di volontà e sulle modalità di iscrizione, per la popolazione tra i 18 e i 35 anni, al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo.

La predetta campagna è stata avviata in occasione della Giornata nazionale della donazione dell'11 aprile 2021, è la prima che ha potuto contare su un approccio integrato di mezzi tradizionali, ufficio stampa, *social media*, *web* e digitale, radio, *smart tv* e pubblicità/affissioni. Nella settimana di lancio della campagna, il sito ha registrato 11.813 utenti. Il video promozionale ha raggiunto, solo sulla pagina *Facebook* del CNT, 500.000 persone e più di 5.000 interazioni. I contenuti *social*, realizzati per la divulgazione di informazioni e per sensibilizzare il pubblico sulla donazione di organi e tessuti, hanno superato i 10 milioni di visualizzazioni complessive.

Da ultimo, con riguardo all'avvio di un percorso di revisione e aggiornamento della legge n. 91 del 1999, al fine di adeguare la legge all'evoluzione dei tempi, comunico che il 18 marzo 2022 presso l'ufficio di

Gabinetto sono iniziati i lavori di un tavolo di confronto, composto da rappresentanti del CNT, del Ministero della salute e delle istituzioni e professionalità necessarie a trattare i vari aspetti della questione, finalizzato alla predisposizione di un disegno di ampia revisione della legge, per agevolare e razionalizzare i lavori, il CNT ha costituito 12 Gruppi di lavoro sulle tematiche di maggior rilievo tra cui: le modalità di dichiarazione di volontà in ordine alla donazione; la conservazione del principio di anonimato in ogni fase di donazione e trapianto; il miglioramento dell'assetto organizzativo della rete trapiantologica; l'implementazione del sistema informativo tra-

pianti e raccordo con i registri di patologia affidati al CNT; la regolamentazione delle attività di ricerca scientifica della rete nazionale dei trapianti; la strutturazione e armonizzazione della disciplina dei trapianti di cellule staminali emopoietiche all'interno del modello organizzativo per il trapianto di organi e tessuti; la strutturazione e implementazione dei programmi di attività di trapianto da donatore vivente.

Sarà mia cura informare l'On.le interrogante sull'evoluzione delle attività del predetto tavolo di lavoro, i cui esiti dovranno essere raccolti con una specifica iniziativa volta ad aggiornare l'assetto normativo di cui alla legge n. 91 del 1999.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	315
5-07393 Plangger: Iniziative per garantire un'adeguata rappresentanza delle province autonome di Trento e Bolzano nell'istituendo Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835, articolo 1 della legge di bilancio 2022	315
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	318

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	316
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni, C. 2992 Ciaburro e C. 3509 Bubisutti (Seguito esame e rinvio)	316
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	320
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	317

INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-07393 Plangger: Iniziative per garantire un'adeguata rappresentanza delle province autonome di Trento e Bolzano nell'istituendo Nucleo di ricerca e

valutazione di cui al comma 835, articolo 1 della legge di bilancio 2022.

La sottosegretaria Ilaria FONTANA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Albrecht PLANGGER (MISTO-MIN.LING.) replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che ringrazia per l'attenzione, rammaricandosi per l'evidente difetto di comunicazione tra regioni e province.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni, C. 2992 Ciaburro e C. 3509 Bubisutti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 30 marzo scorso è stata abbinata alle proposte di legge in esame la proposta di legge C. 3509 Bubisutti, che quindi è confluita nel testo unificato all'esame della Commissione.

Ricorda, altresì, che la relatrice, onorevole Incerti, ha presentato l'emendamento 3.100 sostitutivo dell'articolo 3, al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Avverte che la Commissione prosegue quindi l'esame degli emendamenti accantonati, a partire da quelli riferiti agli articoli 3 e 4.

In sostituzione della relatrice, onorevole Incerti, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 3.100 della relatrice, ribadisce il parere favorevole sull'articolo 4.50 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 6.3.

Il Sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari e forestali Francesco BATTISTONI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.100 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.100 della relatrice devono ritenersi preclusi gli emendamenti Loss 3.1, Cenni 3.4, Loss 3.2 e 3.3.

La Commissione approva l'emendamento 4.50 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.50 della relatrice devono ritenersi preclusi gli emendamenti Cenni 4.6, Loss 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.

La Commissione approva l'emendamento Cenni 6.3 (*vedi allegato 2*).

Maria SPENA (FI) ringrazia i colleghi della Commissione ed il Governo ed esprime apprezzamento per il lavoro costruttivo svolto nell'elaborazione di un testo ampiamente condiviso. Sottopone, quindi, alla Commissione la proposta di poter esaminare il provvedimento in sede legislativa dopo l'acquisizione dei prescritti pareri.

Aurelia BUBISUTTI (LEGA) desidera ringraziare la Commissione per il lavoro svolto che è giunta, con la fattiva collaborazione di tutti i gruppi, all'approvazione di un testo importante, che rappresenta un segnale di attenzione per il ruolo delle donne nelle aziende agricole.

Monica CIABURRO (FDI) si associa ai ringraziamenti e all'apprezzamento per il lungo e faticoso lavoro svolto dalla Commissione nell'elaborazione di un testo condiviso, che giudica innovativo. Condivide la proposta della collega Spena di esaminare il testo in sede legislativa, al fine di non rischiare di perdere il lavoro svolto a causa

dell'imminente conclusione della legislatura.

Susanna CENNI (PD) desidera associarsi alle considerazioni svolte dalle colleghe intervenute, sottolineando come il testo approvato rappresenti il frutto del contributo di ciascun gruppo senza atteggiamenti pregiudiziali. Ringrazia, altresì, il Governo per la sensibilità e l'attenzione dimostrate e condivide la proposta di esaminare il provvedimento in sede legislativa, al fine di consentirne una rapida approvazione.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, per acquisirne il parere.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

ALLEGATO 1

5-07393 Plangger: Iniziative per garantire un'adeguata rappresentanza delle province autonome di Trento e Bolzano nell'istituendo Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835, articolo 1 della legge di bilancio 2022.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, si precisa che il comma 3 dell'articolo 12 del D.P.R. n. 357 del 1997, in applicazione dell'articolo 22 della Direttiva 92/43/CEE, vieta l'immissione di specie non autoctone, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero della transizione ecologica, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del medesimo articolo 12.

Con il D.P.R. 102/2019 è stata, pertanto, disciplinata la procedura autorizzatoria, dando alle Regioni la possibilità di derogare al preesistente divieto assoluto di reintroduzione, di introduzione e di ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

Successivamente, è stato emanato il Decreto ministeriale del 2 aprile 2020 in attuazione del richiamato DPR n. 357/1997, con la specifica funzione di definire le modalità operative per la richiesta e la valutazione delle deroghe, senza intervenire in alcun modo sui principi e criteri per la concessione delle deroghe stesse.

Su richiesta delle Regioni è stato aperto un tavolo tecnico per far chiarezza sulle specie di pesci di interesse alieno autoctone, con la finalità di pervenire alla condivisione delle specie per la cui immissione si rende necessario richiedere una deroga. Al tavolo hanno partecipato MITE, MI-PAAF, Ministero Salute, Regioni, Province autonome e ISPRA che, a sua volta, si è avvalsa del supporto dell'AIAD – Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci.

Il tavolo ha una finalità meramente ricognitiva dello stato di autoctonia della specie, secondo la definizione di cui all'ar-

ticolo 2, comma 1, lettera *o-quinquies*, del D.P.R. n. 357/1997.

Pur tuttavia, al fine di valutare approfonditamente le perplessità rappresentate da alcune Regioni in merito agli esiti delle attività del tavolo tecnico sopra citato, si è intervenuto attraverso quanto disciplinato dai commi 835-838 dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio per il 2022).

In particolare, con il comma 835 dell'art. 1 viene istituito presso il Ministero della transizione ecologica il « Nucleo di ricerca e valutazione » al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 357.

Successivamente, con nota ministeriale del 14 gennaio 2022 è stato richiesto alla Conferenza delle Regioni e Province autonome di comunicare i sei nominativi designati dagli enti per il suddetto Nucleo.

Infine, così come auspicato dall'onorevole interrogante, con nota del 17 febbraio scorso la conferenza ha comunicato i nominativi dei sei esperti, fra i quali il Dott. Giovanni Giovannini in rappresentanza della Provincia autonoma di Trento.

Si rappresenta, altresì, che con il comma *5-quinquies* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 228 del 2021, al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche aliene, è stata sospesa fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione dell'articolo 12, comma 1, del richiamato regolamento di cui al D.P.R. 357, con riferimento all'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata prima del decreto direttoriale del 2 aprile 2020.

Al riguardo va osservato che la predetta sospensione non modifica tuttavia i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 del d.p.r. n. 357/1997, ovvero le disposizioni che impongono l'autorizzazione del Mite per l'immissione di specie non autoctone, secondo le procedure previste, al fine di salvaguardare gli habitat naturali.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni, C. 2992 Ciaburro e C. 3509 Bubisutti.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3

Sostituirlo col seguente:

Art. 3.

(Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

2. L'ufficio di cui al comma 1 coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). All'Ufficio, cui sono attribuite le competenze dell'organismo previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:

a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricol-

tura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro;

c) monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, previste dalla Politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura, dalle norme nazionali e regionali, nonché dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne;

d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze e le competenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari;

f) contribuire, per le attività di competenza, alla redazione del piano nazionale annuale di cui all'articolo 2;

g) provvedere, nelle materie di competenza, alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili con i corrispondenti organismi regionali e dell'Unione europea;

h) rendere accessibili, attraverso un apposito portale telematico costantemente aggiornato, informazioni relative alla normativa vigente in materia di formazione, lavoro e imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi nazionali e regionali concernenti tali settori, nonché informazioni utili per la risoluzione di problemi inerenti le procedure amministrative.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'Ufficio procede alla consultazione periodica delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative delle donne impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare.

4. L'Ufficio, avvalendosi della collaborazione del CREA e dell'ISMEA, dando conto dello svolgimento delle attività previste dal comma 2, predispone un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile, che viene trasmesso al Parlamento e alle regioni.

5. Per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è stanziata una somma pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

3.100. La Relatrice.

ART. 4

Sopprimerlo.

4.50. La Relatrice.

ART. 6

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali assicura l'applicazione del principio dell'equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di un terzo, nelle nomine di propria competenza negli enti e negli organi da esso partecipati nonché nella scelta dei propri consulenti e dei componenti dei comitati di consulenza, di ricerca e di studio costituiti al suo interno, da computare sul numero complessivo delle designazioni o delle nomine effettuate nel corso dell'anno.

5-ter. Il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un'adeguata rappresentanza di genere in tutti gli organismi di monitoraggio e di partenariato impegnati nella redazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei Piani Nazionali e Regionali dei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

5-quater. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

6.3. Cenni.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. COM(2021)557 final (Parere alle Commissioni VIII e X) (*Esame e rinvio*)

322

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. COM(2021)557 final.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

Matteo COLANINNO (IV), *relatore*, ricorda che la proposta di direttiva in esame è stata presentata dalla Commissione europea il 14 luglio 2021 nell'ambito del pac-

chetto denominato « Pronti per il 55 per cento » (« *Fit for 55 percent* »), che intende allineare la normativa vigente in materia di clima ed energia al nuovo ambizioso obiettivo della riduzione delle emissioni nette di gas ad effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

La proposta della Commissione è volta a rivedere la direttiva vigente per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili (UE 2018/2001, *Renewable Energy Directive – REDII*), al fine di introdurre le modifiche necessarie per contribuire all'ambizione climatica dell'Unione per il 2030.

Fa presente che la proposta si basa principalmente sull'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che fornisce il quadro giuridico per l'adozione di misure volte allo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione, di cui all'articolo 194, paragrafo 1, lettera c), del TFUE.

Passa quindi a dare conto in sintesi di talune modifiche alla direttiva vigente introdotte dalla proposta della Commissione,

rimandando per una disamina più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.

In primo luogo, la proposta di direttiva aggiorna l'obiettivo a livello dell'UE, al fine di aumentare al 40 per cento la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia entro il 2030, contro il 32 per cento attualmente previsto.

La proposta di direttiva prevede in generale che gli Stati membri istituiscano un quadro per favorire una diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili a un livello coerente con il contributo nazionale dello Stato membro. Tale quadro potrebbe comprendere, oltre a regimi di sostegno e disposizioni per favorire accordi di compravendita di energia rinnovabile, le misure per affrontare gli ostacoli, in particolare quelli relativi alle procedure di autorizzazione, che impediscono di raggiungere un livello elevato di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Una serie molto importante di innovazioni riguarda i criteri di sostenibilità per l'impiego della biomassa, vietando regimi di sostegno nazionali alla produzione di energia da tronchi, impiallacciatura, ceppi e radici e prevedendo l'eliminazione dal 31 dicembre 2026, con talune eccezioni, di eventuali regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale.

La proposta di direttiva reca disposizioni specifiche in relazione a diversi settori per i quali propone di introdurre o di aumentare i sotto-obiettivi. Mentre alcuni di questi obiettivi sono vincolanti, altri hanno carattere indicativo.

La proposta introduce un obiettivo indicativo collettivo a livello dell'UE per la quota di rinnovabili negli edifici nel 2030, pari ad almeno il 49 per cento del consumo di energia finale dell'Unione.

La proposta della Commissione richiede, inoltre, agli Stati membri di impegnarsi a conseguire un aumento medio annuo di almeno l'1,1 per cento fino al 2030 delle rinnovabili nel settore industriale. Le misure adottate per raggiungere tale incremento devono essere indicate nei piani nazionali per l'energia e il clima. Uno spe-

cifico obiettivo riguarda il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica che, entro il 2030, deve costituire il 50 per cento dell'idrogeno usato nell'industria per scopi energetici e non energetici.

Al fine di aumentare la percentuale di energia rinnovabile in tutti i modi di trasporto dell'UE, la Commissione stabilisce un obiettivo di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra di almeno il 13 per cento entro il 2030 tramite l'utilizzo nel settore di combustibili rinnovabili e di energia da fonti rinnovabili. Si prevede inoltre l'aumento dell'utilizzo dei biocarburanti avanzati fino al 2,2 per cento nel 2030 e l'introduzione di un obiettivo del 2,6 per cento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica.

L'introduzione dei predetti sotto-obiettivi riferiti ai combustibili rinnovabili di origine non biologica nel settore industriale e anche nei trasporti intende promuovere l'utilizzo dell'idrogeno rinnovabile ed è ritenuto dalla Commissione fondamentale per realizzare la strategia per l'idrogeno.

Per quanto concerne il settore del riscaldamento e del raffrescamento, è previsto che ogni Stato membro aumenti la quota di energia rinnovabile nel settore di almeno l'1,1 per cento come media annuale calcolata per i periodi 2021-2025 e 2026-2030, partendo dalla quota nazionale di consumo finale lordo di energia destinata al riscaldamento e raffrescamento nel 2020.

Gli Stati membri devono, altresì, adoperarsi per incrementare la quota di energia rinnovabile e da calore o freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffreddamento di almeno il 2,1 per cento come media annua calcolata per i periodi 2021-2025 e 2026-2030, prendendo come riferimento la percentuale del 2020.

In conclusione, la proposta di direttiva in esame reca importanti innovazioni nella prospettiva di accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili, esigenza che appare sempre più urgente nel quadro delle azioni e delle misure che l'Unione europea intende adottare per aumentare l'autonomia energetica dell'Unione e ridurre la dipendenza da fonti energetiche esterne, come

ribadito da ultimo sia nella Dichiarazione di Versailles adottata nel vertice informale dei Capi di Stato o di governo del 10 e 11 marzo 2022, sia nella comunicazione della Commissione europea REPowerEU dell'8 marzo 2022.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere in esito all'esame che si svolgerà in Commissione, anche tenuto conto

dei tempi di esame presso la Commissione di merito.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	325
Audizione del Direttore centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, dottor Antonio Colaianni, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	325

AUDIZIONI

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, comunica che la Presidente del Senato della Repubblica, in data 30 marzo 2022, ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Tony Chike Iwobi, in sostituzione del senatore Paolo Saviane.

Audizione del Direttore centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, dottor Antonio Colaianni, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del

Regolamento della Commissione, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Antonio COLAIANNI, *Direttore centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Gian Mario FRAGOMELI (PD), nonché i senatori Marco PEROSINO (FIBP-UDC), Roberta FERRERO (L-SP-PSd'Az) e, da remoto, Vincenzo PRESUTTO (M5S).

Antonio COLAIANNI, *Direttore centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli*

affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare il dottor Colaianni, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al

resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	327
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Esame della proposta di atto di indirizzo sulle condizioni da osservare in merito alla riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a. (<i>Esame e approvazione con modificazioni</i>)	327
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di atto di indirizzo sulle condizioni da osservare in merito alla riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a. presentata dal Presidente Barachini)</i>	331
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti alla proposta di atto di indirizzo sulle condizioni da osservare in merito alla riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a.)</i>	334
<i>ALLEGATO 3 (Atto di indirizzo sulle condizioni da osservare in merito alla riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a. presentata dal Presidente Barachini – Testo approvato alla seduta del 6 aprile 2022)</i>	338
Proposta di risoluzione sulla presenza di commentatori ed opinionisti all'interno dei programmi della RAI (<i>Esame e rinvio</i>)	329
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di risoluzione sulla presenza di commentatori ed opinionisti all'interno dei programmi della RAI)</i>	341
Sui lavori della Commissione	330
Sulla pubblicazione dei quesiti	330
<i>ALLEGATO 5 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – Da n. 456/2127 al n. 459/2152)</i>	343

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente BARACHINI.

La seduta comincia alle 18.20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata me-

diante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame della proposta di atto di indirizzo sulle condizioni da osservare in merito alla riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a.

(Esame e approvazione con modificazioni)

Il PRESIDENTE informa che a seguito di quanto disposto dal DPCM del 17 feb-

braio scorso che consente la diminuzione della partecipazione di RAI S.p.A. nel capitale di RAI WAY S.p.A., si è convenuto di avviare un approfondimento da parte della Commissione, funzionale ad assumere un'apposita iniziativa. Al riguardo si è svolta l'audizione del Ministro dello sviluppo economico nella seduta del 17 marzo scorso, è stata richiesta l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, che ha inviato una nota sull'argomento, pervenuta oggi e trasmessa ai commissari, in vista dell'audizione, da programmare. Sono inoltre previste le audizioni dei vertici della stessa società Rai Way – programmata martedì 12 aprile – nonché dell'amministratore delegato della Rai.

In occasione dell'audizione dei vertici di RAI WAY S.p.a., su richiesta del gruppo del Movimento 5 Stelle, che condivide, verrà richiesto alla Società di presentare i dati aggiornati sulla copertura territoriale del segnale.

Comunica, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 29 marzo scorso, nell'intento di accelerare l'intervento della Commissione, di aver predisposto una bozza di atto di indirizzo « sulle condizioni da osservare in merito alla riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a. », già distribuita informalmente a tutti i commissari (pubblicata in allegato). Le osservazioni e proposte pervenute sono state ordinate sotto forma di emendamenti (pubblicate in allegato).

Fa presente che, per quanto riguarda la proposta 1.11 del sen. Di Nicola, questa può essere ammessa solo se riformulata come impegno aggiuntivo e, per non andare in contrasto con il quadro normativo, in termini del seguente tenore:

« A valutare l'opportunità, nonostante il governo autorizzi una cessione fino alla soglia del 30 per cento, di mantenere comunque la maggioranza del pacchetto azionario della società Rai Way S.p.a. ».

Inoltre, sull'emendamento 1.13 della senatrice Fedeli chiede di espungere gli avverbii « prioritariamente e prevalentemente »

per non introdurre un ostacolo all'evoluzione tecnologica.

Il senatore DI NICOLA (M5S) acconsente a riformulare il proprio emendamento in un testo 2 (pubblicato in allegato), nel senso prospettato dal Presidente.

La senatrice FEDELI (PD) si dichiara contraria alla riformulazione proposta e chiede che il proprio emendamento venga messo in votazione nel testo originario, a meno che il Presidente non sia disposto ad accoglierlo anche senza modifiche.

Il PRESIDENTE si dichiara disponibile ad accoglierlo anche nella versione iniziale.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) illustra il proprio emendamento 1.3, che intende porre il problema, a suo avviso particolarmente rilevante, degli effetti contraddittori del DPCM, laddove afferma che, anche con una quota del 30 per cento la Rai possa mantenere il controllo dell'infrastruttura posseduta da Rai Way.

La senatrice FEDELI (PD) si dichiara d'accordo con la proposta del senatore Gasparri, anche se ritiene che il verbo « correggere » andrebbe sostituito con l'altro: « riformulare ».

Il deputato FORNARO (LEU), pur condividendo il merito della questione, si domanda se la presente sia la sede idonea per porla.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC), precisando di aver presentato un emendamento alle premesse proprio perché consapevole che l'atto di indirizzo è rivolto alla Rai e non al Governo, si dichiara anche disponibile ad affrontare la questione con un atto a parte.

La senatrice Sabrina RICCIARDI (M5S) si dichiara favorevole ad inserire la proposta del senatore Gasparri.

Il PRESIDENTE propone di riformulare l'emendamento 1.3 nei termini seguenti: « è

indispensabile valutare gli effetti applicativi del DPCM su Rai Way S.p.a. per evitare formule che potrebbero ipotizzare *governance* non in sintonia con eventuali assetti azionari ».

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) acconsente alla riformulazione e presenta l'emendamento 1.3 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE presenta quindi una nuova proposta di atto di indirizzo, che include tutte le proposte emendative presentate, e che pone ai voti.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) dichiara, a nome del proprio gruppo, un avviso contrario sulla proposta di atto di indirizzo: non si può infatti, a suo avviso porsi in contrasto con un atto del Governo quale è il DPCM di cui si discute. Nel merito osserva che l'operazione, seppure possa portare nell'immediato un vantaggio economico per la Rai attraverso la cessione delle quote azionarie, nel medio termine avrebbe degli effetti finanziari avversi poiché l'Azienda, che continuerebbe a corrispondere a Rai Way un consistente canone di trasmissione, vedrebbe parallelamente ridotti gli introiti derivati dagli utili della Società controllata. In conclusione pur nutrendo molte riserve sull'operazione che si intende effettuare, ritiene tuttavia che la materia sia di competenza non della Commissione ma del Ministero dello Sviluppo economico.

Il deputato ANZALDI (IV), dichiarando il proprio voto favorevole, si dissocia dalla posizione della senatrice Garnero Santanchè e ricorda come, alla notizia dell'imminente adozione del DPCM, riportata da organi di stampa, la Commissione, stupita per il proprio mancato coinvolgimento abbia deliberato di svolgere audizioni e di predisporre l'atto di indirizzo in esame. Solo il Ministro dello sviluppo economico si è presentato alla Commissione facendo un discorso estremamente chiaro e onesto, tanto che le sue osservazioni sono state alla base delle proprie proposte emendative.

La Commissione approva quindi la proposta di atto di indirizzo (pubblicata in allegato), come modificata dal Presidente in qualità di relatore.

Proposta di risoluzione sulla presenza di commentatori ed opinionisti all'interno dei programmi della RAI.

(Esame e rinvio).

Il PRESIDENTE sulla base di quanto convenuto nello scorso Ufficio di presidenza integrato comunica di aver predisposto un testo di proposta di risoluzione (allegato al resoconto), che sottopone alla Commissione.

Ricorda come in questo modo si intenda proseguire nel solco della risoluzione del 23 febbraio scorso – efficace ma parzialmente tardiva – sull'equilibrata rappresentazione dell'emergenza pandemica, con l'intenzione di intervenire tempestivamente nell'ambito della attuale situazione di conflitto.

Il deputato ANZALDI (IV) ritiene che sarebbe opportuno inserire anche un riferimento al ruolo degli agenti.

La senatrice FEDELI (PD) osserva che a suo avviso occorre dare maggiore risalto al contrasto alla disinformazione, come peraltro effettuato da altre televisioni pubbliche europee, che hanno sviluppato anche sistemi per verificare la veridicità delle immagini trasmesse. Ritiene opportuno richiamare integralmente quanto già affermato nella risoluzione sul pluralismo nell'ambito della pandemia.

Il FEDELI (PD) ritiene che il tema della verifica delle fonti e delle notizie sia di estrema importanza.

Il senatore AIROLA (M5S), associandosi alla richiesta del deputato Anzaldi sugli agenti, denuncia alcuni fatti a proprio avviso gravi avvenuti in questi ultimi tempi: ad esempio, la posizione pacifista espressa dal Papa sarebbe stata assimilata a una vicinanza al governo russo.

Ritiene accettabile che gli ospiti possano essere pagati, purché la cifra sia ragionevole.

Il deputato ANZALDI (IV) osserva che il testo della risoluzione, a suo avviso, già suggerisce la linea di preferire l'ospite non pagato a fronte di quello remunerato, specialmente se il primo è più qualificato del secondo.

Il PRESIDENTE rileva che, al riguardo, si potrebbero fare distinzioni tra trasmissioni, laddove la partecipazione a titolo gratuito dovrebbe essere la regola in quelle di informazione. Aggiunge anche che se si instaurasse una rotazione dei commentatori, il problema non si porrebbe perché, nella prassi, la retribuzione viene prevista solo dopo un certo numero di presenze. Infine, ritiene che la Rai dovrebbe utilizzare anche proprie risorse interne di indubbio valore e competenza, come alcuni ex inviati di guerra.

Propone di fissare per lunedì 11 aprile il termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione concorda.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica di aver chiesto alla Rai di ricevere formale comunica-

zione del provvedimento adottato nei confronti del Vice direttore di Rai Tre Sigfrido Ranucci.

Il deputato CAPITANIO (Lega) ritiene che la Commissione dovrebbe far pervenire il proprio punto di vista all'Amministratore delegato sull'incarico attribuito a Marco Damilano a Rai Tre, che avrebbe potuto essere invece un'occasione per valorizzare risorse interne.

La senatrice FEDELI (PD) rivolge i propri complimenti al deputato Capitanio, eletto dalla Camera quale componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Si associa la Commissione.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 456/2127 al n. 459/2152 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 18.55.

ALLEGATO 1

**Proposta di atto di indirizzo sulle condizioni da osservare in merito
alla riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way
S.p.a. presentata dal Presidente Barachini.**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessi che:

l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e gli articoli 1 e 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

l'articolo 14 del Regolamento interno della Commissione stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

l'articolo 4 della Convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e l'articolo 14 del Contratto di servizio 2018 – 2022 stabiliscono l'obbligo, per la RAI « di operare, anche tramite la propria partecipata RAI Way, all'avanguardia nella sperimentazione e nell'uso delle nuove tecnologie, sulla base dell'evoluzione della normativa nazionale, europea e internazionale, nonché di assicurare un uso ottimale delle risorse frequenziali messe a disposizione dallo Stato affinché gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione siano realizzati a regola d'arte, con l'adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico »;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2022, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2022, recante « Disciplina di riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a. », si prevede che la RAI S.p.a. possa ridurre la propria

quota di partecipazione nel capitale di RAI Way S.p.a. fino al limite del 30 per cento, come effetto di una o più operazioni straordinarie, incluse una o più operazioni di fusione, e di cessioni effettuate mediante modalità e tecniche di vendita in uso sui mercati, incluso il ricorso, singolo o congiunto, ad un'offerta pubblica di vendita e ad una trattativa diretta;

RAI Way S.p.a., società quotata in Borsa, opera nel settore delle infrastrutture e servizi di rete per *broadcaster*, operatori di telecomunicazioni, aziende private e pubbliche amministrazioni. Attraverso oltre 2.300 torri distribuite in tutte le regioni italiane, una rete in fibra, infrastrutture satellitari, la società controllata garantisce al servizio pubblico radiotelevisivo la diffusione e la trasmissione di contenuti televisivi e radiofonici, in Italia e all'estero, del servizio;

la Commissione ha da subito reputato urgente e necessario approfondire la portata della scelta operata dal Governo ed il suo inquadramento nel Piano industriale dell'Azienda, ancora non perfezionato, la prospettiva di una privatizzazione di un'infrastruttura così strategica, anche per il suo alto contenuto tecnologico, nonché il nodo costituito dal mantenimento di un controllo pubblico della *governance*;

valutata, quindi, l'esigenza di attivare tempestivamente da parte della stessa Commissione un ciclo di audizioni con lo scopo di acquisire elementi sulle motivazioni sottese al decreto, le prospettive di effettiva riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nel capitale di RAI Way S.p.a., la destinazione delle eventuali risorse derivanti dalla cessione e della gestione della rete a seguito dell'alienazione;

rilevato, in particolare, quanto emerso nel corso dell'audizione del Mini-

stro dello sviluppo economico, Giorgetti, nella seduta del 17 marzo 2022, con riferimento, tra l'altro, all'opportunità di mantenere una rilevante partecipazione pubblica e meccanismi che assicurino il soddisfacimento del preminente interesse statale in materia di controllo della rete e, dall'altra, l'esigenza di assicurare equilibrio dal punto di vista del pluralismo e della normativa concorrenziale, con particolare attenzione ai possibili profili di integrazione verticale della filiera tecnologica e produttiva;

considerato che:

pur nel pieno rispetto dei margini di autonomia riservata ai vertici aziendali e nei limiti del regolamento delle società quotate, determinazioni come quella presa in esame dovrebbero essere sempre oggetto di un confronto preventivo con questa Commissione, atteso che l'assenza di coinvolgimento della stessa lede, in ultima analisi, le prerogative del Parlamento nell'attività di controllo e di vigilanza sulla società concessionaria, attribuite dalla legge e riconosciute da una consolidata giurisprudenza costituzionale;

è indubbio che la Commissione possa e debba esprimersi sulla destinazione delle risorse di cui la RAI potrebbe disporre a seguito della cessione di parte delle proprie quote nella controllata, in via generale, in considerazione della propria funzione istituzionale di editore del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché in virtù della propria competenza ad esprimere parere obbligatorio sul contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la concessionaria e a vigilare in ordine all'attuazione delle finalità del servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10), della legge 31 luglio 1997, n. 249);

L'operazione industriale in esame è suscettibile di generare ingenti entrate per le casse della RAI che, a giudizio della Commissione, sarebbe improvido e dannoso destinare al ripianamento dell'attuale situazione di forte indebitamento dell'Azienda;

al contrario, i proventi derivanti dall'eventuale riduzione della propria parteci-

pazione dovrebbero far parte di una strategia di investimento di ampio respiro, che persegua gli obiettivi improcrastinabili di sviluppo e di ammodernamento della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo che, in difetto, com'è noto, potrebbe incontrare sempre maggiori difficoltà di sopravvivenza nel nuovo ecosistema mediale;

la riduzione della partecipazione nella controllata RAI Way dovrebbe tradursi, cioè, in un'opportunità di crescita per l'Azienda in modo che dall'operazione conseguia un beneficio anche in termini industriali e di innovazione;

non si richiede una mera dichiarazione di intenti ma una *road map* precisa, con obiettivi verificabili e misurabili, nonché oggetto di verifica anche esterna, in particolare modo da parte di questa Commissione;

la questione esige, nell'immediato, un aggiornamento del piano industriale e, nei prossimi mesi, dovrà trovare un riscontro nel Contratto di Servizio 2023-2027, su cui, come già evidenziato, la Commissione sarà chiamata ad esprimersi,

impegna il Consiglio di Amministrazione della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.:

1) ad inquadrare l'operazione di riduzione della partecipazione in RAI Way S.p.a., o della creazione di un nuovo soggetto giuridico proprietario dell'infrastruttura, all'interno di una strategia complessiva e organica di crescita dell'Azienda, che deve trovare riscontro nel piano industriale, del quale, peraltro, la Commissione rinnova l'esigenza di essere portata sollecitamente a conoscenza, almeno per quanto riguarda le linee fondamentali già tracciate;

2) a tener conto, anche in relazione al prossimo Contratto di servizio, sul quale la Commissione è chiamata *ex lege* ad esprimere parere obbligatorio, che i proventi dell'eventuale cessione non possano essere destinati a ripianare pregresse situazioni debitorie o a consentire il pareggio di bilancio, ma debbano, invece, collocarsi al-

l'interno di una strategia di investimento volta alla modernizzazione, al rilancio e allo sviluppo della Società concessionaria, nel segno, in particolare, dell'innovazione digitale e della valorizzazione del pluralismo informativo e del costante miglioramento della qualità dell'informazione e di tutta la programmazione rientrante nella missione di servizio pubblico. Si reputa opportuno, al riguardo, che il contratto di servizio 2023-2027 assicuri una maggiore coerenza degli obblighi ivi previsti, che dovrebbero essere quindi verificabili e misurabili;

3) a garantire che il nuovo assetto risultante dall'operazione di riduzione della partecipazione non pregiudichi lo svolgimento dei compiti fondamentali del servizio pubblico radiotelevisivo, come definiti nella Convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con particolare riferimento all'utilizzo delle infrastrutture e alla qualità della diffusione e trasmissione, ma sia massimamente orientato verso soluzioni di rafforzamento ed efficienza dell'infrastruttura.

ALLEGATO 2

Emendamenti alla proposta di atto di indirizzo sulle condizioni da osservare in merito alla riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a.

1.1

ON. CAPITANIO

Alle «Premesse» al terzo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «, il tutto nell'ottica primaria dell'interesse nazionale»

1.2

ON. CAPITANIO

Alle «Premesse» al sesto capoverso, dopo le parole: «così strategica» inserire le seguenti: «per l'interesse nazionale nonché lo sviluppo e la sicurezza del Paese»

1.3 (testo 2)

SEN. GASPARRI

Alle «Premesse» dopo l'ultimo capoverso aggiungere il seguente «E' indispensabile valutare gli effetti applicativi del DPCM su Rai Way S.p.a. per evitare formule che potrebbero ipotizzare *governance* non in sintonia con eventuali nuovi assetti azionari»

1.3

SEN. GASPARRI

Alle «Premesse» dopo l'ultimo capoverso aggiungere il seguente «E' indispensabile correggere il DPCM su Rai Way S.p.a. per evitare formule confuse che potrebbero ipotizzare *governance* non in sintonia con eventuali nuovi assetti azionari»

1.4

ON. CAPITANIO

Nei «Considerato che» al quarto capoverso, dopo le parole: «pubblico radiotelevisivo» inserire le seguenti: «(a partire dalla piattaforma RaiPlay)»

1.5

SEN. FEDELI

Nei «Considerato che», al quinto capoverso dopo le parole: «e di innovazione» aggiungere le seguenti: «, e che dovrà avere anche importanti ricadute nel miglioramento della fruizione della programmazione televisiva digitale terrestre da parte delle fasce più deboli della popolazione, modalità che la maggioranza dei Servizi Pubblici radiotelevisivi europei ritiene rimarrà prevalente almeno fino al 2030»

1.6

ON. FORNARO

Nel dispositivo, all'impegno numero uno, premettere le seguenti parole: «a valutare la possibilità di» e sostituire le parole «deve trovare» con le parole «appare opportuno che trovi»

1.7

SEN. FEDELI

Nel dispositivo all'impegno numero uno, dopo le parole: «deve trovare» inserire la seguente: «ampio»

1.8

SEN. FEDELI

Nel dispositivo, dopo l'impegno numero uno, inserire il seguente: «1bis) a verificare che le attività di direzione e coordinamento oggi svolte nei confronti della controllata RAI Way siano in linea con quanto avviene per altre società quotate di pari importanza e garantiscano efficacemente la tutela del prevalente interesse pubblico, eventualmente adeguandole in congruo anticipo rispetto a qualsiasi tipo di operazione di riduzione della partecipazione nella stessa;»

1.9

ON. ANZALDI

Nel dispositivo all'impegno numero due sostituire le parole «anche in relazione al» con le seguenti «che la possibile riduzione della partecipazione di RAI S.p.a nella società RAI Way S.p.a. è strettamente connessa e condizionata all'effettiva adozione del»

1.10

ON. FORNARO

Nel dispositivo all'impegno numero due e sostituire la parola «debbano» con la parola «dovrebbero»

1.11 (testo 2)

SEN. DI NICOLA

Nel dispositivo, sostituire l'impegno numero 3 con il seguente: «3) a valutare l'opportunità, nonostante il governo autorizzi una cessione fino alla soglia del 30 per cento, di mantenere comunque la maggioranza del pacchetto azionario della società Rai Way S.p.a.»

1.11

SEN. DI NICOLA

Nel dispositivo, sostituire l'impegno numero 3 con il seguente: «3) a garantire, con il mantenimento di una quota di controllo non inferiore al 50,1% del pacchetto azionario della società Rai Way Spa, che il nuovo assetto risultante dall'operazione di riduzione della partecipazione non pregiudichi lo svolgimento dei compiti fondamentali del servizio pubblico radiotelevisivo, con particolare riferimento all'utilizzo delle infrastrutture e alla qualità della diffusione e trasmissione, ma sia massimamente orientato verso soluzioni di rafforzamento ed efficienza dell'infrastruttura..»

1.12

ON. CAPITANIO

Nel dispositivo, all'impegno numero tre, dopo le parole: «riferimento all'utilizzo» inserire le seguenti: «e alla sicurezza»

1.13

SEN. FEDELI

Nel dispositivo, all'impegno numero tre, dopo le parole «efficienza dell'infrastruttura» aggiungere le seguenti «stessa che dovrà rimanere prioritariamente e prevalentemente finalizzata alla diffusione capillare terrestre della programmazione radiotelevisiva della RAI, sia in modalità analogica (FM) che digitale (DVB-T/T2, DAB+), garantendone al contempo la facile accessibilità da parte di tutta la popolazione.»

ALLEGATO 3

Atto di indirizzo sulle condizioni da osservare in merito alla riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a. presentata dal Presidente Barachini.

(Testo approvato alla seduta del 6 aprile 2022)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessi che:

l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e gli articoli 1 e 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

l'articolo 14 del Regolamento interno della Commissione stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorre, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

l'articolo 4 della Convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e l'articolo 14 del Contratto di servizio 2018-2022 stabiliscono l'obbligo, per la RAI « di operare, anche tramite la propria partecipata RAI Way, all'avanguardia nella sperimentazione e nell'uso delle nuove tecnologie, sulla base dell'evoluzione della normativa nazionale, europea e internazionale, nonché di assicurare un uso ottimale delle risorse frequenziali messe a disposizione dallo Stato affinché gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione siano realizzati a regola d'arte, con l'adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico », il tutto nell'ottica primaria dell'interesse nazionale;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2022, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19

marzo 2022, recante « Disciplina di riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a. », si prevede che la RAI S.p.a. possa ridurre la propria quota di partecipazione nel capitale di RAI Way S.p.a. fino al limite del 30 per cento, come effetto di una o più operazioni straordinarie, incluse una o più operazioni di fusione, e di cessioni effettuate mediante modalità e tecniche di vendita in uso sui mercati, incluso il ricorso, singolo o congiunto, ad un'offerta pubblica di vendita e ad una trattativa diretta;

RAI Way S.p.a., società quotata in Borsa, opera nel settore delle infrastrutture e servizi di rete per *broadcaster*, operatori di telecomunicazioni, aziende private e pubbliche amministrazioni. Attraverso oltre 2.300 torri distribuite in tutte le regioni italiane, una rete in fibra, infrastrutture satellitari, la società controllata garantisce al servizio pubblico radiotelevisivo la diffusione e la trasmissione di contenuti televisivi e radiofonici, in Italia e all'estero, del servizio;

la Commissione ha da subito reputato urgente e necessario approfondire la portata della scelta operata dal Governo ed il suo inquadramento nel Piano industriale dell'Azienda, ancora non perfezionato, la prospettiva di una privatizzazione di un'infrastruttura così strategica per l'interesse nazionale nonché lo sviluppo e la sicurezza del Paese, anche per il suo alto contenuto tecnologico, nonché il nodo costituito dal mantenimento di un controllo pubblico della *governance*;

valutata, quindi, l'esigenza di attivare tempestivamente da parte della stessa Commissione un ciclo di audizioni con lo scopo di acquisire elementi sulle motiva-

zioni sottese al decreto, le prospettive di effettiva riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nel capitale di RAI Way S.p.a., la destinazione delle eventuali risorse derivanti dalla cessione e della gestione della rete a seguito dell'alienazione;

rilevato, in particolare, quanto emerso nel corso dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico, Giorgetti, nella seduta del 17 marzo 2022, con riferimento, tra l'altro, all'opportunità di mantenere una rilevante partecipazione pubblica e meccanismi che assicurino il soddisfacimento del preminente interesse statale in materia di controllo della rete e, dall'altra, l'esigenza di assicurare equilibrio dal punto di vista del pluralismo e della normativa concorrenziale, con particolare attenzione ai possibili profili di integrazione verticale della filiera tecnologica e produttiva;

è indispensabile valutare gli effetti applicativi del DPCM su Rai Way S.p.a. per evitare formule che potrebbero ipotizzare *governance* non in sintonia con eventuali nuovi assetti azionari;

considerato che:

pur nel pieno rispetto dei margini di autonomia riservata ai vertici aziendali e nei limiti del regolamento delle società quotate, determinazioni come quella presa in esame dovrebbero essere sempre oggetto di un confronto preventivo con questa Commissione, atteso che l'assenza di coinvolgimento della stessa lede, in ultima analisi, le prerogative del Parlamento nell'attività di controllo e di vigilanza sulla società concessionaria, attribuite dalla legge e riconosciute da una consolidata giurisprudenza costituzionale;

è indubbio che la Commissione possa e debba esprimersi sulla destinazione delle risorse di cui la RAI potrebbe disporre a seguito della cessione di parte delle proprie quote nella controllata, in via generale, in considerazione della propria funzione istituzionale di editore del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché in virtù della propria competenza ad esprimere parere obbligatorio sul contratto di servizio tra il

Ministero dello sviluppo economico e la concessionaria e a vigilare in ordine all'attuazione delle finalità del servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10), della legge 31 luglio 1997, n. 249);

l'operazione industriale in esame è suscettibile di generare ingenti entrate per le casse della RAI che, a giudizio della Commissione, sarebbe improvido e dannoso destinare al ripianamento dell'attuale situazione di forte indebitamento dell'Azienda;

al contrario, i proventi derivanti dall'eventuale riduzione della propria partecipazione dovrebbero far parte di una strategia di investimento di ampio respiro, che persegua gli obiettivi improcrastinabili di sviluppo e di ammodernamento della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (a partire dalla piattaforma RaiPlay) che, in difetto, com'è noto, potrebbe incontrare sempre maggiori difficoltà di sopravvivenza nel nuovo ecosistema mediale;

la riduzione della partecipazione nella controllata RAI Way dovrebbe tradursi, cioè, in un'opportunità di crescita per l'Azienda in modo che dall'operazione consegua un beneficio anche in termini industriali e di innovazione e che dovrà avere anche importanti ricadute nel miglioramento della fruizione della programmazione televisiva digitale terrestre da parte delle fasce più deboli della popolazione, modalità che la maggioranza dei Servizi Pubblici radiotelevisivi europei ritiene rimarrà prevalente almeno fino al 2030;

non si richiede una mera dichiarazione di intenti ma una *road map* precisa, con obiettivi verificabili e misurabili, nonché oggetto di verifica anche esterna, in particolar modo da parte di questa Commissione;

la questione esige, nell'immediato, un aggiornamento del piano industriale e, nei prossimi mesi, dovrà trovare un riscontro nel Contratto di Servizio 2023-2027, su cui, come già evidenziato, la Commissione sarà chiamata ad esprimersi,

impegna il Consiglio di Amministrazione della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.:

1) a valutare la possibilità di inquadrare l'operazione di riduzione della partecipazione in RAI Way S.p.a., o della creazione di un nuovo soggetto giuridico proprietario dell'infrastruttura, all'interno di una strategia complessiva e organica di crescita dell'Azienda, che appare opportuno che trovi ampio riscontro nel piano industriale, del quale, peraltro, la Commissione rinnova l'esigenza di essere portata sollecitamente a conoscenza, almeno per quanto riguarda le linee fondamentali già tracciate;

2) a verificare che le attività di direzione e coordinamento oggi svolte nei confronti della controllata RAI Way siano in linea con quanto avviene per altre società quotate di pari importanza e garantiscano efficacemente la tutela del prevalente interesse pubblico, eventualmente adeguandole in congruo anticipo rispetto a qualsiasi tipo di operazione di riduzione della partecipazione nella stessa;

3) a tener conto che la possibile riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a. è strettamente connessa e condizionata all'effettiva adozione del prossimo Contratto di servizio, sul quale la Commissione è chiamata *ex lege* ad esprimere parere obbligatorio e che i proventi dell'eventuale cessione non possano essere destinati a ripianare pregresse situazioni debitorie o a consentire il pareggio di bilancio, ma dovrebbero, invece, collocarsi all'interno di una strategia di investimento volta alla modernizzazione, al ri-

lancio e allo sviluppo della Società concessionaria, nel segno, in particolare, dell'innovazione digitale e della valorizzazione del pluralismo informativo e del costante miglioramento della qualità dell'informazione e di tutta la programmazione rientrante nella missione di servizio pubblico. Si reputa opportuno, al riguardo, che il contratto di servizio 2023-2027 assicuri una maggiore coerenza degli obblighi ivi previsti, che dovrebbero essere quindi verificabili e misurabili;

4) a garantire che il nuovo assetto risultante dall'operazione di riduzione della partecipazione non pregiudichi lo svolgimento dei compiti fondamentali del servizio pubblico radiotelevisivo, come definiti nella Convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con particolare riferimento all'utilizzo e alla sicurezza delle infrastrutture e alla qualità della diffusione e trasmissione, ma sia massimamente orientato verso soluzioni di rafforzamento ed efficienza dell'infrastruttura stessa che dovrà rimanere prioritariamente e prevalentemente finalizzata alla diffusione capillare terrestre della programmazione radiotelevisiva della RAI, sia in modalità analogica (FM) che digitale (DVB-T/T2, DAB+), garantendone al contempo la facile accessibilità da parte di tutta la popolazione;

5) a valutare l'opportunità, nonostante il Governo autorizzi una cessione fino alla soglia del 30 per cento, di mantenere comunque la maggioranza del pacchetto azionario della società Rai Way S.p.a.

ALLEGATO 4

Proposta di risoluzione sulla presenza di commentatori ed opinionisti all'interno dei programmi della RAI.

La Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza del servizio pubblico radiotelevisivo,

premesso che:

l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici), attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

l'articolo 14 del Regolamento della Commissione stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

considerato che:

il conflitto in Ucraina sta nuovamente portando al centro dell'attenzione, come già avvenuto con la pandemia, il ruolo dell'informazione e della mediazione della stessa in un periodo di emergenza;

il Servizio pubblico, pur senza censurare alcuna posizione, deve sempre essere imparziale e pluralistico, sapendo dosare e rappresentare in maniera corretta, equilibrata e, soprattutto, contestualizzata, la realtà, dividendo le opinioni dai fatti, i numeri dalle suggestioni, i pareri degli esperti da quelli dei non esperti, specialmente in un contesto bellico in cui la verità dei fatti è continuamente posta in discussione dalla propaganda e dalla disinformazione;

applicare questo filtro con competenza e professionalità è, ad avviso della Commissione, la sfida più importante, ancorché faticosa e difficile, per l'informazione del servizio pubblico italiano;

il Servizio pubblico non deve indugiare nella rappresentazione teatrale degli

opposti e delle contraddizioni alla ricerca del dato di ascolto: questa logica da *infotainment* dovrebbe essere sempre avulsa dalle reti pubbliche, ma in particolar modo in una situazione come quella di una guerra;

rilevato che:

il Servizio pubblico è chiamato a marcare la propria differenza rispetto alle altre realtà e deve comportarsi con un senso di responsabilità di alto profilo soprattutto in questa fase, perché proprio in questa diversità risiede il presupposto della sua esistenza e del suo finanziamento da parte dei cittadini;

la selezione dei commentatori e degli opinionisti, così come i tempi e i modi con i quali intervengono nei programmi radiotelevisivi, diventa uno dei primi strumenti a disposizione del Servizio pubblico per una corretta rappresentazione della realtà;

richiamando, in quanto applicabili, i principi enunciati nella risoluzione del 23 febbraio 2022;

ritenuto che sia opportuno fornire indirizzi generali alla RAI sulla presenza di commentatori ed opinionisti, applicabili a qualunque contesto politico, sociale o internazionale,

invita:

la società concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo:

1) a selezionare quali commentatori ed opinionisti solamente persone di comprovata competenza e autorevolezza nella materia di cui si discute;

2) a prevedere meccanismi di rotazione delle presenze, al fine di evitare una presenza eccessivamente prolungata di un

solo soggetto e quindi di favorire la pluralità delle voci;

3) a privilegiare le presenze a titolo gratuito, al fine di evitare disparità di trattamento tra i commentatori e gli opinionisti, nonché di favorire la libera espressione delle opinioni;

4) a non favorire la rappresentazione teatrale degli opposti e delle contraddizioni alla ricerca della spettacolarizzazione e del dato di ascolto;

dizioni alla ricerca della spettacolarizzazione e del dato di ascolto;

5) a continuare a contrastare il fenomeno della disinformazione, garantendo sempre la veridicità dell'informazione e la rigorosa selezione delle fonti, evitando qualsiasi discriminazione e, all'interno dei programmi televisivi, ad assicurare l'equilibrio corretto delle posizioni esposte.

ALLEGATO 5

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DA N. 456/2127 AL N. 459/2152)

ANZALDI – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai – Premesso che:

in una nota pubblicata su *Facebook*, il segretario generale dell'Autonomo sindacato audiovisivi (Asa), Nicola De Toma, ha dichiarato che gli operatori televisivi esterni attualmente al lavoro in Ucraina per conto della Rai « non hanno diritto di firma »;

nello specifico, gli operatori indicati come collaboratori esterni senza il diritto di firma sarebbero Simone Mallucci e Luca Nicolosi, impiegati a Kiev al seguito dell'inviato della Rai Piergiorgio Giacobuzzo, unico giornalista Rai rimasto nella capitale ucraina dopo l'inizio dei bombardamenti russi;

il diritto di firma è tutelato dalla normativa sulla stampa e dai codici di deontologia professionale;

si chiede di sapere:

se risponda al vero che a Kiev, insieme al giornalista Rai Piergiorgio Giacobuzzo, siano impiegati operatori di ripresa e montatori esterni e non il personale alle dirette dipendenze della Rai e, qualora sia confermato, perché non vengano impiegati tecnici interni;

se sia stata effettuata una ricognizione interna sulla disponibilità di operatori pronti a partire per l'Ucraina o se siano arrivate eventuali autocandidature;

quanti siano gli operatori di ripresa e i montatori esterni impiegati dalla Rai per la copertura delle notizie relative all'attuale guerra in Ucraina, anche in riferimento agli inviati presenti nei paesi limitrofi;

quali siano gli accordi aziendali con operatori e montatori esterni in merito al rispetto del diritto di firma. (456/2154)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

Occorre innanzi tutto tener presente che lo scoppio improvviso della guerra in Ucraina e il rapido aggravarsi della situazione che diventa di giorno in giorno più drammatica, rende complessa l'organizzazione di tutte le attività necessarie a fornire un'ampia e corretta informazione sugli eventi.

La Rai si sta adoperando senza risparmiare per fornire ai cittadini un'informazione completa e costantemente aggiornata, un racconto puntuale della drammatica attualità e dei possibili scenari futuri che cambiano di ora in ora, prestando la massima attenzione alla veridicità delle informazioni che circolano in un panorama costellato di notizie non veritiere o di propaganda, con una massiccia offerta di notiziari e approfondimenti sui principali canali, con tutte le testate costantemente impegnate con speciali dedicati, dunque con uno sforzo editoriale e organizzativo che impatta pesantemente su molte strutture aziendali.

In tale quadro si ritiene opportuno sottolineare che il ricorso a tecnici di produzione esterni all'azienda si è reso assolutamente necessario in quanto in fase di richiesta:

i tecnici di produzione interni erano tutti impegnati nella copertura degli speciali delle testate giornalistiche;

il personale interno con qualifica diversa da quella giornalistica che ha dato disponibilità ad andare sul territorio ucraino attualmente non ha i requisiti per recarsi in zona di guerra.

Nell'arco dei 21 giorni dall'inizio del conflitto risultavano attivate n. 9 società per servizi di ripresa che prevedevano – secondo

le richieste delle Testate – l'impegno, non contemporaneamente, tra partenze e rientri, di n. 14 operatori di ripresa e n. 9 montatori esterni a supporto degli inviati nelle zone di guerra.

Con riferimento alla richiesta di informazioni su quali siano gli accordi aziendali con operatori e montatori esterni in merito al rispetto del diritto di firma, si precisa che le disposizioni interne aziendali in vigore non prevedono, per la fattispecie oggetto dell'interrogazione, la citazione dei collaboratori delle Società.

PARAGONE, MARTELLI, DE VECCHIS, GIARRUSSO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

tra i principi fondamentali della Costituzione vi è l'articolo 11 che così recita: « L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. »;

la legislazione italiana attribuisce unicamente allo stato la facoltà di arruolare persone all'interno del proprio territorio (RD 1398/1930 e successive modificazioni), sanzionando pesantemente le corrispondenti violazioni, come recepito nell'art. 288 del Codice Penale: « Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare »;

considerato che:

la notizia della chiamata all'arruolamento per andare a combattere in Ucraina contro le truppe russe è stata ampiamente ripresa dagli organi di stampa che hanno pubblicato vari articoli, anche contenenti interviste a candidati combattenti stranieri;

il 3 marzo 2022 rai tg Friuli Venezia Giulia ha dato ampio spazio video a un individuo che si dichiarava pronto a partire, mostrando come i neo arruolati si dessero da fare nel costruire ordigni di fortuna e si preparassero, senza minimamente far osservare che tale condotta preveda pene severissime;

solamente nove anni or sono, durante la battaglia in Siria tra miliziani dell'ISIS e forze regolari, la comunicazione sui mezzi di informazione era bene diversa: in un articolo dell'agosto 2013 il quotidiano « *Corriere della sera* » scriveva; « (...) i *foreign fighters* sono la punta estrema di fanatismo in un fenomeno che non è coeso in un unico nucleo, ma frammentato (...) »: i combattenti stranieri in Siria, ove individuati, sono stati processati e condannati a vari anni di carcere, a prescindere, come da legge vigente, dalla parte in cui si fossero schierati;

trattandosi di fattispecie delittuose che, giova ripeterlo, sono sanzionate con la pena detentiva fino a quindici anni di carcere, a meno che non vi sia l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 288 CP, sarebbe opportuno che, volendo comunque riportare il fatto, la deontologia professionale imponesse di rimarcare più volte che tali condotte costituiscono reato grave. Il tenore dell'intervista, invece, non sembrava mettere minimamente in evidenza che si stesse già consumando un reato;

tutto ciò premesso, si chiede di sapere:

se e in che modo il Presidente e l'Amministratore delegato della Rai intendano attivarsi e vigilare affinché qualunque servizio relativo a tale tematica delittuosa venga affrontato nel modo deontologicamente corretto e senza che le fattispecie in oggetto possano essere benevolmente considerate dall'opinione pubblica o addirittura costituiscano spunto per condotte emulative. (457/2150)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indi-

cazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.

In primo luogo, nell'evidenziare che il servizio oggetto dell'interrogazione non è andato il 3 marzo u.s., bensì il 9 marzo, si ritiene opportuno sottolineare che la persona a cui si fa riferimento è coperta dal più stretto anonimato e ha casa e famiglia in Ucraina.

Inoltre, sia l'intervistato sia l'autore del servizio riferiscono in modo esplicito che è stata accantonata l'ipotesi di arruolamento nella legione straniera, perché questo potrebbe costituire reato.

In particolare, l'intervistato ha dichiarato di essere pronto a difendere da qualsiasi minaccia la sua casa e sua suocera ucraina che vive lì da sola, anche affiancando le unità di difesa territoriale, formazioni composte da volontari civili non pagati, che in Ucraina si oppongono all'invasione russa e che collaborano con l'esercito, pur non facendone parte.

Per quanto riguarda le immagini di persone che preparavano ordigni di fortuna, le stesse sono state scaricate dalle agenzie internazionali e sono state utilizzate a corredo del servizio per dare un'idea del contesto e dell'atmosfera che si respira nei luoghi di guerra, ma non avevano alcuna attinenza diretta con il caso di specie.

GARNERO SANTANCHÈ. – Al Presidente e all'Amministratore delegato. – Premesso che:

la tutela del pluralismo all'interno del servizio pubblico radiotelevisivo e, più in generale, dei servizi di media audiovisivi e radiotelevisivi è uno dei cardini del nostro ordinamento, diretta emanazione dell'articolo 21 della Costituzione;

la legge sulla *par condicio* (legge n. 28 del 2000), all'articolo 1, comma 1, prevede, in via generale che l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica è garantito a tutti i soggetti politici in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità;

il testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005) afferma, all'articolo 7, comma 2,

lettera c), il generale principio secondo cui «l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica va garantito in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità»;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 155 del 2002, ha affermato che «il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare [...] tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] alla pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda, indipendentemente dai periodi di competizione elettorale, il sistema democratico»;

l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003 ha raccomandato che «tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio»;

la garanzia del pluralismo deve necessariamente estendersi, in via sostanziale, anche alle trasmissioni di intrattenimento, nel momento in cui intendano dare spazio e voce a esponenti politici;

dalla formazione del Governo presieduto da Mario Draghi, Fratelli d'Italia è l'unico partito di opposizione costituito in Gruppi parlamentari;

non risulta tuttavia che esponenti di Fratelli d'Italia abbiano mai preso parte a trasmissioni con rilevanti dati di ascolti: Domenica In su Rai Uno, I fatti vostri e Ore 14 in onda su Rai Due, che invece hanno visto la presenza di diversi esponenti politici e di Governo;

si chiede di sapere:

1. Quale sia la posizione dell'Azienda di fronte alla censura di fatto che si

è verificata e si sta verificando nei confronti di Fratelli d'Italia all'interno delle trasmissioni Domenica In, I fatti vostri e Ore 14;

2. Quali iniziative di riequilibrio la Rai intenda adottare. (458/2151)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

Per quanto riguarda la presenza di politici nelle trasmissioni di Rai 2 Ore 14 e I Fatti Vostri, nel dettaglio si precisa quanto segue.

Ore 14 è un programma che ormai si occupa prevalentemente di attualità, intesa come cronaca dei fatti del giorno o legata a grandi eventi internazionali, come la guerra in Ucraina. Nell'edizione del programma, in onda da settembre 2021, la presenza di esponenti del mondo della politica è stata estremamente ridotta e rigorosamente condizionata al commento di fatti di cronaca che vedevano coinvolti i politici in quanto sindaci delle località dove avvenivano i fatti narrati oppure per avvenimenti o denunce da loro perpetrate.

A titolo esemplificativo si segnalano gli interventi del consigliere regionale campano Borrelli sull'occupazione abusiva di case a Napoli, del sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo a seguito dell'esplosione in una palazzina del luogo, del sindaco di Verona Federico Sboarina su un infanticidio in una struttura di accoglienza.

I Fatti Vostri è un programma di intrattenimento che non prevede mai la presenza di politici in trasmissione. Le uniche deroghe si sono avute negli spazi di attualità legati al Covid, quando è stato invitato il sottosegretario al Ministero della Salute senatore Pierpaolo Sileri, intervenuto come rappresentante del governo e medico specializzato sul tema. Così come in occasione della « Giornata dedicata alle vittime della Mafia » (21 marzo p.v.) è stata presente in trasmissione la deputata indipendente onorevole Piera Aiello, che ha parlato della sua vicenda di collaboratrice di giustizia, costretta a cambiare identità e a vivere per anni sotto scorta.

Per quanto riguarda la presenza di politici all'interno di Domenica In, nel rispetto della linea editoriale del programma sono stati invitati esclusivamente esponenti politici che ricoprono cariche istituzionali competenti nelle materie trattate in puntata.

MOLLICONE. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. — Per sapere, premesso che:

il 24 gennaio 2022 Report ha mandato in onda un servizio relativo alla strage di Bologna e al processo Bellini, « La venerabile onda » di Paolo Mondani;

l'inchiesta citata ha riguardato un fatto su cui è ancora in corso, in fase dibattimentale, il processo di primo grado;

l'inchiesta sposa in modo assolutamente acritico le sole tesi dell'accusa, violando il Contratto di servizio, senza dar spazio al contraddittorio, a cominciare dai difensori degli imputati;

uno dei principali « scoop » della puntata è la presunta rivelazione dei verbali di Alberto Volo, che in numerosi interrogatori avrebbe parlato, prima a Giovanni Falcone e poi a Paolo Borsellino, dell'intreccio tra mafia, estrema destra e servizi segreti relativamente all'omicidio Mattarella;

Loris D'Ambrosio, magistrato del pool antiterrorismo costituito a Roma dopo l'omicidio Amato nel 1980, PM in molti processi contro i NAR, collaboratore di Falcone, sostituto PG di Cassazione e consigliere giuridico di Giorgio Napolitano alla Presidenza della Repubblica definisce Volo « un mitomane »;

inoltre, nessuna delle dichiarazioni di Volo ha mai trovato riscontro a cominciare dalla clamorosa autoaccusa di essere l'autore della strage di Bologna;

i verbali resi da Volo a Falcone e Borsellino tornerebbero ad indicare la responsabilità di Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini nell'omicidio Mattarella e la trasmissione auspica che la loro assoluzione, passata in giudicato, venga revisionata alla luce di questa testimonianza. Nessuna menzione viene fatta alla questione

delle targhe del covo torinese di via Monte Asolone e men che meno alla « bufala » sul ritrovamento della presunta arma del delitto, una pistola « calibro 38 », su cui si era di recente lungamente speculato mediaticamente, ma che è stata severamente sanzionata e archiviata dall'autorità giudiziaria;

la vedova Mangiameli, nel corso del programma, ha ribadito che, per quanto lei sappia, il marito fu ucciso dai NAR perché – come detto da Roberto Fiore a lei stessa – erano presenti motivi di contrasto e litigi con il gruppo di Fioravanti, esattamente quanto sostenuto sia dai NAR che dalle sentenze di condanna, con nessuna connessione con l'omicidio Mattarella o la strage di Bologna;

Francesco Pazienza, ex consulente del SISMI e già condannato per il depistaggio del Taranto-Milano, viene definito più volte « piduista » e « braccio destro di Licio Gelli ». È provato invece che Pazienza non fece mai parte della P2, né conobbe mai Licio Gelli;

la ricostruzione dell'eversione nera del periodo '79-'80 è in netta contraddizione con quanto emerso fin qui dalle decine di processi celebrati a Roma, Venezia, Milano, Palermo e si basa su testimoni quali Vinciguerra che, all'epoca dei fatti descritti, si trovava già in carcere. Stesso dicasi per l'appunto di Gelli sui movimenti del « conto bologna » o la questione Bellini, che il servizio fa passare come certe quando devono essere ancora dimostrate e con il processo in corso;

non sono menzionati i rilievi relativi all'appunto di Gelli emersi nel processo per il crac del Banco Ambrosiano né il problema della tempistica dell'alibi di Bellini o lo scontro di perizie sulla intercettazione Maggi;

non si è ricordato ai telespettatori come il presunto passaggio di denaro da Gelli ai NAR, nel corso del processo Cavallini, sulla base degli stessi, identici elementi di indizio riproposti nel processo Bellini, fu sostenuto essere provato da uno scritto autografo dello stesso Cavallini, in cui l'ex-NAR avrebbe annotato il suo pos-

sesso di « tre milioni di franchi svizzeri » che, al cambio dell'epoca, avrebbero corrisposto appunto a circa un milione di dollari che, a sua volta, avrebbe costituito il turpe compenso per la realizzazione della strage. Tesi crollata miserabilmente in sede dibattimentale, il 6 febbraio 2019, quando, in aula, fu prodotto il manoscritto di Cavallini, in cui era annotata la cifra di « tre milioni IN franchi svizzeri », cioè, il corrispettivo di più o meno 1000 dollari, probabile provento in valuta di una delle tante rapine in banca effettuate a quell'epoca dal gruppo eversivo. Senza contare la dinamica processuale che, anche in questo processo, ha visto l'accusa dover far eclissare dal dibattito proprio Marco Ceruti, il socio in affari di Licio Gelli, indicato come l'uomo che avrebbe consegnato il milione di dollari a Fioravanti in contanti a Roma tra il 28 e il 30 luglio 1980, non essendo riusciti a costringerlo in alcun modo ad ammettere d'aver effettuata questa consegna che lo stesso Ceruti ha sempre smentito di aver effettuato;

vengono inseriti riferimenti a via Gradoli, in un « frullato » che tiene insieme il caso Moro del '78, il covo dei NAR dell'82 e l'acquisto di appartamenti da parte di Vincenzo Parisi, in un « fumus » senza nessun fondamento giudiziario e storico degno di nota;

da piazza Fontana, passando per la strage di Bologna, si arriva a Capaci, a via D'Amelio e alle stragi del '93 esiste un unico filo conduttore, in una suggestione cinematografica senza fondamento alcuno sul piano investigativo e giudiziario;

non sono stati inseriti riferimenti relativamente al mistero di « Ignota 86 », l'unico elemento di verità e novità – attestato indubitabilmente dalla Scienza – emerso nel primo grado del processo Cavallini;

la trasmissione lega con nesso causale la strage di Bologna a quella di Ustica: il servizio afferma la strage di Bologna sarebbe stata commissionata dagli Stati Uniti alla connessione « Gelli-NAR » come copertura di Ustica;

quali iniziative intendano adottare al fine di garantire la corretta informazione

così come riportato nelle premesse. (459/2152)

RISPOSTA. – *La puntata di Report del 24 gennaio u.s. ha proposto una inchiesta relativa alla strage di Bologna e al processo Bellini titolata « Il venerabile ricatto », in cui viene riportata una dichiarazione dello stesso resa in dibattimento, esaustiva della sua posizione, nella quale sostiene di non avere nulla a che fare con la strage di Bologna.*

Come noto il linguaggio giornalistico televisivo si esprime attraverso le testimonianze dei protagonisti di un processo indi-

pendentemente dal livello del grado di giudizio dei soggetti coinvolti, naturalmente con l'attenzione di non trasferire il processo altrove rispetto alla sua sede istituzionale.

Quanto all'affermazione che sia stata presentata solo la posizione dell'accusa, si fa presente che a Paolo Bellini e ai suoi difensori è stato più volte richiesto di rilasciare dichiarazioni e/o interviste, ma purtroppo hanno sempre declinato l'invito.

Rai, nell'esercizio della propria missione, assicura il pluralismo e il libero confronto delle parti, impegnandosi ad una rappresentazione dei fatti obiettiva, imparziale e completa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	349
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sull'ergastolo ostativo	349
Esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei comuni sciolti per mafia	349
COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE	350
Sulla pubblicità dei lavori	350
Audizione degli ex componenti della Commissione straordinaria del comune di Vittoria prefetto Filippo Dispenza, vice prefetto Giovanna Termini e dottor Gaetano D'Erba	350

Mercoledì 6 aprile 2022. – Presidenza del vicepresidente PEPE.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Seguito dell'esame di una proposta di relazione sull'ergastolo ostativo.

Il PRESIDENTE introduce l'esame della proposta di relazione. Rileva che la concomitanza dei lavori della Commissione Giustizia della Camera ha determinato l'assenza di molti deputati. Propone quindi di rinviare l'esame degli emendamenti alla prossima seduta.

Il senatore MIRABELLI (PD), considerando l'importanza degli emendamenti in esame, suggerisce l'opportunità che il rin-

vio sia differito alla prossima settimana. Conviene il senatore Marco PELLEGRINI (M5S).

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle 14.13, è ripresa alle 14.15.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) condivide la proposta di differire l'esame degli emendamenti alla proposta di relazione a una seduta della prossima settimana.

Esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei comuni sciolti per mafia.

Il PRESIDENTE introduce l'esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei comuni sciolti per mafia, il cui testo è

stato reso disponibile già nel corso delle precedenti sedute. Propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di martedì 12 aprile 2022.

Il senatore MIRABELLI (PD) rileva che la proposta di relazione non è stata ancora illustrata alla Commissione da parte del relatore. Propone quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato in una seduta successiva, dopo l'esposizione del testo e la relativa discussione. Convengono i senatori GRASSO (Misto-LeU-Eco) e Marco PELLEGRINI (M5S).

Il PRESIDENTE accoglie la proposta e rinvia alla prossima seduta dell'ufficio di presidenza le opportune deliberazioni inerenti alla programmazione dei lavori. Ringrazia quindi i presenti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.22.

COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE

Mercoledì 6 aprile 2022. – Coordinatore: VERINI (PD).

Il Comitato si è riunito dalle 15 alle 15.44.

Mercoledì 6 aprile 2022. – Presidenza del presidente f.f. GRASSO.

La seduta comincia alle 20.19.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE *f.f.* GRASSO (Misto-LeU-Eco) fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione degli ex componenti della Commissione straordinaria del comune di Vittoria prefetto Filippo Dispenza, vice prefetto Giovanna Termini e dottor Gaetano D'Erba.

Il PRESIDENTE *f.f.* GRASSO (Misto-LeU-Eco) introduce l'audizione degli ex componenti della Commissione straordinaria del comune di Vittoria.

Il Prefetto DISPENZA svolge una relazione, parzialmente secretata, su alcune criticità affrontate durante il periodo di amministrazione commissariale del comune di Vittoria prolungatosi per oltre tre anni dal luglio 2018 al settembre 2021.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE *f.f.* GRASSO (Misto-LeU-Eco), i deputati BARTOLOZZI (Misto), ASCARI (M5S), Davide AIELLO (M5S) e PAOLINI (Lega), nonché il senatore MIRABELLI (PD).

Il Prefetto DISPENZA fornisce i chiarimenti richiesti. Il contenuto delle sue dichiarazioni è parzialmente secretato. Il vice prefetto TERMINI e il dottor D'ERBA intervengono per ulteriori precisazioni.

Il PRESIDENTE *f.f.* GRASSO (Misto-LeU-Eco) ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 22.24.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori	351
Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti.	
Audizione del sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato, dott. Andrea De Pasquale ..	351

Mercoledì 6 aprile 2022. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 12.

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori.

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono i senatori CASTIELLO (M5S), FAZZONE (FIBP-UDC) e MAGORNO (IV-PSI) e i deputati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S), DIENI (M5S), VITO (FI) e Raffaele VOLPI (Lega).

Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti.

Audizione del sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato, dott. Andrea De Pasquale.

Il Comitato procede all'audizione del sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato, dott. Andrea DE PASQUALE, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i deputati Maurizio CATTOI (M5S) e VITO (FI).

Il dott. DE PASQUALE ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 13.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	352
Audizione di Fabio Scoccimarro, assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della regione Friuli Venezia Giulia	352

AUDIZIONI

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Fabio Scoccimarro, assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della regione Friuli Venezia Giulia.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Fabio Scoccimarro, assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della regione Friuli Venezia Giulia.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema delle cave e miniere. In particolare la Commissione è interessata a conoscere i problemi ambientali verificatisi in relazione sia alla dismissione di impianti che alle prospettive minerarie, con particolare riferimento ad eventuali situazioni di cave naturali, riempite di rifiuti, presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'auditore dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'auditore che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della

Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Fabio SCOCCIMARRO, *assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della regione Friuli Venezia Giulia*, Massimo CANALI, *direttore centrale della direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile*, e Flavio GABRIELCIG, *direttore di servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile*, svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Fabrizio TRENTACOSTE (M5S) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Fabio SCOCCIMARRO, *assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sosteni-*

nibile della regione Friuli Venezia Giulia, Massimo CANALI, *direttore centrale della direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile*, e Fabrizio FATTOR, *direttore del servizio geologico della direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia le intervenute per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per l'infanzia e l'adolescenza****S O M M A R I O**

Sulla pubblicità dei lavori	354
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di esperti in relazione all'esame dell'affare assegnato sulle pratiche della transizione di genere dei soggetti minori di età (n. 871)	354
Sulla conferenza sulla nuova strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia	355
Anticipazione della odierna seduta notturna	355
Sulla pubblicità dei lavori	355
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dottoressa Carla Garlatti e di rappresentanti di « Save the Children Italia »	356

Mercoledì 6 aprile 2022. – Presidenza della presidente RONZULLI. – Intervengono, in relazione all'Affare assegnato n. 871, il dottor Gianluca Tornese, dirigente medico, pediatra-endocrinologo, coordinatore dell'ambulatorio pediatrico per la varianza di genere (APEVAGE) dell'Istituto « Burlo Garofolo » di Trieste; la dottoressa Dora Cosentini, neuropsichiatra dell'Istituto « Burlo Garofolo » di Trieste; la dottoressa Elisabetta Ferrari, presidente dell'associazione Gender-Lens; la dottoressa Andrea Rose Minichiello Williams, co-fondatore del « Christian Concern » e amministratore delegato del « Christian Legal Center ».

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE avverte che con riguardo alle audizioni previste nella seduta odierna, verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma

4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla web-tv Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, neanche da parte dagli auditi tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Mercoledì 6 aprile 2022.

Audizione di esperti in relazione all'esame dell'affare assegnato sulle pratiche della transizione di genere dei soggetti minori di età (n. 871).

La PRESIDENTE ricorda che con la seduta odierna prosegue il ciclo di audi-

zioni in merito all'affare assegnato n. 871 concernente le pratiche della transizione di genere dei soggetti minori di età, già avviato nel mese di luglio. Dopo aver ringraziato gli auditi, li invita a contenere la durata degli interventi in una decina di minuti, così da consentire anche ai commissari di poter porre domande.

Dopo aver dato la parola alla dottoressa Elisabetta Ferrari, la quale riferisce alla Commissione sulle tematiche oggetto dell'affare, interviene la dottoressa Andrea Rose Minichiello Williams, la quale dà conto delle problematiche connesse alla transizione di genere dei soggetti minori di età nel Regno Unito.

Riferiscono infine sulle questioni oggetto dell'affare il dottor Gianluca Tornese e la dottoressa Dora Cosentini.

La PRESIDENTE, nel prendere atto dell'inizio dei lavori delle Assemblee, invita i componenti della Commissione a far pervenire per iscritto eventuali quesiti da sottoporre agli auditi. Dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Sulla conferenza sulla nuova strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia.

La PRESIDENTE informa che il 7 e l'8 aprile si terrà a Roma presso l'Hotel Ergife una Conferenza internazionale di alto livello per il lancio della nuova strategia sui diritti dei minori del Consiglio d'Europa, organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel quadro della Conferenza è previsto, dalle ore 11 alle ore 12.30 di venerdì 8 aprile, un *meeting* informale della sottocommissione sui bambini dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio: a tale proposito, chiede se vi siano componenti della Commissione interessati ad intervenire.

Anticipazione della odierna seduta notturna.

La presidente PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi alle ore 20 per l'audizione della dottoressa Carla Gar-

latti, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e dei rappresentanti di *Save the children* sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto, sarà anticipata alle ore 19 o comunque al termine delle sedute delle Assemblee.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.45.

Mercoledì 6 aprile 2022. – Presidenza della presidente RONZULLI. – Intervengono, in relazione all'Affare assegnato n. 1122, la dottoressa Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; la dottoressa Raffaella Milano, Direttrice Programmi Italia-Europa di Save the children e la dottoressa Veronica Boggini, Senior Advocacy Officer della medesima associazione.

La seduta comincia alle 19.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE avverte che con riguardo alle audizioni previste nella seduta odierna, verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web-tv* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, neanche da parte delle audite tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Mercoledì 6 aprile 2022.

Audizione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, dottoressa Carla Garlatti e di rappresentanti di « Save the Children Italia ».

La PRESIDENTE ricorda che con la seduta notturna di oggi prosegue il ciclo di audizioni in merito all’affare assegnato n. 1122 concernente le iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto. Dopo aver ringraziato le audite le invita a contenere la durata degli interventi, così da consentire anche ai commissari di porre domande.

Riferiscono quindi alla Commissione sulle tematiche oggetto dell’affare la dottoressa

GARLATTI e la dottoressa Raffaella MILANO.

Dopo alcune brevi considerazioni della dottoressa Veronica BOGGINI, la PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Intervengono per porre quesiti il deputato LATTANZIO (PD), le senatrici Paola BINETTI (FIBP-UDC) e Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), i deputati Maria Teresa BELLUCCI (FDI), Maria SPENA (FI), SIANI (PD) e Carmela GRIPPA (M5S).

La PRESIDENTE, non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione e invita le audite a rispondere per iscritto ai quesiti posti. Dopo aver ringraziato le audite, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 20.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione lavori 357

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza
della presidente PIARULLI.*

Programmazione lavori.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9 alle 9.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	358
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	358
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	359
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	359

AUDIZIONI

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 8.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori).

(Svolgimento e conclusione).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione, ricordando che l'AIAF si è da tempo impegnata per la riforma dei procedimenti minorili e che ha recentemente espresso un forte apprezzamento

per la riforma del processo civile. Invita, quindi, l'avvocato Figone, a svolgere la sua relazione.

Alberto FIGONE, *avvocato, rappresentante dell'AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori)*, illustra il complesso della riforma del processo civile, soffermandosi in particolare sulla nuova disciplina degli allontanamenti di urgenza, disposti sulla base dell'articolo 403 del Codice Civile, sulla figura del curatore speciale del minore, sul tema dell'ascolto del minore nei procedimenti, sulle ulteriori norme integrative che potranno essere inserite nei decreti legislativi in corso di elaborazione.

Intervengono per porre quesiti Laura CAVANDOLI, *presidente*, le deputate Stefania ASCARI (M5S), Veronica GIANNONE (FI) e Celeste D'ARRANDO (M5S) alle quali risponde Alberto FIGONE, *avvocato, rappresentante dell'AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori)*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dopo aver comunicato che gli ulteriori quesiti che i

parlamentari faranno pervenire alla segreteria della Commissione saranno trasmessi all'audito e riceveranno risposta in forma scritta, ringrazia l'avvocato Figone e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.45 alle 9.50.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 9.50.

Comunicazioni della Presidente.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti alla Commissione due esposti, riservati, che saranno oggetto, dei consueti approfondimenti delegati agli

ufficiali di collegamento della Commissione.

Comunica inoltre che, come concordato, i parlamentari potranno partecipare, nei prossimi giorni, ad alcune visite ispettive compiute dal NAS dei Carabinieri presso alcune comunità per minori del comune di Roma. Di esse sarà data notizia ai capi-gruppo, al fine di avere indicazioni sui partecipanti.

Espone infine il programma di attività delle prossime settimane, sottolineando la necessità di svolgere con rapidità una serie di audizioni e attività di indagine finalizzate alla redazione di un documento conclusivo dell'inchiesta. In questo quadrò si riserva di proporre in un prossimo ufficio di presidenza una prima ipotesi operativa, che consenta di delegare ai collaboratori la redazione di specifici approfondimenti, individuando, al bisogno, anche ulteriori collaborazioni.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>) ...	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione</i>)	5
---	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di esperti su qualità della legislazione ed emergenza (prof.ssa Ida Nicotra e Francesco Clementi)	7
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	8
--	---

GIUNTA PLENARIA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459	8
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Sui lavori della Giunta	9
Richiesta avanzata dal deputato Giovanni Donzelli nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Prato (n. 1604/19 RGNR – n. 2130/19 RG GIP) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	12
Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma,	

della Costituzione. C. 2755 Delmastro Delle Vedove (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	12
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Ministro della Cultura, Dario Franceschini, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00807 Mollicone, 7-00809 Di Giorgi, 7-00812 Belotti e 7-00814 Del Sesto, sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina	14
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	15
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative segnalate</i>)	25
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento 42.100 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	154
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto n. 362 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	162
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	163
ALLEGATO (<i>Nuova proposta di documento finale delle relatrici</i>)	165
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIV)	
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, di Elisabetta Gualmini e Elena Lizzi, componenti italiane della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021)762 final) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	169
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, e rinvio</i>)	170
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di risoluzione presentata dal deputato Prisco ed altri</i>)	173

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Atto n. 369 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 171

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere della relatrice*) 179

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 172

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.

Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri 172

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione 188

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI. Atto n. 360 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 188

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 188

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa (*Seguito esame e rinvio*) 189

ALLEGATO 1 (*Proposte di riformulazione*) 208

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative approvate*) 210

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI. Atto n. 360 204

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 204

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa (*Seguito esame e rinvio*) 204

AVVERTENZA 207

ERRATA CORRIGE	207
----------------------	-----

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00813 Delrio: Sull'uso di bombe a grappolo e mine antipersona in Ucraina (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	211
Sui lavori della Commissione	212

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021	212
--	-----

IV Difesa

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	213
7-00734 Roberto Rossini: Sulle iniziative da adottare per la semplificazione della procedura di autorizzazione alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione per gli atleti militari (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00162</i>)	213
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	216

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	214
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori. Atto n. 371 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	214
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di Comando e Controllo della <i>Multinational Division South</i> (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito Italiano. Atto n. 372 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	215
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215

V Bilancio, tesoro e programmazione

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	220
5-07785 Ubaldo Pagano: Sulla ristrutturazione dei mutui degli enti locali	220
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	240
5-07604 Morassut: Sul mancato coinvolgimento di Sogesid nelle azioni di rafforzamento amministrativo per l'attuazione dei progetti PNRR	220
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	241

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111. C. 3157 approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	221
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso	
---	--

il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	222
Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. C. 2805, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	223
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	223
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Atto n. 370 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	232
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano, comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti accessori. Atto n. 371 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	232
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e controllo della <i>Multinational Division South</i> (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito italiano. Atto n. 372 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	235
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	239
VI Finanze	
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	243
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	244
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	256
VII Cultura, scienza e istruzione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2022, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 375 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	257
RISOLUZIONI:	
7-00818 Belotti: Iniziative a favore delle bande musicali (<i>Discussione e rinvio</i>)	258
7-00803 Frassinetti: Sul Santuario di San Francesco di Paola (<i>Discussione e rinvio</i>)	259
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	259
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sui lavori della Commissione nel trimestre aprile-giugno 2022	259

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	261
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (« legge SalvaMare »). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Discussione e approvazione</i>)	261

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni, C. 2093 Patassini, C. 2401 Labriola, C. 3053 Trancassini (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 3053 Trancassini – Adozione testo base</i>)	262
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	264

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	266
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di risoluzione della relatrice</i>)	272

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia. Nomina n. 109 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	269
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	270

INTERROGAZIONI:

5-07158 Baldelli: Misure di segnalazione straordinaria temporanea nei casi di restrizione dei criteri di accessibilità e percorrenza di corsie preferenziali	270
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	276
5-07703 Barbuto: Accesso ai percorsi di diagnosi e cura dell'OSAS (sindrome delle apnee ostruttive nel sonno), anche finalizzati a prevenire gli incidenti stradali e sul lavoro	270
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	277

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	278
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	284
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	283

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07796 Mura: Sul potenziamento dell'attività di contrasto del lavoro irregolare e in particolare dei falsi <i>part-time</i>	286
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	290

5-07798 Rizzetto: Sulle iniziative per rimediare al mancato riconoscimento della perequazione dell'indennità di amministrazione per i lavoratori dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'ANPAL	286
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	292
5-07799 Segneri: Iniziative per porre rimedio al venir meno di alcune misure a favore dei lavoratori fragili a seguito della cessazione dello stato di emergenza	286
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	294
5-07838 De Lorenzo: Iniziative per garantire la non discriminazione nelle procedure di assunzione delle lavoratrici di ITA Spa	287
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	295
5-07839 Giaccone: Iniziative per favorire la sollecita definizione del nuovo contratto collettivo nazionale del settore della vigilanza privata	287
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	297
5-07797 Costanzo: Sugli accertamenti ispettivi avviati nei confronti di Mondo Convenienza per violazioni relative ai diritti dei lavoratori con particolare riferimento a quelli adibiti al facchinaggio	287
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	298
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	288
ALLEGATO 7 (Testo unificato adottato come testo base)	300
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo. C. 1741 De Lorenzo, C. 1722 Roberto Rossini, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i>)	288
Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto. C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i>) .	289
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	289
XII Affari sociali	
COMITATO DEI NOVE:	
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato	301
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	302
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	302
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. C. 1972 D'Attis, C. 1788 Rizzo Nervo e C. 3464 Siani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	302
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)	306
INTERROGAZIONI:	
5-07277 Businarolo: Conseguenze della riconversione in Covid-Hospital dell'Ospedale « Madre Teresa » di Schiavonia (Padova)	304
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	309

5-07535 Gemmato: Iniziative volte a favorire il riavvio del protocollo sperimentale per la cura dei tumori al pancreas inoperabili	305
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	311
5-07645 De Filippo: Iniziative concernenti la revisione della normativa in materia di trapianti	305
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	312
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	305
XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	315
5-07393 Plangger: Iniziative per garantire un'adeguata rappresentanza delle province autonome di Trento e Bolzano nell'istituendo Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835, articolo 1 della legge di bilancio 2022	315
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	318
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	316
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni, C. 2992 Ciaburro e C. 3509 Bubisutti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	316
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	320
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	317
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. COM(2021)557 final (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	322
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Variatione nella composizione della Commissione	325
Audizione del Direttore centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, dottor Antonio Colaiani, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	325
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	327
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Esame della proposta di atto di indirizzo sulle condizioni da osservare in merito alla riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a. (<i>Esame e approvazione con modificazioni</i>)	327
ALLEGATO 1 (Proposta di atto di indirizzo sulle condizioni da osservare in merito alla riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a. presentata dal Presidente Barachini)	331

<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti alla proposta di atto di indirizzo sulle condizioni da osservare in merito alla riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a.)</i>	334
<i>ALLEGATO 3 (Atto di indirizzo sulle condizioni da osservare in merito alla riduzione della partecipazione di RAI S.p.a. nella società RAI Way S.p.a. presentata dal Presidente Barachini – Testo approvato alla seduta del 6 aprile 2022)</i>	338
Proposta di risoluzione sulla presenza di commentatori ed opinionisti all'interno dei programmi della RAI (<i>Esame e rinvio</i>)	329
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di risoluzione sulla presenza di commentatori ed opinionisti all'interno dei programmi della RAI)</i>	341
Sui lavori della Commissione	330
Sulla pubblicazione dei quesiti	330
<i>ALLEGATO 5 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – Da n. 456/2127 al n. 459/2152)</i>	343

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	349
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sull'ergastolo ostativo	349
Esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei comuni sciolti per mafia	349
COMITATO XIV – INTIMIDAZIONI E CONDIZIONAMENTI MAFIOSI NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELL'INFORMAZIONE	350
Sulla pubblicità dei lavori	350
Audizione degli ex componenti della Commissione straordinaria del comune di Vittoria prefetto Filippo Dispenza, vice prefetto Giovanna Termini e dottor Gaetano D'Erba	350

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori	351
Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti.	
Audizione del sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato, dott. Andrea De Pasquale ..	351

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	352
Audizione di Fabio Scoccimarro, assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della regione Friuli Venezia Giulia	352

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori	354
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di esperti in relazione all'esame dell'affare assegnato sulle pratiche della transizione di genere dei soggetti minori di età (n. 871)	354

Sulla conferenza sulla nuova strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia	355
Anticipazione della odierna seduta notturna	355
Sulla pubblicità dei lavori	355
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dottoressa Carla Garlatti e di rappresentanti di « Save the Children Italia »	356
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Programmazione lavori	357
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	358
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	358
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	359
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	359

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0180940